

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**"Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare". Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea**

**This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/16405> since

*Publisher:*

Jovene

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

*SARTA TECTA, ULTROTRIBUTA,  
OPUS PUBLICUM FACIENDUM LOCARE*



---

UNIVERSITÀ DI TORINO  
MEMORIE DEL DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE GIURIDICHE

SERIE V

MEMORIA VII

---

ANDREA TRISCIUOGGIO

«SARTA TECTA, ULTROTRIBUTA,  
OPUS PUBLICUM FACIENDUM LOCARE»

SUGLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE  
NELL'ETÀ REPUBBLICANA E AUGUSTEA



---

NAPOLI — CASA EDITRICE JOVENE — 1998

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 1998

ISBN 88-243-1251-9

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) e-mail: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

*Ai miei genitori e  
ai miei Maestri  
Filippo Gallo e Fausto Goria*



## INDICE SOMMARIO

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione e limiti della ricerca</i> .....	XI

### PARTE PRIMA

<i>Premessa</i> .....	3
-----------------------	---

#### CAPITOLO PRIMO

##### *SARTA TECTA LOCARE*

1. Il significato della locuzione ' <i>sarta tecta</i> ' .....	7
2. Templi: l'esigenza pubblica di custodia relativa alle <i>aedes sacrae</i> concesse in appalto .....	12
2.1. L'obbligo di custodire del <i>redemptor</i> del tempio .....	16
2.2. <i>Redemptor</i> e <i>aedituus</i> : il rapporto tra le due figure nell'ambito della <i>tuitio</i> delle <i>aedes sacrae</i> .....	22
3. Acquedotti: l'obbligo di custodire nella <i>tutela aquarum</i> .....	27
4. Cloache: prospettazione dell'obbligo di custodire <i>ex Plin., Nat. Hist.</i> 36.2.6 .....	29
5. Osservazioni conclusive .....	31

#### CAPITOLO SECONDO

##### *ULTROTRIBUTA LOCARE*

1. Il significato di ' <i>ultratributa</i> ' e l'oggetto della relativa <i>locatio</i> : stato della dottrina .....	33
---	----



	<i>pag.</i>
2. La corrispondenza tra « <i>uletrotributa...locaverunt</i> » di Liv. 39.44.7 e «τὰς...μισθώσεις τῶν ἱερῶν καὶ δημοσίων ἔργων» di Plut., <i>Cato mai.</i> 19.2 .....	37
3. Liv. 43.16.2 e 7 e il “legame preferenziale” <i>uletrotributa-redimere (redemptor)</i> .....	42
4. Le ll. 73 ss. della <i>Tabula Heracleensis</i> : la correlazione tra gli <i>uletrotributa</i> e la <i>custodia dei loca publica</i> .....	48
5. Varr., <i>De l.l.</i> 6.11: la considerazione degli <i>uletrotributa</i> come entrate per l' <i>aerarium</i> .....	54
6. ‘ <i>Uletrotributa</i> ’ negli statuti municipali del I secolo d.C. ....	59
7. Osservazioni conclusive. Il significato di ‘ <i>uletrotributa</i> ’ .....	65

## CAPITOLO TERZO

## OPUS PUBLICUM FACIENDUM LOCARE

1. L'estendibilità della definizione labeoniana di ‘ <i>opus locatum conductum</i> ’ agli appalti pubblici .....	76
2. La progettazione .....	82
3. La fornitura dei materiali e della manodopera .....	87
4. Osservazioni conclusive .....	93

## PARTE SECONDA

<i>Premessa</i> .....	97
-----------------------	----

## CAPITOLO PRIMO

LE COMPETENZE MAGISTRATUALI E I RELATIVI  
FONDAMENTI GIURIDICI

1. Le competenze magistratuali nell'amministrazione dei <i>sarta tecta</i> .....	100
1.1. Magistrati competenti a <i>locare</i> :	
a) censori e consoli .....	100

	<i>pag.</i>
<i>b</i> ) edili .....	105
<i>c</i> ) altri magistrati di Roma .....	107
<i>d</i> ) magistrati nelle colonie e nei <i>municipia</i> .....	108
1.2. Magistrati competenti a compiere l' <i>exactio</i> :	
<i>a</i> ) censori, consoli, pretori, questori .....	109
<i>b</i> ) edili .....	110
<i>c</i> ) magistrati nelle colonie .....	113
2. Le competenze magistratali nell'amministrazione degli <i>opera publica facienda</i> .....	117
2.1. Magistrati competenti a <i>locare</i> :	
<i>a</i> ) censori .....	117
<i>b</i> ) consoli, dittatori, pretori .....	131
<i>c</i> ) edili .....	134
<i>d</i> ) magistrati straordinari ( <i>duumviri aedi locandae, curatores</i> ) .....	136
<i>e</i> ) magistrati coloniarî e municipali .....	139
2.2. Magistrati competenti a <i>probare</i> .....	141
3. I fondamenti giuridici del carattere personalistico della <i>locatio</i> di un <i>opus publicum faciendum</i> (proroga del senato, regîme della <i>pecunia manubialis</i> , <i>leges</i> elettive dei magistrati straordinari) .....	147
4. Osservazioni conclusive .....	155

CAPITOLO SECONDO

LE *LEGES LOCATIONUM* E LA COSTITUZIONE  
DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

1. I contenuti delle clausole contrattuali .....	161
2. La formazione delle <i>leges locationum</i> e dei contratti .....	169
3. La creazione di posizioni giuridiche esclusivamente riguardanti le parti negoziali nelle <i>leges locationum</i> relative all'edilizia pubblica .....	177
4. La costituzione dei rapporti contrattuali: lo svolgimento delle aste pubbliche .....	181
5. La scelta del contraente .....	186
6. I mezzi costituzionali limitativi della <i>potestas censoria</i> .....	196

## CAPITOLO TERZO

## L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

1. L'accettazione delle garanzie ( <i>praedes</i> e <i>praedia</i> ) da parte del magistrato locatore e il rapporto di tale atto con i contratti di locazione .....	204
2. La direzione dei lavori .....	220
3. I danni causati dal <i>redemptor</i> ai terzi in corso d'opera .....	222
4. L' <i>exactio</i> relativa ai <i>sarta tecta</i> e la <i>probatio</i> relativa agli <i>opera publica facienda</i> .....	228
5. Il pagamento del <i>redemptor</i> .....	234
6. L'inadempimento contrattuale .....	244
7. Osservazioni conclusive .....	247
<i>Bibliografia</i> .....	251
<i>Indice delle fonti</i> .....	285

## INTRODUZIONE E LIMITI DELLA RICERCA

La presente indagine vuole essere un contributo alla comprensione degli aspetti di diritto amministrativo<sup>1</sup> riguardanti i contratti di appalto che venivano conclusi a Roma e in Italia, nell'età repubblicana ed augustea, per la costruzione (o ricostruzione) e la conservazione delle opere pubbliche.

Non rientra nei nostri fini, dunque, tracciare un quadro generale delle modalità di gestione dell'edilizia pubblica nel periodo indicato, che richiederebbe per lo meno un'ampia trattazione, tanto dei *munera* imposto ai cittadini ed ai militari, quanto dell'impiego di servi e di uomini liberi che stavano alle dirette dipendenze dei magistrati<sup>2</sup>. Ci soffermeremo, inve-

<sup>1</sup> Sulla utilizzabilità per l'esperienza giuridica romana della locuzione «diritto amministrativo» in accezione non moderna, cfr. RICCOBONO JR., *Problema*, p. 666: «Solo se alla denominazione «diritto amministrativo» si dà il significato più ampio, anche se meno tecnico, di diritto concernente le strutture amministrative romane, assumendo il termine «diritto» non in senso strettamente normativo, potrà essere usata anche in riferimento all'esperienza amministrativa romana». Circa, invece, l'esistenza di un «diritto amministrativo romano», inteso come vero e proprio sistema normativo, che chiaramente si differenziò dal diritto dei privati, e che seppe creare, tra l'altro, fondamentali istituti del diritto amministrativo moderno, cfr., recentemente, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, *Regimen*, pp. 39-47.

<sup>2</sup> Su questi temi, v., per esempio, DE RUGGIERO, *Stato*, p. 168 ss.; BODEI GIGLIONI, *Lavori*, pp. 82 ss., 141 ss.; MACQUERON, *Travail*, p. 38; HALKIN, *Esclaves*, p. 88 ss.; DE ROBERTIS, *Lavoro*, p. 230 ss.; KOLB, *Bauverwaltung*, p. 16. Ci occuperemo (*infra*, p. 22 ss.) degli *aeditui* (i custodi delle *aedes sacrae* che si ritengono comunemente posti alle dirette dipendenze degli edili) solamente per appurare in quale rapporto stavano le loro funzioni con gli obblighi posti contrattualmente a carico dei *redemptores* dei templi.

ce, su quello strumento di «amministrazione indiretta»<sup>3</sup>, la *locatio*, già utilizzato a Roma nell'età monarchica<sup>4</sup>, e che ebbe maggiori opportunità di impiego nell'epoca repubblicana, non solo a Roma ma anche nelle colonie e nei municipi italici<sup>5</sup>. Attraverso tale strumento i privati (per lo più organizzati, a partire dalla media età repubblicana, in *societates*<sup>6</sup>) venivano coinvolti, dietro remunerazione, nella difesa e nell'incremento del patrimonio edilizio pubblico, supplendo così, quanto meno nel periodo anteriore alla riforma dell'amministrazione di Roma operata da Augusto, alla mancanza di un apparato burocratico che si occupasse stabilmente degli *opera publica*<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> L'espressione è usata dal Biscardi per richiamare i casi in cui lo stato o altri enti pubblici non si curavano "direttamente" dei loro beni demaniali e patrimoniali, attraverso propri organi: cfr., dell'autore, *Concetto*, p. 421; *Regime*, p. 90.

<sup>4</sup> Cfr. MILAZZO, *Realizzazione*, in particolare p. 55.

<sup>5</sup> Nelle province, invece, era privilegiato, da parte delle autorità romane, il lavoro coatto (v. LEGER, *Travaux*, p. 45), e non di rado venivano utilizzati i militari (v., per le *viae*, FRANK, *Survey*, p. 258). D'altro canto, non si hanno testimonianze, per quanto mi risulta, circa lavori compiuti nelle province sulla base di una *locatio censoria* (cfr., per le *viae*, MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 454 s.; KOLB, *Bauverwaltung*, p. 16); né pare che i governatori provinciali destinassero parte della loro dotazione a spese di interesse locale (cfr. HUMBERT, sv. '*Opera publica*', p. 203).

Sui lavori pubblici disposti, e talora anche finanziati, da Augusto nelle province, v. MAC MULLEN, *Building*, p. 222 nt. 9; MITCHELL, *Building, praecipue*, pp. 339, 343, 352 s., 354 s.

<sup>6</sup> Il DIETRICH, *Beiträge*, p. 13, suppone che l'esistenza di *societates* costituite per l'assunzione di appalti relativi ad opere pubbliche risalga alla censura di Appio Claudio (312 a.C.); si può ritenere, in ogni caso, che tali *societates publicanorum* fossero in attività nel periodo anteriore al 214 a.C. (sul punto, cfr. CIMMA, *Ricerche*, p. 10; BONA, *Societates*, p. 17). Va per altro precisato che la struttura societaria del contraente privato, in rapporto alle *locationes de quibus*, non può essere negata per la circostanza che di solito nelle fonti figura solamente il singolo *maniceps* o *redemptor*, in luogo della *societas* che eventualmente lo stesso rappresentava (cfr. NICOLET, *Remarques*, p. 74 ss.).

Quanto ai *collegia*, le fonti non permettono di chiarire se potessero, come tali, intrattenere rapporti contrattuali con gli organi pubblici committenti (v., a tal riguardo, WALTZING, *Étude* II, p. 120; BONA, *Societates*, p. 60).

<sup>7</sup> Cfr. BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 75; MAYER-MALY, *Locatio-conductio*, p. 23 s.; ROLDÁN, *Historia* I, p. 361 s.

La ricerca si inserisce, poi, nel solco di una ponderosa tradizione di studi romanistici e storici che hanno affrontato, o talora solo sfiorato, il tema delle *locationes* in questione; questo, o nell'ambito di trattazioni di argomenti più ampi, che *ratione materiae* le includono, quali l'amministrazione delle opere pubbliche in generale<sup>8</sup>, le locazioni amministrative<sup>9</sup>, le competenze censorie in campo finanziario<sup>10</sup>; oppure, indagando su temi con tali locazioni strettamente connessi: le *societates publicanorum*<sup>11</sup>, le *leges contractus*<sup>12</sup>, i rapporti esistenti tra la lo-

<sup>8</sup> Cfr. LEGER, *Travaux*, p. 44 s.; con particolare attenzione alle funzioni esercitate dal senato, WILLEMS, *Droit publ.*, p. 192 ss. e *Sénat* II, p. 392 ss.; inoltre, LIEBENAM, *Städteverwaltung*, p. 382 ss.; MARQUARDT, *Staatsverwaltung* II, p. 87 ss.; ID., *Organisation*, p. 108 ss.; HIRSCHFELD, *Verwaltungsbeamten*, p. 266 nt. 1 (con riguardo agli inizi del principato); DE RUGGIERO, *Stato*, pp. 167 s., 172-203; LENGLE, sv. 'Opus publicum', c. 826 s.; STRONG, *Administration*, p. 97 ss.; BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 65 ss.; BRUNT, *Labour*, p. 84 s.; ROBINSON, *Rome*, p. 48 ss.; KOLB, *Bauverwaltung*, p. 13 ss.

<sup>9</sup> Cfr. KOCZOROWSKI, *Loco*, p. 57 ss.; DIETRICH, *Beiträge*, pp. 50-56; KORNE-MANN, sv. 'Locatio', c. 933 ss.; ROSTOWZEW, *Geschichte*, p. 367 [39] ss.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 43 ss.; ELIACHEVITCH, *Personnalité*, p. 17 ss.; BISCARDI, *Concetto*, p. 412 ss.; ID., sv. 'Locatio', p. 1433 ss.; ID., *Regime*, p. 83 ss.; ØRSTED, *Economy*, p. 61 ss.; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, *Regimen*, p. 98 ss. Si darà conto nel prosieguo di taluni studi epigrafici che, sebbene siano relativi a *locationes* a carattere locale, contengono interessanti osservazioni di più ampio respiro.

<sup>10</sup> Cfr. GRAND, *Rôle*, p. 15 ss.; MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 443 ss. = *Droit publ.* IV, p. 131 ss.; LANGE, *Altertümer* I, p. 815 ss.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 242 ss.; HAHN, *Censorum*, pp. 8-23, 35 ss.; HUMBERT, sv. 'Censoria locatio', p. 1002; DE RUGGIERO, sv. 'Censor', p. 165 ss.; MADVIG, *État* II, p. 136 ss.; CALDERINI, *Censura*, pp. 51-53; SIBER, *Verfassungsrecht*, p. 223 s.; SUOLAHTI, *Censor*, p. 57 ss.; CANCELLI, *Studi*, pp. 68-77, 99-102, 106-111; ASTIN, *Censorships*, p. 182 s.; ID., *Role*, p. 20 ss.; KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 446 ss.

<sup>11</sup> Cfr. SALKOWSKI, *Quaestiones*, p. 10; LEIST, *Geschichte*, p. 41 ss.; DELOUME, *Manieurs*, p. 116 ss.; SZLECHTER, *Contrat*, p. 320 ss.; NICOLET, *Ordre* I, p. 320 ss.; BADIAN, *Publicans*, in particolare p. 67 ss.; CIMMA, *Ricerche*, pp. 9-19 e 120-124; BONA, *Societates*, p. 26 ss.

<sup>12</sup> Cfr. HEYROVSKY, *Grundlage*, p. 9 ss.; CUQ, sv. 'Lex' (*lex contractus*), p. 1114 ss.; PERNICE, *Parerga* II, in particolare p. 117 ss.; VON LÜBTOW, *Leges*, p. 229 ss.; MAGDELAIN, *Loi*, p. 32 ss.

*catio* pubblica e quella privata, a proposito dell'origine della *locatio-conductio*<sup>13</sup>.

Il punto di vista qui privilegiato, come si diceva, è quello proprio del diritto pubblico: l'attenzione si concentrerà principalmente sulle attività amministrative dei magistrati repubblicani, e in minore misura, come si vedrà, su quelle dei funzionari augustei.

L'impostazione del lavoro, inoltre, risente di un personale convincimento: che ogni discorso di diritto pubblico sull'argomento qui affrontato debba essere subordinato alla precisazione (non sempre agevole, per la verità) dei contenuti dei differenti contratti in questione, in modo tale da poter riferire gli stessi ad un'attività amministrativa a carattere meramente ordinario, oppure a carattere straordinario<sup>14</sup>.

Sullo sfondo della trattazione aleggia, come si noterà, la difficoltà ad elaborare ricostruzioni a carattere teorico. Questo è in gran parte dovuto alla irreperibilità nelle fonti a nostra disposizione di riflessioni dei giureconsulti dell'epoca repubblicana più in generale in materia di diritto pubblico<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Cfr., per esempio, BURCKHARD, *Geschichte*, p. 19 ss.; MOMMSEN, *Anfänge*, p. 136 ss.; KAUFMANN, *Miete*, p. 256 ss.

<sup>14</sup> Mi avvalgo qui delle categorie "amministrazione ordinaria" e "amministrazione straordinaria" teorizzate dalla dottrina moderna in assenza di una definizione legislativa; si ritiene generalmente che l'amministrazione di tipo ordinario si qualifichi, rispetto a quella di tipo straordinario, per la sua funzione solamente conservativa del patrimonio nel suo stato attuale e, secondo un criterio empirico, per la minore rilevanza economica degli atti ad essa relativi: cfr. LOJACONO, sv. 'Amministrazione' (*atti di*), p. 155 ss.

<sup>15</sup> Sul fatto che il diritto pubblico romano non si presti a valutazioni di carattere dogmatico e ad una limitazione schematica e logica degli istituti, cfr. BRANCA, *Considerazioni*, p. 139.

Le ragioni prospettate dalla romanistica per spiegare l'apparente disinteresse dei giuristi repubblicani per i problemi di natura pubblicistica, sul presupposto che esso non sia imputabile ad un'accidentale carenza delle fonti tramandateci, sono varie. Il BIONDI (*Romanità*, p. 16 s.) ritiene che l'estrinsecazione di volontà tutta subiettiva propria dell'*imperium* non poteva tollerare condizionamenti derivanti da principi giuridicamente elaborati. Il NOCERA (*Binomio*, p. 93), seguendo

Giova precisare, tuttavia, che uno studio giuridico sullo stesso non è, per ciò solo, precluso: è ben noto infatti come la dottrina sottolinei, già da tempo, il carattere per lo più con-

lo SCHULZ (*Storia*, p. 90), vede nella lunga crisi costituzionale dell'ultimo periodo della repubblica un ostacolo allo sviluppo della giurisprudenza nel campo dello *ius publicum*. L'opinione che, tuttavia, ha avuto maggiore seguito è quella secondo cui la funzione propria della letteratura giuspubblicistica era svolta, a partire circa dalla seconda metà del II secolo a.C., da opere di antiquari e annalisti, quali Casius Hemina (autore, forse, di un'opera *de censoribus*), C. Sempronius Tuditanus (che scrisse anche *libri magistratuum*), Iunius Gracchanus (di cui si ricorda un *De potestatibus*). Essi attuarono, nelle loro trattazioni, una commistione tra scienza del diritto pubblico e storiografia, manifestando con ciò quello stretto legame (evidenziato ancora da Cicerone) esistente tra *ius publicum* e *antiquitas*. Sul punto, si veda MAZZARINO, *Pensiero* II.1, pp. 302 s., 529 nt. 465; ID., *Vico*, pp. 30 s., 34 ss.; ID., *Rapporti*, p. 455 s.; HEUSS, *Thematik*, in particolare, p. 85 s., il quale, in modo pregnante, rileva a p. 86: «wenn man wissen will, was in Rom gilt, muß man sich an seine Vergangenheit wenden»; GIUFFRÈ, *Diritto*, p. 81; BRETONE, *Pensiero*, pp. 3, 10 ss.; CANCELLI, *Interpretazione*, p. 226; ARICÒ ANSELMO, *Ius*, p. 770 [326] s.; MOATTI, *Crise*, p. 35. Si avvicina a tale posizione anche il GUARINO (*Ordinamento*, p. 279 s.), secondo cui l'ordinamento costituzionale e amministrativo era considerato dai giureconsulti estraneo allo *ius* in senso proprio, e pertanto non veniva dagli stessi indagato. Altre possibili cause, inoltre, potrebbero essere rappresentate, da un lato, dalla prassi, seguita dalla *nobilitas*, di trasmettere all'interno stesso del nucleo familiare le tecniche di governo, rendendo superflua in tal modo (almeno fino all'avvento degli *homines novi* alle cariche della *res publica*) la diffusione di un sapere specializzato (v. ARICÒ ANSELMO, *Ius*, p. 764 [320] e nt. 369; GIUFFRÈ, *Diritto*, p. 80); d'altro lato, dalla tendenza propria dell'età repubblicana a dare un'interpretazione dello *ius publicum* politica, più che tecnico-giuridica (v. SERRAO, *Classi*, p. 150; ID., *Cicerone*, p. 403; ma per la presenza nella tarda repubblica di una *interpretatio* dottrinale, a fianco di quella politicamente orientata, cfr. CERAMI, *Potere*, p. 62 ss.; *adde* TONDO, *Profilo* I, p. 311 s.). Sull'interesse manifestato per il diritto costituzionale repubblicano da Capitone in età augustea, cfr., invece, GUIZZI, *Principato*, p. 26 e nt. 52.

Il silenzio della giurisprudenza si conferma sostanzialmente anche con riguardo ai nostri appalti. La sola opinione, reperibile nelle fonti, che in qualche modo li riguarda è relativa non già al rapporto tra l'organo pubblico ed il conduttore, bensì al rapporto tra quest'ultimo ed il terzo eventualmente danneggiato dai lavori (cfr. *infra*, p. 223 ss.).

Circa, poi, le possibili motivazioni proposte in termini generali dalla dottrina, non mi pare che quella avanzata dal Biondi si possa adattare al settore dello



suetudinario della formazione del diritto pubblico romano nel periodo repubblicano, carattere che conferisce all'atto del magistrato il valore di precedente (pur non necessariamente vincolante) nei confronti dell'attività dei successivi magistrati<sup>16</sup>. Il rilievo è tanto più calzante per il settore degli appalti pubblici in esame, poiché in relazione ad esso non v'è alcuna testimonianza, per quanto mi risulta, circa norme poste da una *lex* comiziale o da un senatoconsulto, che fossero dirette a disciplinare in termini generali l'azione amministrativa dei magistrati, e che segnassero quindi un momento di interruzione nei confronti della prassi dagli stessi precedentemente

*ius publicum* qui indagato: non risulta in nessun modo, infatti, che la *potestas locandi* dei magistrati avesse il proprio fondamento nell'*imperium*. Credo più probabile piuttosto che il silenzio delle fonti, nel nostro caso, debba essere imputato per lo più al fatto che le eventuali questioni sorte tra magistrati e appaltatori (le cui soluzioni avrebbero in qualche misura concorso alla formazione della prassi amministrativa), anche per le implicazioni politiche che le contraddistinguevano, venivano normalmente composte in una sede politico-amministrativa (il senato: cfr., sul punto, *infra*, pp. 199 ss.; 245), nella quale un apporto tecnico dei giuristi ben poco avrebbe giovato.

Quanto all'importanza dello studio dello *ius publicum*, malgrado l'assenza di teorizzazioni giurisprudenziali, cito testualmente l'ORESTANO (*Introduzione*, p. 533), scorgendo nelle sue parole una autorevole legittimazione della nostra ricerca: «Ma qui conta piuttosto osservare che anche se tutto questo fosse esatto, il problema dello studio del diritto pubblico romano si imporrebbe ugualmente — e proprio in termini giuridici — all'attenzione del giurista moderno, quale che fosse il modo in cui le strutture pubblicistiche erano state concepite dai romani: un «diritto pubblico romano» come fatto di storia giuridica e quindi come oggetto di rilevanza giuridica, esiste indipendentemente dalle categorie concettuali romane. E se anche fosse vero (ammesso e non concesso) che essi non l'avessero concepito come *ius*, questo sarebbe un dato non trascurabile della loro esperienza, ma non un motivo per non effettuarne noi lo studio o per non svolgerlo sotto il profilo giuridico».

<sup>16</sup> Sui principi consuetudinari (*instituta maiorum*), tradotti nella prassi consuetudinaria (*mos maiorum*) e nei "precedenti" magistratuali (*exempla*), considerati come cardini del diritto pubblico della Roma repubblicana, si veda, in special modo, KUNKEL, *Gesetzesrecht*, p. 367 ss. (particolarmente p. 377 ss.); inoltre, MEYER, *Staat*, p. 253; NOCERA, *Binomio*, p. 43 ss.; BRUNT, *Caduta*, p. 19 ss.

osservata<sup>17</sup>. Oltre a ciò, è da tenere presente il carattere per lo più tralatizio delle *leges contractus* che denuncia probabilmente un obbligo del magistrato, se non proprio di attenersi scrupolosamente all'operato dei predecessori, di basarsi su di esso, in occasione della stesura dei contratti<sup>18</sup>.

Contribuisce, inoltre, a segnare i limiti della ricerca la nozione stessa di opera pubblica, che può desumersi dalla definizione di *aedificatio*, reperibile nel seguente passo di Vitruvio:

*De arch.* 1.3.1: «*Aedificatio autem divisa est bipertito, e quibus una est moenium et communium operum in publicis locis conlocatio, altera est privatorum aedificiorum explicatio. Publicorum autem distributiones sunt tres, e quibus est una defensionis, altera religionis, tertia opportunitatis. Defensionis est murorum turriumque et portarum ratio ad hostium impetus perpetuo repellendos excogitata, religionis deorum immortalium fanorum aediumque sacrarum conlocatio, opportunitatis communium locorum ad usum publicum dispositio, uti portus, fora, porticus, balinea, theatra, inambulationes ceteraque, quae isdem rationibus in publicis locis designantur*».

Si evince innanzitutto dalla parte iniziale che la costruzione pubblica, cui chiaramente si riferisce il primo corno della *divisio*, si connota per la sua insistenza su *loca publica* (cioè, appartenenti al *populus*); ciò viene ribadito, d'altronde, anche in riferimento a quelle opere che rientrano nella terza *distributio* («*opportunitatis*»), individuata da Vitruvio nell'ambito della catego-

<sup>17</sup> Cfr., a tal riguardo, *infra*, p. 174 e nt. 41. Si può dire in linea di massima — ma avremo modo di approfondire il punto (v. *infra*, pp. 102 s., 118 ss., 199 s., 245) — che la *lex* ed il senatoconsulto si limitavano a legittimare il magistrato a svolgere l'attività contrattuale nel settore dell'edilizia, o tutt'al più potevano attuare interventi *ex post*, nei confronti di atti del magistrato già perfezionatisi.

<sup>18</sup> V., a tal proposito, *infra*, p. 175 s.

ria degli edifici pubblici<sup>19</sup>. Il «*communium*» che qualifica «*operum*» sempre nella *divisio* iniziale, poi, allude con ogni probabi-

<sup>19</sup> Se il fondo su cui doveva essere compiuta un'opera pubblica apparteneva ad un privato cittadino, il committente procedeva in genere ad un'*emptio in publicum*. Per la basilica Porcia, fatta costruire da Catone il censore nel 184 a.C., cfr. Liv. 39.44.7: «*Cato atria duo, Maenium et Titium, in lautumiis et quattuor tabernas in publicum emit basilicamque ibi fecit, quae Porcia appellata est*»; l'acquisto dell'atrio di Maenius prevedeva, tra l'altro, la curiosa clausola in base alla quale il venditore riservava per sé e per i suoi eredi il diritto di vedere da una sorta di palco della casa, prospiciente sul foro, i *munera gladiatorum*, che ivi, in quell'epoca, si tenevano (v. Ps. Asc., *ad Cic., Div. in Q. Caec.* 50, Stangl, 201; CANCELLI, *Origine*, p. 8 s.). Per la basilica Sempronia (dal nome del censore del 169 a.C.), cfr. Liv. 44.16.10: «*...Ti. Sempronius ex ea pecunia, quae ipsi adtributa erat, aedes P. Africani pone Veteres ad Vortumni signum lanienasque et tabernas coniunctas in publicum emit basilicamque faciendam curavit, quae postea Sempronia appellata est*». Cfr., inoltre, Cic., *Ad Att.* 4.16.8 (sul quale, v. PURCELL, *Atrium, praecipue*, p. 129 ss.) relativo ai lavori di ampliamento del foro voluti nel 54 a.C. da Cesare *de manubiis* (v. Svet., *Iul.* 26.2), e dunque finanziati con *pecunia publica* (v. *infra*, p. 153). Si veda poi anche *Res Gestae* 21.1: «*In privato solo Martis Ultor templum forumque Augustum ex manubiis feci. Theatrum ad aede(m) Apollinis in solo magna ex parte a p[r]i[v]atis empto feci, quod sub nomine M. Marcell[i] generi mei esset*», dove quel «*In privato solo*» allude ad acquisti di fondi privati anche per la costruzione del tempio di *Mars Ultor* e del foro di Augusto (così, HELLEGOUARC'H-JODRY, *Res Gestae*, p. 806).

Come è noto, secondo la dottrina maggioritaria, l'ordinamento romano non conobbe l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità modernamente inteso (v. gli autori citati in PENNITZ, *Enteignungsfall*, pp. 46 ss., 216). Tale istituto, infatti, si fonda su di un elemento, l'assenza di volontà negoziale del proprietario del fondo divenuto di pubblico interesse, per lo più estraneo, secondo il DE ROBERTIS (*Emptio*, p. 153 ss.; *Espropriazione*, p. 141 ss., in particolare, p. 154 ss.), all'azione amministrativa dei magistrati prima, e dei funzionari imperiali poi. Era cura dei magistrati, infatti, sempre a parere del De Robertis, ricercare piuttosto il consenso del proprietario, facendo ricorso anche alla *coercitio*, su di un piano di tendenziale parità (beninteso, dal punto di vista negoziale) tra l'organo pubblico ed il cittadino. La bilateralità nella formazione del consenso con riguardo alle *emptiones in publicum* emerge con chiarezza, per esempio, nell'episodio della vendita coatta della casa di Maenius per l'edificazione della basilica Porcia, sopra ricordata. Va però segnalata la dissenziente opinione espressa recentemente dal LOZANO CORBI (*Expropiación, passim*), il quale parla di «verdadera expropiación forzosa», a partire circa dal 200 a.C.

Per quanto riguarda i templi, considerati nella loro varia tipologia, non pare

lità alla normale appartenenza delle opere pubbliche alla comunità<sup>20</sup>. Dalle tre *distributiones*, infine, mi pare che si possa chiaramente desumere un altro tratto comune a tutte le edificazioni pubbliche: la loro attitudine a soddisfare un interesse collettivo. Possiamo quindi riassumere il concetto di opera pubblica diffuso alla fine dell'età repubblicana (concetto che terremo costantemente presente nel corso della trattazione) nei seguenti termini: una costruzione che insiste su di un luogo pubblico, che appartiene al *populus*, e che è di pubblica utilità<sup>21</sup>.

Osserveremo poi un ulteriore limite: ci occuperemo solamente degli appalti che venivano finanziati con *pecunia publica*, e tralasceremo, invece, di esaminare i rapporti giuridici sottostanti a quelle opere edilizie a carattere pubblico che venivano sovvenzionate privatamente dai diversi magistrati<sup>22</sup>.

sostenibile l'opinione del Jordan, per cui solo le *aedes*, e non i *templa*, insistevano sul suolo pubblico (v. CASTAGNOLI, *Tempio*, p. 3).

<sup>20</sup> Anche Labeone, d'altronde, era consapevole che ai fondi pubblici (sui quali, come si è detto, le opere pubbliche insistevano) era applicabile il principio «*superficies solo cedit*»: cfr. D. 41.1.65.4 (Lab. 6 *phit. a Paul. epit.*): «*Si id quod in publico...aedificatum est, publicum est...*».

Ricordo che le divinità, secondo la concezione giuridica romana (che, in ciò, si differenzia da quella greca: v. MAROI, *Proprietà*, p. 402), solo raramente vengono intese come soggetti di diritto, e quindi proprietarie dei templi ad esse dedicati; sul punto, cfr. DE FRANCISCIS, *Templum*, p. 342.

<sup>21</sup> In considerazione di quest'ultimo elemento della nozione, trascureremo quelle *locationes* sì pubbliche, ma ad esclusivo vantaggio di singoli cittadini: v., per esempio, CIL X.4654 = ILS 5779 (Cales).

<sup>22</sup> Si stenta, per altro, a inquadrare questi ultimi rapporti, quanto meno sotto il profilo terminologico, nella *locatio*. Il LEUREGANS, *Origine*, p. 313, infatti, sulla base di un accurato spoglio delle fonti, ha osservato che «...si le magistrat exécute *sua pecunia* les textes ne manquent jamais de le noter comme une particularité. Or ces textes ne mentionnent jamais les termes *locatio* ou *locare* mais *curare* ou la forme archaïque *coerare, facere, etc.*».

Un'ultima precisazione: le fonti su cui concentreremo l'attenzione saranno quelle in cui *locare* equivale a «dare in appalto», mentre esulano evidentemente dal nostro interesse quelle fonti in cui il verbo allude, secondo l'originaria accezione, alla collocazione spaziale dell'opera pubblica (per questo secondo significato, v. recentemente ZIOLKOWSKI, *Temples*, p. 204 ss.).



PARTE PRIMA



## PREMESSA

La dottrina che si è occupata, sotto i diversi profili cui si è sopra accennato, degli appalti relativi alle opere pubbliche ne individua solitamente due categorie: una prima, che include le *locationes* per la conservazione (s'intende, in genere, la manutenzione e la riparazione) delle edificazioni già esistenti; una seconda, che invece contempla le *locationes* per la costruzione di nuove opere.

Si può dire, in verità, che le espressioni reperibili nelle fonti, in cui vengono menzionati i nostri appalti, consentono, per lo più in modo agevole, di ricondurli ad una delle due suddette categorie. Così, per esempio, locuzioni del tipo '*tutelam aquarum locare*'<sup>1</sup>, '*viam tuendam locare*'<sup>2</sup>, '*aedes sacras (tuendas) locare-redimere*'<sup>3</sup>, '*sarta tecta locare*'<sup>4</sup>, in cui emergono i concetti di *tutela*, di *tueri*<sup>5</sup>, di *sarcire* insieme a *tegere*<sup>6</sup>, rimandano senza dubbio ad una *locatio*, *lato sensu* — come si vedrà —, conservativa.

<sup>1</sup> Cfr. Front., *De aq.* 96.1.

<sup>2</sup> Cfr. *Tab. Heracleensis*, ll. 30 ss., 46 s.

<sup>3</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.50.130; *Tab. Hebana*, l. 59 (20 d.C.); *adde* Liv. 24.18.10 («...*locationibus abstinerent aedium sacrarum tuendarum...*»).

<sup>4</sup> Intendo qui il sintagma '*sarta tecta*' come sostantivo: cfr. *infra*, p. 10 s., in rapporto a Fest.-Paul., sv. '*sarte*' (Lind., 428 s.).

<sup>5</sup> Sul significato del verbo *tueri* cfr. Non. Marc., *De comp. doct.* IV. *de var. signif. serm.*, sv. '*tueri*' (Lind., 667): «*dicitur servare, custodire*». In dottrina, cfr. BISCARDI, *Concetto*, p. 421; ID., *Dottrina*, p. 22; KOLB, *Bauverwaltung*, p. 47.

<sup>6</sup> Sul fatto che la locuzione '*sarta tecta*' sia collegabile a questi due verbi, e sul significato che gli stessi acquistano quando cumulativamente si rapportano a costruzioni pubbliche, v., in particolare, *infra*, p. 11 s.



D'altro canto, le numerose fonti letterarie ed epigrafiche in cui compaiono frasi del tipo: *aliquid* (con o senza *faciendum*) *locare-conducere*<sup>7</sup>, *aquam adducendam* (*perducendam*) *locare*<sup>8</sup>, *viam sternendam locare*<sup>9</sup>, riferiscono chiaramente di appalti per opere nuove o a carattere innovativo. Fra questi, poi, sono altresì da annoverare quelle locazioni disposte per la ricostruzione di un edificio, o di una parte di esso (*opus restituendum, reficiendum locare*<sup>10</sup>), tenuto conto del fatto che anche la terminologia contrattuale non pare distinguere il *facere* dal *reficere*<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Cfr., espressamente col verbo *facere*, Liv. 6.32.1; 10.46.14; 22.33.8; 29.37.2; 34.53.4; 36.36.4; 39.44.5; 40.51.7; 41.27.5 e 10; Cic., *De div.* 2.21.47; CIL P.1631; VI.7; X.829 (= ILS 5706); X.844 (= ILS 5636); X.6242 (= ILS 5325). Con *facere* sottointeso, cfr. Liv. 5.23.7; 9.43.25; 10.1.9; 40.34.6; 45.15.9; Cic., *Ad. Att.* 4.17.7; CIL P.2648; VI.358.

<sup>8</sup> Cfr. Liv. 40.51.7; 41.27.11; Front., *De aq.* 6.1.

<sup>9</sup> Cfr. Liv. 38.28.3; 41.27.5; CIL P.808 (= ILS 5799): «*Opera loc(ata)...[Via gla]rea sternenda...*»; P.2537; v., inoltre, Cic., *Ad Att.* 14.15.1 («*locum sternendum locare*»).

<sup>10</sup> Cfr. Cic., *Ad Att.* 4.2.5; Liv. 27.11.16; CIL P.2198; X.829 (= ILS 5706).

<sup>11</sup> La cd. *lex Puteolana* — un capitolato d'appalto che, pur riprodotto in un'iscrizione di età imperiale (v. CIL X.1781 = ILS 5317; CALABI LIMENTANI, *Epigrafia*, p. 372 ss.), risale al 105 a.C. — si presenta come una «*lex parieti faciendo in area quae est ante / aedem Serapi trans viam*» (ll. I.5-6), ma i lavori appaltati, come risulta dal prosieguo dell'epigrafe (ll. I.9 ss.), attengono al riassetto di un muro già esistente. Analogamente, la *redemptio* di Habonio, discussa nella cosiddetta *causa Iuniana* (su cui avremo modo di soffermarci in più occasioni), riguarda probabilmente il consolidamento, oltre alla *dealbatio*, di talune colonne del *pronaos* del tempio di Castore (v. Cic., *In Verr.* 2.1.55.145 e 56.147; NICHOLS, *Forum*, p. 102; FRANK, *First*, p. 81; GROS, *Statut*, p. 433); il capitolato predisposto da Verre, tuttavia, parla di un '*opus faciendum*' (Cic., *In Verr.* 2.1.55.143), anche se si tratta, in senso proprio, di un '*opus reficiendum*' (v., chiaramente, Cic., *In Verr.* 2.1.54.142).

Ora, la confusione terminologica tra il *facere* ed il *reficere-restituere* ben può spiegarsi, laddove la *restitutio* implicava una demolizione dell'opera preesistente ed una successiva ricostruzione *ex novo* (v., ad esempio, Cic., *Ad Att.* 4.2.5: «*Deinde consules porticum Catuli restituendam locarunt; illam porticum redemptores statim sunt demoliti libentissimis omnibus*»). Nei casi in cui, invece, i lavori da appaltare dovevano apportare solamente mutamenti o migliorie ad edifici già esistenti,

In altri casi, però, l'inquadramento nelle due categorie non è così immediato; lo si vedrà, in particolare, con riguardo all'appalto (che interessa certamente le opere pubbliche) di *ul-trotributa*.

Ebbene, tale bipartizione sarà tenuta in conto anche nel presente lavoro. Essa, tuttavia, non verrà considerata soltanto come un semplificante schema conoscitivo elaborato dagli autori moderni. Al contrario, spunti per una distinzione degli appalti di ordinaria, rispetto a quelli di straordinaria, amministrazione sono reperibili anche nelle fonti che riguardano il periodo indagato<sup>12</sup>, e pare, d'altra parte, giustificato, come si vedrà, trattare separatamente i due tipi di *locatio*, in ordine a molteplici aspetti della loro disciplina. Né vi sono per altro, a quanto mi risulta, testimonianze circa un'espressione tecnica, corrispondente grosso modo alla nostra «lavori pubblici», che riassume l'intero settore senza distinguere l'edificazione di nuove opere e la manutenzione di quelle preesistenti, ed in ordine alla quale sussistesse una regolamentazione di tipo unitario<sup>13</sup>.

In questa prima parte dell'indagine tenteremo di definire

può darsi che ragioni di propaganda politica inducessero i committenti a valersi del verbo *facere*, che reca, a differenza di *reficere-restituere*, un connotato ideologico di novità (su questo punto, v. THOMAS-WITSCHERL, *Constructing*, in particolare, p. 150).

Sulla distinzione concettuale (che non si riflette, come si è detto, nella terminologia contrattuale) tra *res faciunda* (o *facienda*) e *res reficiunda* (o *reficienda*), v. BISCARDI, *Concetto*, p. 422 s.

<sup>12</sup> Cfr. HAHN, *Censorum*, p. 38 nt. 1, e soprattutto i passi di Livio (29.37.2; 45.15.9) ivi richiamati. Non mi pare dunque condivisibile il giudizio espresso incidentalmente, con riguardo all'età repubblicana, dall' HOMO, *Rome*, p. 240: «L'organisation du service des édifices publics à Rome sous l'Empire, repose sur une idée fondamentale, la séparation radicale du service des constructions neuves et du service d'entretien des constructions existantes, une idée qui, inconnue sous cette forme absolue à l'époque republicaine, apparaît avec la création du pouvoir impérial».

<sup>13</sup> Sul punto, cfr. anche HERZOG, *Geschichte*, I, p. 792 nt. 8.

con la maggiore precisione possibile quali fossero i doveri del conduttore in rapporto ai differenti contratti d'appalto concernenti l'edilizia pubblica (*locatio di sarta tecta*, *locatio di ultrotributa*, *locatio di un opus publicum faciendum*), e, nel fare questo, avremo anche occasione di evidenziare come la *locatio di ultrotributa* non presenti apparentemente alcun collegamento con la costruzione di nuove opere, e debba piuttosto essere considerata, nella sua essenzialità, come uno strumento di ordinaria amministrazione, avvicicabile, quanto ai contenuti, alla *locatio di sarta tecta*.

## CAPITOLO PRIMO

## SARTA TECTA LOCARE

1. *Il significato della locuzione 'sarta tecta'.*

Le espressioni presenti nelle fonti letterarie, «*sarta tecta tuenda locare*»<sup>1</sup> o «*sarta tecta tueri*»<sup>2</sup>, sono di estremo interesse per la nostra indagine, dal momento che richiamano, come si vedrà, il linguaggio utilizzato dai censori nei capitolati d'appalto (*leges censoriae*)<sup>3</sup>. Il sintagma '*sarta tecta*' (*alias, sarta tectaque*<sup>4</sup>), tuttavia, non ha beneficiato di un'interpretazione univoca da parte di quegli studiosi che, a partire dalla fine del secolo scorso, se ne sono occupati in modo specifico; il principale punto di divergenza è rappresentato, invero, dal valore — o sostantivale o predicativo — che viene attribuito alla locuzione (per lo più valutata nel suo complesso), quand'essa si trovi in contesti chiaramente allusivi agli appalti per la conservazione degli edifici pubblici. Vale la pena, in ogni caso, di ri-

<sup>1</sup> Cfr. Liv. 42.3.7: «*Ad id censorem moribus regendis creatum? Cui sarta tecta...locare tuenda more maiorum traditum esset...*».

<sup>2</sup> Cfr. Cic., *Ad fam.* 13.11: «*...et sarta tecta aedium sacrarum locorumque communium tueri possint...*»; v., inoltre, la *lex Iulia repetundarum* (59 a.C.), riportata in D. 48.11.7.2 (Mac. 1 *iud. publ.*): «*...sarta tecta tuenda...*» (su questo passo, v. *infra*, p. 239 s.).

<sup>3</sup> Su di essi v. diffusamente *infra*, p. 161 ss.

<sup>4</sup> Cfr. Ps. Asc., *ad In Verr.* 2.1.51.136 (Stangl, 252): «*Addidit que, ut esset plenum dictum, nam sarta tecta[que] dicuntur*».

vedere qui, in dettaglio, il cammino finora percorso dalla dottrina, e di precisare, da parte nostra, il significato di ‘*sarta tecta*’: sono convinto, infatti, che solo muovendo da tale precisazione si possa individuare in modo esaustivo l’obbligo contrattuale posto a carico del *redemptor*.

Il Mommsen<sup>5</sup>, dunque, ha inteso ‘*sarta tecta*’ come sostantivo (che si specifica con «*aedium sacrarum*», «*locorum communium*», *et similia*), e ha tradotto la locuzione, al singolare, con «*Körper und Dach*», cioè corpo dell’edificio e tetto; secondo l’illustre autore, pertanto, la *locatio* di *sarta tecta* avrebbe come oggetto la manutenzione, in ogni loro componente, degli edifici pubblici, e solamente di questi<sup>6</sup>. Al Mommsen si contrappone il Lange, per il quale ‘*sarta tecta*’ deve essere riferito ad ‘*opera publica*’ e svolge una funzione per lo più predicativa. Egli rende, perciò, l’espressione ‘*sarta tecta tueri*’ con «*in Bau und Besserung halten*», facendo derivare quindi ‘*sarta*’ da *sarcire* (riparare, mantenere integra l’opera), ma non conferendo, a quanto pare, un particolare significato, distinto da quello di ‘*sarta*’, a ‘*tecta*’<sup>7</sup>. Il Karlowa, dal

<sup>5</sup> *Staatsrecht* II.1, p. 450 = *Droit publ.* IV, p. 139.

<sup>6</sup> Come il Mommsen, v. CALDERINI, *Censura*, p. 51; WEISSENBORN-MÜLLER, *Titi Livi*, VI (ad Liv. 29.37.2), p. 79. Anche il FECHNER (*Erklärung*, p. 246) è propenso a considerare ‘*sarta tecta*’ come sostantivo, ma, quanto all’oggetto contrattuale che l’espressione richiama, afferma (p. 238): «*Sarta tecta* bezeichnet auch nicht blos reparaturen, sonder auch Neubauten...». I passi citati dall’autore a sostegno di tale assunto (Liv. 29.37.2: «*Sarta tecta acriter et cum summa fide exegerunt; viam e foro bovario ad Veneris circa foros publicos et aedem Matris Magnae in Palatio faciendam locaverunt*», e Liv. 45.15.9: «*Potentibus, ut ex instituto ad sarta tecta exigenda et ad opera, quae locassent, probanda...*») mi sembrano dimostrare, al contrario, una separazione tra le locazioni relative ai *sarta tecta*, considerate nel momento finale dell’*exactio* magistratuale (su di essa v. *infra*, p. 228 ss.), e le locazioni concernenti nuove costruzioni suscettibili, alla fine dei lavori, di *probatio* (su di essa v. *infra*, p. 232 ss.); in tal senso, v. anche DIETRICH, *Beiträge*, p. 55 s..

<sup>7</sup> *Alterthümer* I, p. 818. Similmente, FORCELLINI, *Lexicon*, vol. IV, p. 224, sv. ‘*Sarcio*’ (*Sartus*): «*Sarta tecta... integra et incorrupta, ita conservata, ut si quid corruptum sit, reparetur, reficiatur*». Si sono orientati altresì nel senso della prevalente funzione predicativa HAHN, *Censorum*, p. 39; DIETRICH, *Beiträge*, p. 55; da ulti-

canto suo, sembra avanzare un'opinione intermedia in merito alla locuzione *'sarta tecta tueri'*: in essa, infatti, *'tectā'* sarebbe sostantivo e *'sarta'* predicativo, sicché l'intera espressione starebbe ad indicare la manutenzione in buono stato dei 'tetti'<sup>8</sup>.

Prima di prendere una personale posizione sulla questione, mi preme sottolineare come gli autori citati, pur muovendo da presupposti differenti, pervengano ad una medesima conclusione circa il contenuto del contratto di locazione di *sarta tecta*: esso consterebbe della mera manutenzione (Instandhaltung) e riparazione dell'edificio o, più in generale, dell'opera pubblica. Tale conclusione è stata poi fatta propria, si può dire unanimamente, dalla dottrina successiva<sup>9</sup>.

Ora, tra le opinioni degli autori tedeschi sopra riportate mi pare senz'altro preferibile quella del Lange. Rilevo, innanzitutto, che l'interpretazione data dal Karlowa non può trovare giustificazione, allorché la locuzione *'sarta tecta'* si presenti con l'enclitica *-que*<sup>10</sup>. La tesi del Mommsen, invece, contrasta col fatto che il sintagma in esame è riferito nelle fonti agli *opera publica* o ai *loca publica* in generale, e non solo a quelle edificazioni provviste di opere murarie<sup>11</sup>. Si aggiunga, inoltre, che

mi, KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 457, secondo cui *'sarta tecta tueri/praebere'* equivale a «'ausgebessert und bedacht' erhalten». V., inoltre, MADVIG (*État* II, p. 140 nt. 68), il quale riconosce un'originaria funzione participiale dell'espressione: «Les participes *sarta tecta* avaient pris peu à peu la signification de substantifs et se disaient de l'état d'entretien des toits et des murs».

<sup>8</sup> *Rechtsgeschichte* I, p. 247 nt. 1.

<sup>9</sup> Oltre agli autori citati dal MILAZZO, *Realizzazione*, p. 147 s. nt. 230, cfr. CANCELLI, *Studi*, p. 69 nt. 1; KNAPOWSKI, *Staatshaushalt* II, p. 91; CERAMI, *Controllo*, p. 783; BELLARDI (a cura di), *Orazioni* I, p. 566 nt. 1; CIMMA, *Ricerche*, p. 11; MURGA, *Ganancias*, p. 9 nt. 30; THOMAS-WITSCHERL, *Constructing*, p. 149. *Adde* (secondo quanto mi riferisce la Dott.ssa Nakamura, che desidero ringraziare) KOBAYASHI, *Sarta tecta*, p. 127.

<sup>10</sup> Cfr. *supra*, p. 7 nt. 4.

<sup>11</sup> Così, pure l'HAHN, *Censurum*, p. 40, il quale osserva che l'interpretazione mommseniana non ha modo di adattarsi, in particolare, a Cic., *Ad fam.* 13.11 (*supra*, p. 7 nt. 2).

un'originaria funzione predicativa di 'sart- tect-(que)' è chiaramente testimoniata proprio in due frammenti di capitolati (uno dei quali è certamente censorio), che ci sono stati tramandati:

Fest. (Lind., 254), sv. 'produit': «porro dederit, ut est in lege censoria: 'porticum sartam tectamque habeto, prodito'».

Charis. (Keil, I, 220): «Sarcte pro integre. sarcire enim est integrum facere. hinc 'sarta tecta uti sint' opera publica [publice] locantur...»<sup>12</sup>.

E, se è pur vero che 'sarta tecta' si reperisce nelle fonti anche come sostantivo<sup>13</sup>, il significato che può essere generalmente attribuito in questi casi all'espressione, quand'essa non si accompagni ad un genitivo di specificazione, non è certamente quello di «muri e tetti», come vorrebbe il Mommsen, ma semmai quello di opere pubbliche ulteriormente qualificabili per il fatto che devono essere preservate (o eventualmente

<sup>12</sup> Un'analogia funzione predicativa è ravvisabile in quelle fonti, risalenti all'età repubblicana, in cui l'espressione viene usata in modo traslato (Plaut., *Trinumm.* 2.2.36 [317]; Lucil. in Non. Marc., *De comp. doctr.* IV. *de var. signif. serm.*, sv. 'mutare', Lind. 556; Cic., *Ad fam.* 13.50.2). Si veda inoltre Cic., *In Verr.* 2.1.50.131: «*Quaesivit quis aedem Castoris sartam tectam deberet tradere... Monumentum...quamvis sartum tectum...esset*». Per le fonti giuridiche, cfr. D. 1.16.7.1 (Ulp. 2 *de off. procons.*): «*Aedes sacras et opera publica circumire inspiciendi gratia, an sarta tectaue sint...*»; adde, ma non in rapporto a costruzioni pubbliche, D. 7.1.7.2.

<sup>13</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.40.103; 49.127; 50.130; 51.136; 2.3.7.16; *Ad fam.*, 13.11; Ps. Asc., *ad In Verr.* 2.1.130 e 142 (Stangl, 251-2); Liv. 29.37.2; 42.3.7-8; 45.15.9. V., poi, *Script. Hist. Aug.* (Flav. Vop. Sirac.), *Div. Aurel.* 35.3 e *Tac.* 10.5 («*Possessiones...sartis tectis Capitolii deputavit*»); inoltre, CIL XIV.2922 (= ILS 1420): «*...cur. [sartor]um tectorum operum publ. et aed. [sacrar.]...*»; Isid., *De eccl. off.* 2.13.433; S. Greg. Magn., *Epist.* 2.6. Per le fonti giuridiche, v. C.Th. 14.6.3; D. 48.11.7.2; D. 7.8.18; C. 10.26.2.1; C. 3.33.7.

ricostituite) nella loro integrità, per mezzo della *locatio*. Si veda in tal senso:

Fest.-Paul. (Lind., 428 s.), sv. 'sarte': «*Sarte ponebant pro integre. Ob quam causam opera publica, quae locantur, ut integra praestentur, sarta tecta vocantur. Etenim sarcire est integrum facere*».

E, in tale accezione, è intuitivo che il sostantivo *sarta tecta* derivi, in ultima analisi, dalla medesima formulazione sintatticamente predicativa, riscontrabile, come si è visto, nelle *leges censoriae*<sup>14</sup>.

L'adozione della funzione predicativa ci induce per altro ad ampliare il contenuto contrattuale, discostandoci in tal modo dall'opinione dello stesso Lange. Occorre dire, da un lato, che l'identificazione della *locatio* di *sarta tecta* con l'appalto di mera manutenzione non può poggiare, come forse ritiene il Lange, sulla finale «*ut integra praestentur*» del lemma festino 'sarte' appena riportato. Con essa, infatti, il grammatico allude solamente al significato che la voce 'sarte' ha nell'ambito della locuzione 'sarta tecta', ma non mi pare che consideri l'apporto concettuale che a questa 'tectae' conferisce. D'altro lato, se 'tectae' non pare indicare i tetti degli edifici, deve giocoforza essere inteso quale participio passato di *tegere*, e quindi richiamare il

<sup>14</sup> Laddove, invece — come in Cic., *Ad fam.* 13.11 (v. *supra*, p. 7 nt. 2), *Script. Hist. Aug.*, *Tac.* 10.5 (v. la nt. precedente), CIL XIV.2922 (v. la nt. precedente) —, il sintagma si specifica con un genitivo ('*operum publicorum*', '*aedium sacrarum*', '*Capitolii*'), è probabile che esso richiami direttamente l'attività di conservazione — chiariremo, tra breve, in quale modo articolata — delle opere pubbliche. Quanto poi a Liv. 42.3.7-8: «*Cui (scil. al censor) sarta tecta exigere sacris publicis...traditum esset, eum per sociorum urbes diruentem templa nudantemque tecta aedium sacrarum vagari!*», ove 'sarta tecta' si precisa con «*sacris publicis*», bene mi sembra attagliarsi il significato di «opere pubbliche da conservare, destinate ai *sacra publica*», mentre mi sembra senz'altro meno probabile che la componente 'tectae' abbia il medesimo significato di 'tetti', che assume nella frase successiva.



concetto di sorveglianza da violazioni provenienti dall'esterno, anziché quello di mantenimento della integrità strutturale dell'opera (già insito in 'sarta'), il concetto di custodia propriamente inteso, anziché quello di manutenzione. Il frequente collegamento di 'sarta tecta' col verbo *tueri* può suffragare, credo, tale interpretazione<sup>15</sup>. Ci conforta anche il Biscardi, il quale, a proposito dell'espressione '(loca publica) tuenda conducta habere' (*Tab. Heracl.*, l. 74), ove si allude quasi certamente anche alla *locatio* per la conservazione di opere pubbliche<sup>16</sup>, parla di affidamento ai *conductores* della manutenzione e della sorveglianza dei *loca publica*<sup>17</sup>. La nostra opinione, poi, può essere ulteriormente corroborata da un esame delle fonti, dal quale emerge un'effettiva esigenza pubblica di custodia riferibile ad opere pubbliche di diverso tipo, e soddisfatta attraverso lo strumento della *locatio*.

## 2. Templi: l'esigenza pubblica di custodia relativa alle aedes sacrae concesse in appalto.

È noto che i templi pagani, oltre ad essere luoghi di culto, fungevano anche da luoghi di deposito, innanzitutto, per i doni di vario tipo offerti alla divinità<sup>18</sup>, in secondo luogo, per i te-

<sup>15</sup> Sul fatto che *tueri* sia sinonimo di *custodire*, cfr. *supra*, p. 3 nt. 5.

<sup>16</sup> Ciò, in considerazione della normale insistenza degli edifici pubblici su *loca publica* (v. *supra*, Intr., p. XVII s.), e benché, in senso proprio, non sembri corretto sottointendere nella locuzione richiamata «*loca publica*» (v., sul punto, *infra*, p. 50 s.). Su *Tab. Heracl.*, ll. 73 ss. e sull'accostamento che tale frammento consente di stabilire tra la *locatio* di *ultratributa* (ivi menzionata) e la *locatio* di *sarta tecta*, v. *infra*, p. 48 ss.

<sup>17</sup> Cfr. BISCARDI, sv. 'Locatio', p. 1434; *Regime*, p. 89; *Subsignatio*, p. 143; *Dottrina*, p. 22.

<sup>18</sup> Sui doni votivi (*ex-voto*), non solamente in denaro, presenti nei templi laziali v., diffusamente, BODEI GIGLIONI, *Pecunia*, p. 33 ss. Le offerte accolte nei templi venivano, poi, annotate in appositi inventari che venivano redatti sia in epoca repubblicana sia in quella imperiale: cfr. Liv. 25.7.5 (212 a.C.), e CIL

stamenti e per il denaro che vi portavano i privati cittadini<sup>19</sup>. E, a tal riguardo, v'è chi riconosce alle *aedes sacrae* la funzione propria della banca, limitata — si precisa — alla raccolta del denaro, con esclusione (a differenza, per esempio, dei templi greci) dell'esercizio del credito<sup>20</sup>.

Che i templi ricevessero *dona* e denaro (non solo privato, ma anche pubblico), e pure in grandi quantità, è testimoniato in modo particolare in relazione a quelli affidati, per la conservazione, a *redemptores*. Così, numerose fonti relative all'età repubblicana e augustea ci riferiscono di *dona* di ingente valore offerti al tempio di Giove Capitolino, che sappiamo essere concesso in appalto nel 179 a.C.<sup>21</sup>, nel 2 a.C.<sup>22</sup>, ed ancora nel 197 d.C.<sup>23</sup>. Analogamente, l'*aedes Castoris*, che negli anni suc-

XIV.2215 (= ILS 4423), iscrizione proveniente da Nemi, databile a partire dal I secolo d.C. (su di essa v. HENZEN, *Inscripfen*, p. 7 ss.); in dottrina, sempre in merito a tali inventari, v. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 443 = *Droit publ.* IV, p. 131; HAUSER, *Plinius*, p. 206 ss.

Poteva darsi il caso che venissero offerti doni genericamente allo stato, e non ad una singola divinità; i censori, allora, forse per la loro competenza nel campo dell'amministrazione degli edifici sacri, dovevano procedere alle assegnazioni dei doni ai vari templi della città, e, con ogni probabilità, all'aggiornamento degli inventari. Cfr., a tal proposito, in rapporto ai vasi aurei donati dal re Antiocho nel 173 a.C., Liv. 42.6.11.

<sup>19</sup> Cfr. VIDAL, *Dépôt*, p. 548 ss.

<sup>20</sup> Cfr. BROMBERG, *Temple*, p. 128 ss.; STAMBAUGH, *Functions*, p. 586; BODEI GIGLIONI, *Pecunia*, p. 54 ss.; FABBRINI, sv. 'Res divini iuris', p. 547; v. anche ANDREAU, *Vie*, p. 661 s.

<sup>21</sup> V. Plin., *Nat. Hist.* 35.4.14 (*infra*, p. 17).

<sup>22</sup> V. Dio. Cass. 55.10.5 (*infra*, p. 194 nt. 105).

<sup>23</sup> V. Tert., *Ad Nat.* I.10.22 ss., *Apol.* 13.5 s. (riportati *infra*, p. 70 s.).

Sui doni offerti dagli edili, *ex multatitia pecunia*, v. Liv. 10.23.12; 35.10.12; 35.41.10; sulle offerte fatte da delegazioni straniere, v. Liv. 43.6.6; 44.14.3; Strab. in Joseph. Flav., *Ant. Iud.*, 14.36. Dà un'idea di quanto fosse ricca la dotazione del tempio, all'epoca del primo consolato di Cesare (59 a.C.), il seguente passo di Svetonio (*Iul.* 54.3): «*In primo consulatu tria milia pondo auri furatus e Capitolio tantundem inaurati aeris reposuit*». Per i *dona* offerti da Augusto, v. *Res Gestae* 21.2; Svet., *Aug.* 30.2. Gli oggetti donati al tempio Capitolino erano custoditi in apposite cellette e cisterne, poste nei sotterranei e denominate *favisae Capitolinae*.

cessivi all'80 a.C., come risulta dalla cosiddetta *causa Iuniana* (Cic., *In Verr.* 2.1.50.130 ss.), era nel novero dei *sarta tecta* pubblicamente locati, accoglieva *signa* e *dona* (v. Cic., *In Verr.* 2.1.50.132), oltre a somme lasciate in deposito dai privati<sup>24</sup>.

Nell'età augustea, in coincidenza con il passaggio dalla repubblica al principato, l'importanza religiosa di *Iupiter Optimus Maximus* si attenua a vantaggio delle divinità preferite dal *princeps*: *Apollo Actiacus* e *Mars Ultor*<sup>25</sup>. I templi ad essi dedicati, ubicati rispettivamente sul Palatino e nel foro augusteo, venivano concessi in appalto; lo si apprende dalla *lex templi*, emanata in occasione della *dedicatio* del tempio di *Mars Ultor*, che ci è nota, nel suo contenuto, per il tramite di Dione Cassio (55.10.5)<sup>26</sup>. Ebbene, anche con riguardo a questi due templi si conferma quella funzione di luogo di deposito per *dona* di ingente valore, che abbiamo evidenziato in ordine ai templi di Giove Capitolino e di Castore<sup>27</sup>.

Vale la pena poi di ricordare che i tesori di vario tipo non erano i soli oggetti che si trovavano nei templi affidati *publice a conductores*. Altri ve ne erano, particolarmente importanti

Sappiamo che queste erano menzionate negli archivi dei censori (v. Aul. Gell., *Noct. Att.* 2.10.1) forse in relazione agli inventari dei *dona*, oppure nell'ambito delle *leges locationum* (sul punto v. meglio *infra*, p. 163).

<sup>24</sup> L'utilizzazione del tempio di Castore come banca per i cittadini è attestata, in modo chiaro, per il I secolo d.C. (v. Iuv., *Sat.* 14.260; *Schol. ad h.l.*, Wessner, 222; MICHALON, *Lieux*, p. 15). Il FRANK, *First*, p. 80, tuttavia, sulla base di Cic., *Pro Quinct.* 4.17, afferma: «It is also in Cicero's day that we happen to have the first reference to its use as a bank for private depositors, - though we may infer that this function was an old one».

<sup>25</sup> Cfr. LATTE, *Religionsgeschichte*, p. 302 ss.; FEARS, *Cult*, p. 60; BONNEFOND, *Transferts*, p. 269 s.; BUSTANY, *Auguste*, p. 97.

<sup>26</sup> Sul fatto che la *dedicatio* del tempio di *Mars Ultor* risalga al 2 a.C., v., diffusamente, SIMPSON, *Date*, p. 91 ss.

<sup>27</sup> Cfr. *Res Gestae* 21.2; 24.2. Sulla funzione bancaria svolta dal tempio di *Mars Ultor* nel I secolo d.C., cfr. Iuv., *Sat.* 14.261; *Schol. ad h.l.*, Wessner, 222; inoltre, BORSARI, *Foro*, p. 410.

per la vita dell'Urbe e per le relazioni internazionali. Tali sono, per esempio, i campioni dei pesi e delle misure, situati prima probabilmente nel tempio Capitolino e poi, in età imperiale, nell'*aedes Castoris*<sup>28</sup>; le leggi e i trattati internazionali, custoditi anch'essi nel tempio di Giove Capitolino<sup>29</sup>; le insegne militari (*signa recepta*), perdute e recuperate togliendole al nemico, che erano assimilabili dal punto di vista religioso alle spoglie opime, e che, a partire dal 2 a.C., dovevano essere collocate nel tempio di *Mars Ultor*<sup>30</sup>.

Acquista, inoltre, un particolare significato per la nostra ricerca il fatto che Augusto fece trasferire i libri sibillini — la cui importanza per la vita religiosa e politica di Roma è inutile sottolineare — dal tempio di Giove Capitolino nel tempio di Apollo sul Palatino<sup>31</sup>: dunque, da un tempio dato in locazione ad un altro parimenti affidato a *redemptores*.

Se passiamo a considerare le città laziali, troviamo ancora una probabile testimonianza del fatto che i templi, affidati in appalto per la conservazione, accoglievano offerte votive presumibilmente in rilevanti quantità: da un'epigrafe, databile forse all'epoca di Tiberio, si apprende di un tale Decimo Poblificio, che a Preneste era stato *manceps* per tredici anni del famoso santuario della Fortuna Primigenia (costruito negli ultimi decenni del II secolo a.C.), e l'accenno contenuto nello stesso documento a *servi cellarii* induce a ritenere che all'inter-

<sup>28</sup> Cfr. BONNEFOND-COUDRY, *Sénat*, p. 84.

<sup>29</sup> Cfr. GALLET, *Essai*, p. 262; FREDERIKSEN, *Laws*, p. 184 ss.; CULHAM, *Archives*, pp. 107, 111; WILLIAMSON, *Monuments*, p. 165 ss. Anche il tempio di Castore, nel IV secolo a.C., fungeva da archivio per atti a rilevanza internazionale: v. Liv. 8.11.16 (concessione della cittadinanza romana agli *equites Campani*).

<sup>30</sup> Cfr. Dio.Cass. 55.10.4; *Res Gestae* 29.2; Svet., *Aug.* 29.2. Sulla equiparazione dei *signa recepta* alle spoglie opime, e circa la convenienza a collocare quest'ultime in luoghi inaccessibili (*adyta*), per preservare la possibilità di sfruttare a proprio vantaggio la forza sacrale promanante dalle armi conquistate al nemico, v. CASSOLA, *Livio*, p. 25 ss.

<sup>31</sup> V. CASSOLA, *Livio*, p. 23 e le fonti ivi citate.

no dell'edificio vi fossero apposite *cellae* utilizzate per il deposito delle offerte<sup>32</sup>.

Questi brevi cenni circa gli oggetti presenti all'interno dei templi concessi in appalto inducono a ritenere che vi fosse un'esigenza di custodire gli stessi edifici (oltre a quella di mantenerli), alla quale occorreva far fronte pubblicamente. Vi sono, per altro, fonti, benché più tarde rispetto al periodo qui considerato, che attestano tale necessità pubblica in riferimento ai *loca sacra* e alle *aedes sacrae* in generale<sup>33</sup>. Si tratta ora di vedere se l'opera dell'uomo concorresse, insieme a particolari adattamenti strutturali, ad assicurare la conservazione di quanto si trovasse nelle *aedes sacrae* locate, e se questo contributo venisse dato proprio dal *redemptor*<sup>34</sup>; passando al campo giuridico, si tratta di appurare se il conduttore avesse, oltre all'obbligo di preservare l'integrità dell'edificio, nelle sue varie componenti, dai normali fattori intrinseci di deterioramento, altresì quello di evitare che il tempio subisse depauperamenti provocati da agenti esterni, specialmente in ordine alla sua dotazione; se, cioè, egli dovesse prestare anche la *custodia*.

### 2.1. *L'obbligo di custodire del redemptor del tempio.*

La verifica che ci siamo proposti di compiere prende le mosse dal seguente passo di Plinio il Vecchio:

<sup>32</sup> V. CIL XIV.2864; in dottrina, cfr. il commento all'epigrafe in *La civiltà cattolica* X, ser. IV, 1 (1859), p. 227 s., inoltre, CHAMPEAUX, *Fortuna* I, p. 72. Per la datazione v. ØRSTED, *Economy*, p. 100 s.

<sup>33</sup> Cfr. *Tab. Imitana*, cap. 79 (d'Ors, 63); Agenn. Urb., *De contr. agr.* (Thulin, 48): «*Locorum autem sacrorum secundum legem populi Rom. magna religio et custodia haberi debet...*».

<sup>34</sup> Si tenga anche presente che non v'era la possibilità di provvedere con eventuali *servi templorum*, essendo questi ignoti al "Sakralrecht" dei romani: sul punto, v. WISSOWA, *Religion*, p. 406-7 nt. 9.

*Nat. Hist.* 35.4.14: «*Maiorum quidem nostrorum tanta securitas in ea re adnotatur, ut L. Manilio Q. Fulvio cos. anno urbis DLXXV M. Aufidius tutelae Capitolii redemptor docuerit patres argenteos esse clipeos, qui pro aereis per aliquot iam lustra adsignabantur*».

Il brano ci riporta al 179 a.C., anno in cui il *redemptor tutelae Capitolii*, M. Aufidio, informò il senato che degli scudi — si tratta verosimilmente di doni votivi<sup>35</sup> — appartenenti al tempio di Giove Capitolino, pur essendo stati registrati per alcuni lustri come bronzei, erano in realtà argentei; l'episodio proverebbe secondo Plinio un certo qual disinteresse manifestato dai *maiores* per tali *clipea* ornamentali.

Ora, vi sono buone ragioni per credere che l'appalto in questione fosse una *locatio censoria*: il 179 a.C., infatti, è l'anno della censura di M. Fulvio ed E. Lepido, e sappiamo che quest'ultimo concluse una locazione per l'ordinaria manutenzione del tempio Capitolino, a seguito della quale vennero levati *clipea* dalle colonne dello stesso edificio<sup>36</sup>; è agevole pensare, quindi, che l'accertamento del materiale di composizione degli scudi operato da M. Aufidio fosse avvenuto proprio nel corso di tale attività di rimozione<sup>37</sup>. D'altro canto, quel riferimento fatto dallo stesso *redemptor* a precedenti *lustra* (intesi come intervalli di tempo, passati i quali si procedeva alle *adsi-*

<sup>35</sup> Per il WINKENS, *Imago*, p. 39, i *clupe*i in questione non sarebbero identificabili con le *imagines clipeatae*, cui accenna Plinio nelle frasi che precedono quella qui esaminata.

<sup>36</sup> Liv. 40.51.3: «... (*Lepidus*) *aedem Iovis in Capitolio columnasque circa poliendas albo locavit et ab his columnis, quae incommode opposita videbantur, signa amovit clipeaque de columnis et signa militaria affixa omnis generis dempsit*».

<sup>37</sup> Ritengo, per altro, che l'impiego, nel passo di Plinio, del segno 'tutela', per la valenza semantica che lo contraddistingue, possa verosimilmente indicare un oggetto contrattuale più ampio rispetto a quello desumibile da Liv. 40.51.3, ove si richiama solamente l'intonacamento del tempio di Giove e del colonnato circostante, e lo sgombero dei *signa*, dei *clupea* e dei *signa militaria*.

*gnationes*) pare ricondurre anche la *locatio* in esame all'amministrazione ordinaria censoria delle opere pubbliche, la quale, come è noto, osservava periodi contrattuali di cinque anni con scansioni corrispondenti, grosso modo, agli ingressi nella carica dei *censores*<sup>38</sup>.

Dal passo dunque è possibile ricavare un dato che ha per l'argomento qui affrontato una certa rilevanza: all'inizio del II secolo a.C. v'era la prassi, collegabile alla gestione censoria degli edifici sacri, di registrare di lustro in lustro (con ogni probabilità negli archivi censorii) oggetti che facevano parte della dotazione del tempio, specificandone altresì il materiale di composizione<sup>39</sup>.

Sempre in riferimento al medesimo periodo, poi, Tito Livio ricorda un episodio che ebbe quale spregiudicato protagonista il censore del 174, Q. Fulvio Flacco, e che qui interessa soprattutto per il modo con cui viene commentato dallo storico patavino. In breve, Q. Fulvio Flacco, dopo aver votato, da propretore, un tempio alla Fortuna Equestre<sup>40</sup>, ne aveva intrapreso a Roma l'erezione, una volta divenuto censore. Per provvedere, però, alla copertura del tempio, aveva disposto, in modo sacrilego, la sottrazione delle tegole marmoree dal famoso santuario dedicato a Era Lacinia, che si trovava nei pres-

<sup>38</sup> In tal senso v. anche il LEUZE, *Geschichte*, p. 69 e nt. 2, il quale intende i lustri del passo come «Pachtlustra». Sul fatto che l'intervallo tra una censura e la successiva si fosse assestato nell'ordine di un quinquennio proprio nella mediatarda età repubblicana (fors'anche per assicurare una certa regolarità nella gestione delle opere pubbliche), cfr. ASTIN, *Censorship*, p. 174 ss. Sul *lustrum*, inteso come periodo contrattuale tipico dell'amministrazione censoria e non come sinonimo di *lustratio* (cfr. Fest., sv. '*lustra*', Lind., 107), avremo modo di tornare *infra*, p. 54 ss.

<sup>39</sup> Degno di rilievo mi pare il fatto che anche nell'inventario proveniente da Nemi (cfr., *supra*, p. 12 nt. 18) si precisa, per lo più, il materiale di cui erano formati i vari *dona*.

<sup>40</sup> Cfr. Liv. 40.40.10; 40.44.9; 42.10.5; in dottrina v. ZIOLKOWSKI, *Temples*, p. 205 s.

si di Crotone<sup>41</sup>. Tale contegno viene dunque così stigmatizzato da Livio, in consonanza con l'intento moralistico perseguito nella sua opera:

42.3.7-8: «*Ad id censorem moribus regendis creatum? Cui sarta tecta exigere sacris publicis et locare tuenda more maiorum traditum esset, eum per sociorum urbes diruentem templa nudantemque tecta aedium sacrarum vagari !*».

Appare chiaro come la *reprimenda* sia volta ad evidenziare la contraddizione esistente nella persona di Q. Flacco: egli, infatti, da un lato era, in quanto censore, locatore (e competente in ordine all'*exactio*<sup>42</sup>) dei *sarta tecta*, secondo il *mos maiorum*, d'altro lato era colui che aveva ordinato il furto sacrilego delle tegole. Risulta altresì evidente, poi, come una simile contraddizione possa reggere solamente sul presupposto che al censore spettasse il compito di assicurare, attraverso lo strumento della *locatio*, l'integrità degli edifici sacri, non solo curando la manutenzione e riparazione degli stessi, ma provvedendo anche alla loro protezione da aggressioni provenienti dall'esterno. E ciò induce necessariamente a credere che gli obblighi contrattuali assunti dai *redemptores*, in cui si riflettevano le funzioni censorie in ordine alle *aedes sacrae*, non si esaurissero nella «Instandhaltung», ma includessero anche la *custodia*. In altre parole, come avevamo visto a proposito del sintagma *sarta tecta* (in particolare, quando esso funge da predicativo), al *sarcire* viene ad affiancarsi il *tegere*.

Una raffigurazione così articolata dell'attività richiesta al *redemptor* del tempio può trovare ancora un più chiaro riscontro in un passo inserito nella cosiddetta *causa Iuniana* (Cic., *In*

<sup>41</sup> Cfr. Liv. 42.3.1 ss.; inoltre, Val. Max. 1.1.20; in dottrina, v. CHAMPEAUX, *Fortuna* II, p. 132 s.

<sup>42</sup> Su tale attività magistratuale v. diffusamente *infra*, p. 228 ss.



Verr. 2.1.50.130 ss.)<sup>43</sup>, in cui si narrano fatti risalenti al 74 a.C. Dal preambolo di essa veniamo a sapere che Verre, durante la sua pretura urbana, era stato incaricato dal senato di compiere l'*exactio* in ordine all'*aedes Castoris*, cioè di verificare il puntuale adempimento del conduttore uscente (il pupillo Iunio, dopo la morte del padre *P. Iunius*), prima che questi venisse sostituito dal nuovo appaltatore (Habonio). Quest'ultimo viene quindi convocato da Verre, il quale gli domanda se Iunio ha fatto fronte compiutamente ai suoi impegni; se, cioè, l'*aedes Castoris* gli veniva consegnata «*sarta tecta*». La risposta affermativa di Habonio, riportata nella narrazione ciceroniana, è da intendersi evidentemente come la rappresentazione del puntuale adempimento della *locatio* per la conservazione del tempio:

*In Verr. 2.1.50.132: «Cum ille (Habonio), id quod erat, diceret facilem pupillo (Iunio) traditionem esse, signa et dona comparere omnia, ipsum templum omni opere esse integrum...».*

Risulta chiaramente dal passo come, nella valutazione operata da Habonio, il *sarcire* (cui allude «*ipsum templum omni opere esse integrum*»)<sup>44</sup> venga a cumularsi col *tegere* (cui allude

<sup>43</sup> Sulla causa giuniana esiste un'ampia letteratura, non solamente giuridica. Se ne sono occupati, in termini generali, FECHNER, *Erklärung*, p. 234 ss.; NICHOLS, *Forum*, p. 100 ss.; COSTA, *Pretura*, p. 7 ss.; KOBÄ, *Sarta tecta*, p. 127 ss.; NICOLET, *Institutions* [106], p. 280. Accenni prosopografici sui soggetti in essa menzionati si trovano in NICOLET, *Ordre I*, p. 341 s.; ID., *Polybius*, p. 171 nt. 36; MARTIN, *Jurists*, p. 132 ntt. 34-36. Si darà conto di ulteriori lavori, trattando di singoli passi desunti dal lungo brano delle Verrine, particolarmente significativi per il tema qui indagato.

<sup>44</sup> Anche nel corso della successiva ispezione del tempio, Verre — a detta di Cicerone — poté constatare la corretta esecuzione di Iunio sotto il profilo del *sarcire*: *In Verr. 2.1.51.133: «Venit ipse in aedem Castoris, considerat templum; videt undique tectum pulcherrime laqueatum, praeterea cetera nova atque integra».*

Il PINNA PAPPAGLIA (*Vitia*, p. 151 s.) ha posto la frase «*ipsum-integrum*» di

«*signa et dona comparere omnia*»), cioè con la sorveglianza della dotazione del tempio da furti sacrileghi; sorveglianza che, evidentemente, era possibile verificare solamente sulla base di quegli inventari dei *dona*, contenuti nei pubblici archivi, ai quali, come si è visto, sembra accennare Plinio il Vecchio in *Nat. Hist.* 35.4.14<sup>45</sup>.

Di non poca importanza, infine, per l'opinione che andiamo sostenendo, è il fatto che Dione Cassio, a proposito del regolamento del tempio (*lex templi*) di *Mars Ultor* già sopra richiamato<sup>46</sup>, impieghi il termine φυλακή, per indicare l'oggetto del *redimere* (ἐργολαβεῖν)<sup>47</sup>, relativo al medesimo edificio pubblico:

55.10.5 «...καὶ τὴν τοῦ ναοῦ φυλακὴν καὶ βουλευταῖς ἐργολαβεῖν ἐξεῖναι»<sup>48</sup>.

Cic., *In Verr.* 2.1.50.132, a sostegno della sua tesi secondo cui nella *locatio operis* in generale — l'autore non distingue tra quella pubblica e quella privata — l'obbligazione a carico del conduttore sarebbe, per usare una terminologia moderna, “di mezzi” anziché “di risultato”. Cioè, l'*opus* (inteso come attività lavorativa), sarebbe considerato in termini distinti dall'oggetto alla cui realizzazione (o rinnovamento) esso mira — l'autore sottolinea l'alterità *opus-templum* nella frase in esame —, e costituirebbe l'effettivo contenuto della *locatio*. In senso contrario a tale opinione si veda, però, quanto si dirà *infra*, p. 76 ss., a proposito dell'obbligazione principale del conduttore di un *opus* (nel senso di opera-risultato) *publicum faciendum*.

<sup>45</sup> Che la *praestatio custodiae* del *redemptor* dovesse avvenire sulla base di inventari è sostenuto anche dal DIRKSEN, *Bemerkungen*, p. 316, con più generale riguardo, però, ai *loca publica*.

<sup>46</sup> Cfr. *supra*, p. 14. Sul regolamento del tempio di *Mars Ultor* v. diffusamente BONNEFOND, *Transferts*, p. 251 ss., *praecipue* p. 268 s. Sulle caratteristiche della *lex templi* in generale, e sul rapporto che intercorre tra essa e la *dedicatio* del tempio, v. MAGDELAIN, *Loi*, p. 29 s. Su Dio. Cass. 55.10.5 cfr. altresì, in merito alla datazione della *cura operum publicorum* augustea, KOLB, *Bauverwaltung*, p. 26.

<sup>47</sup> Sulla corrispondenza tra il latino '*redimere*' ed il greco 'ἐργολαβεῖν', cfr. STEPHANUS, *Thesaurus IV*, c. 1978, sv. 'ἐργολαβέω'.

<sup>48</sup> Ritengo, in verità, che 'φυλακή' renda esattamente il segno latino '*tutela*', che si esplicita tecnicamente con l'espressione '*sart- tect-*'. La dottrina dominante,

## 2.2. *Redemptor e aedituus: il rapporto tra le due figure nell'ambito della tuitio delle aedes sacrae.*

È noto che, nel periodo preso in esame, il *redemptor* non era il solo soggetto, non rivestente una carica magistratuale o sacerdotale, coinvolto nella *tuitio* delle *aedes sacrae*; numerose fonti letterarie, epigrafiche e giuridiche riferiscono dell'esistenza dell'*aedituus* (o, secondo la dizione più antica, *aeditumus*<sup>49</sup>), normalmente *servus* o *libertus*, ma anche, soprattutto in età repubblicana, *ingenuus*<sup>50</sup>, il quale sovrintendeva al tempio in qualità di custode<sup>51</sup>. Costui aveva in particolare compiti

però, esprime un diverso avviso, per lo più sulla base di Polib. 6.13.3: «τῆς τε παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων ὀλοσχερεστάτης καὶ μεγίστης δαπάνης, ἣν οἱ τιμηταὶ ποιούσιν εἰς τὰς ἐπισκευὰς καὶ κατασκευὰς τῶν δημοσίων κατὰ πενταετηρίδα...». Già il BUDEUS (*Adnotationes*, p. 154) riteneva che l'espressione greca ἐπισκευαὶ καὶ κατασκευαί richiamasse la locuzione latina *sarta tecta*. Più recentemente l'HAHN (*Censurum*, p. 38 nt. 1) ed il DE RUGGIERO (*Stato*, p. 207 e nt. 1), sostanzialmente seguiti, a quanto sembra, dal WALBANK (*Commentary I*, p. 678), hanno creduto che il termine ἐπισκευή dovesse riferirsi alla *tuitio*-conservazione delle opere pubbliche, mentre il termine κατασκευή alla costruzione delle stesse. Ora, se è indubbio il secondo collegamento, non mi pare invece condivisibile il primo. Ἐπισκευή, infatti, indica in senso proprio la *refectio*, l'*instauratio* (v. STEPHANUS, *Thesaurus IV*, c. 1773, sv. 'ἐπισκευή'), dunque un'attività di straordinaria manutenzione, assimilabile all'*opus publicum faciendum* (v. *supra*, p. 4 nt. 11; per ἐπισκευή come sinonimo di κατασκευή nelle iscrizioni greche, cfr. HELLMANN, *Signatures*, p. 176). Non a caso, credo, il termine compare in merito a lavori voluti dai censori, che comportavano ingenti spese (v. lo stesso Polib. 6.13.3 e Dion. Halic. 3.67.5), e che venivano eseguiti non solo a Roma ma in tutta l'Italia (v. Polib. 6.17.2), dove, come si vedrà (*infra*, p. 108), erano i magistrati locali, e non già i censori o altre autorità di Roma, ad occuparsi dell'amministrazione ordinaria delle opere pubbliche.

<sup>49</sup> Cfr. Varr., *De r.r.* 1.2.2; Aul. Gell., *Noct. Att.* 12.10. Il CAVAZZA, *Aggettivi*, p. 588 ss., invece, dando poca rilevanza ai due passi richiamati, ha negato che *aedituus* sia forma linguistica più recente rispetto a *aeditumus*. Contro tale opinione depone, credo, l'epigrafe citata, *infra*, p. 26 nt. 63.

<sup>50</sup> Sul punto v. MARQUARDT, *Culte I*, p. 262 e nt. 4; OHNESSEIT, *Gemeindeamt*, p. 530 nt. 57; DE RUGGIERO, sv. 'Aedituus', p. 272.

<sup>51</sup> Per la definizione etimologica di *aedituus* (da *aedem-tueri*), come custode,

connessi alla sorveglianza, come, ad esempio, quello di aprire e di chiudere le porte del tempio o quello di regolare l'accesso al medesimo<sup>52</sup>. Era, inoltre, consegnatario di *pecunia sacra*<sup>53</sup>, e nelle fonti giuridiche d'età classica viene considerato alla stregua di un depositario<sup>54</sup>.

difensore del tempio, cfr. Fest., sv. 'aedituus', Lind., 12; Charis., in Keil I, 75; *Comm. Einsidl. in Don. art. min.*, in Keil VIII, 214; v., inoltre, a proposito della celebre definizione paolina di *tutor*, D. 26.1.1.1: «...tutores quasi tutores atque defensores, sicut aeditui dicuntur qui aedes tuentur»; adde Ps. Acr., *Schol. in Horat. Epist.* 2.1.230, Keller II, 295; *Corp. Gloss. Lat.*, Goetz III, 238,2; CAVAZZA, *Aggettivi*, p. 586 nt. 26 (e letteratura ivi citata).

In dottrina si tende a considerare per lo più gli *aeditui* come *apparitores*, subalterni dei magistrati (v. DE RUGGIERO, *Stato*, p. 264 s.; FABBRINI, sv. 'Res divini iuris', p. 549; DESSAU in CAVAZZA, *Significato*, p. 60). Per una critica alla tesi del MARQUARDT (*Culte* I, p. 261) che distingue nell'ambito dell'amministrazione del tempio un *aedituus minister*, con funzioni di guardiano, da un *aedituus magister*, conservatore dei beni accolti nell'edificio sacro, v. HABEL, sv. 'Aedituus', c. 465; CAVAZZA, *Significato*, p. 59. Sugli *aeditui* in generale cfr., poi, SAGLIO, sv. 'Aedituus', p. 101; LATTE, *Religionsgeschichte*, p. 410 s.; STAMBAUGH, *Functions*, p. 575.

<sup>52</sup> Cfr. Plaut., *Curc.* I.204; Liv. 30.17.6; v. anche Senec., *Epist.* 41.1. In dottrina, EDER, *Servitus*, p. 38.

<sup>53</sup> Cfr. la *definitio* labeoniana di peculato in D. 48.13.11.2: «Labeo libro trigesimo octavo posteriorum peculatum definit pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit, et ideo aedituum in his, quae ei tradita sunt, peculatum nonmittere». In merito al passo il GNOLI (*Ricerche*, p. 137 ss.), seguendo il Ferrini, ha considerato l'*aedituus* come una sorta di depositario irregolare, che acquista la proprietà della *pecunia sacra* — a questa, secondo l'autore (v. pp. 141 e 143), si riferisce quel «in his, quae ei tradita sunt» — ed è obbligato ad una restituzione "in genere". E proprio il fatto che il *periculum*, in relazione ai valori pubblici ricevuti, grava sull'*aedituus*, sarebbe, per il Gnoli, il motivo per cui Labeone scriminerebbe la *versio in rem suam*, operata, con la presa in consegna, dallo stesso custode del tempio.

Ai nostri fini conta rilevare come la fonte non consenta di chiarire sulla base di quale fondamento (una preposizione pubblica d'imperio? un contratto pubblico?) il *periculum* in ordine al denaro ricevuto riguardasse l'*aedituus*.

<sup>54</sup> Particolarmente per atti dei privati contenenti disposizioni *mortis causa*: v. D. 31.77.26; D. 43.5.3.3. In dottrina, cfr. ARANGIO-RUIZ, *Studii*, p. 484 nt. 2; VIDAL, *Dépôt*, p. 574.

L'attribuzione al *redemptor* dell'obbligo di custodire l'edificio sacro (e ciò che fosse ivi contenuto) crea dunque la necessità di affrontare il problema, se, in una qualche misura, le funzioni dell'*aedituus* interferissero con i doveri contrattuali propri del conduttore, e, più in generale, impone di chiarire in quale rapporto stavano le due figure. Avverto subito che il problema segnalato è di difficile soluzione: le fonti non presentano, a quanto mi risulta, indicazioni particolarmente utili; né la dottrina — orientata, com'è, a riconoscere al *redemptor* solamente l'obbligo di manutenzione e di riparazione<sup>55</sup> — si è, in linea di massima, espressa sulla questione. Fa eccezione il solo Mommsen, che nel suo *Staatsrecht*<sup>56</sup> propone la seguente congettura: «Vielleicht sind die *aeditui*, obwohl sie natürlich Weisungen von den Beamten, namentlich den Aedilen empfangen (...), nicht so sehr von diesen als von den Redemptoren angestellt worden, die ja bei der Überwachung des Tempels und des Tempelguts vorzugsweise interessirt waren». Dunque, secondo l'illustre autore, l'*aedituus* sarebbe, sia nei confronti dei magistrati (in particolare, dell'edile) sia rispetto al *redemptor*, in un rapporto di dipendenza<sup>57</sup>.

Occorre dire, per altro, che, allo stato attuale delle fonti, gli ambiti nei quali si pone in linea teorica il problema dell'interferenza segnalato sono pochi<sup>58</sup>. Il principale di essi è richia-

<sup>55</sup> V. *supra*, p. 9 e nt. 9.

<sup>56</sup> I, p. 330 nt. 4.

<sup>57</sup> La subordinazione degli *aeditui* agli edili viene argomentata in genere da Varr., *De r.r.* 1.2.2 (v., per tutti, KOLB, *Bauverwaltung*, p. 127 nt. 48), riferibile al 59-57 a.C. (v. NICOLET, *Table*, p. 5 nt. 9). Per altro, non si può escludere, per quegli anni, una dipendenza del custode del tempio anche dai censori, essendo, questi, ancora coinvolti nell'amministrazione, in generale, delle opere pubbliche (v. *infra*, p. 103 nt. 11). Sul fatto che da Varr., *De r.r.* 1.2.2 non si possa desumere che gli *aeditui* fossero, tutti, sotto la direzione degli edili, v. SABBATUCCI, *Edilità*, p. 307 s.; circa la loro responsabilità di natura contabile nei confronti dei censori si vedano, invece, DE RUGGIERO, sv. '*Aedituus*', p. 272, e FABBRINI, sv. '*Res divini iuris*', p. 550.

<sup>58</sup> *Ratione loci* — tenendo presente quali erano le *aedes sacrae* che ci risultano concesse in appalto (v. *supra*, p. 13 s.) e quali templi, secondo le fonti a nostra di-

mato dal seguente frammento della *Tabula Hebana*, contenente, come è noto, la *rogatio* della *lex de honoribus Germanici Caesaris*, del gennaio del 20 d.C.<sup>59</sup> (quindi di poco successiva al periodo da noi considerato):

*Tab. Hebana*, ll. 57 ss.: «*Utiq(ue) a[d] memoriam Germanici Caes(aris) quo die defun]ctus est, templa deor(um) immortalium, quae in urbe Roma{m} prop{r}iusve urbem [Romam passus M sunt erunt, quotannis] clausa sint, idque ut ita fiat, ii qui eas aedes tuendas redemptas habent h[abebunt curent...]*»<sup>60</sup>.

La *lex* impone dunque ai *redemptores* della *tuitio* dei templi di Roma e del suburbio di tenerli chiusi, per lutto pubblico, nel giorno della ricorrenza della morte dell'imperatore Germanico. Pertanto, un'attività (la chiusura dei templi), rientrante, come si è detto, fra i normali compiti degli *aeditui*, viene affidata ai conduttori pubblici. Il Seston<sup>61</sup> si è chiesto come mai la "cura" in questione non sia stata conferita, piuttosto, ai magistrati che avevano la *procuratio aedium sacrarum*, ed ha individuato il motivo nel fatto che, per ogni anniversario della

sposizione, ospitavano *aeditui* — una sovrapposibilità dei compiti spettanti a questi ultimi con l'obbligo di sorveglianza posto contrattualmente a carico del *redemptor* può essere prospettata solamente con riguardo al tempio di Giove Capitolino (v. Aul. Gell., *Noct. Att.* 2.10.4; Svet., *Domit.* 1.2) e a quello di *Mars Ultor* (v. CIL VI.8709 = ILS 4996). Le fonti richiamate, ad eccezione del passo di Aulo Gellio, sono però relative all'età imperiale.

<sup>59</sup> Per tale precisa datazione, basata sulla *Tabula Siarensis*, v. FRASCETTI, *Tabula*, in particolare, p. 882 ss.

<sup>60</sup> Le integrazioni segnalate sono quelle normalmente accolte (pur con qualche variazione, non però di carattere sostanziale) dagli editori dell'epigrafe: v. LEVI-DELLA CORTE (*Par. del Pass.* 5, 1950), 106; OLIVER-PALMER (*Amer. Journ. Philol.* 75, 1954), 231 s.; LOMAS (*Habis* 9, 1978), 336; CALABI LIMENTANI, *Epigrafia*, 336; CRAWFORD, *Statutes* I, 521. Sulle ll. 57 ss. della *tabula Hebana*, cfr. GATTI, *Honores*, p. 156; WEINSTOCK, *Honours*, p. 895 s.

<sup>61</sup> *Chevaliers*, p. 173 s.

morte di Germanico, veniva proclamato il *iustitium*; sicché i magistrati, la cui attività — come si sa — veniva sospesa a causa del *iustitium*, non potevano dare l'ordine di chiusura agli *aeditui* che da essi dipendevano. Ma ciò che qui merita di essere evidenziato è che anche il Seston dimostra di ritenere probabile che, nel caso di specie, la chiusura delle *aedes sacrae* dovesse attuarsi attraverso un ordine dato dai *redemptores* agli *aeditui*<sup>62</sup>. La possibile dipendenza dell'*aedituus* dal *redemptor*, pertanto, già congetturata in termini generali dal Mommsen, affiora anche, in margine alla disposizione prevista da *Tab. Hebana*, ll. 57 ss., nel pensiero del Seston.

Non si può escludere, per altro, a nostro modo di vedere, che in talune fonti gli *aeditui* possano essere identificati con gli stessi *redemptores*, o con soggetti comunque gravitanti nella loro organizzazione d'impresa. Tale eventualità è suggerita dalla circostanza che il segno '*aedituus*', a quanto pare, non evoca sempre e solo un diretto subalterno del magistrato, dotato di proprie competenze, ma, in termini più ampi, anche un qualunque soggetto che abbia la cura di un edificio, sia esso pubblico o privato<sup>63</sup>.

Quale che sia il rapporto intercorrente tra il *redemptor* e l'*aedituus*, è importante qui sottolineare come non vi sia alcu-

<sup>62</sup> *Chevaliers*, p. 173: «... il est probable que c'est effectivement eux — *scil.* gli *aeditui* — qui ont fermé les temples pour chaque anniversaire de la mort de Germanicus...», e p. 174: «Qui avait encore des ordres à donner aux *aeditui* pour la fermeture des temples ? Seuls étaient encore en état d'agir les chevaliers adjudicataires de la *tuitio* des temples».

<sup>63</sup> In particolare, per *aedituus* sinonimo di *aedilis* in età repubblicana, v. KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 249 s.; inoltre, CAVAZZA, *Significato*, p. 59. Tale sinonimia potrebbe essere provata, a mio modo di vedere, anche dalla seguente iscrizione d'età repubblicana: «...For[tunae] Opseq[uent(i)] C(aius) Genuci(us) C(aii) [f(i)lius], *aeditumus*, *probavit*» (A.E., 1991, n. 113, p. 42; PACIERA, *Inscriptiones*, p. 270 ss.); ciò, tenuto conto del fatto che la *probatio* era solitamente un atto magistratuale (v. *infra*, p. 141 ss.).

Sull'impiego, invece, di '*aedituus*' nel senso di *servus atriensis* di una casa privata, v. Serv., in *Aen.* IX.645.

na fonte, a mia conoscenza, che, contemplando contemporaneamente le due figure, possa mettere in dubbio l'obbligo di sorveglianza del *redemptor*, attribuendolo in via esclusiva all'*aedituus*, considerato come soggetto distinto dal *redemptor* (o, in ogni caso, non appartenente alla sua organizzazione d'impresa).

### 3. *Acquedotti: l'obbligo di custodire nella tutela aquarum.*

Se passiamo a considerare gli acquedotti, credo che l'opinione qui sostenuta — per la quale un obbligo di sorveglianza, oltre a quello di manutenzione, gravava sul conduttore di *sarta tecta* — trovi delle conferme.

Da Frontino apprendiamo che nell'età repubblicana la *tutela* di ciascun acquedotto di Roma era affidata, di norma, a *redemptores*:

*De aq. 96.1: «Tutelam autem singularum aquarum locari solitam invenio positamque redemptoribus necessitatem certum numerum circa ductus extra urbem, certum in urbe servorum opificum habendi, et quidem ita ut nomina quoque eorum quos habituri essent in ministerio per quasque regiones in tabulas publicas deferrent: eorumque operum probandorum curam fuisse penes censores aliquando et aediles, interdum etiam quaestoribus eam provinciam obvenisse, ut adparet ex senatus consulto quod factum est C. Licinio et Q. Fabio cos.»<sup>64</sup>.*

<sup>64</sup> La fonte in questione è particolarmente attendibile per lo studio dell'amministrazione delle acque pubbliche in età repubblicana, dal momento che si basa sugli archivi pubblici direttamente consultati da Frontino — cfr. l'«*invenio*» iniziale — quando era *curator aquarum* (97 d.C.). Su Frontino ed il suo commentario *De aquae ductu urbis Romae*, v., per tutti, PALMA, *Curae*, p. 197 nt. 113.

L'*Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano* (CIL X.4842 = ILS 5743) lascia



Dal passo emerge chiaramente come i *redemptores* dovessero prestare un'attività di manutenzione: depongono in tal senso, da un lato, il richiamo a personale specializzato, da essi dipendente (*servi opifices*), da dislocare lungo la condotta<sup>65</sup>; d'altro lato, il riferimento a lavori (probabilmente di riparazione o di miglioria) fatti eseguire dagli appaltatori e collaudati dai diversi magistrati repubblicani<sup>66</sup>.

Non ritengo, tuttavia, che la *tutela aquarum* si esaurisse nell'assicurare l'integrità strutturale ed il buon funzionamento dell'acquedotto. Già in altra sede<sup>67</sup>, occupandomi delle sanzioni previste per gli inadempimenti dei pubblici conduttori (con particolare riguardo alla costruzione e manutenzione degli edifici pubblici ed ai pubblici servizi), avevo creduto che l'appaltatore, nel caso di specie, dovesse salvaguardare il normale approvvigionamento idrico della città, anche attraverso un'attività di vigilanza delle condutture, volta in special modo ad impedire derivazioni *contra legem* operate da terzi. E, accostandomi all'opinione del Weiss<sup>68</sup>, avevo visto proprio in tale obbligo la ragione per cui — a quanto ci riferisce lo stesso Frontino (*De aq.* 97.3) —, se si fossero verificate illecite deri-

intendere, a mio parere, che anche nella colonia augustea di Venafro la *tuitio* dell'acquedotto veniva data in appalto. Si vedano le ll. 47-49 (alla cui ricostruzione, per altro, non giovano i frammenti recentemente scoperti di una copia — forse il testo ufficiale — dell'editto, che era probabilmente collocata alle fonti del Volturino: cfr. PANTONI, *Editto*, p. 161 ss.): «*Quamque legem ei aquae tuendae...[I]viri praefecti [e]x decurion. decreto, quod ita ut s.s.e. factum erit, dixerint...*». La *lex dicta* in questione, infatti, non può che essere un capitolato pubblico d'appalto.

<sup>65</sup> Sono dell'avviso che l'annotazione sulle *tabulae publicae* dei nomi dei servi, e delle zone in cui gli stessi dovevano operare, fosse imposta ai *redemptores* per consentire un controllo dei magistrati sull'osservanza di una data modalità di esecuzione della *locatio* (l'impiego di un certo numero di *servi opifices* dislocati intorno all'acquedotto fuori e dentro l'Urbe), fissata con ogni verosimiglianza nella *lex locationis*; in tal senso, v. pure CENCETTI, *Archivi*, p. 36 nt. 106.

<sup>66</sup> Sul punto cfr. anche *infra*, p. 164 nt. 10.

<sup>67</sup> Cfr. TRISCIUOGGIO, *Sanzioni*, p. 205 e nt. 27.

<sup>68</sup> *Rechtsschutz*, p. 101.

vazioni dall'acquedotto affidato al *manceps*, veniva imposto a questo una *multa*.

Alla luce di tale posizione, dunque, si profila nuovamente quel concorso del *tegere* col *sarcire* (per una rappresentazione esaustiva dei contenuti della *locatio* per la *tutela aquarum*), che avevamo già intravisto a proposito della *tuitio* delle *aedes sacrae*.

#### 4. Cloache: prospettazione dell'obbligo di custodire ex Plin., Nat. Hist. 36.2.6.

Un episodio relativo all'edilità di M. Emilio Scauro (58 a.C.), riferito da Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis Historia*, può avvalorare, credo, la tesi qui sostenuta, con particolare riguardo, questa volta, alle cloache pubbliche.

Narra l'erudito di Como che, in sostanziale violazione delle leggi censorie volte a limitare il lusso, M. Emilio Scauro aveva disposto che fossero portate nella propria casa, sul Palatino, trecentosessanta colonne di marmo di Lucullo per allestire un teatro temporaneo. La spudoratezza dell'edile viene quindi sottolineata da Plinio nei seguenti termini:

*Nat. Hist. 36.2.6: «...nec clam id occulteque factum est. Satisfacere sibi damni infecti coegit redemptor cloacarum, cum in Palatium eae (scil. columnae) traherentur»<sup>69</sup>.*

Non ha molta importanza ai nostri fini definire la natura

<sup>69</sup> Mi sfuggono le ragioni per cui la dottrina romanistica che si è occupata del passo (v. gli autori qui di seguito citati alla nt. 71) riferisca l'episodio al 123 a.C., dunque, v'è da credere, a M. Emilio Scauro padre, e non, invece — ciò che mi pare assai chiaro —, a suo figlio, l'edile del 58 a.C., che, come è noto, venne difeso da Cicerone nel 54 a.C.; anche il KLEBS, sv. 'Aemilius' (n. 141), c. 589, d'altra parte, richiama la fonte in esame a proposito di M. Emilio Scauro figlio. Sull'episodio si veda, inoltre, Cic., *Pro Scaur.* 22.45; Quint., *Inst. Orat.* 5.13.40.

della *cautio damni infecti* in questione, se essa fosse una cauzione privata<sup>70</sup>, oppure se fosse imposta dal pretore, in conformità al suo editto<sup>71</sup>, o, piuttosto, dall'*arbiter* della *legis actio damni infecti*<sup>72</sup>. Ciò che merita essere evidenziato è il fatto stesso che il *redemptor*, che aveva in cura la conservazione delle cloache<sup>73</sup>, si sia valso di un mezzo cautelare di fronte alla minaccia del danno recata dal trasporto delle colonne marmoree<sup>74</sup>. Tale contegno non può essere giustificato, a nostro avviso, se non con una più ampia responsabilità contrattuale, gravante sull'appaltatore, che copriva non solamente quei danneggiamenti che la conduttura fognaria avesse subito a causa del suo funzionamento, ma anche quelli arrecati alla struttura in modo eccezionale da un agente esterno, ed imputabili, in ultima analisi, ad una omessa vigilanza del *redemptor*. Il passo

<sup>70</sup> Cfr. LUZZATTO, *Problema*, p. 328 nt. 1.

<sup>71</sup> Cfr. BONFANTE, *Corso* II.1, p. 390. La difficoltà principale che incontra l'opinione del Bonfante è data dal fatto che nell'editto del pretore, per quanto ne sappiamo, non si ha traccia di un titolo apposito, adattabile al nostro caso, che prevedesse la *cautio damni infecti* per un *facere* in generale; v., sul punto, BRANCA, *Danno*, p. 62; MOZZILLO, *Contributi*, p. 129.

<sup>72</sup> Cfr. MOZZILLO, *Contributi*, p. 129 s., per il quale «*coegit*» è indicativo di un'attività giudiziale del *redemptor*.

<sup>73</sup> Pensano anche ad un appalto pubblico di manutenzione il NICOLET, *Remarques*, p. 76, e la KOLB, *Bauverwaltung*, p. 45 nt. 53. Tale tipo di appalto è testimoniato pure per la fine del I secolo d.C.: v. Iuv., *Sat.* 3.31 s.: «...*quis facile est aedem conducere, flumina, portus, siccandam eluviem...*»; il tardo scoliaste di Giovenale (*Schol. in Iuv. vetust.*, Wessner, 31) rende espressamente «*siccandam eluviem*» con «*cloacam*».

<sup>74</sup> Sul fatto che la *cautio damni infecti* richiesta dal *redemptor cloacarum* avesse il proprio fondamento nel contratto d'appalto, v. MOMMSEN, *Staatsrecht* I, p. 177 (= *Droit publ.* I, p. 199), il quale, riferendosi al passo in esame, afferma: «Wem nach Vertrag mit der Gemeinde die Instandhaltung eines öffentlichen Gebäudes obliegt, kann, wenn ein Privater durch seine Vornahmen dasselbe gefährdet, sei es auf Grund einer ausdrücklichen Clausel jenes Vertrags, sei es kraft der Interpretation desselben nach der vorauszusetzenden Absicht, gleich wie wenn er Eigenthümer wäre, die *cautio damni infecti* fordern».

Sulla *cautio damni infecti* in rapporto alle *locationes* qui trattate avremo modo di ritornare *infra*, p. 223 ss.

rende dunque prospettabile, anche in rapporto alla *locatio* delle cloache, un obbligo di protezione da deterioramenti causati esternamente (*tegere*), che si poneva con ogni verosimiglianza come diverso e complementare rispetto all'obbligo di riparare (*sarcire*), e configurava pertanto il conduttore, in senso proprio, come custode (oltre che manutentore ordinario) della struttura.

##### 5. Osservazioni conclusive.

A chiusura del presente capitolo mi pare utile precisare il principale risultato che si è conseguito nel tentativo di individuare quale fosse l'attività contrattualmente richiesta al *redemptor* della *tutela* riguardante le pubbliche edificazioni.

L'opinione finora espressa dalla dottrina maggioritaria, per lo più sulla base della locuzione '*sarta tecta*' (traduzione, nella terminologia contrattuale, del segno atecnico '*tutela*'), secondo cui l'appaltatore in questione doveva provvedere solamente alle ordinarie riparazioni delle strutture, non è parsa in verità fondata. L'obbligo contrattuale è risultato, alla luce delle fonti, senz'altro più ampio, dal momento che includeva un'attività di custodia, di protezione dell'opera pubblica e delle sue eventuali dotazioni (ad esempio, i *dona* accolti nelle *aedes sacrae*). A tale conclusione è stato possibile pervenire, da un lato, grazie ad un'analisi dell'espressione '*sarta tecta*' che, muovendo dal riconoscimento di una sua funzione eminentemente predicativa, ha permesso di individuare, per l'appunto, un duplice dovere del conduttore: quello del *tegere* accanto a quello del *sarcire*. L'obbligo di sorveglianza è affiorato, d'altro lato, pur con diversa evidenza, in talune fonti letterarie nelle quali vengono in considerazione *redemptiones* rientranti nell'ordinaria amministrazione delle opere pubbliche; in alcuni casi, tale obbligo è emerso in termini generali con riferimento a tipi di costruzioni pubbliche date in appalto (v. Liv. 42.3.7-8, per i templi; Front., *De aq.* 97.3, per gli acquedotti); in altri

casi, invece, in rapporto a specifici rapporti contrattuali (v. Cic., *In Verr.* 2.1.50.132, per la *locatio* del tempio di Castore nel 74 a.C.; Plin., *Nat. Hist.* 36.2.6, per la *locatio* delle cloache pubbliche nel 58 a.C.)<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> In forza di tale precisazione circa i contenuti della *locatio* relativa ai *sarta tecta*, si può invero legittimamente supporre che le *familiae publicanorum* impegnate nella conservazione degli *opera publica*, dovendosi evidentemente conformare agli obblighi previsti nelle *leges contractus*, comprendessero all'interno della loro organizzazione non solo *servi opifices*, ma anche *servi custodes*.

## CAPITOLO SECONDO

## ULTROTRIBUTA LOCARE

1. *Il significato di 'ultrotributa' e l'oggetto della relativa locatio: stato della dottrina.*

Al pari della locuzione '*sarta tecta*', anche il termine '*ultrotributa*', quando compare in accezione tecnico-giuridica in riferimento alle pubbliche locazioni, non è stato inteso in modo univoco dagli studiosi. Dato pressoché come pacifico, infatti, che '*ultrotributa*', come d'altronde nel linguaggio comune, indicasse una contribuzione spontanea<sup>1</sup>, soluzioni differenti sono state proposte, invece, tanto in merito al soggetto cui rapportare la spontaneità del *tribuere*, quanto in merito all'oggetto di tale contribuzione.

<sup>1</sup> Cfr. Sen., *De benef.* 4.1.2: «*Quid enim est turpius quam aliquem computare, quanti vir bonus sit, cum virtus nec lucro invitet nec absterreat damno adeoque neminem spe ac pollicitatione corrumpat, ut contra inpendere in se iubeat et saepius in ultro tributis sit?*»; su questo passo v. MILAZZO, *Realizzazione*, p. 138 s. Isolata, e in contrasto col significato del termine che emerge dal passo di Seneca, è l'opinione del Conradi (*non vidi*), citata dal DIRKSEN (*Bemerkungen*, p. 313), secondo la quale '*ultra*' equivarrebbe a '*primo loco*' e, in rapporto alle locazioni pubbliche, evocherebbe la circostanza che i censori si occupassero, di regola, degli appalti relativi agli *opera publica* anzitempo rispetto agli altri tipi di locazione.

Già il Forcellini nella voce '*uletrotributum*' del suo *Lexicon totius latinitatis*<sup>2</sup>, dopo aver definito il termine in questione come «sumptus operum publicorum», trattando della differenza tra *vectigal* e *uletrotributum*, affermava: «...qui vero (conducebat) uletrotributa, prius pecuniam uletro erogabat, deinde ex aerario, quod sibi debebatur, accipiebat», ma subito dopo aggiungeva: «vel...uletro ex aerario pecunia erogabatur redimentibus opera publica».

Anche la dottrina del secolo scorso, poi, non ha espresso un parere concorde circa la questione, insita nell'alternativa posta dal Forcellini, se la spontaneità del *tribuere* debba essere riferita all'*aerarium* oppure al *redemptor*. Si ripropone, a tal riguardo, una disparità di vedute tra il Mommsen ed il Lange<sup>3</sup>. Per il primo gli *uletrotributa* sono i finanziamenti erariali che il senato concedeva volontariamente ai magistrati, per lo più ai censori («freiwillige Anweisungen»), perché questi soddisfacessero esigenze pubbliche in generale (ivi compresa la costruzione di opere pubbliche). Dunque egli intendeva come oggetto della contribuzione somme di denaro pubblico e riferiva la spontaneità al senato<sup>4</sup>. Per il Lange, invece, gli *uletrotributa* sono le opere pubbliche (lavori e forniture) che gli appaltatori si offrivano volontariamente di eseguire, salvo un indennizzo successivamente corrisposto dall'amministrazione statale<sup>5</sup>. Dunque, per quest'ultimo autore, l'oggetto della attribuzione sarebbe il compimento di opere pubbliche, mentre la spontaneità del *tribuere* andrebbe riferita all'imprenditore.

Si può dire che la dottrina successiva ha aderito in modo bilanciato (per lo più senza addurre argomentazioni a rinfor-

<sup>2</sup> Vol. IV, p. 854.

<sup>3</sup> Ne dà conto anche l' HEERDEGEN, *Bedeutung*, p. 29.

<sup>4</sup> Cfr. *Staatsrecht* II.1, p. 446 = *Droit publ.* IV, p. 134.

<sup>5</sup> Cfr. *Altherthümer* I, p. 815: «*Ultero tributa* aber hiessen diese *opera publica* wahrscheinlich desshalb, weil sie von den Übernehmern freiwillig (wenn auch natürlich nur für Entschädigung) geleistet wurden».

zo) ora all'una ora all'altra delle tesi citate<sup>6</sup>. Va, per altro, segnalata un'opinione del tutto minoritaria, secondo cui gli *ultratributa* non sarebbero altro che tributi particolari, per certi versi simili ai *vectigalia*<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Seguono il Mommsen DE SANCTIS, *Storia* IV.1, p. 504, CALDERINI, *Censura*, p. 51, CLERICI, *Economia* I, p. 414, DI RENZO, *Sistema*, p. 125 s., NICOLET, *Ordre* I, p. 326 e nt. 23. Anche il Biscardi considera gli *ultratributa* come denaro pubblico da destinarsi, in particolare, a lavori pubblici ed a mansioni di vario tipo relative a beni demaniali; l'autore spiega, però, l'«*ultra*», parlando di «entrate eccedenti le spese abituali di ciascun esercizio finanziario» (lo spaziato è mio; v. *Concetto*, p. 421, *Regime*, p. 90, *Dottrina*, p. 23).

Aderiscono, invece, all'opinione del Lange HAHN, *Censorum*, p. 36, DIETRICH, *Beiträge*, p. 54, KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 246 (per il quale nella locuzione *ultra tributa* è evidenziata la spontaneità del *redemptor*, quasi per segnare la differenza rispetto al più antico sistema dei *munera*, in cui tutti i cittadini erano chiamati obbligatoriamente a lavori — ad esempio, per la costruzione delle mura — di pubblico interesse); inoltre, KÜBLER, *Geschichte*, p. 92.

<sup>7</sup> Cfr. il GUADAGNI, *Leggi*, il quale, nel paragrafo 12 dedicato ai *vectigalia*, afferma (senza pagina): «Credo poi, che da' tributi, altri essendo *in capita*, dovendosi pagare da ciascheduno egualmente un tanto per testa, altri *ex censu*, che ordinavansi a ragione delle ricchezze, che uno possedeva, altri finalmente comandati fuori d'ordine, che *temeraria*, ed *ultra tributa*, dicevansi, questi ultimi i Censori allogassero...». Sul *tributum temerarium* (che il Guadagni pare identificare con l'*ultratributum*), inteso come «prestazione volontaria» (benché sollecitata e rimborsabile) richiesta ai cittadini più ricchi, v. SPAGNUOLO VIGORITA - MERCOGLIANO, sv. 'Tributi' (*dir. rom.*), p. 92.

Cfr., inoltre, il WEISS, *Manzipationsakte*, il quale, in riferimento alla realtà municipale richiamata dalle ll. 73 ss. della *Tabula Heracleensis*, in cui compare il termine *ultratributa* (v. *infra*, p. 48 ss.), si esprime nei seguenti termini (p. 150): «...der Ausdruck tributum...doch bezieht sich dies nur auf Pachtzinse von Liegenschaften, die im Eigentum der Stadt verbleiben, wie der Ausdruck 'locatio' zeigt». Il significato di canone di locazione attribuito ad (*ultra*) *tributa* viene anche esteso, poi, dallo stesso studioso (p. 150 nt. 2) alla realtà di Roma.

Emerge, come si vede, nelle opinioni dei due citati autori un accostamento degli *ultratributa* ai *vectigalia*; ma se per il Guadagni l'avvicinamento è ai *vectigalia* nel senso di tributi riscossi dal pubblicano per conto dello stato, per il Weiss, invece, la simiglianza è coi *vectigalia* nel senso di corrispettivi per il godimento di un fondo pubblico. Su questa duplice accezione di '*vectigal*', cfr. ÜRÖGDI, sv. 'Publicani', c. 1190.



Circa, poi, l'attività che l'appaltatore di *ultrotributa* era chiamato, *ex lege locationis*, a compiere, la dottrina maggioritaria, seguendo in ciò sia il Mommsen sia il Lange, ha dato un'interpretazione a carattere estensivo: essa consisterebbe oltre che nella costruzione e manutenzione degli edifici pubblici, anche nella fornitura pubblica (di beni ed altresì di servizi)<sup>8</sup>; la *locatio* di *ultrotributa* ricomprenderebbe tendenzialmente, alla luce di tale visione, tutti quegli appalti in cui figurava una spesa pubblica.

Il tema della *locatio* di *ultrotributa* è stato recentemente ripreso dal Milazzo in un lavoro che si fa apprezzare per la rigorosa impostazione esegetica<sup>9</sup>. L'autore segue il Lange nel riferire la spontaneità al *redemptor*<sup>10</sup>, e si dimostra pure incline, come l'autore tedesco, ad annoverare le forniture pubbliche, insieme con i lavori pubblici (costruzione e manutenzione degli edifici), tra le prestazioni rese, in una qualche misura volontariamente, dall'appaltatore<sup>11</sup>.

L'analisi delle fonti (per la verità, poche e piuttosto oscure nell'accento a '*ultrotributa*') che mi accingo a compiere è essenzialmente volta ad appurare quali fossero i contenuti della *locatio* in questione; parallelamente, però, si tenterà anche qui di individuare, in primo luogo, che cosa fossero gli *ultrotributa* e, in secondo luogo, quali fossero i soggetti che effettuavano "prestazioni volontarie", poiché il chiarimento di questi punti può apportare un determinante contributo alla centrale, suddetta verifica.

<sup>8</sup> Cfr. la letteratura citata in MILAZZO, *Realizzazione*, p. 12 nt. 5 (v. anche p. 68 ss.), ed in TRISCIUOGGIO, *Sanzioni*, p. 193 nt. 2.

<sup>9</sup> V. *Realizzazione*, p. 67 ss.

<sup>10</sup> Cfr. p. 154 ss. (specialmente, p. 157). Il Milazzo, in particolare, scorge il *quantum* della contribuzione spontanea resa alla *civitas* nel minor valore compreso tra la "base d'asta" (fissata, verosimilmente secondo i prezzi di mercato, in occasione della *licitatio* per l'assegnazione di un *opus publicum faciendum*) e l'offerta formulata dal *redemptor* aggiudicatario.

<sup>11</sup> Cfr., *praecipue*, p. 107; nel medesimo senso si veda anche, da ultimo, D'ORS, *Relaciones*, p. 87 ss.

2. *La corrispondenza tra «ultrotributa...locaverunt» di Liv. 39.44.7 e «τὰς...μισθώσεις τῶν ἱερῶν καὶ δημοσίων ἔργων» di Plut., Cato mai. 19.2.*

Il primo passo che viene in considerazione è di Tito Livio (39.44.7); esso segue il “Baubericht” relativo alla censura di M. Porcio Catone e di L. Verrio Flacco (184 a.C.), e riguarda le locazioni, dei *vectigalia* e degli *ultrotributa*, che i medesimi censori conclusero in modo vantaggioso per l'*aerarium*, e che il senato su richiesta dei pubblicani revocò:

Liv. 39.44.5 ss.: «*Opera deinde facienda ex decreta in eam rem pecunia, lacus sternendos lapide detergendasque, qua opus esset, cloacas, in Aventino et in aliis partibus, qua nondum erant, faciendas locaverunt. [6] Et separatim Flaccus molem ad Neptunias aquas, ut iter populo esset, et viam per Formianum montem. [7] Cato atria duo, Maenium et Titium, in lautumiis et quattuor tabernas in publicum emit basilicamque ibi fecit, quae Porcia appellata est. Et vectigalia summis pretiis, ultro tributa infimis locaverunt. [8] Quas locationes cum senatus precibus et lacrimis victus publicanorum induci et de integro locari iussisset...»<sup>12</sup>.*

<sup>12</sup> Sulle fonti utilizzate da Livio per i “Bauberichte” riguardanti le censure della prima metà del secondo secolo a.C., e sui tratti sintattico-stilistici (comuni al linguaggio epigrafico) degli stessi, v. diffusamente GAST, *Bauberichte*, p. 114 ss. (per la censura del 184 a.C., cfr., in particolare, p. 136).

Secondo il RICHTER, (*Baubericht*, p. 181 ss.) il «*detergendasque*» del testo (39.44.5) andrebbe sostituito con un «*[de]tergendosque*», da correlare a «*lacus*»; la lezione che qui si accoglie, tuttavia, pare meglio armonizzarsi con Dion. Halic. 3.67.5 («...ἂν τις Γάιον Ἀκίλλιον ποιησάμενος [τοῦ μέλλοντος λέγεσθαι] βεβαιωτήν, ὅς φησιν ἀμεληθεισῶν ποτε τῶν τάφρων καὶ μηκέτι διαρρομένων τοὺς τιμητὰς τὴν ἀνακάθαρσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἐπισκευὴν χιλίων μισθῶσαι τάλαντων»), comunemente riferito alla censura del 184 a.C., da cui si desume chiaramente che i lavori (straordinari, considerate le ingenti spese occorse) di pulizia riguardarono le cloache; sul punto v. MILAZZO, *Realizzazione*, p. 78 nt. 40. Sulle caratteristiche della *moles* locata *separatim* da Flacco v. COARELLI, *Building*,

È particolarmente utile, ai nostri fini, confrontare tale passo con l'esposizione delle medesime vicende negoziali, reperibile nella biografia plutarchea di Catone (il Maggiore), ove, tra l'altro, si attribuisce la revoca del senato all'influenza di T. Quinzio Flaminio: in essa, infatti, il concetto di *ultratributa* è reso attraverso una perifrasi, che ci consente di circoscrivere, non ancora però in termini definitivi, il campo dei pubblici interessi soddisfatti attraverso la *locatio* in questione:

Plut., *Cato mai.* 19.1-2: «Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν ἐγκαλούντων ἐλάχιστα φροντίζων ὁ Κάτων ἔτι μᾶλλον ἐπέτεινεν... συστέλλων δὲ τοῖς μισθοῖς τὰς ἐργολαβίας, τὰ δὲ τέλη ταῖς πράσεσιν ἐπὶ τὰς ἐσχάτας ἐλαύνων τιμᾶς... [2] Οἱ δὲ περὶ τὸν Τίτον συστάντες ἐπ'αὐτὸν ἔν τε τῇ βουλῇ τὰς γεγενημένας ἐκδόσεις καὶ μισθώσεις τῶν ἱερῶν καὶ δημοσίων ἔργων ἔλυσαν ὡς γεγενημένας ἀλυσιτελῶς...»<sup>13</sup>.

Pienamente convincenti mi paiono le corrispondenze sottolineate dal Milazzo, dovute probabilmente alla circostanza che Plutarco, per comporre la parte della biografia catoniana riguardante la censura, si servì, direttamente o indirettamente, dell'opera di Tito Livio, o di altra fonte pure da quest'ultimo

p. 4 nt. 16. Sulle *emptiones in publicum* concluse in vista della edificazione della basilica Porcia cfr., invece, *supra*, Intr. p. XVIII nt. 19.

<sup>13</sup> Sul determinante contributo di T. Q. Flaminio alla revoca delle *locationes* disposta dal senato v. anche Plut., *Flam.* 19.3: «ὁ δὲ Τίτος...συνέστη μετὰ τῶν παλαι μισούντων τὸν Κάτωνα καὶ πάσας μὲν ἄς ἐκεῖνος ἐποιήσατο τῶν δημοσίων ἐκδόσεις καὶ μισθώσεις καὶ ὠνάς ἠκύρωσε καὶ ἀνέλυσε ἐν τῇ βουλῇ κρατήσ α σ . . . »

Come si vede, sia in questo passo, sia in *Cato mai.* 19.1-2, non è fatta menzione dell'altro censore L. Verrio Flacco: ciò si spiega evidentemente con i particolari interessi storiografici di Plutarco, incentrati sulla figura di Catone, e non può certamente negare attendibilità al dato, emergente da Livio, che le locazioni revocate erano state concluse dai censori congiuntamente.

<sup>14</sup> Taluni autori, con particolare riferimento alla frase «*Et vectigalia-locave-*

utilizzata<sup>14</sup>. Lo studioso<sup>15</sup>, per quanto riguarda le frasi relative all'attività negoziale censoria (Liv.: «*Et vectigalia-locaverunt*»; Plut.: «*συστέλλων-τιμάς*»), collega i *vectigalia*, locati «*summis pretiis*» con «*τὰ τέλη*»<sup>16</sup>, e gli *ultratributa*, locati «*infimis pretiis*», con «*τὰς ἐργολαβίας*». Per quanto riguarda, invece, la frase di Plutarco relativa alla revoca senatoriale delle *locationes* («*Οἱ δὲ περὶ ἀλυσιτελῶς*»), scorge nelle «*τὰς γεγενημένας ἐκδόσεις*» le locazioni di *vectigalia*, e nelle «*μισθώσεις τῶν ἱερῶν καὶ δημοσίων ἔργων*» le locazioni di *ultratributa*, prima richiamate dal generico «*τὰς ἐργολαβίας*»<sup>17</sup>.

Credo, in verità, che la lettura parallela delle due fonti possa fondare solidamente l'opinione del Milazzo, in base alla quale le locazioni di *ultratributa* comportavano «intraprese per mercede» (ἐργολαβίαι) e tali contratti si specificavano in

*runt*», ritengono che Plutarco abbia addirittura tradotto in greco Livio (v., a tal proposito, MILAZZO, *Realizzazione*, p. 86 nt. 55). Parla, più in generale, di una utilizzazione di Livio mediata da fonti greche il KIENAST, *Cato*, p. 24 (v., in tal senso, anche la letteratura citata in DELLA CORTE, *Catone*, p. 244). L'opinione che per altro va affermandosi, basata sull'osservazione che nella trattazione plutarchea della censura di Catone sono presenti notizie che non compaiono nel libro 39 *ab Urbe condita*, è nel senso che Plutarco si sia valso non solo di Livio, ma anche di altre fonti (v., in particolare, PETER, *Quellen*, p. 91 s.; inoltre, FLACELIÈRE-CHAMBRY, *Plutarque* V, p. 60 s. dell'Intr.; ASTIN, *Cato*, p. 300; non si sofferma, invece, sul contributo dato dall'opera di Livio alla stesura della biografia plutarchea SMITH, *Cato*, p. 105 ss.). Il FRACCARO (*Biografia*, p. 145; *Ricerche*, p. 425 ss., *praecipue*, p. 435), dal canto suo, nega che la narrazione di Plutarco in ordine alla censura di Catone sia derivata da Livio 39.40-44; è propenso a credere, tuttavia, che entrambe le opere si basino su fonti annalistiche (utilizzate indirettamente, per quanto riguarda il *Cato mai.*, attraverso la biografia estesa di Catone scritta da Cornelio Nepote [su di essa v. Corn. Nep., *De lat. hist.* 24, *Cato*, 3.5]).

<sup>14</sup> *Realizzazione*, p. 86 ss.

<sup>16</sup> A proposito di tale collegamento si veda anche LIDDEL-SCOTT, *Lexicon*, sv. 'τέλος', p. 1773 (nr. 8).

<sup>17</sup> Rispetto invece a Plut., *Flam.* 19.3 (riportato qui sopra alla nt. 13), il Milazzo (*Realizzazione*, p. 87) rileva le seguenti corrispondenze: «*τῶν δημοσίων ἐκδόσεις*»-*locationes* di *vectigalia* e «*μισθώσεις*»-*locationes* di *ultratributa*; riferisce poi (p. 85) l'«*ὠνάς*» del medesimo passo, che non presenta apparentemente un addentellato in *Cato mai.*, 19.2, alle *emptiones in publicum* per la costruzione della

«locazioni dei templi e delle opere pubbliche» («μισθώσεις-  
 έργων»); né, d'altronde, mi pare che si potrebbe instaurare sul  
 piano interpretativo — unica alternativa possibile, stando alle  
 fonti in esame — un qualche rapporto tra le «μισθώσεις τῶν  
 ἱερῶν καὶ δημοσίων έργων» e le locazioni dei *vectigalia* con-  
 cluse *summis pretiis*<sup>18</sup>.

Non ritengo, invece, di seguire l'autore laddove annovera  
 tra i «δημοσίων έργων» di Plut., *Cato mai.* 19.2 anche le rea-  
 lizzazioni di opere nuove, in particolare quelle ricordate nel  
 “Baubericht” di Liv. 39.44.5-7<sup>19</sup>. Si consideri, infatti, che tali  
 opere non presentano apparentemente, nel passo liviano, al-  
 cun nesso con gli *ultratributa* locati *infimis pretiis*; anzi, come  
 riconosce d'altronde lo stesso Milazzo<sup>20</sup>, l'«*Et vectigalia*» d'e-  
 sordio della frase in cui compare '*ultratributa*' pare segnare  
 una cesura, nell'andamento narrativo, rispetto alla precedente  
 rassegna delle opere di straordinaria amministrazione, locate  
 dai censori congiuntamente o separatamente. Oltre alla diffi-

basilica Porcia menzionate in Liv. 39.44.7.

<sup>18</sup> Come è assai noto, infatti, i *vectigalia*, in senso tecnico, sono normalmente  
 identificabili nelle fonti con i corrispettivi dovuti per lo sfruttamento di *loca publi-  
 ca* naturali, talora nominati, essi stessi, *vectigalia* (ad esempio, gli *agri vectigales*, i  
 laghi, le miniere, i pascoli), oppure, con quei tributi (quali, ad esempio, i *portoria*),  
 che, nel periodo qui considerato, venivano per lo più riscossi dai *publicani* per  
 conto dell'*aerarium* (v., per tutti, ÜRÖGDI, sv. '*Publicani*', c. 1190; da ultimo,  
 D'ORS, *Relaciones*, p. 91). Per una più ampia accezione di '*vectigal*', affermatasi  
 nelle fonti letterarie, v. *infra*, p. 68.

La separazione concettuale esistente tra i *vectigalia* e le opere pubbliche (ivi  
 inclusi i templi) emerge con chiarezza, per esempio, nel passo del *De legibus*  
 (3.3.7) in cui Cicerone, nel delineare un quadro di riforma della censura, si sofferma  
 proprio sulle competenze amministrative e finanziarie della stessa magistratura;  
 su questo testo v. *infra*, p. 53.

<sup>19</sup> Cfr. *Realizzazione*, p. 89 (v., inoltre, p. 97 s.); nel medesimo senso, LURA-  
 SCHI, *Rc.* a Milazzo, p. 337. Anche il MARTINI (*Lavori* p. 48 s. nt. 40), recentemen-  
 te, ha colto la connessione tra gli *opera facienda* di Livio 39.44.5 e i *δημοσία έργα*,  
 senza tuttavia pervenire, attraverso questa via, ad una identificazione degli *ultra-  
 tributa* con gli *opera facienda*.

coltà a poggiare sul passo di Livio l'inclusione degli *opera facienda* tra i «δημοσίων ἔργων» di Plut., *Cato mai.* 19.2, v'è un altro elemento che pone dei dubbi circa la posizione del Milazzo: l'ambivalenza del segno 'ἔργον'. Con tale termine, infatti, può indicarsi, al pari del latino 'opus' e dell'italiano 'opera', non solo l'attività lavorativa, ma anche il risultato del lavoro, l'opera già fabbricata<sup>21</sup>. Bisognerebbe pertanto valutare la possibilità che «τῶν δημοσίων ἔργων» del passo plutarco fosse opere pubbliche già esistenti, in ordine alle quali i conduttori dovessero prestare semplicemente la *tuitio*. Se così fosse, il contenuto delle «μισθώσεις τῶν δημοσίων ἔργων» sarebbe analogo a quello delle «μισθώσεις τῶν ἱερῶν», sempre menzionate in Plutarco, che riguardano con ogni probabilità la conservazione dei templi già esistenti, non già la fabbri-

<sup>20</sup> Cfr. *Realizzazione*, p. 83.

<sup>21</sup> Univoci, in tal senso, i lessici: v., per esempio, la voce 'ἔργον' in LIDDELL-SCOTT, *Lexicon*, p. 683; PAPE, *Handwörterbuch*, p. 1020 ss.; SANESI, *Vocabolario*, p. 358 s.; ANNARATONE-NOTTOLA, *Lessico*, p. 285. In dottrina, cfr. WUBBE, *Opus*, p. 244; MARTINI, *Lavori*, p. 41 nt. 16.

<sup>22</sup> Vi sono, credo, una pluralità di indizi che depongono in tal senso. 1) Il fatto che non si accenni nel "Baubericht" di Livio 39.44.5 ss., concernente l'amministrazione straordinaria delle opere pubbliche, ad appalti — v'è da pensare certamente degni di menzione — per la costruzione di edifici sacri. 2) Il fatto che nell'esperienza amministrativa d'età repubblicana le *locationes* censorie di *aedes facienda* siano piuttosto rare, tanto più se paragonate a quelle per la costruzione di altri tipi di opere pubbliche (cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 456 = *Droit publ.* IV, p. 146; STAMBAUGH, *Functions*, p. 565; ORLIN, *Temples*, p. 142); intendere, dunque, «τῶν ἱερῶν» (si noti, al plurale) come «nuovi templi (da edificare)» non sarebbe consentaneo a tale dato statistico. 3) Il fatto che non sia testimoniato nelle fonti che riguardano Catone e Flacco il presupposto, ricorrente nella media età repubblicana, della *locatio* censoria di *aedes facienda*: il voto di erigere il tempio espresso, prima di una battaglia, dal *ensor* quando ricopriva la carica di *consul-imperator*; si veda, a tal proposito, Liv. 9.43.25: «Eodem anno aedes Salutis a C. Iunio Bubulco censore locata est, quam consul bello Samnitium voverat», e Liv. 10.1.9: «...aedem Salutis, quam consul voverat censor locaverat...» (307 a.C.); Liv. 36.36.6: «Voverat eam (scil. aedem Iuventatis) sedecim annis ante M. Livius consul, quo die Hasdrubalem exercitumque eius cecidit; idem censor eam faciendam locavit...» (204 a.C.); Liv. 34.53.6: «...voverat eam (scil. aedem Fortunae Primigeniae) decem annis

cazione dei nuovi<sup>22</sup>.

Volendo dunque riassumere i risultati che emergono, a mio modo di vedere, dal confronto di Liv. 39.44.7 con Plut., *Cato mai.* 19.2, si può dire che la *locatio* di *ultratributa* comportava un'attività del conduttore a spese dell'*aerarium*; essa poteva consistere quasi certamente nella *tuitio* dei templi e fors'anche delle altre opere pubbliche. Il fatto che il termine 'ἐργον', tenuto conto dell'ambivalenza che gli è propria, possa richiamare anche un'attività lavorativa volta all'attuazione di un'opera suggerisce comunque, per ora, di non escludere l'eventualità che la *locatio* in questione mirasse alla realizzazione di nuove opere.

### 3. Liv. 43.16.2 e 7, e il "legame preferenziale" ultratributa-redimere (redemptor).

Il termine *ultratributa*, sempre quale oggetto di *locationes censoriae*, compare in altri due passi liviani (43.16.2 e 7), che di per sé, in verità, non danno chiare indicazioni circa gli obblighi contrattuali gravanti sui *redemptores*. La lettura esegetica di essi, tuttavia, è servita al Milazzo per sostenere la propria

*ante Punico bello P. Sempronius Sophus (Tuditanus?) consul, locaverat idem censor»* (204-194 a.C.; per l'incertezza in ordine alla datazione della *locatio* e alla persona del magistrato committente v. SEGUIN, *Religion*, p. 19 nt. 55; BRISCOE, *Commentary*, p. 132; ORLIN, *Temples*, p. 142 s.); v. inoltre, *supra*, p. 18 e nt. 40. A quanto mi risulta, infatti, per il 195 a.C. (anno in cui Catone e Flacco ricoprirono insieme il consolato), è attestato solamente un voto manifestato da Catone a favore della dea *Victoria Virgo*, nel corso della campagna militare in Spagna citeriore; ma l'esaudimento di tale voto da parte di Catone, attraverso la *dedicatio* di un'*aedicula*, è databile nel 194 a.C., cioè dieci anni prima della censura (v. Liv. 35.9.6; ABERSON, *Temples*, p. 163). 4) L'affidamento in appalto dell'erezione del tempio, alla luce delle fonti riportate al punto 3), non sembra un atto collegiale dei censori, ma individuale, e ciò si spiega forse con il carattere personale del vincolo assunto dall'*imperator* mediante il voto (v. Liv. 40.44.8). Come si è detto sopra (p. 38 nt. 13), invece, bisogna ritenere che le «μισθώσεις τῶν ἱερῶν», annoverabili tra le *locatio*-

opinione, che vuole ricomprendere le nuove costruzioni e le forniture pubbliche fra le possibili attività prestate dall'appaltatore di *ulotributa*. S'impone pertanto la necessità di una disamina non superficiale degli stessi.

Liv. 43.16.2: «*In ea re cum equestrem ordinem offendissent, flammam invidiae adiecere edicto, quo edixerunt, ne quis eorum, qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut ulotributa conduxissent, ad hastam suam accederet sociusve aut ad finis eius conductionis esset*».

Liv. 43.16.6-7: «*Hinc contentione orta cum veteres publicani se ad tribunum contulissent, rogatio repente sub unius tribuni nomine promulgatur, [7] quae publica vectigalia aut ulotributa C. Claudius et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset: ab integro locarentur, et ut omnibus redimendi et conducendi promiscue ius esset*».

Il primo passo riportato menziona l'editto di esclusione dalle aste pubbliche per l'assegnazione dei *vectigalia* e degli *ulotributa* (v. Liv. 43.16.7), disposto dai censori del 169 a.C. (Caio Claudio Pulcro e Tiberio Sempronio Gracco); tale editto riguardava gli appaltatori risultati aggiudicatari nel lustro precedente, sotto la censura di Q. Fulvio Flacco e A. Postumio Albino (174 a.C.)<sup>23</sup>, ed era formulato in modo tale da impedire ai medesimi *redemptores* di partecipare agli appalti non solamente in qualità di *conductores*, ma anche in qualità di so-

*nes* di *ulotributa* del passo liviano, venissero concluse dai censori «*coniunctim*».

<sup>23</sup> Circa le possibili motivazioni che stavano alla base del provvedimento censorio in questione cfr. la letteratura citata nel mio *Sanzioni*, p. 197 nt. 8.

<sup>24</sup> Tale formulazione doveva avere un carattere tratlizio, dal momento che ricorre anche, sostanzialmente immutata, nel capitolato redatto da Verre per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore (v. *infra* p. 47 nt. 32); teneva conto, evidentemente, delle diverse modalità giuridico-economiche con le quali nel II-I secolo a.C. si prendeva parte ai pubblici appalti.



*cii o adfines dei conductores*<sup>24</sup>.

Per quanto riguarda gli *adfines*, la dottrina concordemente li identifica con i *participes*, ma sui tratti della loro partecipazione esprime pareri diversi, per la verità, non immuni dalla tentazione di attualizzare eccessivamente la materia; sul punto, cfr., diffusamente, CIMMA, *Ricerche*, p. 89 ss. V'è da pensare, in ogni caso, che, soprattutto in rapporto agli appalti che qui interessano, gli *adfines-participes* disponessero di *partes* aventi una natura non solamente finanziaria, come si ritiene comunemente, ma anche lavorativa (cfr. il mio *Sanzioni*, p. 207 nt. 30).

I differenti modi attraverso cui il *populus* romano partecipava alle aste censorie emergono altresì (sempre con riguardo alla prima metà del secondo secolo a.C.) dal seguente passo di Polibio (6.17.2-4): «Πολλῶν γὰρ ἔργων ὄντων τῶν ἐκδιδομένων ὑπὸ τῶν τιμητῶν διὰ πάσης Ἰταλίας εἰς τὰς ἐπισκευὰς καὶ κατασκευὰς τῶν δημοσίων, ἃ τις οὐκ ἂν ἐξαριθμήσαιτο ῥαδίως, πολλῶν δὲ ποταμῶν λιμένων κηπίων μετὰλλων χώρας, συλλήβδην ὅσα πέπτωκεν ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν, πάντα χειρίζεσθαι συμβαίνει τὰ προειρημένα διὰ τοῦ πλήθους, καὶ σχεδὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντας ἐνδεδέσθαι ταῖς ὠναῖς καὶ ταῖς ἐργασίαις ταῖς ἐκ τούτων· οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις, οἱ δὲ κοιωνοῦσι τούτοις, οἱ δ' ἐγγυῶνται τοὺς ἡγορακότας, οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδῶσι περὶ τούτων εἰς τὸ δημόσιον». Vengono qui menzionati i conduttori («οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις»), i loro soci («οἱ δὲ κοιωνοῦσι τούτοις»), i *praedes* («οἱ δ' ἐγγυῶνται τοὺς ἡγορακότας»); non sembrano invece facilmente identificabili i *participes-adfines*. Il DELOUME, *Manieurs*, p. 120, li ha voluti scorgere nella quarta categoria polibiana («οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδῶσι περὶ τούτων εἰς τὸ δημόσιον»), che è stata, come è noto, in altro modo interpretata. Per il WILCKEN, *Ostraka* I, p. 554, essa rimanderebbe ai garanti dei *praedes*, i βεβαιωταί del diritto tolemaico; per il NICOLET (*Polybius*, p. 175 s.; *Institutions* [103], p. 310), invece, alluderebbe a generici cittadini finanziatori dello stato; il VIARD, *Praes*, pp. 105 e 124, vi ravvede i prestatori di garanzie reali, i *praedia subsignata* (in tal senso, v. pure CIMMA, *Ricerche*, p. 55, ØRSTED, *Economy*, p. 67 nt. 17 e LINTOTT, *Imperium*, p. 210 nt. 99). Quest'ultima opinione pare la preferibile, in quanto più consona al dato, ricorrente nelle fonti, che di regola le garanzie reali andavano a rinforzare le garanzie rappresentate dalla persona (o dal patrimonio) del *manceps* e dei *praedes* (sul punto, v. meglio *infra*, p. 206 s.). Ritornando ai *participes-adfines*, mi sembra probabile, come ritiene il NICOLET, *Polybius*, p. 172, che Polibio li abbia ricompresi nella categoria, attecnicamente intesa, dei soci.

La partecipazione agli appalti pubblici nella triplice veste di *conductor*, di *socius* e di *adfinis-particeps* emerge chiaramente (e, tra l'altro, anche in rapporto agli *ultroributa*) in *Tab. Irnitana*, cap. 48 (v. *infra*, p. 60); inoltre, verosimilmente, nell'iscrizione, di età tardo-repubblica o augustea, conosciuta sotto il titolo *De munere*

Il secondo passo, invece, si riferisce alla proposta di legge (per altro, poi, non approvata) che fece il tribuno della plebe P. Rutilio Calvo, su sollecitazione di quegli stessi *veteres publicani* ai quali era stato impedito di concorrere alle aste pubbliche; essa mirava alla revoca delle locazioni di *vectigalia* e di *ultratributa* concluse dai censori C. Claudio e Ti. Sempronio, ed alla ricelebrazione, senza preclusione soggettiva alcuna, degli incanti<sup>25</sup>.

Il Milazzo, dunque, ipotizza che, in Liv. 43.16.7, i verbi *conducere* e *redimere* (da ritenersi, secondo l'autore, nient'altro che sinonimo di *conducere*) possano essere «differenziatamente orientati quanto agli accusativi che essi implicitamente reggono»: il primo andrebbe collegato ai *publica vectigalia*, il secondo, invece, agli *ultratributa*<sup>26</sup>. Il fatto, poi, che la voce festina '*redemptores*', nella sua più antica accezione, qualifichi il *redemptor*, in senso proprio, come colui che si accorda «publi-

*publico libitinario* (ed. BOVE in *Labeo*, 13, 1967, p. 25 ss.); cfr., a tal proposito, ancora il mio *Sanzioni*, p. 207 nt. 30.

<sup>25</sup> In precedenza, con ogni probabilità, i *veteres publicani* avevano tentato di far revocare i contratti in modo conforme alla prassi amministrativa, cioè con pronunzia senatoriale, ma senza successo: v. Liv. 43.16.3: «*Saepe id querendo veteres publicani cum impetrare nequissent ab senatu, ut modum potestati censoriae inponerent...*».

<sup>26</sup> Cfr. *Realizzazione*, p. 97 s.

<sup>27</sup> Cfr. Fest., sv. '*redemptores*' (Lind., 332): «*proprie atque antiqua consuetudine dicebantur, qui, cum quid publice faciendum a ut praebendum condixerant effecerantque, tum demum pecunias accipiebant. Nam antiquitus emere pro accipere ponebatur...*» (sono rimasto fedele, nella trascrizione, alla tradizione manoscritta; in dottrina, come è noto, di solito si corregge «*condixerant*» con «*conduxerant*»: v., sul punto, CANCELLI, *Origine*, p. 20 nt. 52; MILAZZO, *Realizzazione*, p. 95 e nt. 81). Il «*quid praebendum*» non richiama solamente, a mio giudizio, la fornitura pubblica, ma anche la conservazione degli edifici pubblici, cioè i *sarta tecta*: l'attività del conduttore di *sarta tecta*, infatti, è normalmente descritta con sinonimi di *praebere*, quali *prodere* (v. Fest., sv. '*produit*', riportato *supra*, p. 10), *praestare* (v. D. 48.11.7.2, *infra*, p. 239), *tradere* (v. Cic., *In Verr.* 2.1.50.132).

La dottrina si è più volte soffermata sulla voce '*redemptores*' di Festo. In particolare, il DEGENKOLB, *Platzrecht*, p. 142 e nt. 1, seguito dal VON LÜBTOW, *Leges*,

ce» per fare o fornire qualcosa<sup>27</sup>, ha indotto l'autore — sulla base del doppio nesso *ultratributa-redimere (redemptor)* (ex Liv. 43.16.7) e *redemptor-opus publicum faciendum/praebendum* (ex Fest., sv. 'redemptores'), ma alla luce anche di altre fonti in cui non compare però il segno 'ultratributa' — ad individuare fra i possibili contenuti della *locatio* in esame, oltre alla realizzazione di nuova opera (*opus publicum faciendum*), anche la prestazione di fornitura (*opus publicum praebendum*)<sup>28</sup>.

Ho difficoltà, in verità, ad aderire a tale posizione fondamentalmente per un motivo testuale e per una diversa possibilità di spiegare l'espressione presente in Liv. 43.16.7. Va tenuto presente, innanzitutto, che spesso nelle fonti relative al periodo qui considerato *redimere* è impiegato con riferimento ai *vectigalia*<sup>29</sup>; ciò, evidentemente, non consente di escludere che

p. 241 nt. 67, ha osservato, a ragione, che oggetto della presa (*emptio*) del *redemptor* non è il denaro, come *ictu oculi* parrebbe dal lemma festino, ma il lavoro, cioè l'attività consistente in un *facere* o in un *praebere*. Interpretazioni differenti sono state poi date in merito al prefisso *re-* del termine. Per il MOMMSEN (*Anfänge*, p. 136; *Droit publ.* IV, p. 136 nt. 2) esso richiamerebbe un «Wiedernehmen derselben Unternehmer»; per il DEGENKOLB, *op. loc. cit.* (seguito dal BURCKHARD, *Geschichte*, p. 25, e dal VON LÜBTOW, *Leges*, p. 235), il prefisso starebbe ad indicare piuttosto un «Über-nehmen» dell'appaltatore, cioè un “addossarsi”, da parte sua, dei lavori. Il KADEN (*Études*, p. 203) e lo STEINER (*Datio*, p. 26 e nt. 3) pongono l'accento sull'«*effecerant*», e ritengono che il *redemptor*, secondo l'antica accezione, fosse il conduttore pubblico d'opera che aveva eseguito la propria prestazione, e che pertanto poteva riscattare (in tal senso *redimere*) le garanzie prestate.

<sup>28</sup> Realizzazione, in particolare, pp. 98 e 107.

<sup>29</sup> Cfr. la *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. (FIRA I<sup>2</sup> n. 8 p. 102 ss.), l. 25: «...*queiquomque id publicum fruendum redemptum comductumve habebit*», ove, si noti bene, *redimere* si trova insieme a *conducere*, ed entrambi i verbi si riferiscono agli *agri vectigales*; della stessa *lex* v. poi la l. 28. Cfr., inoltre, la *lex Antonia Cornelia de Termessibus* del 68 a.C. (FIRA I<sup>2</sup> n. 11 p. 135 ss.), l. 35; Cic., *De imp. Cn. Pomp.* 7.18, *Brut.* 22.85; altre fonti in CIMMA, *Ricerche*, p. 57 nt. 48.

Alla luce delle numerose testimonianze qui richiamate, mi pare, dunque, legittimo il dubbio sul fatto che Livio, impiegando il verbo *redimere*, abbia voluto richiamare proprio quella precisa e risalente accezione del sostantivo *redemptor*

nel passo liviano in questione il verbo possa rapportarsi anche ai *vectigalia* (o addirittura solamente a questi), piuttosto che agli *ulotributa*. Alla debolezza del legame preferenziale *redimere* (*redemptor*)-*ulotributa*<sup>30</sup> può aggiungersi un'altra valutazione confliggente con l'opinione prospettata dal Milazzo. Mi sembrerebbe sensato credere che la seconda parte della *rogatio* presentata dal tribuno della plebe P. Rutilio Calvo, nella parte in cui stabiliva «*ut omnibus redimendi et conducendi promiscue ius esset*», proprio perché originata dalla volontà dei *veteres publicani* di partecipare ai rinnovandi incanti con piena libertà, senza cioè dover sottostare agli impedimenti sanciti dall'editto dei censori (v. Liv. 43.16.2), riprendesse in un qualche modo la formulazione di questo, evidentemente in chiave permissiva, consentendo a chiunque di partecipare come *conductor*, *socius* o *adfinis*. Se così fosse, si potrebbe allora pensare che la distinzione tra *redimere* e *conducere*<sup>31</sup> non debba essere scorta nel tipo di cose appaltate (rispettivamente, gli *ulotributa* ed i *vectigalia*), ma piuttosto nella più ampia valenza semantica del primo verbo, che starebbe ad indicare tutti i possibili modi di prendere parte alle aste pubbliche (concernenti sia i *vectigalia*, sia gli *ulotributa*), non solamente dunque come *manceps-conductor* (caso in cui *redimere* equivarreb-

indicata da Festo, che rimanda esclusivamente agli *opera publica facienda* e *praebenda*.

<sup>30</sup> Esso non è direttamente provabile, per quanto mi risulta, *aliunde*; v. anche, a tal riguardo, con esclusivo riferimento però alla *lex Irmitana*, D'ORS, *Relaciones*, p. 89.

<sup>31</sup> La non equivalenza tra *redimere* e *conducere* chiaramente emerge nella l. 25 della *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. (cfr. qui sopra alla nt. 29); inoltre, ma in merito a locazioni private, in Plin., *Ep.* 2.14.4.

<sup>32</sup> Tale supposizione, invero, trova una conferma testuale, a mio modo di vedere, in ordine alle locazioni d'opera. Cicerone, nella cosiddetta *causa Iuniana* (v. *supra*, p. 19 s.), riporta una clausola della *lex locationis* per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore (che riprende, tra l'altro, la formulazione che troviamo anche nell'editto censorio del 169 a.C.): «*Qui de L. Marcio M. Perperna censoribus [redemerit] socium ne admittito neve partem dato neve redimito*» (*In*

be a *conducere*), ma anche come *socius* e *adfinis*<sup>32</sup>.

Alla luce delle osservazioni fatte, e tenuto conto della circostanza che non disponiamo *aliunde* di notizie, in qualche modo illuminanti, circa le *locationes* concluse dai censori del 169 a.C., ritengo quindi che sia preferibile astenersi dal ricercare, attraverso l'esegesi di Liv. 43.16.2 e 7, elementi utili per l'individuazione dei possibili contenuti della *locatio* di *ultratributa*.

#### 4. Le ll. 73 ss. della Tabula Heracleensis: la correlazione tra gli ultratributa e la custodia dei loca publica.

Particolarmente significative per la nostra indagine, inve-

*Verr.* 2.1.55.143). Con essa Verre, in qualità di magistrato locatore, intendeva impedire la partecipazione all'appalto — sotto la triplice forma (come *manceps*, *socius* e *adfinis*) — a Iunio (*rectius*, essendo costui ancora pupillo, ai suoi tutori), cioè, a colui che era subentrato al padre nella diversa *conductio* per la conservazione dello stesso tempio. Ebbene, si osservi come lo Ps. Asconio commenta tale clausola, complessivamente considerata (Stangl, 253): «[*Neve redemito*]. *Ne ipse iterum a se redimat aut per suppositam personam, ut alter ei redimat*». Si evince chiaramente come il verbo *redimere* sia utilizzato non solo con riguardo al *manceps*-conduttore («*ne ipse iterum a se redimat*», «*ut alter ei redimat*»), ma anche, con ogni probabilità, in rapporto al *socius* («*aut [scil. redimat] per suppositam personam*»).

Se poi il *redimere* possa richiamare effettivamente l'assunzione, secondo i suddetti, diversi titoli, dell'attività appaltata o di una parte di essa, verrebbe allora da chiedersi se Festo, nella voce '*redemptores*' (*supra*, p. 45 nt. 27), non abbia per caso usato appositamente il *condicere* in luogo di *conducere* («...*qui, cum quid publice faciendum <aut praebendum condixerant...>*»), per sottolineare il fatto che la *redemptio* potesse poggiare su un accordo, intervenuto, sì *publice*, ma che non si identificava necessariamente con una *locatio-conductio* pubblica. Tale interrogativo pare, per altro, tanto più legittimo, se si tiene in conto dell'evidenza pubblica che doveva caratterizzare i rapporti intrattenuti dal *manceps*-conduttore con i *socii* e gli *adfines* (sul punto, cfr. la replica del BONA, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica* [Atti Soc. It. St. Dir., Erice, 22-25 novembre 1988], Palermo 1992, p. 64, il quale parla di una identificabilità degli *adfines*, e probabilmente dei *socii*, attraverso la *lex censoria*).

Sulla distinzione tra *manceps* (*conductor*) e *redemptor*, che con ogni probabi-

ce, risultano essere le linee 73 e seguenti della *Tabula Heraacleensis* (databile nel 45 a.C.): in questo caso, infatti, siamo di fronte ad una fonte tecnica, ed il segno ‘*ultrotributa*’ è calato in un contesto che mi pare, in verità, illuminante sotto diversi profili.

*Tab. Heracl.*, ll. 73 ss.: «*Quibus loceis ex lege locationis, quam censor aliusve quis mag(istratus) publiceis vectigalibus ultrove tributeis / [74] fruendeis tuendeisve dix(-i)t, dixerit, eis, qui ea fruenda tuendave conducta habebunt, ut utei fruei liceat / [75] aut utei ea ab eis custodiantur, cautum est, ei quo minus ieis loceis utantur fruuntur ita, utei quoque eorum / [76] [ex l]e[ge loca]tionis ieis [sine d(olo) (mallo)] utei fruei licebit, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur)*»<sup>33</sup>.

lità riprende, sotto il profilo dei soggetti, la non coincidenza evidenziata tra *conducere* e *redimere*, v. quanto si dirà *infra* a p. 93 nt. 48 e a p. 98 nt. 2.

<sup>33</sup> Cfr. FIRA I<sup>2</sup>, n. 13 p. 146. Sulla natura e le caratteristiche della *lex rogata* contenuta nella *tabula Heracleensis*, e sulla dibattuta questione se essa debba identificarsi, secondo la tesi del Savigny, con la *lex Iulia municipalis* di Cesare, esiste una vastissima letteratura; mi limito qui a segnalare i più recenti contributi (ivi ulteriori, dettagliati ragguagli bibliografici): NICOLET, *Table*, p. 3 nt. 6; LINTOTT, *Imperium*, p. 133 s.; LAMBERTI, *Tabulae*, p. 202 ss.; MILAZZO, *Realizzazione*, p. 108 ss.; CRAWFORD, *Statutes I*, p. 355 ss. Un certo seguito, come è noto, ha avuto l'opinione del FREDERIKSEN, *Laws*, p. 183 ss., secondo cui l'iscrizione in questione, come gli altri statuti municipali tardorepubblicani, non conterrebbe altro che un centone di norme relative a Roma, ritenute in qualche modo applicabili anche nel municipio di Eraclea (v., per esempio, GABBA, *Tendenze*, p. 173 s.). Circa, poi, la datazione, essa viene generalmente fissata nel 45 a.C. (v., da ultimo, LO CASCIO, *Professiones*, p. 315 s.); taluni autori, per contro, hanno voluto anticiparla (o anticipare i contenuti della *lex*) all'età sillana o post-sillana (cfr. FREI-STOLBA, *Strassenunterhalt*, p. 27 nt. 13 e, con particolare riguardo alle linee che qui interessano, CRAWFORD, *Statutes I*, p. 361).

Diamo, per esigenza di chiarezza, la seguente traduzione del testo (essa presenta già chiare scelte interpretative che tenteremo, nel prosieguo della trattazione, di giustificare): «Per quei luoghi in ordine ai quali fu stabilito — sulla base del contratto di locazione che il censore o qualche altro magistrato ha, o avrà, predisposto per i pubblici *vectigalia* o gli *ultrotributa* da percepire o a cui provvedere — di permettere, a coloro che avranno preso in appalto quelle cose (*scil. i vectigalia* e gli *ultrotributa*) da percepire o a cui provvedere, di usarli (*scil. i luoghi*) e

Attraverso la tipica clausola di autolimitazione («*ex hac lege nihilum rogatur*»)<sup>34</sup>, dunque, la *lex rogata* iscritta nella *Tabula* intendeva far salve le *leges locationum* (vigenti e posteriori rispetto alla sua approvazione), nelle quali compariva la disciplina data dal *ensor* o da *alius quis magistratus*<sup>35</sup> in merito alla riscossione dei *vectigalia* ed in ordine agli *ultratributa*; i luoghi pubblici cui la *lex rogata* si riferisce sono con ogni probabilità quelli che «*in u(rbe) R(oma) p(ropius)ve u(rbei) R(oma) p(assus) M sunt erunt*»<sup>36</sup>; nel novero di essi devono essere senz'altro ricomprese quelle opere pubbliche cittadine (quali, per esempio, i templi ed i portici) che insistevano sui *loca publica*, e che, come abbiamo visto, venivano affidate in appalto, per la loro conservazione, dai censori<sup>37</sup>.

In ordine agli *ultratributa*, si può rilevare innanzitutto che

trarne frutti, oppure di custodirli (*scil.* i luoghi), nulla è disposto da questa legge nel senso di impedire che essi (*scil.* gli appaltatori) usino e fruiscono di quei luoghi, nei limiti in cui a ciascuno di loro sarà lecito usarne e fruirne [senza dolo] sulla base del contratto di locazione».

Sul brano in esame, a proposito del diverso modo di tutelare il *conductor* dell'*ager publicus* destinato ad agricoltura o a pascolo rispetto al *conductor* dei *loca publica fruenda tuenda*, v. BURDESE, *Studi*, p. 105.

<sup>34</sup> Su di essa cfr., diffusamente, ROTONDI, *Problemi*, p. 370 ss.; inoltre, CANCELLI, *Postilla*, p. 226 e nt. 7.

<sup>35</sup> L'alternativa è spiegabile dal LEGRAS, *Table*, p. 97 ss., in considerazione del fatto che, secondo l'antica costituzione repubblicana, la censura non era una magistratura permanente, sicché v'era la possibilità, quand'essa non fosse stata in funzione, che altri magistrati si occupassero delle locazioni pubbliche; v. anche, in tal senso, BRUNT, *Manpower*, p. 521. Su questo punto avremo modo di ritornare, con riferimento alla tarda repubblica, *infra*, p. 103 s.; per intanto, si noti come, ancora in un testo del 45 a.C., il *ensor* venisse considerato il normale *locator* dei *vectigalia* e degli *ultratributa*.

<sup>36</sup> L'espressione ricorre frequentemente (talora anche variata, ma non in modo significativo) tra le linee 20 e 77 dell'iscrizione. Che i *loca publica* in questione fossero quelli della città di Roma e del suburbio è riconosciuto anche dal DIRKSEN, *Bemerkungen*, p. 312 e dal KOCZOROWSKI, *Loco*, p. 57.

<sup>37</sup> Cfr., in tal senso, ancora KOCZOROWSKI, *Loco*, p. 57: «Itaque locorum pu-

gli stessi, come d'altronde nei passi liviani sopra esaminati, vengono considerati, insieme ai *vectigalia*, quali oggetti della *locatio-conductio* pubblica («... *eis quei ea [scil. publica vectigalia ultrove tributa] fruenda tuendave conducta habebunt...*»)<sup>38</sup>; rispetto alle fonti su cui ci siamo finora soffermati, tuttavia, compaiono in più due verbi, *frui* e *tueri*, che evocano evidentemente, in un qualche modo che tenteremo di chiarire, l'attività svolta dall'appaltatore nell'ambito delle locazioni relative ai *vectigalia* e agli *ultrotributa*; entrambi i contratti, per altro verso, paiono direttamente connessi alla gestione dei *loca publica*, sicchè anche gli altri verbi che figurano nelle ll. 74-76 (*uti, frui, custodire*), pur riferibili ai *loca publica*, possono contribuire, credo, alla descrizione dei contenuti dei due tipi di

blicorum significatione et praedia rustica, suburbana scilicet, et aedificia, viae publicae, porticus...designantur».

<sup>38</sup> Così, pure DIRKSEN, *Bemerkungen*, p. 312; LURASCHI, *Rc. a Milazzo*, p. 339; PENNITZ, *Rc. a Milazzo*, p. 536.

<sup>39</sup> È opportuno ricordare come la dottrina più recente abbia manifestato notevoli divergenze circa il rapporto che nelle ll. 73 ss. della *Tabula Heracleensis* intercorre tra gli *ultrotributa* e la cura dei *loca publica*. Il MILAZZO, *Realizzazione*, p. 113 s., ha pensato che gli *ultrotributa* siano presentati come un mezzo per la cura dei *loca* e, ponendosi sulle orme del Biscardi (per l'opinione del quale, v. *supra*, p. 35 nt. 6), ha creduto che '*ultrotributa*' acquisti, nell'epigrafe, la particolare accezione di denaro pubblico (proveniente dall'*aerarium*) destinato agli appalti per la *tuitio* dei luoghi pubblici. Di antitetico avviso è, invece, il LURASCHI, *Rc. a Milazzo*, p. 339, che ripropone, mi sembra, una soluzione già prospettata dal LEGRAS, *Table*, p. 22, nella sua traduzione del testo: «Les lieux, où les clauses d'un bail, que le censur ou quelque autre magistrat a passé ou passera pour l'affermement des revenus publics ou des marchés de fournitures ont garanti aux fermiers de ces impôts ou aux soumissionnaires de ces travaux le droit d'user et jouir ou le droit d'occupation, temporaire, demeurent affectés à l'usage et jouissance de ces personnes...». Il Luraschi, dunque, ritiene che siano, piuttosto, certi *loca publica* lasciati nella disponibilità degli appaltatori ad essere un mezzo per l'esecuzione della *locatio* di *ultrotributa* (e per la riscossione dei *vectigalia*), e che, pertanto, la *Tabula Heracleensis* non possa offrire alcun appiglio per sostenere che la *tuitio* dei *loca publica* fosse un oggetto del contratto in esame. Ora, a me pare che, benché la strumentalità degli *ultrotributa* alla *tuitio* dei *loca*, e dei *vectigalia* alla fruizione dei *loca*, non possa essere sintatticamente provata — in effetti, l'«*ea*» della frase «*quei ea fruenda tuenda-*



locazione<sup>39</sup>. Ora, taluni autori che si sono occupati in modo specifico del testo in esame hanno dimostrato, invero, la propensione a scorgervi un parallelismo, per cui il *frui* dovrebbe essere riferito esclusivamente ai *vectigalia* o a quei *loca publica* che li producevano, mentre il *tueri*, il *custodire*, ma anche l'*uti* andrebbero rapportati a quei *loca publica* in qualche modo connessi con gli *ultroributa*<sup>40</sup>. A me non pare, in verità, che la simmetria così evidenziata nella costruzione della frase possa essere totalmente accettata. Da un lato, infatti, sembra assai probabile, alla luce anche dei risultati emersi dal confronto di Liv. 39.44.7 con Plut., *Cato mai.* 19.2<sup>41</sup>, che la *custodia* dei *loca publica* (e delle opere pubbliche che vi insistevano) avesse a che fare con la *locatio* di *ultroributa*, piuttosto che con la *loca-*

*ve conducta habebunt*» non sembra riferirsi ai *loca publica* «*ultra tributeis*» *tuenda*, o «*publiceis vectigalibus*» *fruenda*, ma agli stessi *ultroributa* e ai *vectigalia* —, ciò nondimeno, sia più agevole ritenere che gli appaltatori di *ultroributa* e di *vectigalia* dovessero indirizzare la propria attività direttamente su quei luoghi a loro affidati, *ex lege locationis*, per essere usati, sfruttati e custoditi. A ragionare diversamente, si arriverebbe a configurare, nel campo dei *vectigalia*, uno scenario nel quale i conduttori pubblici usavano dei *loca publica*, ma in più ne traevano rendite, per riscuotere separatamente (da altri luoghi pubblici?) i *vectigalia*; scenario, questo, che in verità mi sembra nella sua complicatezza poco verosimile.

Quanto al particolare “significato monetario” attribuito dal Milazzo a ‘*ultroributa*’, cfr. quanto si dirà, in senso contrario, *infra*, pp. 56 ss. e 66 s.

<sup>40</sup> Cfr. le modalità con cui il VOIGT, *Ius naturale* IV, riporta il brano, dopo aver espunto, dapprima, ogni passaggio relativo agli *ultroributa* (p. 576) e, poi, ogni riferimento ai *vectigalia publica* (p. 579). Per il KOCZOROWSKI, *Loco*, p. 59, poi, nell’espressione «*locis uti frui*», il «*frui*» deve essere rapportato ai *vectigalia*, mentre l’«*uti*» agli *ultroributa*. Il PREMIERSTEIN, *Tafel*, p. 93, dal canto suo, riconosce un parallelismo nella formulazione dei verbi, salvo poi ammettere che esso non è condotto dall’estensore della *lex* in modo rigoroso: «73 ff. ist der Parallelismus nicht streng durchgeführt; dem *fruendeis tuendeisve* und *fruenda tuendave* (74) entspricht allerdings in 74f. der zweigliedrige *ut*-Satz: *ut utei frui liceat* [a] *ut utei ea ab eis custodiantur*, doch wird im weiteren Verlauf 75 (*utantur fruuntur*), 76 (*utei fruei licebit*) das zweite Glied (*utei...custodiantur*) fallen gelassen».

<sup>41</sup> Cfr. *supra*, p. 42.

<sup>42</sup> Mi sembra dunque fundamentalmente corretta la resa di «*publiceis vectiga-*

*tio di vectigalia*<sup>42</sup>. D'altro lato, però, non credo fondato ritenere che il *tueri* possa rappresentare solamente l'attività dell'appaltatore degli *uldrotributa*, e non quella del conduttore dei *vectigalia*<sup>43</sup>. L'espressione «*vectigalia tueri*» (ove a *tueri* bisogna riconoscere la più lata accezione di curare, provvedere a...), infatti, era nota al linguaggio tecnico della metà circa del I secolo a.C., come si evince chiaramente dal seguente passo tratto dal *De legibus*<sup>44</sup>, in cui Cicerone, nell'ambito del suo progetto di riforma costituzionale, tratteggia proprio le competenze amministrative della censura (e di riflesso, quindi, gli obblighi dei conduttori pubblici), rifacendosi, per lo più, al tradizionale modello di essa operante in età pre-sillana<sup>45</sup>:

Cic., *De leg.* 3.3.7: «*Censori(-e)s...urbis templa vias aquas aerarium vectigalia tuento...*»<sup>46</sup>.

Ma, una volta posto in discussione il parallelismo individuato in dottrina, sotto il profilo della esclusiva connessione degli *uldrotributa* col verbo *tueri*, verrebbe naturale chiedersi se per caso, sul versante opposto, il verbo *frui*, anziché presentare

*libus ultrove tributeis fruendeis tuendeisve*» con «exploitation or maintenance of public revenues or public works», proposta dal CRAWFORD, *Statutes* I, p. 375.

<sup>43</sup> In tal senso v. anche l' ØRSTED, *Economy*, p. 89, il quale in rapporto a *Tab. Heracl.*, ll. 73 ss. afferma: «For *vectigalia* we have the usage *tueri...*».

<sup>44</sup> Tale opera, secondo la prevalente opinione, si colloca tra il 56 ed il 51 a.C. (cfr. FONTANELLA, *Ius*, p. 256 nt. 9); è molto prossima, dunque, alla stesura della *lex* che stiamo esaminando.

<sup>45</sup> Sul punto, cfr. ASTIN, *Cicero*, p. 237.

<sup>46</sup> Mi sono attenuto all'edizione di DE PLINVAL (*Cicéron. Traité des lois, Les Belles Lettres*, Paris 1968, p. 84); in altre edizioni (Müller, 434; Ferrero-Zorzetti, 534) figura «*tecta*» tra «*urbis*» e «*templa*». Stando alla tradizione manoscritta, il testo è formulato nel modo seguente: «*censores...urbista templa vias aquas aerarium vectigalia tuento*» (cfr. HIRSCHFELD, *Verwaltungsbeamten*, p. 258 nt. 1, che corregge «*urbista templa*» con «*urbis sarta tecta*»). Il MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 450 nt. 3 (= *Droit publ.* IV, p. 139 nt. 2), preferisce un genitivo (*aerarii*) al posto dell'accusativo *aerarium* e ritiene, contrariamente alla nostra opinione, non tecni-

un nesso privilegiato con i *vectigalia*, non sia riferibile anche agli *ultratributa*; verrebbe da domandarsi, cioè, se nelle ll. 73-74 della *Tabula Heracleensis* i verbi *frui* e *tueri* (nella sua più lata accezione segnalata) possano essere indistintamente collegati tanto ai *vectigalia*, quanto agli *ultratributa*. È prematuro, per ora, dare a tale interrogativo una risposta positiva che potrebbe aprire la via ad una assimilazione sostanziale dei *vectigalia* agli *ultratributa*, entrambi intesi quali rendite che i conduttori pubblici percepivano (*frui*) per conto della *civitas*<sup>47</sup>. Per intanto mi sembra utile precisare quali sono i risultati che possono essere ricavati, a nostro giudizio con una certa sicurezza, dalla lettura esegetica delle ll. 73 ss. della *Tabula Heracleensis*. In positivo, si può dire che la *locatio* di *ultratributa*, come già era emerso dal confronto di Liv. 39.44.7 con Plut., *Cato mai.* 19.2, implicava la *custodia* dei *loca publica*, e delle opere pubbliche su di essi eventualmente costruite; quanto ai contenuti, dunque, tale contratto non sembra presentare differenze rispetto alla *locatio* di *sarta tecta*; in negativo, invece, si può rilevare come non vi siano nel testo indizi tali da suffragare la tesi tradizionalmente sostenuta dalla dottrina, per cui l'appaltatore di *ultratributa* assumeva l'obbligo di costruire edifici pubblici e quello di assicurare pubbliche forniture.

5. Varr., De l.l. 6.11: *la considerazione degli ultratributa come entrate per l'aerarium.*

Proseguendo nell'esame delle fonti in cui figura il termine *ultratributa*, occorre ora accentrare l'attenzione sulla definizione etimologica di '*lustrum*' data da Varrone, intorno alla

ca, ma zeugmatica, l'espressione «*vectigalia tueri*» (in tal senso v. anche HAHN, *Censorum*, p. 38 nt. 2).

<sup>47</sup> Osservo come un simile apparentamento degli *ultratributa* ai *vectigalia*, potrebbe rendere accettabile la traduzione delle ll. 73-74, data da JHONSON-NORTON-BOURNE, *Statutes*, p. 95 n. 18: «When the censor or any other magistrate in

metà del primo secolo a.C., nel *De lingua latina*:

*De ll.* 6.11: «*Lustrum nominatum tempus quinquennale a luendo, id est solvendo, quod quinto quoque anno vectigalia et ultro tributa per censores persolvebantur*».

La probabile imprecisione dell'etimologia indicata dal grammatico — '*lustrum*' pare, infatti, derivare da *luere* nel significato di *lustrare*, piuttosto che nel significato di *solvere*<sup>48</sup> — non inficia, credo, i dati, per noi alquanto interessanti, ricavabili dalla causale «*quod-persolvebantur*», che rimanda chiaramente all'amministrazione censoria dei *vectigalia* e degli *ultrotributa*<sup>49</sup>.

Il Mommsen<sup>50</sup>, a proposito del passo, ha ipotizzato un'alterazione e ha convertito il «*persolvebantur*» in «*solvebantur*»; ha quindi interpretato letteralmente (senza, per altro, particolare convinzione) il luogo varroniano nel senso che i *vectigalia* e gli *ultrotributa* (*rectius*, le relative locazioni) venivano «sciolti» ogni cinque anni.

La proposta dell'illustre autore è stata respinta sia dal Leuze<sup>51</sup>, sia dal Milazzo<sup>52</sup>. Quest'ultimo, in particolare, ha sottolineato la continuità di significato («...*a luendo id est solven-*

accordance with the terms of the contract proclaims that certain areas are to be set aside or to be used to yield public revenue or for the production of tribute...»).

<sup>48</sup> Cfr., a tal riguardo, Isid., *De nat. rer.* 6.6; Serv., *in Aen.* 1.283; LEUZE, *Geschichte*, p. 85 nt. 1; OGILVIE, *Lustrum*, p. 33 ss.

<sup>49</sup> Il *lustrum* del passo non ha nulla a che vedere con il rito religioso (denominato altresì *lustrum*), con cui il censore concludeva il censimento, ma vuole qui richiamare solamente l'intervallo di tempo esistente di regola tra due censure. È stato più volte osservato, del resto, che il rito suddetto non condizionava in alcun modo le *locationes censoriae*, conservando queste validità anche in assenza di quello (cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1 p. 425 nt. 4 = *Droit publ.* IV, p. 110 nt. 1; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 242; LEUZE, *Geschichte*, p. 70; ASTIN, *Censorships*, pp. 180 e 185); tale rilievo consente, evidentemente, di escludere anche che il *lustrum* collegato al *census* potesse fungere da limite temporale per gli appalti censorii.

<sup>50</sup> Cfr. *Staatsrecht* II.1, p. 446 nt. 1.

do...») tra *luere* e *solvere* (ripreso poi da *persolvere*), nel senso di pagare. Ha superato, poi, l'incomprensione del Mommsen, generata soprattutto da quel «*per censores*»<sup>53</sup>, sostenendo che Varrone non voleva certo dire che i *vectigalia* e gli *ultratributa* venivano pagati «dai censori», ma piuttosto «per mezzo dell'attività censoria»<sup>54</sup>. Dopo aver adottato, dunque, per (*per*)*solvere* il significato di pagare, il Milazzo ha fissato il suo risultato esegetico relativo a Varr., *De l.l.* 6.11 nei seguenti termini: «...anche gli *ultratributa*, accomunati sintatticamente come sono ai *vectigalia* quali soggetti di (*per*)*soluebantur*, erano 'qualcosa'...che, al pari dei *vectigalia*, e dunque nella loro medesima 'direzione' (ovvero da parte dei privati nei riguardi della *civitas*), venivano 'pagati' tramite i censori ogni cinque anni»<sup>55</sup>.

Le conclusioni del Milazzo, circa l'interpretazione di «*persoluebantur*», e circa la unidirezionalità (verso l'*aerarium*) dei flussi monetari, comune tanto ai *vectigalia* quanto agli *ultratributa*, mi paiono nella sostanza condivisibili<sup>56</sup>. Una riflessione ulteriore, tuttavia, merita quel «*persoluebantur*». Il Milazzo di-

<sup>51</sup> Cfr. *Geschichte*, p. 84 nt. 1.

<sup>52</sup> Cfr. *Realizzazione*, p. 74 s.

<sup>53</sup> Cfr. MOMMSEN, *loc. ult. cit.*

<sup>54</sup> Cioè, chiarisco, attraverso la *locatio* (o la *lex*) censoria. Il MILAZZO (*Realizzazione*, p. 75 nt. 34) pone opportunamente l'accento sulla sfumatura data dall'accusativo di mezzo, preferito nel testo ad un complemento d'agente. Nel medesimo senso si era già espresso il LEUZE, *Geschichte*, p. 85: «...durch Vermittlung der Censoren, d.h. durch ihre Lokationen...». Per *solvere* nel senso di pagare («acquitter»), v. anche BEAUJEU, *Grammaire*, p. 331. Secondo la fugace opinione del PENNITZ (*Rc. a Milazzo*, p. 537), invece, che sembra riassumere quelle del Mommsen e del Milazzo, i verbi *luere* e (*per*)*solvere*, indicherebbero una risoluzione «durch vollständige Bezahlung» delle locazioni censorie.

<sup>55</sup> Cfr. *Realizzazione*, p. 76.

<sup>56</sup> In particolare, è la stringatezza stessa dell'espressione varroniana che rivela, credo, come non vi fosse la necessità di operare una distinzione tra gli *ultratributa* e i *vectigalia* circa la destinazione del loro versamento (identificabile, per quanto riguarda i *vectigalia*, certamente con l'*aerarium*). Vi sono, per altro, ulteriori spunti (v. *infra*, p. 67 nt. 90; inoltre, p. 70 nt. 96) per poter asserire che gli *ultratributa* ve-

mostra di considerarlo sinonimo di *solvebantur*; a me sembra, invece, che il prefisso *per-* richiami in senso proprio, secondo la sua normale funzione, un completamento di pagamento, piuttosto che un pagamento *tout court*, e che quindi, nel definire il *lustrum*, Varrone abbia voluto riferirsi alla fine (anziché all'inizio) del periodo quinquennale che scandiva le locazioni censorie; se guardiamo ai *vectigalia*, infatti, era questo il momento nel quale, di solito, i *publicani* conformemente alle *leges censoriae* (dunque, «*per censores*»), “terminavano” di pagare, corrispondendo all'*aerarium* l'ultima annualità dell'importo concordato con l'amministrazione all'inizio del lustro<sup>57</sup>.

A questo punto, però, i dati ricavati dal Milazzo da Varr., *De ll.* 6.11, e precisati nel modo appena detto, finiscono per costituire, a mio modo di vedere, un grave ostacolo per chi voglia correlare gli *ultratributa* agli *opera publica facienda*. Infatti, una volta riconosciuta la unidirezionalità del flusso monetario, resterebbe da spiegare per quale motivo l'appaltatore d'opera dovesse versare, lui, qualcosa nelle casse dell'*aerarium*, senza avere la possibilità di rifarsi in qualche modo, come capitava nella *locatio* di *vectigalia*, o sui frutti dei *loca publica* o sui tri-

nivano visti come una voce attiva (non già, come si ritiene comunemente, passiva) del bilancio della *civitas*.

<sup>57</sup> Che il pagamento, da parte dei *conductores vectigalium*, della somma pattuita avvenisse ratealmente, in genere con cadenza annuale, era già stato più volte sostenuto in dottrina (cfr. MARQUARDT, *Staatsverwaltung* II, p. 299; DI RENZO, *Sistema*, p. 134; BADIAN, *Publicans*, p. 71). La recente scoperta dell'epigrafe nota come *Monumentum Ephesenum* (v. il testo commentato nell'edizione di ENGELMANN-KNIBBE, in *Epigraphica Anatolica, Zeitschrift für Epigraphik und historische Geographie Anatoliens* 14, 1989), che reca una *lex locationis* per la riscossione dei *portoria* nella provincia asiatica, ha fornito, con riguardo a questo tipo di *vectigal*, una preziosa conferma. Alle ll. 99-101 (§ 42, secondo la suddivisione degli editori), infatti, che riproducono un'aggiunta al capitolato d'appalto fatta dai consoli del 17 a.C., si legge che il conduttore dovrà versare all'*aerarium* l'importo stabilito ogni anno (s'intende del lustro), alle seconde idi di Ottobre.

<sup>58</sup> Non mi pare convincente, in verità, il tentativo di spiegazione abbozzato dal MILAZZO, *Realizzazione* p. 154 ss. L'autore pensa che l'introito per la *civitas*

buti riscossi per conto dei *cives*<sup>58</sup>. Ma anche ad ammettere che il «*persolvebantur*» abbia, come complemento d'agente sottinteso, il questore presiedente all'*aerarium*, vi sarebbe un insanabile contrasto con la circostanza che i completamenti dei pagamenti a favore dei *redemptores* di un *opus faciendum*, come vedremo, erano collegati al collaudo (*probatio*)<sup>59</sup>, non già alla periodica scadenza del *tempus quinquennale*<sup>60</sup>.

Se, dunque, come pare emergere dal passo, gli *ultratributa* rappresentano introiti per la cassa pubblica e, come tali, non paiono ragionevolmente inseribili nell'assetto economico sotteso alla *locatio* per la costruzione delle opere pubbliche, deve essere necessariamente rimessa in discussione l'interpretazione degli *ultratributa* come «*sumptus operum publicorum*», data dal Forcellini e che così largo seguito ha avuto in dottrina<sup>61</sup>. Sul punto torneremo tra breve, in occasione della rivisitazione complessiva dei risultati finora ottenuti e della formulazione della nostra ipotesi sul significato di '*ultratributa*'. Prima, però, occorre ancora vedere se qualche elemento utile possa desumersi dagli statuti municipali, rinvenuti in Spagna, che risalgono ad un periodo abbastanza prossimo a quello qui considerato (seconda metà del I secolo d.C.).

nella *locatio* di *ultratributa* fosse costituito dal risparmio da essa ottenuto (in confronto ai prezzi di mercato), con il ribasso dell'offerta presentata, durante l'asta pubblica, dal *redemptor* aggiudicatario, e che tale stato di cose sia sotteso al passo di Varrone in esame (v. *op. cit.*, p. 157). Osservo, però, in senso contrario, come il «*persolvebantur*» richiami un effettivo pagamento a favore dell'*aerarium*; oltre a ciò, v'è il fatto, già rilevato, che Varrone pare riferirsi non già all'inizio del lustro (momento nel quale venivano celebrate le pubbliche *licitationes*), ma alla fine dello stesso.

Vedremo invece, tra breve, come la valutazione degli *ultratributa* quali pubbliche entrate possa agevolmente conciliarsi con i contenuti economici propri della *locatio* per la *tuitio* degli *opera publica*.

<sup>59</sup> Cfr. *infra*, p. 238 ss.

<sup>60</sup> Che il testo varroniano sia di ostacolo all'inclusione delle nuove costruzioni e delle straordinarie riparazioni fra gli oggetti della *locatio* di *ultratributa*, è stato sostenuto, di recente, anche da KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 452

6. 'Ulrotributa' negli statuti municipali del I secolo d.C.

Il segno *ulrotributa* compare nel cap. 63 della *lex Malacitana* (82-84 d.C.), come pure nei capp. 48 (o J) e 63 della *lex Irnitana* (redatta intorno al 91 d.C.)<sup>62</sup>; inoltre, secondo l'audace ricostruzione del Lebek<sup>63</sup>, nel cap. 18.4 dello stesso statuto di Irni.

Riporto, qui appresso, le fonti epigrafiche richiamate, limitatamente alle parti che possano eventualmente dare qualche indicazione utile per definire l'oggetto della *locatio* di *ulrotributa*; poiché i capp. 63 dei due statuti di Malaca e di Irni sono sostanzialmente identici, essi vengono riprodotti insieme (si adotta, in particolare, il testo della *tabula Irnitana*); il cap. 18.4, così come integrato dal Lebek, invece, viene trascritto, per la migliore comprensione, nel suo complesso.

*Lex Malac.-Lex Irnit.*, capp. 63 (A. e X. d'Ors, 43):  
 «R(ubrica). De [lo]cationibus legibusque locatio/num proponendis et in tabulas mu/nicipi referendis./  
 Qui Hvir iure dicundo praerit vectigalia ulroque tributa, / sive quid aliut communi nomine munici/pum eius municipi locare oportebit, lo/cato»<sup>64</sup>.

nt. 209.

<sup>61</sup> Cfr. *supra*, p. 34 s.

<sup>62</sup> Sui due statuti municipali della Betica cfr. *praecipue*, SPITZL, *Lex*; LAMBERTI, *Tabulae*. Deve essere comunque sempre tenuto presente che, non di rado, le disposizioni contenute nelle due *leges datae* si rifanno a provvedimenti normativi (ivi incluse le leggi municipali) dell'età tardo-repubblicana o augustea (cfr. FREDERIKSEN, *Laws*, p. 190 s.; LURASCHI, *Lex*, p. 358; LAMBERTI, *Tabulae*, p. 227 ss.; altra letteratura in MILAZZO, *Realizzazione*, p. 132 nt. 178).

<sup>63</sup> Cfr. LEBEK, *Lex*, p. 290.

<sup>64</sup> L'uguaglianza dei due capitoli prova evidentemente l'esistenza di un comune modello normativo, che si ripropone verosimilmente anche nello statuto del *municipium Flavium Ostipponense* (v. GONZALEZ FERNANDEZ, *Bronces*, p. 134); esso, tuttavia, non può identificarsi, secondo l'orientamento ora dominante in dottrina, con una generale "legge-quadro" vigente in età flavia per i *municipia* spa-



*Lex Irnit.*, cap. 48 (o J) (A. e X. d'Ors, 37): «R(ubrica). Qui ne conducant emantve, neve socii sint cum publi/ca locabuntur venibunt./

*Quaecumque publica ultroque tributa aliaeve quae res in mu/nicipio Flavio Irnitano locabuntur venibun<t>ve ne quis II/vir neve aedilis neve quaestor, neve cuius<que> eorum filius nepos, / neve pater avus, neve frater, neve scribe neve apparitor ea/rum quam rem conducito emitove, neve in earum qua re soci/us esto, neve ex earum qua re, ob earumve quam rem eove no/mine partem capito, neve aliut quit facito sc(iens) d(olo) m(alo) quo quid ex / earum qua re, ob earumve quam rem, eove nomine p[ost]ea at eum / perve[n]iat...»<sup>65</sup>.*

gnoli (cfr., sul punto, LURASCHI, *Lex*, p. 354 ss.; LAMBERTI, *Tabulae*, p. 206 ss.; *contra*, però, D'ORS — v., ancora di recente, *Legislation*, p. 91 ss. —, per il quale il comune archetipo sarebbe costituito da una *lex Flavia*, che attualizzava per la Spagna una generale *lex Iulia municipalis* di Augusto).

La norma, oltre a fondare il potere dei *IIviri* di procedere alle *locationes* pubbliche, attraverso anche la predisposizione delle *leges contractus*, pone, poi, a carico dei medesimi magistrati l'obbligo di curare una serie di trascrizioni (relative al tipo di *locatio*, al testo della *lex contractus*, alla mercede, ai nomi dei *praedes* e dei *cognitores*, ai *praedia subsignata*) nelle *tabulae communes*; impone, inoltre, ai *IIviri* di pubblicizzare le proprie iniziative contrattuali nel luogo stabilito dal senato locale. Cfr., a tal riguardo, LAMBERTI, *Tabulae*, p. 97 e nt. 40.

<sup>65</sup> Dopo aver vietato ai magistrati municipali, come pure ai loro parenti e ausiliari (*scribae* e *apparitores*), di conseguire in ogni modo (in particolare, in qualità di *conductores*, *socii* o *adfines*; cfr. *supra*, p. 43 nt. 24) utilità connesse alle pubbliche aste, la norma consente la persecuzione dei comportamenti inottemperanti, attraverso un'azione penale a carattere popolare; cfr. ancora LAMBERTI, *Tabulae*, p. 98.

Lo stesso intendimento di impedire che le autorità pubbliche perseguissero, nell'ambito dell'attività contrattuale, interessi personali emerge nello statuto della colonia di Urso della metà circa del I secolo a.C.: cap. 93 (FIRA I<sup>2</sup>, n. 21, p. 186 s.): «*Quicumque IIvir ... / quive praef(ectus)...de loco publico neve pro loco publico neve / ab redemptore mancipie praed<e>ve donum munus mercedem / aliutve quid capito neve accipito neve facito, quo / quid ex ea re at se suorumve quem perveniat*».

*Lex. Irrit.*, cap. 18.4, ll. 6 ss. (Lebek): «[pecuniam eius / muni]cipii sacram re[ligiosam, quaecumque erit, in sacrorum / inpensas] erogandi, vec[tigalia, quaecumque vectigalia muni/cipum eius mu]nicipii eru[nt, addendi, sive nulla vectigalia mu/nicipum eius mu]nicipi erunt, tu[m ob sacrorum inpensas pecuni/as mutuas in ultro] tributa operave [melius explicanda sumendi / communi nomine mu]nicipum eius mun[icipii, cum decurionum / conscriptorumve de is] rebus ita uti h.l. opor[tebit decretum / factum erit, (scil. II-viris) ius potestasque esto.]»<sup>66</sup>.

Dal primo dei testi riportati, invero, nulla ci è dato sapere

Anche in questo caso, per altro, il sanzionamento delle violazioni è affidato all'iniziativa privata del *quivis de populo*.

<sup>66</sup> Il LEBEK, *Lex*, p. 283, intitola il quarto capoverso, da lui individuato, del capitolo 18 «Kompetenzbereich (s'intende dei *IIviri*; v. anche LAMBERTI, *Tabulae*, p. 12; D'ORS, *Aproximación*, p. 160): Verwendung verschiedener kommunaler Gelder oder Aufnahme von Geld für die kommunalen Opfer». Per ricostruire il frammento lo studioso si basa più che altro — per quanto gli è consentito — sull'analisi delle strutture sintattiche adottate in altri luoghi della *lex Irnitana*, oppure in altri statuti municipali. Al fine dell'inquadramento del capoverso nell'ambito delle competenze dei *IIviri* in materia di spese a sfondo religioso, ha esercitato una notevole influenza sul Lebek (v. *op. cit.*, p. 281) il cap. 77 della *lex Irnitana* (d'Ors, 59): «R(ubrica). De inpensis in sacra ludos cenasque faciendis. / Duumviri qui in eo municipio iure dicundo praerunt / primo quoque tempore ad decuriones conscriptosve / referunt quantum in inpensas sacrorum, et quantum / in cenas quae municipibus aut decurionibus conscriptis/ve communibus dentur erogetur, quantumque mai/or pars eorum censuerit, tantum eroganto uti quod / recte factum esse volent».

Nel cap. 18.4 l'«erogandi» induce ad interpretare la locuzione «pecunia sacra religiosa», in senso stretto, come denaro consacrato («sacra») e destinato all'esercizio del culto degli dei inferi («religiosa»), mentre non è ravvisabile quella più lata accezione (beni mobili di valore) attribuita dal GNOLI, *Ricerche*, pp. 110 e 126 s., al termine 'pecunia', quando si trova, in differenti contesti, qualificato con 'sacra' e con 'religiosa'.

È poi probabile, come reputa la LAMBERTI, *Tabulae*, p. 269, che la norma statutaria in questione si occupasse anche della erogazione della *pecunia communis* (= *publica*); sull'espressione *pecunia publica sacra religiosa*, contenuta nella *lex Iu-*

in più rispetto al fatto che gli *ultrotributa*, come al solito affiancati ai *vectigalia*, venivano dati in appalto dai sommi magistrati municipali (i *IIviri*); l'obbligo del conduttore, tuttavia, non viene in alcun modo esplicitato, ma lasciato sottointeso alla generica locuzione «*ultrotributa...locato*»<sup>67</sup>.

Qualche cosa in più, invece, si può dire in merito al cap. 48 (o J) della *tabula Irnitana*, alla luce del raffronto che può farsi tra la *Rubrica* e l'inizio della disposizione statutaria. È opportuno, a tal proposito, muovere dall'interrogativo, che pone *ictu oculi* il frammento in esame, se, ed eventualmente come, il «*publica*» della *Rubrica* (che denomineremo, da ora in poi, *publica I*) riassume la locuzione «*Quaecumque publica ultroque tributa aliaeve quae res*». La risposta evidentemente dipende dalla valenza che assume il segno *publica I*, inteso quale oggetto di una *locatio venditio* pubblica. Il Milazzo<sup>68</sup>, a tal riguardo, ha condiviso la traduzione di A. e X. d'Ors: «*bienes públicos*»<sup>69</sup>; non ha poi dimostrato dubbi nel ritenere che il «*publica*» dell'inizio del capitolo (che chiameremo, nel prosie-

*lia peculatus* e nella *lex munic. Tarent.*, l. 1-2 (cfr. FIRA P n. 18, p. 167), v. diffusamente GNOLI, *Ricerche*, p. 71 ss.

<sup>67</sup> Nel medesimo senso v. MILAZZO, *Realizzazione*, p. 122; inoltre, SPITZL, *Lex*, p. 83, per il quale dal cap. 63 della *lex Malacitana* si evince solamente che *ultrotributa* è un «*abgrenzbar Begriff*».

<sup>68</sup> *Realizzazione*, p. 128.

<sup>69</sup> Cfr. l'edizione con traduzione (*Lex Irnitana*, Santiago de Compostela 1988) a p. 36; inoltre, D'ORS, *Relaciones*, p. 84 s. Il Milazzo, per altro, non esclude un errore del lapicida, che avrebbe scritto «*publica*» al posto di «*publice*».

<sup>70</sup> Cfr. *Realizzazione*, pp. 128 e 138. Che *publicum(-a)* sia spesso usato col significato di *vectigal(-ia)* è largamente attestato nelle fonti. Riporto qui di seguito la maggior parte di quelle già raccolte dal DIETRICH, *Beiträge*, p. 18 ss.: *Lex agraria* epigrafica del 111 a.C., l. 25 (v. *supra*, p. 46 nt. 29); Plaut., *Trucul.* 1.2.141 ss.; Cic., *Ad Quint. fr.* 1.1.11.33; *Pro Rab.* p. 2.4; *In Verr.* 2.3.71.167; *De prov. cons.* 5.12; Svet., *Vesp.* 1.2; Tac., *Ann.* 13.51; Fronto, *Ad M. Caes.* 5.49; *adde* Val. Max. 6.9.7; chiarissimo, infine, D. 50.16.17.1 (Ulp. 10 *ad ed.*): «*'Publica' vectigalia intellegere debemus...*». In dottrina, cfr. MARQUARDT, *Staatsverwaltung II*, p. 299; KNIEP, *Societas*, p. 1; BONETTI, sv. «*Publicani*», p. 584.

Non pare, invece, fondatamente attribuibile a *publica* (sempre rapportato al-

guo, *publica* II) sia sinonimo di *vectigalia*<sup>70</sup>. Posto che, ad intendere *publica* II equivalente a *vectigalia*, si avrebbe l'indubbio vantaggio di ripristinare l'affiancamento, sempre constatato nelle fonti, tra i *vectigalia* e gli *ultratributa* quali oggetti di pubbliche *locationes*, verrebbe da domandarsi allora se *publica* I, così prossimo a *publica* II, non conservi il medesimo significato attribuibile, con buona probabilità, a quest'ultimo termine<sup>71</sup>. Ad immettersi su questa via, si intravedono due possibili soluzioni: o la *Rubrica*, rinunciando alla sua normale funzione riassuntiva, ha voluto richiamare solamente il primo termine della tripartizione che compare nell'*incipit* del capitolo; oppure la stessa, conformemente al proprio scopo, ha inteso condensare in un lato concetto di *vectigalia* conferibile a *publica* I, altri membri della triade (dunque, gli *ultratributa*, e, con minore probabilità, le *aliae quae res*)<sup>72</sup>. La seconda eventualità (che non mi sento, in verità, di preferire alla prima) riproporrebbe la concezione (già vista, in rapporto all'Urbe, in Varr., *De ll.* 6.11) degli *ultratributa* come entrate, nel caso di specie

le locazioni pubbliche) il significato di *opera publica*: cfr., a tal proposito, la critica mossa dal MILAZZO, *Realizzazione*, p. 137 s., al Dietrich.

<sup>71</sup> Il D'ORS, *Relaciones*, p. 86, dimostra di dare una risposta negativa a tale interrogativo, prospettando un rapporto di *genus* e *species*, intercorrente tra *publica* I e *publica* II.

<sup>72</sup> Le «*aliaeve quae res*», in effetti, presentandosi come categoria residuale e disgiunta (-ve) rispetto ai coordinati «*Quaecumque publica*» e «*ultra tributa*», potrebbero esulare dalla riassunzione in *publica* I. Né, se così fosse, e posto che — come ritiene possibile il MILAZZO, *Realizzazione*, p. 126 — il «*venibunt*» della parte iniziale del capitolo debba essere correlato, in via esclusiva, alle «*aliaeve quae res*», il «*venibunt*» della *Rubrica* si troverebbe senza accusativo. Non si può escludere, infatti, che i verbi *locare* e *venire* si rapportino cumulativamente, nella *Rubrica*, a *publica* I, nel senso di *vectigalia*, ristabilendo in tal modo quella formula stereotipata (*vectigalia locari[-e] venire*), reperibile nelle fonti, anche giuridiche, che riflette la nota confusione terminologica esistente tra *locatio-conductio* e *emptio-venditio*; formula che è attestata anche per il periodo all'incirca coevo alla redazione della *tabula Iritana* (sul punto, v. diffusamente MILAZZO, *Realizzazione*, p. 130 ss.).

a favore della collettività municipale, piuttosto che spese a carico della stessa<sup>73</sup>. Oltre a queste congetture, non credo che il cap. 48 (o J) della *tabula Irnitana* autorizzi ad andare.

Un atteggiamento parimenti cauto bisogna, a mio giudizio, tenere nei confronti della ricostruzione del gravemente corrotto cap. 18.4 della *lex Irnitana* operata dal Lebek (è il terzo dei testi sopra riportati). L'autore<sup>74</sup> integra il «*tributa*» della linea 11 con [*ultro*]tributa, tenendo conto della presenza di quel «*vec[tigalia]*» restituibile alla linea 8, e del consueto appaiamento (riscontrabile, come si è visto, anche nella *lex* in questione) dei due termini. E ciò, invero, mi pare plausibile. Egli, poi, dopo aver intravisto la struttura sintattica ricorrente più volte nello statuto di Irni: *si(ve)...tum*, ha ipotizzato una protasi siffatta: «[*sive nulla vectigalia municipum eius mu]nicipi erunt*», e ad essa ha fatto seguire un'apodosi (ove comparirebbe 'ultrotributa') formulata nei seguenti termini: «*tu[m ob sacrorum impensas pecunias mutuas in ultro] tributa operave [melius explicanda sumendi communi nomine mu]nicipum eius mun[icipii...].[scil. Ilviris] ius potestasque esto*». Ora, a parte che il prospettato ricorso al mutuo da parte dei *Ilviri* per far fronte ai *sacra*, anche se in effetti ipotizzabile<sup>75</sup>, non mi sembra argomentato in modo sufficiente (esso poggia esclusivamente sulla protasi, che è, essa stessa, una congettura), non si può fare altro che rilevare, ai nostri fini, come il Lebek si allinei alla *communis opinio*, considerando genericamente gli *ultrotributa* come spese municipali (per altro, non connesse dal-

Circa le difficoltà interpretative collegate alla locuzione «*aliaeve quae res*» si veda anche D'ORS, *Relaciones*, p. 93 s.

<sup>73</sup> Sotto questo profilo, sarebbe adattabile anche agli *ultrotributa* quella formula stereotipata (*locari venire*), di cui si diceva alla nota precedente, e che, secondo quanto rileva il MILAZZO (*Realizzazione*, p. 135) è «soltanto modellata sul lato attivo della pubblica finanza».

<sup>74</sup> Cfr. *Lex*, p. 282 s.

<sup>75</sup> Sulla base del cap. 80 della *lex Irnitana* (d'Ors, 63): «*R(ubrica). De pecunia publice mutua sumenda. / Si quas pecunias mutuas in usus rei publicae municipi*

l'autore specificatamente all'amministrazione delle opere pubbliche), che i *IIviri* avrebbero potuto sostenere con il denaro preso a prestito<sup>76</sup>.

V'è, però, un dato che, se si ammette la restituzione di «*tributa*» in «*ulotributa*», merita di essere sottolineato: il fatto che l'estensore della *lex* dimostri di distinguere, attraverso la disgiuntiva *-ve*, «*ulotributa*» da «*opera*»; termine, quest'ultimo, nel quale non possono che ravvisarsi attività di pubblico interesse, sottoposte all'amministrazione dei *IIviri*<sup>77</sup>. E ciò, evidentemente, sarebbe di ostacolo alla tesi maggioritaria che identifica gli *ulotributa* con gli *opera publica* (*facienda* o *praebenda*).

### 7. Osservazioni conclusive. Il significato di 'ulotributa'.

Possiamo, a questo punto, considerare nel loro complesso i risultati emersi dalla esegesi dei luoghi in cui compare il segno '*ulotributa*', al fine di chiarire i contenuti della relativa *locatio* pubblica.

Circa gli obblighi del *redemptor*, solamente la *tuitio*, la *custodia* delle opere pubbliche è sembrata emergere in termini

*Flavi Irnitani su/mendas esse decuriones conscriptive eius municipi, cum eorum / non minus <quam> tres partes adfuerint, iurati per tabellam decre/verint...».*

<sup>76</sup> Cfr. *op. cit.*, p. 283: «Wenn die Vermutung das Richtige trifft, dann ist aus ihr zu folgern, daß für die Finanzierung der kommunalen "Ausgaben und Arbeitsleistungen" ein Kredit aufgenommen werden darf», e la traduzione del cap. 18.4 a p. 292: «[...um die öffentlichen] Ausgaben und Leistungen [besser bestreiten zu können...]».

<sup>77</sup> Se è corretto il titolo del capoverso individuato dal Lebek (v. *supra*, p. 61 nt. 66), penserei soprattutto alle forniture ed ai servizi resi per la celebrazione dei *sacra publica* (*opera praebenda*), assicurati non di rado da pubblici appaltatori anche nelle comunità locali: v. Fest., sv. '*quadranta(l)*', Lind., 312, su cui cfr. FRACCARO, *Ricerche*, p. 454 s.; *Lex Urson.*, cap. 69 (*infra*, p. 113 s.); CIL I.237 [*Kalend. Praen. ad idus Decembr.*]. Il D'ORS (*Aproximación*, p. 161), dal canto suo, ipotizza

abbastanza chiari, sia dal confronto di Liv. 39.44.7 con Plut., *Cato mai.* 19.2<sup>78</sup>, sia dalle ll. 73 ss. della *Tabula Heracleensis* (che ha il pregio, tra l'altro, di essere una fonte tecnica)<sup>79</sup>. La tesi maggioritaria che annovera le costruzioni e le forniture pubbliche fra le prestazioni richieste all'appaltatore di *ultratributa* non ha invece trovato, a mio giudizio, probanti riscontri nelle fonti. Si è visto, infatti, da un lato, come non possano essere di supporto alla suddetta tesi Liv. 39.44.5 ss. (anche confrontato con Plut., *Cato mai.* 19.2)<sup>80</sup> e Liv. 43.16.7<sup>81</sup>; si è osservato, d'altro lato, come siano addirittura di ostacolo Varr., *De l.l.* 6.11<sup>82</sup>, ed il cap. 18.4 della *lex Irnitana*, così come è stato ricostruito dal Lebek<sup>83</sup>. Può dirsi pertanto — ribadisco, stando alle poche ed oscure fonti di cui disponiamo — che la *locatio* di *ultratributa* si rivela nei contenuti contrattuali del tutto simile alla *locatio* di *sarta tecta*, avendo come scopo la *tuitio*, la *custodia* delle opere pubbliche già esistenti<sup>84</sup>. E ciò ne fa, evidentemente, uno strumento di ordinaria (anziché di straordinaria) amministrazione.

Quanto, invece, ai profili economici del contratto in questione, è emersa nel corso della ricerca una contraddizione,

un nesso tra «opera» e le *munitiones*, disciplinate dal cap. 83 della *Tab. Irnitana*, che venivano imposte ai *municipes incolaeve* di Irni.

<sup>78</sup> Cfr. *supra*, p. 37 ss.

<sup>79</sup> Cfr., in particolare, *supra*, p. 52.

<sup>80</sup> Cfr. *supra*, p. 40 s.

<sup>81</sup> Cfr. *supra*, p. 42 ss.

<sup>82</sup> Cfr. *supra*, p. 57 s.

<sup>83</sup> Cfr. *supra*, p. 65. Opportunamente, dunque, a mio avviso, il WILLEMS (*Sénat* II, p. 393 nt. 2) ha tenuto distinti gli *ultratributa* dagli *opera publica* (intendendo questi ultimi, come le grandi riparazioni e le nuove costruzioni: v. *op. cit.*, p. 396). In senso contrario, come si è detto, si è espressa la maggior parte degli autori (v., per esempio, CANCELLI, *Studi*, p. 99; MAYER-MALY, sv. 'Ultero tributa', c. 580; SIBER, *Verfassungsrecht*, p. 224; CIMMA, *Ricerche*, p. 10), che ha considerato gli *ultratributa* come una «formula unica» — sono le parole del Cancelli — che ricomprende i *sarta tecta* e gli *opera publica*.

<sup>84</sup> V'è poi un altro elemento che può scorgersi in entrambi i tipi di *locatio*: la

che tuttavia, *melius re perpensa*, non pare insanabile. Se, infatti, sembra indubitabile che la *locatio* di *uldrotributa* implicasse un esborso da parte dell'*aerarium*<sup>85</sup>, d'altro canto, si è anche rilevato, sulla base di Varr., *De l.l.* 6.11, come lo stesso negozio doveva consentire un "ritorno economico" per la cassa della *civitas*. Questo "ritorno", invero, sembra rappresentato proprio dagli *uldrotributa*, che Varrone dimostra di considerare somme di denaro da versare all'*aerarium*, similmente ai *vectigalia*, «quinto quoque anno»<sup>86</sup>. Si può dire, pertanto, che la contiguità *vectigalia-uldrotributa*, sempre constatata nelle fonti riguardanti le *locationes* pubbliche, acquista quel connotato sostanziale, che avevamo anche prospettato in margine a *Tab. Heracleensis*, ll. 73 ss.<sup>87</sup>, e con riguardo al cap. 48 della *Lex Irnitana*<sup>88</sup>: gli *uldrotributa*, come i *vectigalia*, contrariamente a quel che si ritiene comunemente in dottrina<sup>89</sup>, sono da intendersi essenzialmente come voci attive del bilancio dell'Urbe; tale assunto, d'altronde, è in linea con la base semantica della

scansione dei periodi contrattuali in lustri: cfr. Plin., *Nat. Hist.* 35.4.14 (*supra*, p. 17) e Varr., *De l.l.* 6.11 (*supra*, p. 55).

<sup>85</sup> Lo si desume dal fatto che i magistrati committenti, in sede di asta pubblica, aggiudicavano l'appalto a chi offriva un maggiore ribasso: cfr. l' «*infimis (pretiis)*» di Liv. 39.44.7 (*supra*, p. 37).

<sup>86</sup> Cfr. *supra*, p. 56.

<sup>87</sup> Cfr. *supra*, p. 53 s.

<sup>88</sup> Cfr. *supra*, p. 63 s.

<sup>89</sup> Sul fatto che gli *uldrotributa* vengono normalmente associati alla spesa pubblica, v. *supra*, p. 36 e nt. 8.

<sup>90</sup> V. Fest.-Paul., sv. '*tributum*' (Lind., 504): «*tributum dictum, quia ex privato in publicum tribuitur*», ove si enuncia probabilmente la corretta etimologia di '*tributum*' (sul punto, cfr. LUZZATTO, sv. '*Tributum*', p. 852; CERAMI, *Ricerche VII*, p. 381 nt. 23). L'assimilazione sostanziale degli *uldrotributa* ai *vectigalia*, per il fatto che entrambi debbono considerarsi come un introito per la *civitas*, consente di rivalutare — non, però, senza riserve — quella tesi minoritaria che ha inteso gli *uldrotributa* come tributi particolari (v. *supra*, p. 35 nt. 7). In particolare, contrariamente all'opinione del Guadagni, non è emerso alcun elemento per identificare gli *uldrotributa* con i *tributa temeraria*, che non presentano, per altro, connessione alcuna con la *tuitio* dei *loca publica*; né mi pare che gli *uldrotributa* possano essere



componente *-tributum* del termine<sup>90</sup>.

Dunque, se è corretta la nostra lettura esegetica delle fonti, la *locatio* di *uletrotributa* imponeva fundamentalmente due obblighi al *redemptor*: la *tuitio* dell'opera ed il versamento all'*aerarium* di rendite, che verosimilmente da quell'attività l'appaltatore traeva. In verità, una connessione tra la *custodia* delle opere pubbliche (insistenti su *loca publica*) ed il *frui* può già essere ipotizzata in riferimento a *Tab. Heracleensis*, ll. 73 ss.<sup>91</sup>. Vi sono, tuttavia, altri passi dai quali sembra emergere un abbinamento dell'attività di conservazione dell'opera con la percezione di tributi per conto dell'amministrazione di Roma. Ora, è ben vero che in queste fonti il termine '*vectigalia*' figura al posto di '*uletrotributa*'. Non si può, tuttavia, escludere, per ciò solo, la pertinenza delle stesse al tema qui affrontato, se si tiene in conto che si tratta di fonti atecniche, e che in queste, come è noto, a partire all'incirca dal 167 a.C. — anno in cui venne meno, in via pressoché definitiva, il *tributum ex censu* — il segno *vectigal*, non più nettamente distinto da '*tributum*', passò ad indicare tendenzialmente tutte le entrate dello stato (e dunque, in ipotesi, anche gli *uletrotributa*)<sup>92</sup>.

Viene in considerazione, dapprima, un passo tratto dal libro ottavo del *De architectura* di Vitruvio. L'autore, dopo aver suggerito di convogliare le acque destinate all'Urbe in un *castellum*, propone che il deflusso delle stesse avvenga attraverso tre *fistulae*, che alimentino, la prima, i bacini e le fontane, la seconda, i bagni pubblici, la terza, le case private. Quindi motiva così tale soluzione tecnica:

valutati, in senso proprio, come ritiene il Weiss, quali canoni per la concessione di fondi pubblici.

<sup>91</sup> Cfr. *supra*, p. 53 s.

<sup>92</sup> Cfr., sul punto, Fest., sv. '*vectigal*' (Lind., 508); LECRIVAIN, sv. '*Tributum*', p. 431; LUZZATTO, sv. '*Vectigalia*', p. 587 s.; ID., sv. '*Tributum*', p. 852; MEIRA, *Diritto*, p. 14. Della accennata commistione terminologica esistente tra '*vectigal*' e '*tributum*' v'è traccia, quanto agli aggettivi derivati (*vectigalis* e *tributarius*), anche in una delle fonti che tra poco esamineremo (Tert., *Apol.* 13.5-6).

*De arch.* 8.6.2: «*Haec autem quare divisa constituerim, hae sunt causae, uti qui privatim ducent in domos vectigalibus tueantur per publicanos aquarum ductus*».

È, per la verità, difficile dire se Vitruvio recepisca qui un sistema gestionale effettivamente conforme alla legislazione che disciplinava le acque pubbliche tra la fine della repubblica e l'inizio del principato, oppure se tale sistema rappresenti, in

Sulla soppressione del *tributum ex censu* nel 167 a.C., e sul suo temporaneo ripristino nel 43 a.C., v., da ultimo, CERAMI, *Ricerche* VIII, p. 401 s.

<sup>93</sup> Per la prima alternativa, v. LANCIANI, *Topografia*, p. 602; per la seconda, GRIMAL, *Vitruve*, p. 166 ss.; CALLEBAT, *Vitruve* VIII, p. 154 s. (adde HAINZMANN, *Untersuchungen*, p. 66 nt. 1); non mi pare, invece, che assuma una chiara posizione sul punto PALMA, *Derivazioni*, p. 439 s. In particolare, il Callebat rileva, in linea di massima, una conformità dell'espedito del *castellum* con le tre *fistulae* ai principi cardine della disciplina delle acque pubbliche, che, secondo quanto ci riferisce Frontino, vigevano già in età repubblicana: la preferenziale destinazione delle acque all'uso pubblico (Front., *De aq.* 94.3), e la concedibilità, a fronte della corresponsione di un *vectigal*, dell'uso dell'*aqua caduca* (cioè, in sovrabbondanza) ai privati (*balneatores, fullones*) che svolgessero un servizio pubblico (v. Front., *De aq.* 94.4; Vitr., *De arch.* 8.6.2: «...*ex altero in balneas, vectigal quotannis populo praestantes...*»); cfr., a tal proposito, anche LAURIA, *Derivazioni*, p. 194; HAINZMANN, *Untersuchungen*, p. 59 s.; PETRUCCI, *Fistulae*, p. 181 nt. 57. Quanto, però, alle derivazioni dell'*aqua* (s'intende, *caduca*) a beneficio delle case di privati cittadini, l'autore francese ravvede nel passo di Vitruvio in esame un progetto innovativo rispetto alla legislazione in vigore, essendo questa fondata sul principio (non riconosciuto, tra l'altro, pacificamente dagli studiosi: v. CALLEBAT, *op. cit.*, p. 154) della gratuità delle concessioni per gli usi particolari.

A quanto mi risulta, l'obbligo della corresponsione di un *vectigal* per la derivazione, ad uso esclusivamente privato, dell'acqua pubblica non è espressamente attestato, per il periodo qui considerato, in altri passi che riguardino Roma; maggiori testimonianze si hanno, invece, per quanto riguarda le colonie ed i municipi italici: v. Cic., *De leg. agr.* 3.2.9; *Ed. Aug. de aq. Venafr.* (su cui v. *supra*, p. 27 nt. 64), ll. 37 ss.; adde *Ex libris Magonis et Vegoiae auctorum* (Lachmann, *Grom. vet.* I, 349, di incerta datazione), ove si menzionano tributi pagati per la spurgatura delle condutture. Le fonti, per altro, tacciono anche sulla eventuale riscossione del *vectigal* da parte dei *publicani*: cfr. KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 264: «...dass

una certa misura, una proposta innovativa dell'autore<sup>93</sup>. In ogni caso, affiora da esso la concezione che alla *tuitio* degli acquedotti dovevano provvedere gli appaltatori (*publicani*)<sup>94</sup>, anche mediante i *vectigalia* versati dai privati cittadini per la derivazione *in domos* dell'acqua pubblica<sup>95</sup>. Traspare, dunque, dal passo un ruolo dei conduttori pubblici che prevedeva un loro impegno, sia nell'assicurare la manutenzione e la custodia degli acquedotti, sia nel percepire, in connessione con tale attività, tributi per conto della *civitas*.

Analoghe considerazioni possono essere fatte, per quanto riguarda i templi, sulla base di due interessanti testimonianze (questa volta, certamente "*de iure condito*") di Tertulliano:

*Ad Nat. I.10.22-24* (Schneid., 86): «*Iam primum, quos (deos) in hastarium regessistis, publicanis subdidicistis, omni quinquennio inter vectigalia vestra proscriptos addicistis. Sic Serapeum, sic Capitolium petitur; addicitur, conducitur divinitas eadem voce praeconis, eadem exactione quaestoris. Sed enim <agri tributo onusti viliores, hominum capita stipendio censa ignobiliora> (nam hae sunt captivitate notae, poenae): dei vero, qui magis tributarii, magis sancti; immo, qui magis sancti, magis tributarii. Maiestas prostituitur in quaestum, negotiatione religio proscribitur, sanctitas locationem mendicat; exigitis mercedem pro solo templi, pro aditu sacri, pro stipibus, pro hostiis; venditis totam divinitatem: non licet eam gratis coli; plus denique publicanis reficitur quam sacerdotibus!*»<sup>96</sup>.

die Erhebung desselben (*scil.* des Wasserzinses) an *publicani* verpachtet sei, davon findet sich, so viel ich sehe, keine Spur».

<sup>94</sup> Sull'affidamento della *tutela* degli acquedotti ai *redemptores*, cfr. *supra*, p. 27 s.

<sup>95</sup> Si veda anche quel che afferma il DE CASTRO, *Aquaeductus*, p. 362, sulla base di Vitr., *De arch.* 8.6.2 e Front., *De aq.* 96.1 (cfr. *supra*, p. 27): «...fuisse hanc Populo consuetudinem, ut non modo tributa ipsa pro aquaeductibus indicta, sed et tutelam ipsam et custodiam aquaeductuum, publicanis publice elocaret»; non è chiaro, per altro, se l'autore cumuli la *tuitio* e la percezione di *vectigalia* in un uni-

*Apol. 13.5-6 (Frassinetti, 37): «Publicos (deos) aequae publico iure foedatis, quos in hastario vectigales habetis. Sic Capitolium, sic olitorium forum petitur; sub eadem voce praecoenis, sub eadem hasta, sub eadem adnotatione quaestoris divinitas addicta conducitur. Sed enim agri tributo onusti viliores; hominum capita stipendio censa ignobiliora (nam haec sunt notae captivitatis); dei vero, qui magis tributarii, magis sancti, immo qui magis sancti, magis tributarii. Maiestas quaestuarum efficitur; circuit cauponas religio mendicans. Exigitis mercedem pro solo templi, pro aditu sacri; non licet deos gratis nosse, venales sunt»<sup>97</sup>.*

co appalto, o consideri tali attività come oggetti di distinte *locationes*.

<sup>96</sup> Sul passo cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 66 nt. 5 = *Droit publ.* III, p. 75 nt. 5; BECKER, *Apologeticum*, p. 60; inoltre, il commento dello SCHNEIDER, *Livre*, p. 221 s.

L'*hastarium* era probabilmente l'albo esposto al pubblico su cui venivano iscritti i templi da affidare in appalto; il termine deriva dall'*hasta* che veniva impiantata nel foro romano durante i pubblici incanti, quale simbolo della sovranità militare del *populus* (v. anche, a tal proposito, CANCELLI, *Origine*, p. 24 nt. 60). Sulla *proscriptio* e sull'*addictio* avremo modo di ritornare *infra*, p. 181 ss. Secondo lo Schneider (*Livre*, p. 221) l'«*adnotatione quaestoris*» di Tert., *Apol. 13.5* (riportato di seguito nel testo), che evoca la trascrizione nelle *tabulae publicae* degli esiti dell'asta, è «plus conforme au rôle du questeur, assistant du censeur, au moment de la mise en adjudication», rispetto all'«*exactione quaestoris*» del passo. Si può osservare, però, come un versamento di denaro al *quaestor*, proveniente dagli aggiudicatari dei templi, non sarebbe contrario all'assetto economico della *locatio* di *ul-trotributa* da noi individuato.

Quanto ai templi, che, stando a Tertulliano, venivano concessi in appalto, è possibile osservare una continuità rispetto all'età repubblicana in rapporto al *Capitolium* (v. *supra*, p. 13); non abbiamo, invece, per quanto mi risulta, altri dati sull'appalto del *Serapeum*, in ordine al quale, per altro, non mancano problemi di identificazione; posso solo escludere, a tal riguardo, che Tertulliano si riferisca al *Serapeum* sul Quirinale, che venne costruito da Caracalla all'incirca nel 215 d.C. (v. LE GLAY, *Implantation*, p. 551), cioè diciotto anni dopo la stesura del *Ad nationes*.

<sup>97</sup> Sul passo, che riprende chiaramente *Ad nat. I.10.22-24*, cfr. il commentario del WALTZING, *Apologétique*, p. 99 s.; TESCARI, *Apologetico*, p. 86 nt. 1; v., inoltre, GRELE, *Stipendium*, p. 76.

Rispetto a *Ad nat. I.10.22* compare (forse per aumentare il diletto) «*olitorium forum*» al posto di «*Serapeum*»: evidentemente, anche lo spazio riservato al

Le due fonti risalgono al 197 d.C. (anno in cui Tertulliano scrisse sia l'*Ad nationes* sia l'*Apologeticum*), ma la stigmatizzante descrizione della procedura di aggiudicazione dei templi e dell'amministrazione dei *sacra publica*, nella quale erano coinvolti, come si vede, anche gli appaltatori (*publicani*), riproduce con ogni verosimiglianza quel che già avveniva in età repubblicana<sup>98</sup>.

I templi, dunque, secondo quanto ci dice lo scrittore cristiano, assicuravano rendite a vario titolo: i cultori delle divinità pagane dovevano prestare una certa somma per entrare nel tempio, per occuparne il suolo, per fare sacrifici, per fare offerte mediante il lancio di monetine (*stipes*)<sup>99</sup>. Questi «*vectigalia templorum*»<sup>100</sup> — si noti bene — entravano nelle casse delle società dei *publicani*, che si rifacevano in tal modo delle spese sostenute, v'è da credere, per la *tuitio* del tempio (v. *Ad nat.* I.10.24: «...*plus denique publicanis reficitur quam sacerdo-*

mercato degli ortaggi veniva concesso in appalto ai *publicani*, perché ne ricavasse-ro (anche con loro profitto) rendite pubbliche.

<sup>98</sup> Si ripropongono, in effetti, nei due passi taluni aspetti delle *locationes* per la conservazione dei templi anche riscontrabili nell'età repubblicana: in particolare, una certa connessione tra tali appalti e quelli relativi ai *publica vectigalia*, e la cadenza quinquennale dei contratti (cfr. l' «*omni quinquennio*» di *Ad nat.* I.10.22).

<sup>99</sup> Più in generale sulle entrate dei templi (che ricadevano, come è noto, per lo più sotto la gestione delle cariche pubbliche, anziché di quelle sacerdotali) v. MARQUARDT, *Organisation*, p. 103 s.; ID., *Culte I*, p. 255; WISSOWA, *Religion*, p. 407 s.; FABBRINI, sv. '*Res divini iuris*', p. 549; BODEI GIGLIONI, *Pecunia*, pp. 43-54. Un interessante tariffario delle offerte dovute dai privati per il compimento di sacrifici e riti religiosi è reperibile in CIL VI.820. Per un accenno a rendite provenienti da un santuario in ambito italico v. anche il *cippus Abellanus* (II secolo a.C.; cfr. PISANI, *Lingue*, p. 73).

<sup>100</sup> L'espressione è dello stesso Tertulliano (*Apol.* 42.8; *De idolol.* 17).

<sup>101</sup> Anche il DE RUGGIERO, sv. '*Aedes*', p. 174, e la BODEI GIGLIONI, *Pecunia*, p. 46 e nt. 63, ritengono che nel passo tratto dall' *Ad nationes* si alluda ai contratti di locazione per la manutenzione dei templi. Il MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 66 nt. 5, pensa, invece, che i tributi pagati dai frequentatori dei templi fossero il cor-

*tibus!»*)<sup>101</sup>. Anche in merito ai templi affidati in appalto, dunque, sembra riproporsi quel connubio *tueri-frui* (nel senso di percezione di pubbliche rendite), già evidenziato, per quanto riguarda gli acquedotti, in Vitr., *De archit.* 8.6.2.

A questo punto, ritengo che sia possibile delineare in termini completi la nostra ipotesi circa il significato che assume il segno *ultrotributa*, abbozzando anche una possibile risposta alla questione (che ha diviso, come si è detto, la dottrina<sup>102</sup>) relativa a chi debba essere riferita quella spontaneità della contribuzione che ‘*ultra*’ evoca, e che è chiaramente riscontrabile anche in Sen., *De benef.* 4.1.2<sup>103</sup>. In verità, il fatto che i *publicani* responsabili della *tuitio* delle opere pubbliche percepissero non solo un *pretium* dall’*aerarium*, ma anche *vectigalia* (probabilmente identificabili con gli *ultrotributa*) dai terzi beneficiari di un servizio reso dalle edificazioni appaltate per la *tuitio* (la fornitura d’acqua da un pubblico acquedotto — sempre che Vitruvio, in *De archit.* 8.6.2, non si esprima “*de iure condendo*” —, oppure la celebrazione di un sacrificio nel tempio) autorizza a prospettare una terza possibilità che si discosta da quelle finora avanzate dalla scienza romanistica. Può darsi, infatti, che la volontarietà del *tribuere* non debba essere rapportata al senato, finanziatore del magistrato locatore, come ritiene il filone che fa capo al Mommsen, e neppure all’appaltatore, secondo l’opinione di quell’altro filone, cui appar-

rispettivo reso al *redemptor* per l’assunzione da parte sua delle spese culturali. Ritengo, in verità, che quest’ultima opinione sia eccessivamente riduttiva. Se è vero, infatti, che in un lato concetto di *tuitio* potrebbe rientrare la provvisione alle spese di culto, non può dirsi, tuttavia, che l’appalto in questione si limitasse solamente a questa. Dai due passi di Tertulliano si evince chiaramente come l’oggetto della *petitio* dei *publicani*, formulata in sede di asta pubblica, fosse l’edificio nel suo complesso (*Ad nat.* I.10.22: «*Sic Serapeum, sic Capitolium petitur*»; *Apol.* 13.5: «*Sic Capitolium...petitur*»), cioè, in primo luogo — v’è da presumere —, la sua conservazione.

<sup>102</sup> Cfr. *supra*, p. 34 s.

<sup>103</sup> Cfr. *supra*, p. 33 nt. 1.

tiene il Milazzo e che si richiama al Lange<sup>104</sup>, ma debba essere riferita a quei privati cittadini che, intendendo liberamente godere di un'utilità resa dall'opera pubblica, pagavano, in un certo qual modo spontaneamente, delle contribuzioni ai *publicani*<sup>105</sup>. La gratuità delle offerte rese ai templi (e, dunque, la loro configurabilità come *ultratributa*) mi sembra fuori discussione. Anche in ordine agli acquedotti affidati in appalto per la *tutela*, poi, è forse fondato scorgere profili di spontaneità nella richiesta dei *principes civitatis*<sup>106</sup> di poter derivare *in domos* l'acqua pubblica, offrendo contestualmente il pagamento di una somma, presumibilmente di per sé non dovuta<sup>107</sup>, per contribuire alla conservazione delle strutture.

È inutile sottolineare, infine, come una simile ricostruzione del significato di '*ultratributa*' (la quale collega essenzialmente il termine a differenti forme di utilizzazione, da parte dei *cives*, delle opere pubbliche già esistenti) allontani ancor di più l'eventualità che la relativa *locatio* avesse a che fare con *gli opera publica facienda e praebenda*.

<sup>104</sup> Cfr. *supra*, p. 34 s. e nt. 6. Entrambe le posizioni, per altro, erano già state definite dall'HERZOG, *Geschichte* I, p. 793 nt. 8, «wenig befriedigend».

<sup>105</sup> È legittimo pensare che gli stessi *publicani*, poi, come nella *locatio* di *vectigalia*, provvedessero a versare all'*aerarium* gli *ultratributa* riscossi, non senza aver devoluto parte di essi alla rifusione delle spese occorse per la *tuitio*, oltre che al loro profitto; non escluderei, d'altro canto, che tali versamenti avvenissero anche in restituzione di quelle somme che l'*aerarium* probabilmente anticipava ai *publicani* per fronteggiare le medesime spese (cfr., in particolare, *supra*, p. 67 nt. 85).

## CAPITOLO TERZO

## OPUS PUBLICUM FACIENDUM LOCARE

Dopo aver visto, dunque, come l'appalto di *ultratributa* fosse verosimilmente uno strumento di ordinaria amministrazione, avendo come scopo primario la conservazione e la manutenzione delle opere pubbliche esistenti, possiamo ora dedicarci a quelle altre *locationes*, che servivano per la costruzione o la *refectio* di un edificio (*opus publicum faciendum, reficiendum, restituendum*), e che sono pertanto certamente riconducibili ad un'amministrazione di tipo straordinario.

Tralasciando per il momento le questioni che attengono ai doveri gravanti sul contraente pubblico<sup>1</sup>, e privilegiando ancora una visione statica dei rapporti contrattuali indagati<sup>2</sup>, tenteremo di chiarire in questo capitolo quali fossero i diversi obblighi che assumeva l'appaltatore in ordine all'opera da eseguire, alla sua eventuale progettazione, alla fornitura dei materiali e della manodopera<sup>3</sup>.

Occorre dire, in via preliminare, che su questa parte della ricerca incide in modo notevole l'assenza di specifiche elabo-

<sup>1</sup> Si possono solamente avanzare, a tal riguardo, talune osservazioni in merito all'eventualità che il contraente pubblico non corrispondesse il prezzo di aggiudicazione all'appaltatore (cfr., sul punto, *infra*, p. 244).

<sup>2</sup> Una visione, cioè, che tralascia quei profili riguardanti la formazione, ed i possibili sviluppi, dei medesimi rapporti.

<sup>3</sup> Sul collaterale dovere di prestare la *cautio praedibus praediisque*, cfr., invece, *infra*, p. 204 ss.



razioni giurisprudenziali, che viene solo in parte compensata dalla disponibilità di clausole contrattuali tramandateci nella loro interezza, o, comunque, definibili nei loro contenuti. Ad accrescere le difficoltà sta anche la scarsità di testimonianze relative all'organizzazione del lavoro nel campo dell'edilizia imprenditoriale pubblica, testimonianze nelle quali si sarebbe forse potuto scorgere un qualche riflesso della disciplina contrattuale (che doveva evidentemente condizionare la medesima organizzazione), relativa agli obblighi dei *redemptores*<sup>4</sup>.

Quanto, poi, alla possibilità di adattare all'appalto pubblico le regole vevoli per gli appalti privati, sul presupposto di un stretta comunanza tra le due figure, si è preferito tenere un atteggiamento particolarmente cauto, ed operare verifiche in rapporto a punti specifici delle rispettive discipline<sup>5</sup>.

### 1. *L'estendibilità della definizione labeoniana di 'opus locatum conductum' agli appalti pubblici.*

Il primo problema da affrontare riguarda l'obbligazione principale del conduttore: questi era tenuto al perfezionamento dell'opera, o doveva solamente prestare un'attività lavorativa, senza dunque che il suo corretto adempimento implicasse la *perfectio*? Ricorrendo alla terminologia giuridica moderna, il *redemptor* aveva un'obbligazione di risultato oppure di mezzi? Per rispondere a tali interrogativi occorre, a mio avviso, valutare se siano ravvisabili eventuali aspetti pubblicistici che inducano a differenziare le *locationes* in esame dalla corrispon-

<sup>4</sup> A parte i dubbi connessi alla fase della progettazione dell'opera, in relazione alla quale, comunque, qualche fondata congettura è possibile avanzare (v. *infra*, p. 82 ss.), rimangono particolarmente oscuri — e, per quanto mi risulta, tutt'ora inesplorati in modo approfondito — gli eventuali rapporti esistenti tra i *conductores* pubblici e i *collegia* operanti nel campo dell'edilizia.

<sup>5</sup> Non così, invece, MARGETIC, *Riflessioni*, c. 157 e nt. 21. Sul punto, v. anche *infra*, p. 80 nt. 17.

dente *locatio operis* privata, posto che, con riguardo probabilmente a quest'ultima, già Labeone, alla fine dell'età repubblicana, riteneva che il conduttore fosse tenuto a perfezionare il «*corpus*». Si veda, a tal proposito, la celebre definizione di 'opus locatum conductum', riportata nel commentario di Paolo ad edictum:

D. 50.16.5.1 (Paul. 3 ad ed.): «'Opere locato conducto': his verbis Labeo significari ait id opus, quod Graeci ἀποτέλεσμα vocant, non ἔργον, id est ex opere facto corpus aliquod perfectum».

Dopo la ricerca del Biscardi<sup>6</sup> indirizzata sul vocabolo greco ἀποτέλεσμα, che rende sinteticamente un concetto esprimibile nella lingua latina solamente attraverso una lunga perifrasi («*ex opere facto corpus perfectum*»), credo, in verità, che si debba respingere in via definitiva quella tesi, per la quale Labeone individuava nell'attività lavorativa diretta alla *perfectio* dell'opera il principale obbligo del *conductor operis*<sup>7</sup>. Il Biscardi, infatti, ha evidenziato come il termine ἀποτέλεσμα richiami costantemente nelle fonti greche l'idea del risultato conseguente ad una certa attività compiuta, in ciò differenziandosi da ἔργον, che allude (in particolare se contrapposto ad ἀποτέλεσμα) alla semplice attività lavorativa non approdata ancora al completamento<sup>8</sup>. Se dunque Labeone intendeva l'*opus locatum* come l'esito del lavoro convenuto tra le parti<sup>9</sup>, v'è da pensare che lo stesso giurista derivasse da tale concetto il conte-

<sup>6</sup> Cfr. *Graeci*, p. 163 ss.

<sup>7</sup> Tale tesi, come è noto, è propugnata dal WUBBE, *Opus*, p. 243 ss., e dal PINNA PARPAGLIA, *Vitia*, p. 147 ss.; cfr. altresì VIGNERON, *Conception*, p. 511 s.

<sup>8</sup> In tal senso v. anche (limitandoci alla letteratura più recente) BRASIELLO, *Unitarietà*, p. 577; SCHIAVONE, *Studi*, p. 83; ID., *Giuristi*, p. 175.

<sup>9</sup> Che tale nozione di *opus locatum*, ignorata da Q. Mucio e da Alfeno, fosse frutto di un'elaborazione propria di Labeone è sostenuto dall'AMIRANTE, *Ricerche*, p. 78 s. (= PALAZZOLO, *Saggi*, p. 39 ss.).

nuto fondamentale della *locatio-conductio operis* (ed in particolare, per quanto qui interessa, dell'appalto di costruzione), e coerentemente considerasse il *conductor* obbligato a consegnare al locatore l'opera ultimata in ogni suo aspetto<sup>10</sup>.

Si tratta, a questo punto, di vedere se il significato dato da Labeone a '*opus locatum conductum*', che specifica, nel modo che si è detto, l'obbligo del conduttore, possa riguardare anche il settore degli appalti pubblici. A tal proposito, la dottrina del secolo scorso (Rudorff, Lenel), pur con differente sfumatura, aveva ritenuto che la definizione in questione fosse inserita nel commentario *ad edictum* di Labeone, e si riferisse proprio a locazioni pubbliche di costruzione concluse da *duumviri* municipali<sup>11</sup>. Diversa è, invece, l'opinione avanzata recentemente dal Biscardi<sup>12</sup>, secondo cui la nozione labeoniana di '*opus locatum conductum*' alluderebbe alla formula editale dell'*actio locati conducti* (privata). Ora, tra le due posizioni menzionate, mi sembra senz'altro più verosimile la seconda.

<sup>10</sup> Nel medesimo senso, v. AMIRANTE, *Ricerche*, p. 81; ALZON, *Réflexions*, p. 572 s.; THOMAS, *Locatio*, p. 342; CANNATA, *Studio*, p. 148. *Contra*, OLIVIER-MARTIN, *Divisions*, pp. 422 e 441 nt. 3, il quale non ravvede in D. 50.16.5.1 una definizione della *locatio operis* che permetta di distinguerla dalla *locatio operarum*.

Sul passo in esame cfr. ancora AMIRANTE, *Opus*, p. 56; CSILLAG, *Problems*, p. 261.

<sup>11</sup> Cfr. RUDORFF, *Prozesseröffnung*, p. 16: «Eher lassen sich die Worte OPERE LOCATO CONDUCTO auf das Edict zurück führen, da sie aus Labeo ohne weitere Angabe eines bestimmten Werks, also aus dessen Edictscommentar beigebracht werden. Ohne Zweifel beziehen sie sich auf die Locationen der von der Gemeinde zu errichtenden Bauwerke und sonstiger Unternehmungen...durch die Duovirn»; LENEL, *Beiträge*, p. 43 [309]: «Dagegen wird man § 1 des Fragments zwar nicht zweifellos, wie Rudorff meint, aber doch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die Verdingungen von Bauten und sonstigen Unternehmungen seitens der Municipalmagistrate beziehen dürfen: vielleicht war für die Klagen aus solchen Contracten im Interesse unparteilicher Rechtspflege nur der Prätor competent erklärt». Circa la questione affrontata dai due autori (a quale proposito Labeone definì l'*opus locatum conductum*?) non prende invece posizione l'AMIRANTE (v. *Ricerche*, p. 78 e nt. 27).

<sup>12</sup> Cfr. *Graeci*, p. 170.

È altamente probabile, infatti, che la migliore occasione per formulare la *definitio* in questione fosse data al giureconsulto dall'esame di una clausola dell'editto del pretore (nella quale compariva il sintagma '*opere locato conducto*'), che concernesse in qualche modo l'inadempimento del conduttore. Ebbene, nel periodo in cui operava Labeone (tra la fine della repubblica e l'inizio del principato), almeno per quanto ci è dato sapere dalle fonti a nostra disposizione, non risultano previsioni edittali relative a rimedi processuali da far valere in particolare contro gli appaltatori di costruzioni pubbliche; a tal riguardo, già in altra sede ho evidenziato come non vi sia traccia di un'*actio locati* eventualmente spettante al magistrato locatore e, più in generale, ho posto in luce come le violazioni contrattuali dei *redemptores* venissero perseguite, anche in ambito municipale, normalmente in via amministrativa, e non attraverso un'attività, in senso romanistico, giurisdizionale<sup>13</sup>. Alla luce di tali osservazioni, pare senz'altro più plausibile dunque l'ipotesi che Labeone stesse commentando la promessa edittole relativa all'*actio locati-conducti ex fide bona*<sup>14</sup>, piuttosto che una clausola riguardante in modo specifico le *locationes operum* dei magistrati municipali.

Quanto poi al passo, tratto dal primo libro *ad edictum praetoris* di Paolo (D. 44.7.35.1: «*In duumviros et rem publi-*

<sup>13</sup> Cfr. TRISCIUOGGIO, *Sanzioni*, pp. 200 ss., 229 ss. Non può attenersi all'argomento qui trattato la clausola presente nell'editto pretorio tardo-repubblicano, richiamata da Aulo Gellio in *Noct. Att.* 11.17: essa, infatti, è diretta a perseguire l'inadempimento (lesivo anche di privati interessi) degli appaltatori di un pubblico servizio («*qui flumina retanda publice redempta habent*»), non già di pubblica costruzione. Sul passo gelliano, cfr. ancora il mio *Sanzioni*, p. 226 ss.

Aggiungo che, per quanto mi risulta, non v'è alcun cenno, nelle fonti relative al periodo qui considerato, circa un eventuale rimedio pretorio (anche in rapporto al quale ben si potrebbe ipotizzare l'elaborazione della nozione di *opus locatum conductum*) che venisse concesso al *conductor operis* contro il contraente pubblico, per il mancato pagamento della mercede.

<sup>14</sup> Su di essa, cfr. LENEL, *EP*<sup>3</sup>, § 111, p. 299 s.

*cam etiam post annum actio datur ex contractu magistratuum municipalium»*), che il Rudorff<sup>15</sup> adduce a sostegno dell'opinione che qui si confuta, va riconosciuto che esso ben potrebbe testimoniare l'esistenza nell'editto pretorio (nel testo, però, riordinato da Salvio Giuliano) di una generale azione *ex contractu* (ricomprensente — v'è da pensare — quella *ex conducto*) concessa contro i *duumviri*<sup>16</sup>. Ma, proprio perché l'azione è presentata come fondata, in termini generali, sul contratto concluso dai magistrati municipali, non abbiamo garanzia alcuna, per quanto a noi qui interessa, che a proposito di essa comparisse la locuzione '*opere locato conducto*' commentata da Labeone nel modo sopra visto.

Dunque la nozione data da Labeone di *opus locatum conductum* atteneva probabilmente alle *locationes* private. Ciò non di meno, ritengo che essa si possa adattare anche alle *locationes* pubbliche, confermando, anche sotto il profilo dell'obbligazione principale del conduttore, quello stretto legame, più volte evidenziato in dottrina, esistente tra la *locatio operis* pubblica e quella privata<sup>17</sup>. È possibile pervenire a tale conclusione, in verità, se si tiene presente che il nesso sinallagmatico

<sup>15</sup> Cfr. *Prozesseröffnung*, p. 16 nt. 28.

<sup>16</sup> Tale azione doveva essere ricompresa, secondo il KNIEP, *Societas*, p. 375, nel titolo VIII, § 33 dell'editto (*Quod adversus municipes agatur*); per il LENEL, *EP*<sup>3</sup>, § 33, p. 100, seguito recentemente dal DOMINGO, *Estudios*, p. 59, l'inquadramento prospettato dal Kniep non è certo, ma solo possibile.

<sup>17</sup> È assai nota la tesi del MOMMSEN (*Anfänge, praecipue*, p. 138 s.), il quale, riprendendo alcuni spunti del DEGENKOLB (*Platzrecht*, pp. 134 ss. e 149 nt. 2), ha sottolineato le corrispondenze intercorrenti, in tutti gli aspetti essenziali, tra la *locatio* pubblica e quella privata, ritenendo quindi che quest'ultima fosse derivata dalla prima. L'opinione dell'illustre autore ha incontrato un largo consenso, ma anche pareri contrastanti (cfr. MILAZZO, *Realizzazione*, p. 59 ss. nt. 150). Senza qui prendere posizione sul rapporto di derivazione, non si può che rilevare come un apparentamento tra i due tipi di locazione emerga effettivamente sotto diversi profili. Mi pare metodologicamente più corretto, in ogni caso, che esso venga saggiato di volta in volta, anziché presupposto (o anche negato) acriticamente (cfr., a tal proposito, BISCARDI, *Concetto*, p. 411).

nelle locazioni di un *opus publicum faciendum* intercorre — come, del resto, capita generalmente negli appalti privati — non già tra il pagamento del *redemptor* e la sua attività lavorativa volta alla realizzazione dell'opera, ma tra la corresponsione della *merces* ed il perfezionamento dell'*opus*<sup>18</sup>. Né mai risulta dalle fonti che tale nesso sia spezzato, in senso contrario o favorevole al *redemptor*, per particolari ragioni connesse al ruolo di rappresentante di pubblici interessi ricoperto dal lo-

<sup>18</sup> Per quanto riguarda la *locatio operis* privata, è noto come la maggior parte della dottrina ritenga di stabilire, pur in assenza di fonti che esplicitamente lo attestino, un collegamento tra il pagamento finale della *merces* e l'*adprobatio operis*, che seguiva alla fine dei lavori e consentiva, di norma, al *locator* di verificare la corrispondenza del manufatto rispetto agli accordi contrattuali intercorsi col *conductor*: v. DE ROBERTIS, *Rapporti*, p. 174; MARTINI, *Mercennarius*, p. 20 s.; ALZON, *Risques*, p. 328 nt. 60; THOMAS, *Reflections*, p. 679; MARTIN, *Reconsideration*, p. 326 s.; ID., *Jurists*, p. 114. Più cauti, invece, sul punto, SAMTER, *Probatio*, p. 142; PIETSCH, *Abnahme*, p. 36; adde RAINER, *Locatio conductio*, p. 506.

Quanto all'«*opus ita conductum...ut in pedes mensurasve praestetur*», che in un passo di Florentino (D. 19.2.36), sempre relativo alla *locatio operis* privata, viene contrapposto all'«*opus quod aversione locatum est*», esso non allude verosimilmente ad una prestazione frazionabile del *conductor*, il quale possa godere di parziali pagamenti e sgravi di responsabilità, a seguito di più *probationes* (*rectius*, misurazioni) fatte in corso d'opera (v., in tal senso, invece, DE ROBERTIS, *Rapporti*, p. 160 s.; MAYER-MALY, *Locatio-conductio*, p. 41; RÖHLE, *Problem*, p. 211; CANNATA, *Studio*, p. 210; PINNA PARPAGLIA, *Vitia*, p. 147 s.). Sembra senz'altro più fondato ritenere che quel «*in pedes mensurasve*», che qualifica la prestazione del *conductor*, rimandi solamente ad un modo, convenuto tra le parti, di calcolare la *merces* (un tanto ad unità di misurazione adattabile al tipo di opera locata), una volta che, comunque, i lavori fossero terminati (cfr., su questa linea, ALZON, *Risques*, p. 328 s. nt. 60, e soprattutto le convincenti osservazioni della MARTIN, *Reconsideration*, p. 327 ss.; *Jurists*, p. 115).

Circa, poi, l'eccezionalità della clausola contrattuale che prevedeva un pagamento dell'appaltatore privato *in dies singulos, in singulas operas* (cfr. D. 19.2.51.1), e circa l'estraneità di tale forma di *solutio* rispetto alla normale struttura della *locatio operis*, cfr. MARTINI, *Mercennarius*, p. 21; MARTIN, *Reconsideration*, p. 331; su D. 19.2.51.1 v., inoltre, CANNATA, *Studio*, p. 211 s.; THOMAS, *Reflections*, p. 678 s.; PIETSCH, *Abnahme*, p. 34; RAINER, *Locatio conductio*, p. 508 ss.

*cator*, oppure per motivi riguardanti i tempi propri della amministrazione. Il pagamento, in senso proprio, dell'appaltatore (e, aggiungo, la liberazione delle garanzie reali e personali dallo stesso fornite) sembra trovare sempre giustificazione nel completamento a regola d'arte dell'opera, che i magistrati locatori dovevano verificare in sede di *probatio*.

Tali succinte considerazioni potranno meglio essere apprezzate, allorché ci soffermeremo in modo più diffuso sul tema della remunerazione dell'appaltatore<sup>19</sup>.

## 2. La progettazione.

Passiamo ora ad affrontare la questione se, fra i compiti spettanti al *redemptor*, vi fosse anche la progettazione (nel caso si rivelasse necessaria) dell'*opus publicum faciendum*.

Occorre preventivamente avvertire, a tal riguardo, che le fonti in grado di dare utili indicazioni per abbozzare una plausibile risposta non sono molte, né tali, in ogni caso, da poter supportare rappresentazioni eccessivamente generalizzanti. Condiziona negativamente la ricerca, in particolare, la scarsità delle notizie, desumibili da fonti epigrafiche e letterarie, in merito al ruolo ricoperto dagli *architecti*<sup>20</sup> nell'organizzazione dei lavori pubblici, e ancor più in merito ai rapporti che questi intrattenevano con i magistrati locatori e con i *redemptores*<sup>21</sup>. I

<sup>19</sup> Cfr. *infra*, p. 234 ss.

<sup>20</sup> La formazione professionale degli *architecti* operanti in Roma, come è noto, era indirizzata anche sugli aspetti ingegneristici dell'edificazione: cfr., per tutti, REPELLINI, *Tecnologie*, p. 333 ss.

<sup>21</sup> Nelle iscrizioni che commemorano la costruzione di un'opera pubblica compare, di regola, il solo nome del magistrato committente (cfr. CALABI LIMENTANI, *Studi*, p. 139 ss.; GROS, *Templa*, p. 53); solo raramente trova spazio il nome dell'*architectus* (v., per esempio, CIL X.4587; XI.6509; inoltre, CALABI LIMENTANI, *Epigrafia*, p. 254 s.). Circa le fonti letterarie, vi sono soltanto due accenni (Cic., *De leg. agr.* II.13.32; Front., *De aq.* 100.1), per quanto mi risulta, che alludono

pochi autori, poi, che si sono occupati del problema in questione non hanno potuto far altro che interpretare, in qualche modo, il silenzio delle fonti; in altri casi, hanno prospettato soluzioni fondate essenzialmente sulle teorizzazioni vitruviane relative ai compiti dell'*architectus*, nelle quali, però, risulta generalmente indistinto il campo della progettazione pubblica rispetto a quella privata. Va aggiunto, per altro, che tale dottrina non si è espressa in modo univoco, ed ha ritenuto, da un lato, che la progettazione inerisse alla *redemptio*, e rientrasse pertanto fra i doveri dell'appaltatore<sup>22</sup>; ha considerato, d'altro

chiaramente ad un rapporto istituzionale di collaborazione tra gli *architecti* ed un organo pubblico, ma entrambi i casi presentano delle particolarità che non consentono di delineare i tratti del rapporto *architectus*-committente che a noi interessa. Nel passo di Cicerone richiamato, infatti, gli *architecti* figurano tra gli *apparitores* dei *decemviri agris dandis adsignandis adiudicandis*; ora, non credo che a tali magistrati la proposta di riforma agraria avanzata dal tribuno P. Servilio Rullo, che per altro non fu approvata (v. LUZZATTO, *Proposta*, p. 91 e nt. 14), attribuisse una particolare competenza nel campo dell'edilizia pubblica. Mi sembra più probabile, invece, che gli *architecti* menzionati nel passo fossero dei tecnici, in qualche modo adibiti alla misurazione della terra (v., in tal senso, anche DE RUGGIERO, sv. '*Architectus*', p. 646). Analogamente, nel senatoconsulto dell'11 a.C. (riportato nel passo di Frontino sopra menzionato), in cui viene disposta un'assegnazione di *architecti* a favore dei *curatores aquarum*, si stenta a ravvedere figure professionali interessate alla progettazione e alla posa di opere, mentre sembra più probabile che gli *architecti* in questione avessero mansioni di minor rilievo, connesse alla manutenzione degli acquedotti (v. ancora DE RUGGIERO, *loc. ult. cit.*).

L'iscrizione funeraria recentemente scoperta, relativa a *Lucius Cornelius* (cfr. *infra*, in questo paragrafo), tuttavia, documenta l'eventualità (un tempo non ammessa: v. CALDERINI, *Censura*, p. 29) che fra gli *apparitores* del *ensor* figurassero anche gli *architecti*. Circa, poi, il silenzio di Cicerone, nell'ambito della causa giuniana (su cui v. *supra*, p. 19 s.), a proposito del ruolo ricoperto dall'architetto in occasione della posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore, cfr. GROS, *Statut*, p. 433.

<sup>22</sup> Cfr. DE RUGGIERO, sv. '*Architectus*', p. 645: «Di architetti pubblici civili nel vero senso della parola, cioè con officio stabile presso lo Stato o i municipii, non v'è traccia alcuna nelle fonti. La qual cosa trova la sua spiegazione nel fatto, che così in Roma come nei municipii prevaleva il sistema, per le opere pubbliche, non di carattere però essenzialmente militare, di farle eseguire da appaltatori (*redemp-*



lato, che fosse il committente pubblico a scegliersi un architetto di fiducia, il quale concepiva l'assetto strutturale dell'opera, provvedeva alla stesura della *lex locationis*, seguiva quindi, per conto del committente, i lavori in corso d'opera, procedendo, alla fine, alla *probatio*<sup>23</sup>.

Credo, in verità, che una soluzione valida per tutti i casi non sia ragionevolmente prospettabile. È probabile che nelle opere di minor conto, ove poco rilevava la capacità tecnica dell'architetto, il *redemptor* curasse anche l'aspetto progettua-

*tores*), i quali naturalmente provvedevano a tutto»; nel medesimo senso, v. anche CALABI LIMENTANI, sv. 'Architetto', p. 574: «...privati o private società eseguivano i lavori, con propri architetti...».

La tesi qui richiamata, che vuole attribuire la progettazione all'appaltatore, poggia anche su una certa commistione, che sembra emergere in taluni casi, tra la figura dell'*architectus* e quella del *redemptor*. Per una dimensione anche imprenditoriale dell'attività dei *Cossutii* (famiglia di architetti operante soprattutto in Grecia nel II-I secolo a.C.), v. RAWSON, *Architecture*, p. 38; TORELLI, *Industria*, p. 319; v., inoltre, CIL X.1614 e 3707, a proposito di *L. Cocceius Auctus, architectus* e nello stesso tempo *redemptor*, il quale forse curò nel 36 a.C., per conto di Agrippa, lo scavo della galleria del lago Averno (v. Strab. 5.4.5). Sul punto, in termini più generali, v. anche VISKY, *Qualifica*, p. 59; BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 121; GROS, *Statut*, p. 431; BRUNT, *Labour*, p. 83; DONDERER, *Architekten*, p. 70 s. Per una distinzione della figura dell'*architectus* rispetto a quella del *redemptor*, cfr., invece, PROMIS, *Architetti*, pp. 148, 159.

<sup>23</sup> Su questa linea interpretativa (tracciata alla luce del *De architectura* di Vitruvio e dunque riferibile, più che altro, all'età augustea) si pone il MORTET, *Recherches*, p. 277 ss., sostanzialmente seguito, più di recente, dal GROS (*Templa, praecipue*, pp. 56 e 58; *Statut*, p. 440 s.).

In particolare, allude all'apporto tecnico, dato dall'*architectus* alla stesura della *lex contractus*, il seguente passo di Vitruvio (*De arch.* 1.1.10): «*Item, aquarum ductiones et cetera, quae eiusmodi sunt, nota oportet sint architectis, uti ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus patribus familiarum relinquuntur, et ut legibus scribendis prudentia cavere possit et locatori et conductori; namque si lex perite fuerit scripta, erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur*»; in esso, per altro, il discorso si muove, in consonanza con gli scopi perseguiti dall'autore, su di un piano teorico e non si riferisce espressamente agli appalti pubblici.

le, e si potesse verificare quella confusione di ruoli — per lo più ammessa dagli studiosi<sup>24</sup> — tra *redemptor* e *architectus*.

Un discorso diverso, invece, deve essere fatto per quanto concerne le grandi opere pubbliche<sup>25</sup>, soprattutto alla luce di una iscrizione funeraria recentemente pubblicata dal Molisani:

«L(ucius) Cornelius L(uci) f(ilius) Vot(uria),  
Q(uinti) Catuli co(n)s(ulis) praef(ectus) fabr(um),  
censoris architectus»<sup>26</sup>.

È questa, infatti, una chiara testimonianza del fatto che i censori avevano a disposizione, fra i propri *apparitores*, architetti di fiducia, che potevano curare la progettazione degli edifici pubblici più importanti. L'*architectus* (cittadino romano) *Lucius Cornelius* ricordato nell'epigrafe era stato comandante del genio militare (*praefectus fabrum*), alle dipendenze del console Q. Lutazio Catulo (78 a.C.); è probabile che, in quel periodo, si fosse fatto apprezzare per le sue capacità tecniche, e che quindi, per tale motivo, venisse poi chiamato dallo stesso Q. Lutazio Catulo, nel frattempo divenuto censore (65 a.C.), a progettare, nell'ambito del rifacimento dell'intera area capitolina, la costruzione (o l'ampliamento) dell'archivio centrale di Roma (il *Tabularium*)<sup>27</sup>. In simili casi, evidentemente, la presenza di un *architectus* fiduciarmente legato al magistrato committente doveva relegare il *redemptor* nel ruolo di

<sup>24</sup> V. *supra* in nt. 22 di questo paragrafo.

<sup>25</sup> Così, pure MACDONALD, *Architects*, p. 33; adde DONDERER, *Architekten*, p. 51.

<sup>26</sup> Cfr. MOLISANI, *Lucius*, p. 42; A.E. 1971 n. 61, p. 26; DONDERER, *Architekten*, p. 212 ss.

<sup>27</sup> Per una simile ricostruzione del rapporto tra Q. Lutazio Catulo e Lucio Cornelio, v. MOLISANI, *Lucius*, p. 43 ss.; GULLINI, *Architettura*, p. 495. Circa, però, i dubbi che suscita l'iscrizione (CIL VI.1314 = ILS 35) che attribuisce l'edificazione del *Tabularium* a Q. Lutazio Catulo, cfr. DE MARTINO, *Considerazioni*, p. 10 s.; PURCELL, *Atrium*, p. 139 s. Sulla *restitutio* del *Capitolium* operata da Lutazio Catulo avremo modo di ritornare *infra*, p. 138 nt. 96.

mero esecutore dei lavori, secondo un assetto del rapporto giuridico intercorso col *locator* in tal senso definito.

Una limitazione, in questi termini, delle mansioni dell'appaltatore trova, a mio giudizio, una conferma anche in ambito municipale. Se guardiamo, infatti, alla *lex parieti faciendo Puteolana*, in essa compaiono numerose clausole concernenti gli aspetti architettonici e tecnico-costruttivi dei lavori affidati in appalto<sup>28</sup>. Ora, si ritiene pacificamente che i capitoli simili a quello di Pozzuoli avessero la natura di *leges dictae*: il loro contenuto, secondo quanto appureremo, veniva imposto unilateralmente dall'amministrazione, senza che, in ordine allo stesso, l'appaltatore avesse alcun margine di negoziazione<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Cfr. *Lex. par. fac. Puteol.* (già richiamata *supra*, p. 4 nt. 11), ll. I.9 ss.: «*In area trans viam paries qui est propter / viam, in eo pariete medio ostiei lumen / aperto, latum p(edes) VI, altum p(edes) VII facito. Ex eo / pariete antas duas ad mare vorsum proicito, / longas p(edes) II crassas p(edem) I (uncias tres). Insuper id limen / robustum, long(um) p(edes) VIII latum p(edem) I (uncias tres) altum p(edis) s(emissem) (uncias tres), / inponito. Insuper id et antas mutulos robustos / II, crassos s(emissem) (uncias duas) altos p(edem) I, proicito extra pariete / in utramq(ue) partem p(edes) IV. Insuper simas pictas / ferro offigito. Insuper mutulos trabiculas / abiegneas II, crassas quoque versus s(emissem) inponito, // ferroque figito. Inasserato asseribus abiegneis / sectilibus, crasseis quoque versus (uncias quattuor) disponito ni plus s(emisse) (unciis tribus). / Operculaque abiegnea inponito; ex tigno pedario / facito. Antepagmenta abiegnea, lata s(emissem) (uncias tres) crassa (semunciam) / cumatiumque inponito ferroque plano figito. / Portulaque tegito tegularum ordinibus seneis / quoque versus: tegulas primores omnes in ante/pagmento ferro figito marginemque inponito. Eisdem fores clatratas II cum postibus aesculnieis / facito statuito ocludito picatoque ita, utei ad aedem / Honorus facta sunt. Eisdem maceria extrema paries / qui est, eum parietem cum margine altum facito p(edes) X. / Eisdem ostium, introitu in area quod nunc est, et / fenestras, quae in parietem propter eam aream sunt, / parietem opstruito. Et parieti, qui nunc est propter / viam, marginem perpetuom inponito. Eosq(ue) parietes / marginesque omnes, quae lita non erunt, calce / harenato lita politaque et calce uda dealbata recte / facito. Quod opus structile fiet, in tel[ra] calcis / restinctai partem quartam indito. Nive maiorem / caementa[m] struito quam quae caementa arda / pendat p(ondo) XV, nive angularia[m] altiore[m] (unciis quattuor semuncia) facito».* Per un commento a carattere tecnico di tali clausole si veda WIEGAND, *Bauinschrift*, p. 702 ss.

<sup>29</sup> V. *infra*, p. 170 ss.

V'è quindi da credere che anche le clausole sopra ricordate provenissero esclusivamente dalla committenza e non fossero il risultato di accordi intercorsi tra le parti<sup>30</sup>. Stando così le cose, mi sembra allora corretto pensare che, in particolare, la fase progettuale dell'opera venisse curata da un architetto dipendente dai *duumviri* puteolani locatori, e che, dunque, nel caso di specie, il *redemptor* dovesse limitarsi ad eseguire i lavori conformemente alla *lex locationis*, e, come si vedrà, alle direttive date, in corso d'opera, dai *duumviri*.

### 3. La fornitura dei materiali e della manodopera.

Possiamo, a questo punto, occuparci della questione se il *redemptor* fosse contrattualmente vincolato a fornire i materiali di costruzione e la necessaria manodopera. In merito a tale interrogativo mi pare, invero, che le fonti supportino, abbastanza chiaramente e per lo più in termini generali, una risposta positiva.

Viene in considerazione, dapprima, la penultima clausola del contratto d'appalto per il rifacimento (*ad perpendicularum*) delle colonne del tempio di Castore, riportata nelle Verrine nell'ambito della cosiddetta causa giuniana:

Cic., *In Verr.* 2.1.56.146: «*Hoc opus bonum suo cuique facto*».

V'è da ritenere che tale disposizione comparisse di frequente nei capitolati d'appalto dell'inizio del primo secolo a.C.: la sua formulazione, piuttosto generica, la rende infatti adattabile ad una pluralità di casi; essa, inoltre, a giudizio di

<sup>30</sup> Anche il FREDERIKSEN mi sembra esprimersi in questo senso (v. l'intervento dello studioso pronunciato nell' *Incontro di studi su «Roma e l'Italia fra i Gracchi e Silla»*, Siena 18-21 settembre 1969, e pubblicato in *Dialoghi di archeologia* 4-5, 1970-71, p. 327).

Cicerone, contribuiva a dare una parvenza di legalità all'operato del magistrato locatore (Verre)<sup>31</sup>. Ora, tale clausola, lungi dall'apparire meramente di stile<sup>32</sup>, doveva richiamare, al contrario, una precisa disposizione contrattuale, proprio in relazione alla fornitura dei materiali. È quanto si evince, sia dal commento di Cicerone che segue immediatamente la trascrizione della stessa clausola:

*In Verr. 2.1.56.146-7: «Quid est “suo cuique”? Lapis aliqui caedendus et adportandus fuit machina sua; nam illo non saxum, non materies ulla advecta est; tantum operis in ista locatione fuit quantum paucae operae fabrorum mercedis tulerunt, et manuspretium machinae»,*

sia, ancora più chiaramente, dal commento dello Ps. Asconio (Stangl, 253):

*«[Hoc opus bonum suum cuique]. Verbum est res diversas simul comprehendens: hoc est bono latere, integris mensuris, apta arena, utili calce, machinis idoneis, proba materie».*

Nel primo passo riportato, l'Arpinate, ricorrendo ad un efficace espediente retorico, pone in risalto l'eccezionalità dell'appalto in questione, sotto il profilo delle prestazioni sussidiarie rese (e delle relative spese sostenute) dal *redemptor* (Habonio). Costui, infatti, aveva preso in conduzione le *operae* di

<sup>31</sup> Cfr. Cic., *In Verr. 2.1.56.146*: «At ut videatur tamen res agi et non eripi pupillo (scil. Iunio, l'appaltatore della conservazione del tempio; v. *supra*, p. 20)...»; a sostegno, poi, di tale affermazione, l'oratore riporta talune clausole della *lex locationis*, fra cui quella in esame.

<sup>32</sup> Così mi pare che la intenda il DE RUGGIERO, *Stato*, p. 185, il quale rende nel modo seguente il dispositivo in essa contenuto: «Che l'opera dovesse essere eseguita così bene come si conviene». Anche la parafrasi del FECHNER (*Erklärung*, p. 243: «Der reparator soll die arbeit in allen stücken gehörig und angemessen herstellen») deve ritenersi, a mio giudizio, eccessivamente vaga per le ragioni che verranno tra breve esposte.

*fabri* e di altri operai addetti ad uno speciale argano<sup>33</sup>, ma non aveva sostenuto alcuna spesa in ordine alla *materies*, poiché — sempre a detta di Cicerone — gli era stato sufficiente utilizzare il materiale di cui erano composte le colonne<sup>34</sup>. Ora, l'anomalia, sottolineata dall'oratore, di una *redemptio* che non implicava la fornitura dei materiali ci induce evidentemente a credere che tale collaterale prestazione fosse normalmente a carico del *redemptor*, e che la clausola «*Hoc opus bonum suo cuique facito*» (che offre lo spunto all'argomentare ciceroniano) alludesse, pur nella sua genericità, anche ad un dovere di prestare materiali adatti e di buona qualità. Il commento dello Ps. Asconio depone, poi, chiaramente in tal senso e consente di estendere il discorso agli strumenti lavorativi e di misurazione (*machinae, mensurae*).

Che, poi, la fornitura del materiale non dovesse gravare sulla committenza può forse trovare un'ulteriore prova in un passo di Plinio il Vecchio, che, facendo riferimento a contratti (*leges*)<sup>35</sup> per la costruzione di antiche *aedes* — non è certo però che esse fossero *sacrae* —, afferma che in essi era sancito il divieto, per il *redemptor*, di usare calce troppo recente:

*Nat. Hist.* 36.55.176: «*In antiquorum aedium legibus invenitur, ne recentiore trima uteretur redemptor*»<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> Sulla locuzione «*manuspretium machinae*», v. altresì lo Ps. Asconio (Stangl, 253): «*Manuspretium dicitur ubi non tam materiae ratio quam manus atque artis ducitur*». Non sembra dunque, a stretto rigore, che nella circostanza il *redemptor* abbia dovuto provvedere anche al noleggio della *machina*.

<sup>34</sup> Così, infatti, l'oratore chiosa l'ultima clausola della *lex locationis* per la posa *ad perpendicularum* delle colonne («*Rediviva sibi habeto*»): *In Verr.* 2.1.56.148: «*...quasi quicquam redivivi ex opere illo tolleretur ac non totum opus ex redivivi constitueretur*».

<sup>35</sup> Cfr., in tal senso, anche CANCELLI, *Origine*, p. 29 nt. 67.

<sup>36</sup> Più in generale, sull'obbligo posto ai costruttori di Roma di usare calce vetusta, in virtù dell'adagio: «*Calx intrita quoque quo vetustior, eo melior*», v. LEGER, *Travaux*, p. 81. Sulla verifica, in corso d'opera, della buona qualità dei materiali utilizzati dal *redemptor*, cfr. *infra*, p. 221 nt. 47.

Anche in questo caso, un simile precetto può solamente giustificarsi col fatto che, di regola<sup>37</sup>, l'approvvigionamento della calce doveva essere assicurato dall'appaltatore.

Se aderiamo, poi, all'opinione del Wiegand, è possibile trovare una conferma a quanto andiamo dicendo anche in relazione alla *lex parieti faciendo Puteolana*. L'autore<sup>38</sup>, infatti, esaminando il capitolato di Pozzuoli, ha notato come manchi nello stesso una clausola che riservasse, *expressis verbis*, al *locator* la fornitura dei materiali di lavorazione; e, considerando che nei capitolati redatti in Grecia una simile clausola normalmente si rinviene<sup>39</sup>, ne ha desunto, argomentando *e silentio*, che l'approvvigionamento della *materies*, per il riassetto della *paries*, dovesse gravare sul *conductor C. Blossius*<sup>40</sup>.

E veniamo ora a trattare, in modo specifico, della fornitura della manodopera. Già dal passo di Cicerone richiamato in questo paragrafo (*In Verr.* 2.1.56.146-7), si evince come il *redemptor* ricorresse, oltre evidentemente a personale servile, anche ad operai di condizione libera che reclutava a proprie spe-

<sup>37</sup> Si noti il «*legibus*», al plurale.

<sup>38</sup> Cfr. *Bauinschrift*, p. 689.

<sup>39</sup> Tale raffronto col mondo greco si giustifica per il fatto che Pozzuoli era, originariamente, una colonia greca (cfr., a tal riguardo, LIEBENAM, *Städteverwaltung*, p. 388; MARTINI, *Lavori*, p. 39). È, poi, probabile che la clausola in questione comparisse anche nelle *leges locationum* concluse dai privati a Roma in età medio-repubblicana: v., con particolare riferimento all'appalto di costruzione della villa, i passi di Catone (*De agri c.* 14.3, 15, 16) richiamati dallo stesso Wiegand.

<sup>40</sup> Diverso avviso esprimono sia il Kaden sia il Macqueron. Il primo (*Études*, p. 207 s.), in particolare, ritiene che l'acconto, che, *ex lege locationis* (*Lex Puteol.*, ll. III.14-15), doveva essere dato dall'amministrazione puteolana all'appaltatore, non possa giustificarsi necessariamente col fatto che lo stesso, grazie anche al denaro ricevuto, dovesse procurare il materiale edilizio occorrente; l'anticipo in questione — sempre secondo il Kaden — andrebbe piuttosto interpretato come una controprestazione da collegarsi alla *datio praediorum* del *redemptor* (su questo punto, avremo modo di ritornare *infra*, p. 214 ss.). Il MACQUERON (*Travail*, p. 99), invece, pensa ad una fornitura dei materiali *e publico*, in considerazione dell'esiguità della *merces* concordata con il *redemptor* (1500 sesterzi), che avrebbe coperto solamente le spese necessarie per la manodopera.

se. V'è da ritenere che simili rapporti avessero una natura privatistica, configurandosi come normali *locationes operarum*<sup>41</sup>. Né mi sembra rappresentare un ostacolo a tale assunto la frammentaria iscrizione di età sillana, relativa all'appalto per la riparazione straordinaria della via Cecilia:

«Opera loc(ata) / [in vi]a Caecilia de H[S...milibus numm. / A]d mil(iarium) XXXV pontem in flu(v)io / [pecuni]a adtributa est, populo const(at) / [HS...] Q. Pamphilo mancupi et ope(rario) / [cur(atore)] viar(um) T. Vibio T[e]muudino q(uaestore) urb(ano). / [Via gl]area sternenda af mil(iario) [LXXVIII et per A]p[e]nninum munien[da / per m.p.] XX, pecunia adtributa [est / populo c]onst(at) HS n. (CL milibus); L. Rufilio L L. l. / [...]sti mancupi; cur(atore) viar(um) T. Vib[io q(uaestore) / Via af] mil(iario) LXX[XXV]III ad mil(iarium) CX [... / sternenda a]lla Interamnium vo[rsus / ad mil(iarium) C]XX; pecunia adtri[buta / est, popu]lo const(at) HS DC m.n. / ...T. Sepunio T. f. O. [... / ...mancupi cur. via]r(um) T. Vibio [T]em[uudino q(uaestore) urb(ano) / ...arcus dela]psus ...pecunia adtributa est; populo const(at) HS... / [...]mancupi [.../... cur. viar(um) T. Vibio] q(uaestore) urb(ano)»<sup>42</sup>.

Si può osservare da essa la natura straordinaria dei lavori occorsi, che furono divisi in ben quattro lotti — rifacimento (?) del ponte al *miliarium* XXXV; inghiaatura di un tratto della via e rafforzamento dell'attraversamento dell'Appennino; inghiaatura (?) di un altro tratto di via compreso fra due miliarii; rifacimento (?) di un arco di un ponte crollato — e affi-

<sup>41</sup> Cfr. VON LÜBTOW, *Leges*, p. 272; MARTIN, *Reconsideration*, p. 334 nt. 37. V., inoltre, GROS, *Templa*, p. 56.

<sup>42</sup> Cfr. CIL I<sup>2</sup>.808 = VI.3824 = VI.31603 = ILS 5799. Sull'epigrafe, v. DE RUGGIERO, *Stato*, p. 181 s.; FRANK, *Survey*, p. 373; NICOLET, *Ordre* I, p. 324; ID., *Remarques*, p. 74; CIMMA, *Ricerche*, p. 18; FREI-STOLBA, *Strassenunterhalt*, p. 31; BERTINETTI, *Viae*, p. 60 s. (ivi altra letteratura).



dati a quattro *mancipes* diversi dal questore (e *curator viarum*) *T. Vibius Temuudinus*. Nell'intitolazione «*Opera locata in via Caecilia de HS...*» era verosimilmente indicato l'ammontare della *pecunia publica* erogata per l'intera opera di ristrutturazione<sup>43</sup>; la somma stanziata era stata, poi, frazionata secondo quattro *adtributiones* a carico dell'*aerarium* e a vantaggio dei diversi *mancipes*<sup>44</sup>. Il De Ruggiero, per venire al punto che qui interessa, ha integrato l'«*ope.*» della linea relativa alla prima *adtributio* a Q. Panfilo («*[pecuni]a adtributa est, populo const. / [HS...] Q. Pamphilo mancupi et ope.*») con un «*operis*», e ha congetturato che vi fosse nel contratto d'appalto, cui allude l'epigrafe, una clausola che regolava in qualche modo il pagamento e *publico* degli operai<sup>45</sup>. L'integrazione proposta dal De Ruggiero, tuttavia, non mi pare condivisibile. Essa, in particolare, lascerebbe da chiarire per quale motivo l'*adtributio* anche a favore degli operai avesse riguardato uno solo dei *mancipes* che avevano preso in conduzione i lavori (Q. Panfilo), e non anche gli altri<sup>46</sup>. Mi sembra pertanto più verosimile credere,

<sup>43</sup> Cfr. BISCARDI, *Regime*, p. 92.

<sup>44</sup> Non mi sembra, in verità, condivisibile l'opinione del BISCARDI (*Concetto*, p. 428; *Regime*, p. 96 s. e nt. 36), secondo la quale la formula «*pecunia adtributa est populo constat*» si riferirebbe ad un voto popolare per lo stanziamento di *pecunia publica* a favore del magistrato. Si noti, infatti, che i destinatari delle *adtributiones* sono i quattro *mancipes*, e non il questore e *curator viarum* *T. Vibius Temuudinus*; non si tratta, dunque, a mio modo di vedere, di un apposito accantonamento disposto dal *populus* sulla cassa erariale a vantaggio del magistrato locatore, perché potesse appaltare i lavori, ma piuttosto dell'accreditamento sull'*aerarium* del corrispettivo dovuto, sulla base della *lex locationis*, al *redemptor*. Bisogna ritenere pertanto, conformemente all'opinione del PEKÁRY (*Untersuchungen*, p. 104), che «*populus*», nella formula «*pecunia adtributa est populo constat*», non indicasse l'assemblea comiziale, bensì la personificazione dell'*aerarium populi romani*. Sulla locuzione in esame, v. altresì HERZIG, *Probleme*, p. 602 nt. 47 e NICOLET, *Table*, p. 11.

<sup>45</sup> Cfr. DE RUGGIERO, *Stato*, p. 182; nel medesimo senso vedi anche il BRUNT, *Labour*, p. 85 nt. 17, che, dopo avere adottato l'integrazione «*operis*», afferma: «presumably the *manceps* is a small man, and the state itself pays his workmen».

<sup>46</sup> Nell'iscrizione (così come ci è stata tramandata), infatti, non compare la stessa locuzione «*et ope.*», in riferimento agli altri *mancipes*.

insieme al Nicolet<sup>47</sup>, che «*ope.*» sia un appellativo (*i.e.* «*operario*» o «*operis magistro*») di Q. Panfilo, che richiama una sua effettiva partecipazione — che, di per sé, il termine *manceps* non pare evocare — ai lavori di riparazione<sup>48</sup>. Alla luce di tali considerazioni, quindi, ritengo che l'epigrafe non possa offrire indicazioni particolari circa una pretesa matrice pubblica delle *locationes operarum* concluse per l'esecuzione di un *opus publicum locatum*.

#### 4. Osservazioni conclusive.

Volendo riassumere i principali risultati, che si sono ottenuti dall'analisi delle fonti, circa i differenti obblighi contrattuali posti a carico del *redemptor* negli appalti rientranti nella straordinaria amministrazione (relativi, cioè, ad un *opus publicum faciendum, reficiendum, restituendum*), si può dire quanto segue.

In ordine all'obbligazione principale del *conductor*, sembra legittimo pensare che lo stesso fosse tenuto ad assicurare il completamento dell'opera in ogni suo aspetto (e non la semplice attività mirante al perfezionamento), secondo quanto

<sup>47</sup> Cfr. *Ordre* I, p. 324 e nt. 18; v., altresì, FIRA III<sup>2</sup>, p. 471 nt. 4.

<sup>48</sup> Sul segno *manceps*, v. l'omonima voce in Fest.-Paul. (Lind., 137): «*Manceps dicitur, qui quid a populo emit conductive, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse: qui idem praes dicitur, quia tam debet praestare populo, quod promissit, quam is, qui pro eo praes factus est.*».

*Manceps* è dunque colui che si aggiudica un appalto pubblico («...*qui quid a populo... conducit...*») con un'offerta fatta durante una pubblica asta («...*manu sublata...*»), ed è, nel contempo, il responsabile dell'esecuzione della prestazione promessa (in tal senso «*auctor*» dell'*emptio*, cioè dell'affare ottenuto); egli, pertanto, viene anche nominato *praes*, poiché si deve costituire, innanzi al magistrato locatore, come garante dell'adempimento, eventualmente, come vedremo, insieme ad altri *conpraedes*. Non pare essenziale, quindi, nell'ambito della definizione festina, che il *manceps* partecipi anche all'esecuzione del contratto. Sul passo, v. anche il mio *Sanzioni*, p. 201.

previsto dalle prescrizioni contrattuali (eventualmente integrate dalle direttive date dal *locator* in corso d'opera)<sup>49</sup>.

Per quanto riguarda la progettazione, invece, essa, quanto meno negli interventi di edilizia pubblica più rilevanti, doveva verosimilmente spettare alla committenza. Lo si desume dal fatto che i magistrati locatori potevano disporre di *architecti* di fiducia<sup>50</sup>, e dal fatto che gli stessi, come si può vedere nella *lex Puteolana*, imponevano l'inserimento, all'interno del capitolato d'appalto, di clausole di natura tecnico-architettonica, alla stesura delle quali — v'è da credere — dovevano provvedere *architecti* gravitanti nella loro sfera, piuttosto che in quella del *conductor*<sup>51</sup>.

Le fonti, infine, sembrano deporre in modo univoco nel senso che la fornitura dei materiali di lavorazione e della manodopera necessari fosse posta a carico del *redemptor*<sup>52</sup>. Per quanto riguarda, in particolare, il reclutamento degli operai di condizione libera, pare legittimo credere che le *locationes operarum* dovessero essere concluse direttamente dal *redemptor*, il quale doveva provvedere anche al pagamento delle relative *mercedes*<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> Cfr. *supra*, p. 78 ss.

<sup>50</sup> Su *Lucius Cornelius*, l'*architectus* del censore Q. Lutazio Catulo, v. *supra*, p. 85.

<sup>51</sup> Cfr. *supra*, p. 86 s.

<sup>52</sup> Cfr. *supra*, p. 87 ss.

<sup>53</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.56.146-7 (*supra*, p. 88). Non può contrastare tale assunto, come si è visto, l'iscrizione relativa alla riparazione straordinaria della via Cecilia (v. *supra*, p. 91 ss.).

PARTE SECONDA



## PREMESSA

Chiariti dunque i contenuti delle diverse *locationes* riguardanti le opere pubbliche, possiamo ora procedere con l'esame degli aspetti pubblicistici della materia.

La trattazione verterà, innanzitutto (primo capitolo), sulle competenze dei magistrati repubblicani (poco si potrà dire circa i funzionari istituiti da Augusto<sup>1</sup>) in ordine ai principali atti che scandivano l'evolversi dei rapporti contrattuali; in tale ambito, cercheremo di evidenziare anche quali fossero i differenti fondamenti di natura giuridica delle medesime competenze.

Proseguiremo, quindi (secondo capitolo), con l'analisi dei problemi connessi, sia alla formazione ed alla natura dei capitoli d'appalto (*leges locationum*), sia alla conclusione dei relativi contratti, soffermandoci in particolare sulla procedura di aggiudicazione e sui criteri che ispiravano i *locatores* nella scelta del *manceps*. In quella sede, si avrà modo altresì di precisare quali fossero i mezzi previsti dal diritto pubblico per limitare

<sup>1</sup> Mi riferisco, in particolare, ai *curatores viarum*, ai *curatores aquarum*, ed ai *curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum*, che Augusto nominò per la prima volta in un periodo compreso tra il 20 a.C. e, all'incirca, il 10 a.C. Su di essi cfr. diffusamente PALMA, *Curae*, pp. 186 ss., 196 ss., 220 ss. e, sugli aspetti comuni alle curatele in questione, p. 251 ss.

Per quanto mi risulta, tuttavia, questi stabili funzionari augustei, forse perché provvisti di una consistente dotazione di uomini posti alle loro dirette dipendenze, non ricorsero mai – particolarmente nell'età augustea – allo strumento dell'appalto per assicurare la conservazione *in toto* delle strutture pubbliche ad essi affidate (sul punto, v. anche *infra*, p. 108 nt. 21).

quell'ampia discrezionalità riconosciuta ai *censores* (i principali organi di committenza, per buona parte dell'età repubblicana, nel campo dell'edilizia pubblica) nella conduzione delle gare d'appalto.

Nel terzo capitolo, ci occuperemo, invece, di quegli aspetti riconducibili alla fase dell'esecuzione delle *locationes*: dunque (richiamando, per ora, solamente i punti principali senza segnalare le problematiche sottostanti), la prestazione della *cautio praedibus praediisque* da parte del conduttore, la direzione dei lavori per quanto riguarda gli *opera publica facienda*, le differenti forme di controllo dell'operato dell'appaltatore (*probatio* ed *exactio*), il pagamento del *redemptor*<sup>2</sup>. Non mancheranno, infine, taluni accenni in ordine al modo di affrontare, nel periodo considerato, il problema dell'inadempimento contrattuale del conduttore.

<sup>2</sup> Mi sembra terminologicamente più corretto, in verità, trattando in genere della fase esecutiva, fare riferimento al *redemptor* piuttosto che al *manceps*. Quest'ultimo segno, infatti, a differenza del primo (cfr. l'«*effecerant*» del lemma festino '*redemptores*' riportato *supra*, p. 45 nt. 27), evoca la partecipazione all'asta pubblica, ma non anche, necessariamente, un coinvolgimento nell'esecuzione del contratto (cfr. *supra*, p. 93 nt. 48). Nelle fonti, del resto, è dato reperire il termine *manceps* in connessione con la celebrazione dell'incanto (v., per la *causa Iuniana*, in riferimento al timore nutrito da Verre di non poter aggiudicare i lavori del tempio di Castore al suo favorito Habonio, Cic., *In Verr.* 2.1.54.141: «...*si res abiret ab eo mancipe quem ipse adposuisset...*»; inoltre, Nep., *Att.* 6.3: «*Ad bastam publicam numquam accessit. Nullius rei neque praes neque manceps factus est*»); vi si trova, invece, il termine *redemptor* in rapporto al periodo dell'adempimento contrattuale (v., sempre per quanto riguarda la *causa Iuniana*, Cic., *In Verr.* 2.1.55.145: «*Atque in illis columnis dico esse quae a tuo redemptore [Habonio] commotae non sint...*» e *In Verr.* 2.3.7.16: «...*ipse in tuo redemptore nullam certam diem [scil. il giorno della consegna dei lavori] observares*»; inoltre, Cic., *Ad Att.* 4.2.5; *De div.* 2.21.47; Liv. 42.3.11; Horat., *Epist.* 2.2.72; Plin., *Nat. Hist.* 36.2.6; 36.55.176).

Per un confronto tra il significato assunto da '*manceps*' e quello assunto da '*redemptor*' nel corso dell'età repubblicana, si veda anche, diffusamente, ØRSTED, *Economy*, p. 84 ss.

## CAPITOLO PRIMO

LE COMPETENZE MAGISTRATUALI  
E I RELATIVI FONDAMENTI GIURIDICI

Prima di procedere nell'indagine, indirizzata in questa parte a precisare quali magistrati, ed in quale misura, si occupassero delle nostre *locationes*, mi sembra opportuno segnalare il criterio di fondo che ha orientato la lettura delle fonti (più che altro relative al periodo compreso tra il terzo ed il primo secolo a.C.), e che ha permesso, come si dirà meglio nelle conclusioni di questo capitolo, di evidenziare un primo, rilevante elemento di distinzione esistente tra gli appalti rientranti nell'amministrazione ordinaria e quelli riconducibili ad un'amministrazione di tipo straordinario. Le competenze dei diversi magistrati repubblicani sono state considerate secondo una visione unitaria che abbraccia le vicende negoziali nel loro complesso, tenendo cioè in conto, allo stesso tempo, dei due fondamentali momenti dei diversi rapporti contrattuali: quello della loro costituzione, attraverso l'*addictio* del *locator*<sup>1</sup>, e quello della loro estinzione, conseguente al controllo finale

<sup>1</sup> L'*addictio*, come si vedrà meglio nel prosieguo (*infra*, p. 185 s.), era l'atto magistratuale che poneva fine alla *licitatio* ed individuava in via definitiva l'aggiudicatario. Nelle fonti, soprattutto quelle atecniche, la costituzione del rapporto contrattuale è evocata genericamente dai termini *locatio*, *locare et sim.*, che alludono all'intero procedimento di aggiudicazione. Anche noi, dovendoci riferire al momento genetico del rapporto, useremo tali termini, avendo di mira, però, il provvedimento di *addictio* pronunciato dal magistrato.



eseguito dalla pubblica autorità sull'operato del *redemptor* (si tratta dell'*exactio* per i *sarta tecta*, e della *probatio* per gli *opera publica facienda*).

Si è tentato, poi, nei limiti del possibile, di inquadrare la trattazione in una prospettiva storica che tenesse presente quei mutamenti istituzionali avvenuti a Roma nel corso dell'età repubblicana (penso, soprattutto, a quelli che si verificarono nel primo secolo a.C.), che ebbero pure una notevole incidenza sulla ripartizione, fra i diversi magistrati, delle funzioni pubbliche qui indagate.

## 1. *Le competenze magistratuali nell'amministrazione dei sarta tecta.*

### 1.1. *Magistrati competenti a locare.*

a) *Censori e consoli.* La *potestas locandi* in ordine alla tutela del patrimonio edilizio pubblico, come già si è potuto notare nella parte di questo lavoro dedicata alla *locatio* di *sarta tecta* e a quella relativa agli *ultratributa*<sup>2</sup>, venne principalmente attribuita, per gran parte dell'età repubblicana, ai censori. Questo, a partire verosimilmente da un periodo successivo all'istituzione della suprema magistratura (443 a.C.), allorché lo *ius publicorum locorum*, prima amministrato dai consoli, passò «*sub nutu atque arbitrio*» dei censori<sup>3</sup>. Le fonti, per altro, non

<sup>2</sup> Cfr. *supra*, pp. 10, 17, 19, 37, 43, 49, e le fonti ivi (nel testo) richiamate.

<sup>3</sup> Cfr. Liv. 4.8.2: «*Idem hic annus censurae initium fuit, rei a parva origine or-  
tae, quae deinde tanto incremento aucta est, ut...publicorum ius...locorum, vectigalia  
populi Romani sub nutu atque arbitrio (scil. eius magistratus) essent*». Il fatto che  
l'amministrazione dei luoghi pubblici, ed in special modo delle opere pubbliche,  
spettasse nel periodo proto-repubblicano, prima che ai censori, ai consoli mi pare  
chiaramente argomentabile dal seguente passo di Zonaras (7.19): «τὰ γὰρ τοῖς  
τιμηταῖς ἀπονεμηθέντα προνόμια ἐκείνοι (scil. i consoli) μέχρι τότε ἐποίουν...»;  
poco sotto si legge: «ἐξῆν δὲ αὐτοῖς (scil. ai censori)... τῶν ὁδῶν καὶ τῶν δημο-

ricordano uno specifico provvedimento (*lex comiziale*, senato-

σίων οἰκοδομημάτων ἐπιμελεῖσθαι...». In dottrina, cfr. *praecipue* HAHN, *Censorum*, p. 9. Non si hanno, tuttavia, testimonianze circa locazioni di *sarta tecta* concluse dai consoli all'inizio dell'età repubblicana.

L'opinione qui seguita, basata su Liv. 4.8.2, secondo la quale lo *ius publicorum locorum*, inclusivo della cura delle opere pubbliche, sarebbe stato conferito alla censura in un momento indeterminato e successivo rispetto all'istituzione della stessa magistratura, è quella espressa dalla maggioranza degli studiosi: cfr. LANGE, *Altertümer* I, p. 798; HERZOG, *Geschichte* I, p. 790 e nt. 3; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 241 s.; LEUZE, *Geschichte*, p. 18 nt. 1; HAHN, *Censorum*, p. 9; DIE-TRICH, *Beiträge*, p. 57 nt. 2; *contra*, però, il MOMMSEN (*Staatsrecht* II.1, p. 424 s. = *Droit publ.* IV, p. 108 s.), il quale, ritiene che la competenza in questione spettasse al censore fin *ab origine*, in quanto collegata con il *census*. Sul punto, si veda anche MILAZZO, *Realizzazione*, p. 10 nt. 3.

In merito al potere dei censori di affidare in appalto la *tuitio* delle *aedes sacrae*, oltre alle fonti esaminate nella prima parte del lavoro (v. in particolare Liv. 42.3.7, *supra*, p. 19; Plut., *Cato mai.* 19.2, *supra*, p. 38), cfr. anche Liv. 24.18.10: «*Cum censores* (M. Attilio Regolo e P. Furio Filone) *ob inopiam aerarii se iam locationibus abstinerent aedium sacrarum tuendarum...*» (214 a.C.); su quest'ultimo passo, v. CIMMA, *Ricerche*, p. 9 s.; RAWSON, *Chariot-racing*, p. 5 s.; MILAZZO, *Realizzazione*, p. 99 ss. I censori poi, come si è visto (*supra*, p. 10), provvedevano ad appaltare la manutenzione dei portici e — v'è da credere, anche se mancano esplicite attestazioni al riguardo — la *tutela* degli acquedotti (in tal senso, cfr. LANCIANI, *Topografia*, p. 521; DE RUGGIERO, sv. 'Aqua', p. 545; HAINZMANN, *Untersuchungen*, p. 35; ROBINSON, *Water*, p. 52). Pure le cloache, che sappiamo essere affidate a *redemptores* nella tarda repubblica (v. *supra*, p. 29 s.), erano forse locate dai censori, che paiono preposti, più in generale, sia alla costruzione di esse, sia alla cura della loro funzionalità (v. Liv. 39.44.5; Dion. Halic. 3.67.5).

Non mi risultano, invece, esempi storici o disposizioni normative da cui si possa evincere una competenza dei censori a locare la manutenzione ordinaria delle vie pubbliche in Roma o fuori dalla città. È noto, del resto, che i periodici lavori di rafforzamento (*munitiones*) delle strade, sia in età repubblicana sia nel principato, venivano eseguiti per lo più mediante prestazioni forzose (*munera*) imposte ai possessori dei terreni confinanti (v., in rapporto all'età repubblicana, Cato, *De agric.* 2.4; *Tab. Heracl.* ll. 20 ss.; Ps. Asc. *ad In Verr.* 2.1.154, Stangl, 255; in dottrina LIEBENAM, *Städteverwaltung*, p. 403; PEKÁRY, *Untersuchungen*, p. 113 ss.), mentre per la direzione e l'*exactio* di tali lavori erano responsabili, per lo meno a Roma, solitamente gli edili (v. *Tab. Heracl.* ll. 20 ss.). Ed anche quando, nelle ipotesi di inottemperanza da parte dei frontisti tenuti alle normali opere di rafforzamento, si rendeva necessario appaltare i lavori, dovevano procedere alla pubbli-

consulto) che avesse suggellato tale passaggio<sup>4</sup>; Tito Livio, in un passo su cui ci siamo già soffermati<sup>5</sup>, riconduce il potere dei censori di *sarta tecta tuenda locare* (con speciale riferimento alle *aedes sacrae*) espressamente al *mos maiorum*; v'è dunque da pensare che la *potestas locandi* in questione poggiasse, in ultima analisi, su di una regola formatasi per consuetudine<sup>6</sup>.

Si può dire, in ogni caso, che il radicamento in capo al censore della competenza a concludere i contratti per la conservazione delle opere pubbliche ha senza dubbio contribuito a contrassegnare tali *locationes*, perlomeno sotto i due seguenti aspetti: da un lato, come si è più volte sottolineato, esse osservarono una periodicità per lo più quinquennale, che corrispondeva grosso modo all'intervallo di tempo compreso tra l'ingresso nella carica di una coppia di censori e quello della successiva<sup>7</sup>; d'altro lato, le stesse vennero finanziate esclusivamente dall'*aerarium*, dal momento che, come è noto, i censori, come tali, non disponevano di un'apposita cassa per l'esercizio delle loro funzioni, ma potevano spendere (attraverso un ordine di pagamento rivolto ai questori urbani) solamente quelle somme per le quali v'era stata un'autorizzazione senatoriale<sup>8</sup>. E, se è pur vero che nelle fonti non è mai chiaramente ricordato, per quanto mi risulta, un senatoconsulto che antici-

ca gara, per lo meno nella tarda repubblica, gli edili e non i censori (v. meglio, a tal riguardo, *infra*, p. 106 nt. 16). Credo dunque, in merito al potere di locare dei censori nell'ambito della cura delle *viae* loro attribuita espressamente, sia in Cic., *De leg.* 3.3.7 (*supra*, p. 53), sia in Zon. 7.19 (riportato in questa nota), che esso non si esercitasse abitualmente con riguardo alla manutenzione ordinaria, ma solamente — ciò che è documentato nelle fonti (v. Liv. 38.28.3; 41.27.5 ss.) — con riguardo ad opere a carattere straordinario (lavori di consolidamento, di lastricamento, di inghiaatura), sia in Roma sia fuori dalla città.

<sup>4</sup> Cfr. HAHN, *Censorum*, p. 9 nt. 1.

<sup>5</sup> Liv. 42.3.7 (*supra*, p. 19).

<sup>6</sup> Sul *mos maiorum*, inteso come fonte del diritto pubblico d'età repubblicana, cfr. la letteratura citata nell' Infr., *supra*, p. XVI nt. 16.

<sup>7</sup> V. *supra*, p. 66 nt. 84 e le fonti ivi richiamate.

<sup>8</sup> L'HUMBERT, *Saggio*, p. 33 nt. 2, osserva che «nessun testo fa menzione d'u-

passasse una *locatio* di *sarta tecta* o di *ultroributa*, questo non può certamente stare a significare che il provvedimento senatoriale non fosse richiesto, ma semmai che non fosse degno di particolare menzione<sup>9</sup>, oppure che l'autorizzazione di questa particolare spesa da parte dei *patres* rientrasse nella più generale approvazione del piano per l'edilizia pubblica (comprendente anche gli *opera faciendā*) che i censori presentavano all'inizio del lustro<sup>10</sup>.

Le locazioni in questione ebbero un trattamento ispirato a criteri di ordinaria amministrazione anche in quei periodi, durante il primo secolo a.C. e fino alla morte di Augusto, in cui non furono eletti i censori<sup>11</sup>. La *potestas locandi*, infatti, non fu

na cassa di censori (*arca*) né di un maneggio di fondi da parte loro»; similmente, MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 448 = *Droit publ.* IV, p. 136.

Come è noto, la contabilità pubblica in età repubblicana era retta dal principio secondo cui il potere di ordinare i pagamenti sulla cassa erariale doveva essere rigorosamente separato dal potere di eseguirli; il primo spettava, oltre che ai censori, soprattutto ai consoli e, limitatamente alle somme necessarie per i *ludi* pubblici, agli edili; il secondo unicamente ai questori. Correlativamente, si configurava una responsabilità di tipo amministrativo per i magistrati dotati di potere di ordinazione e una responsabilità di tipo contabile per i questori in ordine alle illegittimità compiute nel maneggio del denaro pubblico. Su questo punto, v. HUMBERT, *Saggio*, p. 24 ss.; MOFFA, *Evoluzione*, p. 254 s.; CERAMI, *Controllo*, p. 783; ID., *Aspetti*, p. 96; FALLU, *Règles*, p. 110.

<sup>9</sup> V'è da credere, infatti, che l'assenso del senato, dal quale comunque non si poteva prescindere essendo in gioco una spesa erariale (cfr. *praecipue* Pol. 6.13.1-2), fosse, nell'occasione, puramente formale (così, MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 449 nt. 1 = *Droit publ.* IV, p. 138 nt. 4; GRAND, *Rôle*, p. 45; FRACCARO, *Ricerche*, p. 501). D'altronde, un'erogazione che si ripeteva regolarmente ogni quinquennio, e che non doveva essere particolarmente gravosa per l'*aerarium*, considerato anche il ritorno economico rappresentato, come si è sostenuto (*supra*, p. 67), dagli *ultroributa*, non necessitava verosimilmente di particolari valutazioni di ordine politico-economico.

<sup>10</sup> Di tale avviso è lo STRONG, *Administration*, p. 97 s.; avanzano, invece, dubbi al riguardo KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 457 nt. 226.

<sup>11</sup> Mi riferisco agli anni compresi tra l'82 ed il 70 (rispetto ai quali si tende oramai a negare che l'interruzione della censura fosse dovuta ad una riforma in senso abrogativo operata da Silla: cfr. LOTTI FARAVELLI, *Origine*, p. 7; CALDERINI,

affidata a magistrati speciali, come talora avveniva per gli *opera publica facienda* in particolari situazioni di emergenza<sup>12</sup>, ma fu trasferita ad altri magistrati ordinari<sup>13</sup>, i consoli, che assicurarono per lo più una regolare iterazione degli incanti pubblici, osservando ancora il *tempus quinquennale* tipico dell'amministrazione censoria<sup>14</sup>.

*Censura*, p. 21; GABBA, *Ceto*, p. 135 ss.; DE MARTINO, *St. cost.* III, p. 98 s.; MEIER, *Res publica*, pp. 255 nt. 316 e 269) e, pur con l'intervallo rappresentato dal 22 (censura di L. Emilio e Lepido Paolo), a quelli successivi al 42.

Dopo il 70 e fino alla metà circa del primo secolo a.C., la censura mantenne ancora un ruolo di un certo rilievo nel settore dell'edilizia pubblica, non certamente paragonabile, tuttavia, a quello avuto nei secoli precedenti (su tale involuzione e sulle sue cause, v. ASTIN, *Censorships*, p. 182 ss.; ID., *Cicero*, p. 237; ID., *Role*, p. 35). I censori del 61 a.C. (si tratta probabilmente di Caio Scribonio Curio e L. Iulio Cesare), oltre a concludere le locazioni per i *vectigalia* asiatici (v. Cic., *Ad Att.* 1.17.9 e NICOLET, *Remarques*, p. 93), appaltarono anche la *refectio* del tetto del santuario dedicato ad Aio Locuzio. È quanto si evince dal seguente frammento epigrafico (CIL VI.5.3403 [X]): «*Censores locaverunt reficiendum tectum aii loquentis hs. XXII*», inserito in un'iscrizione che è stata ritenuta falsa dal Mommsen, e, come tale, ricompresa nella parte quinta del volume VI del *Corpus Inscriptionum Latinarum*. Va detto, tuttavia, che non mancano indizi — nel 61, anno della *locatio* secondo l'epigrafe, era effettivamente in carica una coppia di censori; è testimoniata per quegli anni l'esistenza a Roma di un'*ara saepta* dedicata ad Aio Locuzio (v. Cic., *De div.* 1.45.101; Gell., *Noct. Att.* 16.17.2) — che consiglierebbero di ritenere quanto meno attendibile la notizia contenuta nel frammento in questione. Inoltre, nel 54 a.C., i censori M. Valerio Messalla e P. Servilio Isaurico fecero la *terminatio* delle rive del Tevere per disposizione di un senatoconsulto (v. CIL VI.1234 = VI.31540 e PISANI SARTORIO, *Lapidario* I, p. 1 ss.). Una certa vitalità della censura, in particolare nel campo della conservazione delle opere pubbliche, può essere poi desunta da *Tab. Heracl.*, l. 73 (45 a.C.; v. *supra*, p. 49); cfr., inoltre, ma con i tratti di un progetto di riforma costituzionale, Cic., *De leg.* 3.3.7 (56-51 a.C.; v. *supra*, p. 53).

Più in generale sulla censura nel periodo successivo al 70 a.C., si veda DE RUGGIERO, sv. 'Censor', p. 157 s.; SUOLATHI, *Censors*, p. 458 ss.

<sup>12</sup> Cfr. *infra*, p. 136 ss.

<sup>13</sup> Sul concetto di magistratura ordinaria, riferito all'esperienza costituzionale repubblicana, cfr. GROSSO, *Lezioni*, p. 167 s.

<sup>14</sup> Dal preambolo della *causa Iuniana* (Cic., *In Verr.* 2.1.50.130; *infra*, p. 111) si apprende, infatti, che nell'80 a.C. la *tuitio* delle singole *aedes sacrae* (ma, v'è da

b) *Edili*. L'esame delle fonti da noi condotto, poi, induce a conferire agli edili, siano essi curuli o plebei, un ruolo per la verità assai marginale in rapporto alla conclusione dei contratti per la *tuitio* delle opere pubbliche<sup>15</sup>. Solo per la tarda re-

pensare, anche delle altre opere pubbliche) venne concessa in appalto da Silla, in qualità di console, e dal suo collega Q. Metello; dallo stesso passo ciceroniano si evince, poi, che cinque anni dopo, nel 75, furono nuovamente celebrati incanti del medesimo tipo dai consoli L. Ottavio e C. Aurelio Cotta, i quali, per altro verso, providero ad appaltare i *vectigalia* (cfr. Cic., *In Verr.* 2.3.7.18; *Monumentum Ephesenum* [cit. *supra*, p. 57 nt. 57], ll. 73, 75 [§§ 31, 33]; in dottrina, KNIBBE, *Legum*, p. 129 ss.; NICOLET, *Monumentum*, p. 955 nt. 67; SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex*, p. 134 e nt. 53), sostituendo, dunque, anche in tale funzione i censori.

Per il periodo successivo al 42 a.C., in relazione al quale è possibile dire che i *sarta tecta* continuarono ad essere affidati a *redemptores* (per il 28 a.C., cfr. NOÉ, *Nota*, p. 68, in rapporto a Dio. Cass. 53.2; per il 2 a.C., v. *supra*, p. 14 e nt. 26, a proposito di Dio. Cass. 55.10.5), non disponiamo, per la verità, di testimonianze che consentano di attribuire con sicurezza la *potestas locandi* in questione ai consoli. Sappiamo, tuttavia, che questi, in luogo dei censori, appaltarono con regolarità i *vectigalia*, continuando per lo più ad adottare come periodo contrattuale il lustro (cfr., in particolare per l'epoca successiva al 17 a.C., *Monumentum Ephesenum* cit., ll. 88 ss. [§§ 39 ss.]; per i riferimenti cronologici si veda il *Kommentar* che segue l'edizione, a p. 103 ss.), e ciò induce a credere che gli stessi si occupassero, sempre con cadenza quinquennale, anche della ordinaria amministrazione concernente le opere pubbliche.

Sulla competenza in materia di *locationes* pubbliche spettante ai consoli all'inizio del principato, cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 468 = *Droit publ.* IV, p. 160, e, in rapporto all'edilizia pubblica, DE RUGGIERO, *Stato*, p. 177 s.

<sup>15</sup> Questo, benché spettasse loro, in particolare, la *procuratio aedium sacrarum* (cfr. Varr., *De ll.* 5.81; *De rr.* 1.2.2; Fest., sv. 'aedilis', Lind., 12; Cic., *In Verr.* 2.5.14.36; per gli edili plebei, D. 1.2.2.21; Dion. Halic. 6.90.2-3), forse limitata, secondo la nota tesi del SABBATUCCI (*Edilità*, p. 306 ss.), ai templi della religione plebea, e benché, più in generale, fossero loro attribuite parecchie funzioni in qualche modo connesse con l'ordinaria amministrazione delle altre pubbliche edificazioni: in rapporto agli acquedotti, v. Front., *De aq.* 95.1-2 (*ius aquae dandae vendendae*) e *De aq.* 97.8 (sorveglianza delle fontane pubbliche); in rapporto ai *balinea*, v. Sen., *Ep.* 11.86.10 (controllo sulla *salubritas* dei locali); in rapporto alla *procuratio* relativa ai portici e ad altri *loca publica*, v. *Tab. Heracl.*, ll. 68 ss. (controllo per evitare indebite occupazioni di suolo pubblico: cfr., in tal senso, DE RUGGIERO, sv. 'Aedilis', p. 230 s.).

pubblica, infatti, risulta che a tali magistrati venne attribuito *ex lege* il potere di locare, tuttavia «*per quaestorem urbanum eumve quei aerario praerit*», limitatamente alle vie cittadine e, per giunta, con notevoli limiti spaziali, oppure in ipotesi, per così dire, patologiche<sup>16</sup>. Del resto, in un passo inserito nella *causa Iuniana* Cicerone lascia intendere, a mio modo di vedere, che nella sua epoca gli edili non prendevano parte, in generale, alle licitazioni pubbliche che comportassero una spesa erariale:

<sup>16</sup> Cfr. *Tab. Heracl.*, ll. 29 ss.: «*Quae via inter aedem sacram et aedificium locumve publicum et inter aedificium privatum est erit, eius / viae partem dimidiam is aed(ilis), quoi ea pars urbis obvenerit, in qua parte ea aedis sacra erit seive aedificium / publicum seive locus publicus, tuendam locato. / Quemquomque ante suum aedificium viam publicam h(ac) l(ege) tueri oportebit, quei eorum eam viam arbitrato eius aed(ilis), / quoius oportuerit, non tuebitur, eam viam aed(ilis), quoius arbitrato eam tuerei oportuerit, tuendam locato...».*

Tali disposizioni compaiono nella *lex* dopo che alle ll. 20 ss. l'estensore ha indicato la prestazione forzosa dei privati frontisti, sotto la direzione degli edili, come modo normale per assicurare la manutenzione ordinaria delle vie cittadine site entro il primo miglio dalle mura serviane e dal pomerio. Ebbene, come si vede, la *locatio* "edilizia" della *via tuenda* ricorre solamente in due ipotesi residuali: quando non vi fossero, da un lato della via, fondi privati prospicienti, ma solamente edifici o luoghi pubblici (nel qual caso gli edili dovevano procedere alla *locatio* della metà della via adiacente il *locus publicus*), oppure quando il privato, tenuto alla manutenzione della via, non vi avesse ottemperato.

L'attività locativa dell'edile, già così limitata quanto alle ipotesi di esercizio, osservava, per altro verso, ulteriori restrizioni in ordine allo svolgimento delle mansioni contrattuali. Era l'edile, infatti, che decideva di *locare* e doveva pubblicizzare tale volontà, ma lo stesso non partecipava alle operazioni della gara, per le quali era tenuto a delegare il magistrato presiedente all'erario (*Tab. Heracl.*, ll. 34 ss.: «*isque aed(ilis) diebus ne minus X antequam locet apud forum ante tribunal suom propositum habeto...eamque locationem palam in foro per q(uaestorem) urb(anum) eumve quei aerario praerit facito*»; ll. 46 s.: «*Quam viam h(ac) l(ege) tuendam locari oportebit, aed(ilis), quem eam viam tuendam locare oportebit, is eam viam per q(uaestorem) urb(anum) queive aerario praerit tuendam locato...».*)

Sui frammenti qui richiamati della *Tabula Heracleensis*, v. praecipue DIRKSEN, *Bemerkungen*, p. 218 ss.; DE RUGGIERO, sv. 'Aedilis', p. 231 s.; HARDY, *Problems*, p. 247 ss.; NICOLET, *Table*, p. 3 ss.; FREI-STOLBA, *Strassenunterhalt*, p. 28 ss. (ivi altra letteratura); ROBINSON, *Rome*, p. 59 ss.

*In Verr. 2.1.54.142: «Ubi illa consuetudo in bonis praedibus praediisque vendundis omnium consulum, censorum, praetorum, quaestorum denique, ut optima condicione sit is cuius res sit, cuius periculum?».*

Si allude qui chiaramente alla *cautio praedibus praediisque*, cioè, come diremo meglio nel prosieguo<sup>17</sup>, a quel negozio che il conduttore pubblico, a garanzia del suo corretto adempimento, concludeva con il magistrato committente, una volta esaurite le operazioni della gara. Ora, il fatto che Cicerone, nell'elenco (che dall'andamento del discorso pare esaustivo) dei magistrati abilitati a ricevere la *cautio*, non annovera gli edili può stare ad indicare, credo, che gli stessi non avessero neppure la direzione di quelle aste pubbliche, a seguito delle quali, essendo in gioco una spesa erariale, occorreva *praedibus praediisque populo cavere*<sup>18</sup>.

c) *Altri magistrati di Roma*. Un ruolo marginale deve essere, poi, riconosciuto anche ai questori urbani, che pure figurano nell'elenco ciceroniano del passo tratto dalle Verrine appena riportato. Essi, stando alle fonti, potevano solamente appaltare la *tuitio* delle vie cittadine, sotto però la direzione degli edili, e in quelle particolari ipotesi cui si è già fatto riferimento<sup>19</sup>.

Non si hanno invece attestazioni, a quanto mi risulta, circa

<sup>17</sup> *Infra*, p. 204 ss.

<sup>18</sup> Sulla normale accessibilità della *cautio praedibus praediisque* a quei contratti pubblici che interessavano l'*aerarium* (*alias*, il *populus*), v. *infra*, p. 204 e nt. 2.

Illazione da noi avanzata, sulla base di Cic., *In Verr. 2.1.54.142*, trova delle conferme nella particolare disciplina prevista dalla *Tabula Heracleensis* per le *locationes* degli edili in ordine alla *tuitio* delle vie di Roma (locazioni che, come si ricorderà, dovevano essere fatte «*per quaestorem urbanum eumve qui aerarium praerit*»: v. qui sopra alla nt. 16), ed altresì nel fatto che le fonti, per quanto mi risulta, non documentano locazioni "edilizie" di costruzioni finanziate dall'*aerarium*.

<sup>19</sup> Cfr. *supra*, nt. 16.



eventuali *locationes* di *sarta tecta* concluse dai pretori<sup>20</sup>, e dai *curatores* istituiti da Augusto<sup>21</sup>.

d) *Magistrati nelle colonie e nei municipia*. L'ordinarietà delle *locationes de quibus*, sotto l'aspetto dei magistrati coinvolti nella conclusione dei contratti e del tipo di finanziamento impiegato, trova poi delle conferme, a mio giudizio, anche in ordine alle colonie ed ai *municipia*. Qui la *potestas locandi* veniva conferita, in genere in base allo statuto, ai magistrati locali ordinari (di solito i *IIviri*), i quali si servivano del normale finanziamento proveniente dall'*aerarium* locale, sotto il controllo dei *decuriones*<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Non è in contrasto con tale assunto Cic., *In Verr.* 2.1.50.130, ove, come vedremo meglio tra poco, si richiamano *exactiones* (non già *locationes*) di *sarta tecta* deferite *ex senatusconsulto* ai pretori.

<sup>21</sup> Cfr. anche DE RUGGIERO, *Stato*, p. 178; per un'attribuzione meramente congetturale della *potestas locandi* ai *curatores aedium sacrarum-operum publicorum*, v., però, ECK, *Cura*, p. 241 nt. 28; KOLB, *Bauverwaltung*, p. 116.

Il passo di Frontino (*De aq.* 119.3), in cui sembra riconoscersi la possibilità che i *curatores aquarum* instaurassero rapporti con i *redemptores*, si riferisce, in realtà, ad opere di carattere straordinario, per le quali non era opportuno ricorrere al numeroso personale tecnico in dotazione agli stessi funzionari (nel medesimo senso, v. DE RUGGIERO, *loc. ult. cit.*).

<sup>22</sup> Cfr., per le colonie, *Edict. Aug. de aq. Venafr.*, ll. 47-49 (*supra*, p. 27 nt. 64); la partecipazione dei *IIviri* agli incanti pubblici per la *tuitio dei loca publica* mi sembra poi senz'altro argomentabile dal cap. 93 della *lex Ursonensis* (v. *supra*, p. 60 nt. 65), della metà circa del primo secolo a.C. (sui problemi di datazione dello statuto, v. GIRARD-SENN, *Lois*, p. 200 s.; FREI-STOLBA, *Textschichten*, p. 195 nt. 16, con altra letteratura; GABBA, *Riflessioni, passim*); si vedano, inoltre (tenendo sempre presente i risultati conseguiti in merito all'oggetto della *locatio* di *ultratributa*), i capp. 63 della *lex Malacitana* e della *lex Irnitana* (*supra*, p. 59), che risalgono tuttavia alla seconda metà del primo secolo d.C.

Per i *municipia*, v. Cic., *Ad fam.* 13.11: «*Quorum (Arpinatium) quidem omnia commoda omnesque facultates, quibus et sacra conficere et sarta tecta aedium sacrarum locorumque communium tueri possint, consistunt in iis vectigalibus quae habent in provincia Gallia*». Anche nel municipio di Arpino, dunque, il finanziamento dei *sarta tecta* era assicurato da entrate ordinarie (i *vectigalia* provenienti dalla Gallia), che confluivano con ogni probabilità nella cassa erariale locale.

## 1.2. *Magistrati competenti a compiere l'exactio.*

E veniamo ora a chiarire quali fossero i magistrati cui spettava il compito di *exigere* in ordine ai *sarta tecta*.

a) *Censori, consoli, pretori, questori.* Anche in rapporto a questa specifica mansione, invero, possiamo dire con sicurezza che i censori ebbero un ruolo preponderante<sup>23</sup>. Essi, in particolare, oltre a procedere con gli incanti per l'affidamento dei *sarta tecta* per il lustrò successivo al loro ingresso nella carica, dovevano verificare che i *redemptores* del lustrò precedente avessero correttamente adempiuto al contratto. Dunque, l'*exactio* dei censori si indirizzava di regola su contratti che erano stati conclusi dai loro predecessori<sup>24</sup>.

Questa stessa diversità tra magistrati locatori e magistrati controllori si riscontra anche in relazione agli appalti che i consoli L. Silla e Q. Metello conclusero nell'80 a.C., in sostituzione dei censori: dal preambolo della *causa Iuniana* (Cic., *In Verr.* 2.1.50.130) risulta, infatti, come le relative *exactiones* spettassero ai consoli in carica cinque anni più tardi (L. Ottavio e C. Aurelio), anche se poi furono in parte eseguite, *ex senatusconsulto*, dai pretori del 74 a.C. (Verre e P. Celio)<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Cfr., con riferimento ai censori del 204 a.C., M. Livio e C. Claudio, Liv. 29.37.2: «*Sarta tecta acriter et cum summa fide exegerunt*»; inoltre, in rapporto ai templi, Liv. 42.3.7 (*supra*, p. 19). È molto probabile, poi, che Frontino, riferendo in *De aq.* 96.1 (v. il testo *supra*, p. 27) che la «*cura operum probandorum*» spettava, nella repubblica, per lo più ai censori, lasci intendere che questi avessero un ruolo eminente anche nelle *exactiones* relative ai contratti d'appalto per la *tutela aquarum*. Mi pare lecito pensare, infatti, che tali *probationes operum* riguardassero lavori di manutenzione degli acquedotti, reputati opportuni dai censori al momento dell'*exactio* (sul punto, v. anche, *infra*, p. 164 nt. 10).

<sup>24</sup> Su questo punto la dottrina è pacifica: cfr. WILLEMS, *Sénat* II, p. 395; ID., *Droit publ.*, p. 193; HAHN, *Censurum*, p. 44; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 247; KORNEMANN, sv. 'Locatio', c. 935; DE RUGGIERO, *Stato*, p. 167; CANCELLI, *Studi*, p. 100.

<sup>25</sup> Già nel 75, per altro, come emerge dallo stesso luogo ciceroniano, il senato

La *potestas exigendi* (con particolare riguardo alla *tutela* degli acquedotti) poteva verosimilmente spettare, inoltre, ai questori, ma a quanto pare eccezionalmente, e — come nel caso dei pretori appena visto — sulla base di un apposito senatoconsulto<sup>26</sup>.

b) *Edili*. Un discorso a parte deve essere riservato, invece, agli edili. Il Mommsen nel suo *Staatsrecht*<sup>27</sup>, osservava: «die Instandhaltung der Gebäude wird bekanntlich an Unternehmer verdungen und der Abschluss und die Abnahme dieser Verträge geht den Aedilen nichts an». Ora, se il giudizio espresso dall'illustre autore mi trova sostanzialmente d'accordo per quanto riguarda la conclusione dei contratti di manutenzione delle pubbliche edificazioni, altrettanto non si può dire per quanto riguarda l'*exactio* (Abnahme). Infatti, che gli edili avessero un ordinario potere di controllo sui *redemptores* della *tutela* degli acquedotti emerge già, con ogni verosimiglianza, da Front., *De aq.* 96.1<sup>28</sup>; deve essere inoltre tenuta in conto la seguente testimonianza, purtroppo corrotta, dello Ps. Asconio, che il Mommsen, coerentemente con la sua visione, ha ritenuto di dover svalutare<sup>29</sup>:

aveva dato incarico di portare a compimento le *exactiones* ai pretori C. Sacerdote e M. Cesio, i quali, tuttavia, non erano stati in grado di provvedervi. Le preture del 75 e del 74 sono le sole, a quanto mi risulta, che ebbero mandato, da parte del senato, di controllare l'adempimento contrattuale dei *redemptores* di *sarta tecta*. Sul fatto che tale funzione pretoria non potesse prescindere dalla pronuncia senatoriale, cfr. il commento dello Ps. Asconio ad *In Verr.* 2.1.50.130 (entrambi i passi saranno riportati tra breve nel testo).

<sup>26</sup> Cfr., tenuto conto di quanto si è detto qui sopra alla nt. 23 a proposito dei censori, Front., *De aq.* 96.1.

<sup>27</sup> Cfr. *Staatsrecht* II.1, p. 507 = *Droit publ.* IV, p. 203.

<sup>28</sup> Dove, come si è detto (*supra*, nt. 23), si può scorgere un indiretto riferimento alla *potestas exigendi* dei diversi magistrati repubblicani menzionati. Che tale potere, attribuito agli edili, avesse una natura ordinaria si deve presumere dalla circostanza che Frontino, accennando agli stessi (come pure, del resto, ai censori), non richiama un apposito senatoconsulto legittimante.

<sup>29</sup> Cfr. *Staatsrecht* II.1, p. 507 nt. 5 = *Droit publ.* IV, p. 203 nt. 3. Sulle caratte-

(Stangl, 251): «[*Quibus de sartis tectis*]. *Harum rerum cura propria censoribus datur, id est sartorum tectorum. Verum haec cum ceteris (sic!) inite aut aedilium cura est annua. Praetores, nisi senatus decreverit, de hac re minus laborant*»,

che chiosa

Cic., *In Verr.* 2.1.50.130: «*Aedem Castoris, iudices, P. Iunius habuit tuendam de L. Sulla Q. Metello consulibus...Cum L. Octavius C. Aurelius consules aedis sacras locavissent neque potuissent omnia sarta tecta exigere, neque ii praetores quibus erat negotium datum, C. Sacerdos et M. Caesius, factum est senatus consultum, quibus de sartis tectis cognitum et iudicatum non esset, uti C. Verres P. Caelius praetores cognoscerent et iudicarent*».

Secondo l'autore tedesco il passo dello Ps. Asconio, nella parte in cui accenna ad una «*aedilium cura annua*», mal si concilierebbe con il testo di Cicerone, in cui figurano solamente i consoli o i pretori, quali sostituti dei censori nell'amministrazione dei *sarta tecta*. A difesa della congruità del commento, tuttavia, si può osservare che, nel senatoconsulto che attribuiva a Verre il compito di *exigere* taluni *sarta tecta*, si autorizzava con ogni probabilità lo stesso pretore a verificare che i privati frontisti avessero provveduto alla manutenzione ordinaria del tratto di strada compreso tra la statua di Vertumno (posta dietro il tempio di Castore) ed il Circo Massimo, ove di solito, in occasione dei diversi *ludi*, passava la *Pompa Circensis*<sup>30</sup>. Una

ristiche in generale dei commentari dello Ps. Asconio (che risalgono forse al quinto secolo d.C.), cfr. SCHANZ-HOSIUS, *Geschichte* I, p. 448.

<sup>30</sup> Al compimento di questo controllo (che Cicerone considera condotto da Verre, al solito, in modo disonesto) alludono i due seguenti brani delle Verrine: *In Verr.* 2.1.59.154: «*Quis a signo Vertumni in Circum Maximum venit quin is uno quoque gradu de avaritia tua commoneretur ? quam tu viam tensorsum atque pompae*

mansione, questa, che, come si è visto<sup>31</sup>, rientrava di norma tra i compiti degli edili, ed alla quale forse pensava lo scoliaste nel richiamare (dunque a proposito) la *cura* annuale degli stessi magistrati. Non è possibile, tuttavia, dire con sicurezza, alla luce del passo, se la *cura* “edilizia” ricomprendesse anche il potere di *exigere* dei *sarta tecta* differenti rispetto alle vie cittadine da mantenere (penso, in particolare, alle *aedes sacrae*). La genericità con la quale lo scoliaste attribuisce ai diversi magistrati repubblicani il potere di amministrare i *sarta tecta*, senza cioè indicare limitazioni derivanti dal tipo di edificio da conservare, autorizzerebbe a ritenerlo.

Volendo ora riassumere quanto è emerso in ordine alla specifica competenza relativa all'*exactio*, si può dire che i magistrati normalmente abilitati a compierla a Roma erano i censori e verosimilmente gli edili. I primi procedevano, una volta terminato il lustro, all'*exactio* finale, mentre è lecito supporre che i secondi operassero *exactiones* intermedie annuali quando i censori non erano più in carica<sup>32</sup>; in ipotesi eccezio-

*eius modi exegisti ut tu ipse illa ire non audeas*»; In Verr. 2.5.72.186: «...omnesque di, qui vehiculis tensarum sollemnis coetus ludorum initis, quorum iter iste ad suum quaestum, non ad religionum dignitatem faciendum exigendumque curavit...». Il primo di essi è così commentato dallo Ps. Asconio (Stangl, 255): «*Exigere viam dicuntur magistratus, cum viciniam cogunt munire quam diligentissime sumptu facto*». Per l'interpretazione dei passi qui richiamati sono fondamentali le osservazioni del NICOLET, *Table*, p. 7 ss.; cfr., inoltre, PALMER, *Legacy*, p. 116.

<sup>31</sup> *Supra*, p. 106 nt. 16.

<sup>32</sup> Come è noto, a seguito della *lex Aemilia* (434 a.C.), la durata massima della censura venne fissata in diciotto mesi; v'era dunque un periodo, almeno, di regola, di tre anni e sei mesi, in cui i censori non erano in carica. Mi sembra sensato pensare che, in questo lungo arco di tempo, la *civitas* non dismettesse di controllare, attraverso propri organi, lo stato degli edifici pubblici affidati in appalto. È ragionevole credere, poi, che la remunerazione dei *redemptores* non avvenisse in un'unica soluzione, in occasione dell'*exactio* finale, trascorsi cinque anni, ma si facesse dipendere da controlli che dovevano essere in un qualche modo scaglionati nel tempo. Doveva capitare probabilmente, per quanto riguarda l'*exactio* dei *sarta tecta*, ciò che è documentato per altri aspetti dell'ordinaria amministrazione delle

nali, e sulla base di un apposito senatoconsulto, potevano poi essere chiamati a *sarta tecta exigere* i pretori e probabilmente i questori.

c) *Magistrati nelle colonie*. Il quadro appena delineato, nella parte in cui prospetta, per la normalità dei casi, *exactio-nes* intermedie annuali, può trovare, credo, un riscontro nella realtà coloniarica, dove, come è noto, non di rado si adottano schemi di amministrazione propri dell'Urbe. Si veda, a tal proposito, il capitolo 69 dello statuto di Urso, che risale all'incirca alla metà del primo secolo a.C.:

*Lex Urson.*, cap. 69: «*Ilviri qui post colon(iam) deductam primi erunt, iei in su/o mag(istratu) et quicumq(ue) Ilvir(i) in colon(ia) Iul(ia) erunt, ii in / diebus LX proxumis, quibus eum mag(istratum) gerere coe/perint, ad decuriones referunt, cum non minus / XX aderunt, uti redemptori redemptoribusque, / qui ea redempta habebunt quae ad sacra resq(ue) / divinas opus erunt, pecunia ex lege locationis / adtribuatur solvaturq(ue). Neve quisquam rem ali/am at decuriones referunt neve quot decuri/onum decret(um) faciunt antequam eis redemp/toribus pecunia ex lege locatio-nis attribuatur / solvaturve d(ecurionum) d(creto), dum ne*

pubbliche edificazioni, ed in particolare degli acquedotti. Si veda, a tal proposito, quanto osserva Frontino, sulla base degli archivi risalenti all'età repubblicana da lui consultati, in merito allo *ius dandae vendendae aquae*: *De aq.* 95.1-2: «*Ad quem autem magistratum ius dandae vendendae aquae pertinuerit, in iis ipsis legibus variatur. Interdum enim ab aedilibus, interdum a censoribus permixtum invenio; sed adparet quotiens in republica censes erant, ab illis potissimum petitur; cum ii non erant, aedilium eam potestatem fuisse*».

Sembra avvicinarsi, invero, all'opinione qui avanzata l'HAHN, *Censurum*, p. 37, il quale in termini generali afferma: «...ita in certis ultro tributis censes et aediles negotia divisa inter se administrabant. Censes enim locabant; aediles locata opera rite atque ex lege censoria curanda custodiebant»; lo stesso autore, successivamente (a p. 38), non ritiene però di annoverare fra quei «certa ultro tributa» la manutenzione ordinaria degli edifici.

*minus XXX atsint, cum / e(a) r(es) consulatur. Quot ita decreverint, ei IIvir(i) / redemptori redemptoribus attribuentum solvendumque curato...»<sup>33</sup>.*

Il testo contiene la regolamentazione della procedura per il pagamento dei *redemptores* di *locationes* aventi oggetti contrattuali di natura religiosa («...*quae ad sacra resque divinas opus erunt*»): i magistrati locali, i *IIviri*, entro sessanta giorni dal loro ingresso in carica, dovevano riferire ai *decuriones* in ordine all'operato degli appaltatori, ed il senato, sulla base evidentemente di una relazione positiva, decretava che la somma fissata nella *lex locationis* fosse accreditata («*attributa*»), e quindi pagata ai conduttori dalla cassa cittadina; i *IIviri*, poi, secondo la disposizione, erano tenuti a fare eseguire il decreto senatoriale.

Gli autori che si sono occupati del capitolo in questione tendono per lo più ad individuare esclusivamente nella fornitura di cose necessarie al culto delle divinità l'oggetto della *redemptio* richiamato dall'espressione «*quae ad sacra resque divinas opus erunt*»<sup>34</sup>. Secondo l'Egger e la Von Bolla, invece, sarebbero in gioco anche appalti per la costruzione dei templi<sup>35</sup>. Ora, a me sembra che la prima delle opinioni ricordate sia ec-

<sup>33</sup> Cfr. FIRA I<sup>2</sup> n. 21 p. 182.

<sup>34</sup> Cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 448 nt. 3 = *Droit publ.* IV, p. 137 nt 1; BISCARDI, sv. 'Locatio', p. 1435; KAUFMANN, *Miete*, p. 262; D'ORS, *Epigrafia*, p. 192; D'ORS, *Relaciones*, p. 89.

<sup>35</sup> Cfr. EGGER, *Göttertrias*, p. 186 e nt. 10; VON BOLLA, *Bauinschrift*, p. 102. I due autori richiamano il cap. 69 dello statuto di Urso al fine di interpretare l'iscrizione di *Aquincum* (in Pannonia inferiore), presumibilmente dell'età dei Severi, che qui riporto, così come viene integrata dallo stesso Egger: «*C(aius) Iul(ius) Sextinus conductor ex decr(eto) ordin(is) k(apite) secund(o) conduct(ionum) arcum cum ianuis tegula tectum impend(i)s suis fecit; mag(istris) Iul(io) Viatore et Bellic(io) Firmino. l(ocus) p(ublice) d(atatus) d(ecreto) d(ecurionum)*». L'iscrizione ha suscitato particolare interesse e ha dato adito alle più svariate congetture per l'anomalia costituita dal fatto che il *conductor* Iulio Sestino si assunse contrattualmente le spese di costruzione. Non ritengo, tuttavia, possibile proporre, come fanno sia l'Egger

cessivamente riduttiva: quel «*resque divinas*» conferisce invero un tratto di maggiore genericità all'intera locuzione «*quae-erunt*», la quale verosimilmente allude a tutte quelle attività a carattere ordinario che venivano date in appalto ai privati, e che contribuivano ad assicurare il regolare andamento della vita religiosa nella colonia. Fra queste attività doveva esserci anche la *tuitio* delle *aedes sacrae* che, non a caso, si trova nelle fonti affiancata alle forniture destinate ai *sacra* per designare le principali voci di spesa pubblica nel campo religioso a Roma e nei *municipia*<sup>36</sup>. Né mi pare, d'altra parte, condivisibile la posizione espressa dall' Egger e dalla Von Bolla: già altri studiosi hanno sottolineato come il capitolo 69 si occupi di spese inerenti all'ordinaria amministrazione<sup>37</sup>; d'altro canto, il *dies pecuniae*, negli appalti relativi agli *opera facienda*, veniva solitamente regolato di volta in volta nella *lex contractus*, non osservava cadenze fisse previste per la generalità dei contratti di

sia la Von Bolla, un accostamento tra il cap. 69 della *lex Ursonensis* e l'epigrafe in esame, muovendo dal presupposto che quest'ultima riferisca di una *locatio* disposta dai magistrati della colonia di *Aquincum*. La menzione del decreto di un *ordo*, insieme all' accenno a *magistri*, infatti, sembra piuttosto indicare che la committenza fosse rappresentata, in quel caso, da un collegio religioso (dunque da una privata associazione), interessato alla costruzione di un arco per onorare le tre divinità (Giove Ottimo Massimo, la dea Syria e la dea Simea, secondo la ricostruzione dell' Egger, *op. cit.*, p. 185), che compaiono nella dedica, nella parte superiore dell'epigrafe; e verrebbe da pensare che il collegio in questione fosse proprio quello di Giove Ottimo Massimo, che già alla fine del II secolo a.C. si segnalava, per esempio a Capua, per la notevole attività contrattuale dei suoi *magistri* nel campo delle opere di pubblico interesse (v. DE FRANCISCIS, *Iscrizioni*, p. 126 ss.).

<sup>36</sup> Cfr. Liv. 24.18.10; Cic., *Ad fam.* 13.11. Anche il WIEGAND, *Bauinschrift*, p. 683, sembra condividere la nostra opinione, individuando i destinatari dei pagamenti negli «*Unternehmer von Sacralbauten*».

<sup>37</sup> Il WILLEMS, *Sénat II*, tratta del capitolo 69 ( a p. 394-5 e nt. 1) a proposito delle «*dépenses ordinaires et périodiques*» (v. p. 393). Anche il DE RUGGIERO, *Stato*, p. 200, che aderisce alla *communis opinio* (v. qui sopra, nt. 34) per quanto riguarda il tipo di prestazione sotteso alla locuzione «*quae-erunt*», nega poi, espressamente, che la norma statutaria possa essere riferita anche alle locazioni di costruzione in generale.



quel tipo, né risulta che presentasse collegamento alcuno con l'entrata in carica dei magistrati<sup>38</sup>.

Riconosciuto dunque che il capitolo 69 della *lex Ursonensis* riguardava verosimilmente anche i pagamenti a favore degli appaltatori della tutela dei templi, si avrebbe con riguardo alla colonia uno scandirsi degli atti magistratuali siffatto: i *IIviri* locavano i templi probabilmente ogni cinque anni<sup>39</sup>; nel corso del lustro i nuovi magistrati, che entravano annualmente in carica, procedevano a controlli intermedi (*exactiones?*), sull'esito dei quali informavano i *decuriones*, i quali potevano disporre i pagamenti parziali a beneficio dei *redemptores*<sup>40</sup>.

Alla luce di tale ricostruzione, e a conclusione di questa rassegna sui magistrati coinvolti nella gestione dei *sarta tecta*, mi preme evidenziare come nella colonia di Urso venisse presupposto statutariamente quello schema di amministrazione, costantemente seguito, come si è visto, anche a Roma, secondo il quale i magistrati locatori (i *IIviri* dell'inizio di un lustro) dovevano essere persone differenti rispetto ai magistrati che verificavano l'operato del *redemptor* (i *IIviri* annualmente en-

<sup>38</sup> Cfr., sul punto, *infra*, pp. 168 nt. 22, 238 ss.

<sup>39</sup> Cfr. WILLEMS, *Sénat* II, p. 395 nt. 1; *contra* KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 45 nt. 7. La cadenza quinquennale, in verità, può essere argomentata dal cap. 82 della stessa *lex Ursonensis*, ove viene adottato, come periodo di riferimento per le *locationes* pubbliche — e tra esse, con ogni probabilità, quelle relative agli *aedificia* (cfr. CRAWFORD, *Statutes* I, p. 440, nel commento alla l. 32 dell'epigrafe) —, il lustro: «*Qui agri quaeque silvae quaeque aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enitivae) I(uliae) quibus publice utantur, data adtributa erunt, ne quis eos agros, neve eas silvas...locato longius quam in quinquennium*». È ben vero che il quinquennio sta qui ad indicare la possibile durata massima del contratto, ma non ravvedo valide ragioni per non credere che, in particolare in rapporto ai templi, i *IIviri* sfruttassero appieno la facoltà loro concessa dalla norma statutaria, celebrando gli incanti, come a Roma, ogni cinque anni. Sul cap. 82 della *lex Ursonensis*, v. anche ESMEIN, *Baux*, p. 2 nt. 4.

<sup>40</sup> Penso, in verità, che la *relatio* dei *duumviri*, proprio perché condizionava il pagamento, *ex decurionum decreto*, dei *redemptores*, non potesse che riguardare il corretto adempimento di questi, accertato verosimilmente in occasione di *exactiones*.

trati in carica nel corso del lustro). Una simile suddivisione delle competenze consente, a mio giudizio, di considerare le *locationes di sarta tecta* in generale come appalti fondamentalmente “impersonali”: in essi la particolare lunghezza dei periodi contrattuali, contrapposta ai ben più ristretti limiti di durata delle cariche magistratuali, ha fatto sì che non si attuasse quella concentrazione delle competenze nella persona, che connota, invece, come vedremo, le locazioni relative agli *opera publica facienda*. Le ragioni che possono spiegare tale differente impostazione mi paiono, in realtà, molteplici. Ne tratteremo nelle conclusioni del presente capitolo.

## 2. Le competenze magistratuali nell'amministrazione degli *opera publica facienda*.

### 2.1. Magistrati competenti a locare.

a) *Censori*. La preponderanza del ruolo dei censori rispetto a quello ricoperto dagli altri magistrati repubblicani, già emersa a proposito delle *locationes di sarta tecta*, si riscontra altresì in rapporto alle *locationes* concernenti gli *opera publica facienda*. Numerose fonti, per lo più letterarie, ricordano contratti conclusi da tali magistrati per la costruzione e la *refectio* di opere, sia a Roma<sup>41</sup> sia nel territorio italico<sup>42</sup>. È probabile

<sup>41</sup> Limitandoci più che altro alle fonti in cui compare il verbo *locare* e senza pretesa di esaustività, si veda, per le opere di costruzione, Liv. 4.22.7: «*Eo anno C. Furius Paculus et M. Geganius Macerinus censores villam publicam in campo Martio probaverunt...*» (435 a.C.; il passo ricorda, in senso proprio, una *probatio operis*, ma poiché, come si vedrà [infra, p. 141 ss.], la *probatio* spettava in genere allo stesso magistrato locatore, è lecito credere che i due censori, nell'occasione, avessero anche affidato in appalto l'erezione della *Villa Publica*; in tal senso, v. pure KLOTZ, *Geschichte*, p. 32 s.); inoltre, Liv. 6.32.1 (378 a.C.); 29.37.2, 36.36.4 (204 a.C.); 39.44.5 ss. (184 a.C.); 40.51.2 ss. (179 a.C.); *Per.* 48.23 (154 a.C.); Front., *De aq.* 8.1 (125 a.C.).

Per le opere di rifacimento, di consolidamento e di ristrutturazione, v. Liv.

che, di norma, la competenza censoria poggiasse su quella generale cura dei luoghi pubblici, che, come si è visto, venne attribuita alla suprema magistratura nell'alta età repubblicana<sup>43</sup>. Le *locationes censoriae* in questione dovevano essere solitamente finanziate dall'*aerarium populi romani*, che poteva utilizzare, ma in epoca più risalente, contribuzioni straordinarie

27.11.16 (209 a.C.); 34.44.5 (194 a.C.); 38.28.3 (189 a.C.); 41.27.5 (174 a.C.); Dion. Halic. 3.67.5; CIL VI.5.3403 [X] (cit. *supra*, p. 103 nt. 11).

La letteratura giuridica, storica e archeologica sulla edilizia censoria è vastissima; segnalo qui solamente, oltre ai lavori citati *supra*, Intr., p. XIII nt. 10, BODEI GIGLIONI, *Lavori*, in particolare, p. 67 ss.; COARELLI, *Building*, p. 3 ss.; PALMER, *Vici*, p. 137 ss.

<sup>42</sup> Se si esclude l'attività svolta dai censori nel settore della viabilità, si può dire, alla luce delle fonti, che gli stessi incominciarono ad operare in Italia solamente a partire dal 174 a.C. (cfr. FRANK, *Survey*, p. 152; TORELLI, *Edilizia*, p. 244; adde KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 458 ss.), nelle colonie ma anche nei *municipia* (v., a tal proposito, KIENAST, *Cato*, p. 81). Per le fonti, cfr., in termini generali, Pol. 6.17.2; in rapporto alle singole iniziative dei censori del 174 a.C., v. Liv. 41.27.10 ss. V'è da ritenere, tuttavia, che già alla fine della guerra sociale, con la creazione del sistema municipale (su di esso v. LAFFI, *Organizzazione*, p. 37 ss.; GABBA, *Municipi*, p. 69 ss.), l'amministrazione dell'edilizia pubblica in Italia conobbe un sostanziale decentramento (così, MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 429 = *Droit publ.* IV, p. 115).

<sup>43</sup> Cfr. *supra*, p. 100 nt. 3. Si concilia col nostro assunto la nota tesi del RADKE, *Erschliessung*, p. 204 ss. — riconducibile alle più generali posizioni espresse dal MOMMSEN (*Staatsrecht* II.1, p. 428 s. = *Droit publ.* IV, p. 113 s.) e dal MARQUARDT (*Staatsverwaltung* II, p. 88; *Organisation*, p. 110) in ordine al fondamento della competenza censoria in ambito extracittadino — secondo la quale le famose vie costruite in Italia dai censori (certamente, stando alle fonti, l'*Appia*, la *Flaminia*, l'*Aemilia Scauri*, e forse l'*Aurelia*, la *Clodia*, la *Cassia*: cfr. MAZZARINO, *Aspetti*, p. 174) sarebbero connotate, a differenza delle vie consolari, dalla insistenza sull'*ager publicus populi Romani*. Va ricordato, tuttavia, che l'opinione del Radke è stata da più parti avversata: v. HINRICHS, *Strassenbau*, p. 167 nt. 30; diffusamente, WISEMAN, *Road-building*, p. 122 ss.; HERZIG, *Probleme*, p. 598 ss.

Anche la *refectio* delle *tabernae* che circondavano il foro, affidata a *redemptores* nel 209 a.C. (v. Liv. 27.11.16), si giustifica, a mio modo di vedere, col fatto che esse erano dal punto di vista giuridico luoghi pubblici, godibili dal concessionario solamente dietro pagamento di un *vectigal* (v., in riferimento alle *tabernae argenteariae*, Vitruv., *De arch.* 5.1.2; inoltre, D. 18.1.32).

(*tributa*), poste a carico dei cittadini<sup>44</sup>. Per l'epoca più recente, invece, non è possibile dire se apposite entrate venissero accantonate dalla cassa cittadina e destinate, per disposizione di un senatoconsulto, al finanziamento di opere censorie. Siamo, infatti, solamente a conoscenza di decreti senatoriali che attribuivano genericamente *pecunia (scil. publica)* ai censori<sup>45</sup>, ma non vi sono elementi utili, a mio modo di vedere, per individuare la particolare voce dell'attivo impegnata. Non credo, in verità, che possano contrastare tale assunto i due seguenti passi:

Liv. 40.46.16: «*Censoribus deinde postulantibus, ut pecuniae summa sibi, qua in opera publica uterentur, attribueretur, vectigal annuum decretum est*» (179 a.C.).

Liv. 44.16.9: «*Ad opera publica facienda cum eis (scil. censoribus) dimidium ex vectigalibus eius anni attributum ex senatus consulto a quaestoribus esset...*» (169 a.C.).

Mi sembra, infatti, che in tali circostanze il senato non abbia vincolato, destinandole alle locazioni edilizie censorie, date rendite (*vectigal annuum, dimidium ex vectigalibus eius anni*), che molto probabilmente non erano ancora entrate nelle casse erariali; è assai più verosimile, invece, che esso abbia stanziato *pecunia publica* non meglio identificabile ma già presente nell'*aerarium*, corrispondente al totale o alla metà degli importi annuali<sup>46</sup>, che i censori del 179 e del 169 a.C. avevano

<sup>44</sup> Cfr. Liv. 6.32.1: «*...et tantum abesse spes veteris levandi feneratoris, ut tributo novum fenus contraheretur in murum a censoribus locatum saxo quadrato faciendum...*». Soggetti al tributo furono, in quella occasione, i plebei. I lavori per la costruzione delle mura cittadine ebbero inizio nel 378 a.C. e terminarono ventiquattro anni dopo con l'apporto dei militari (v. Liv. 7.20.9). Sulle caratteristiche dell'opera, cfr. BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 67.

<sup>45</sup> Cfr. Liv. 39.44.5; 40.51.2.

<sup>46</sup> Cfr. *supra*, p. 57 nt. 57.

pattuito con i *publicani* per la riscossione dei *vectigalia* (si tratta, dunque, di *pecunia certa*, cioè, precisata nel suo ammontare<sup>47</sup>). Del resto, se il senato avesse finanziato con somme non ancora incassate dall'*aerarium* l'attività contrattuale dei censori, avrebbe indotto questi a violare, in sede negoziale, quel principio contabile (che sembra solitamente osservato in epoca medio-repubblicana), secondo il quale era possibile procedere alle locazioni pubbliche solamente "*pecunia praesenti*"<sup>48</sup>.

Lo stanziamento di fondi da parte dell'*aerarium* per la costruzione di opere pubbliche osservava, come già si sarà potuto notare dai due passi di Livio ora esaminati, una data procedura. Essa era attivata da una *postulatio* rivolta dai censori al senato (v. Liv. 40.46.16), ma forse presentata a questo dai consoli<sup>49</sup>, che conteneva verosimilmente il piano di edilizia pubblica per il lustro iniziato e la richiesta del finanziamento. All'accoglimento della *postulatio* da parte del senato seguiva un suo provvedimento (senatoconsulto o decreto), con cui si autorizzava il questore urbano a lasciare l'importo indicato a disposizione dei magistrati postulanti (v. Liv. 44.16.9). Tale *adtributio*<sup>50</sup> veniva fatta cumulativamente, a vantaggio di entrambi i censori, i quali avrebbero poi potuto locare l'*opus publicum faciendum* «*communiter*»<sup>51</sup>, oppure, se fosse intervenuto

<sup>47</sup> Cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 449 nt. 1 = *Droit publ.* IV, p. 137 nt. 4; *contra*, DE RUGGIERO, *Stato*, p. 210; v. anche ASTIN, *Role*, p. 25.

<sup>48</sup> Cfr., sul punto, *infra*, p. 235 ss.

<sup>49</sup> Così DE MARTINO, *St. cost.* II, p. 214, sulla base del fatto che il  *censor* non disponeva dello *ius agendi cum patribus* (v. MOMMSEN, *Staatsrecht* I, p. 210). Lo stesso magistrato, nondimeno, poteva tentare opera di persuasione nei confronti dei senatori per ottenere che i suoi progetti edilizi venissero sovvenzionati; lo fece con ogni probabilità, come ritiene il FRACCARO (*Ricerche*, p. 450), Catone, allorché recitò l'orazione *Uti basilica aedificetur* (cfr. Prisc., *Inst.* VIII, Hertz, 433.2).

<sup>50</sup> Sulla *adtributio* a favore dei censori, si veda *praecipue* MARQUARDT, *Staatsverwaltung* II, p. 87; DE RUGGIERO, *Stato*, p. 212; CERAMI, *Controllo*, p. 790.

<sup>51</sup> Cfr. Liv. 40.51.7: «*Habuere* (i censori del 179 a.C., M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobilione) *et in promiscuo pecuniam; ex ea communiter locarunt aquam adducendam fornicesque faciendos*».

tra loro un accordo in merito alla divisione dei compiti e delle somme stanziare, «*separatim*»<sup>52</sup>. Sono poi dell'avviso che il senatoconsulto in questione avesse anche una valenza politica: l'autorizzazione della spesa, precisata in un certo ammontare, non poteva che implicare un giudizio positivo circa l'opportunità, sotto i diversi aspetti, delle opere proposte dai censori<sup>53</sup>. Va ricordato, tuttavia, che in alcune ipotesi i censori compiirono attività negoziale nel campo delle opere pubbliche, in assenza di una preventiva deliberazione del senato. Le peculiarità che connotano questi casi, tuttavia, mi paiono tali da non scalfire l'opinione secondo cui le *locationes censoriae* (ad

<sup>52</sup> Cfr. Liv. 40.51.2-4: «*Opera ex pecunia attributa divisaque inter se haec fecerunt: Lepidus...theatrum et proscaenium ad Apollinis aedem Iovis in Capitolio columnasque circa poliendas albo locavit...M. Fulvius plura et maioris locavit usus...*» (179 a.C.). In precedenza, anche i censori del 184 a.C. (Catone e Valerio Flacco) avevano locato, oltre che *communiter*, *separatim* (v. Liv. 39.44.5).

Pure il GRAND, *Rôle*, pp. 19 s. e 45, ritiene che l'eventuale *divisio* della *pecunia publica* destinata a finanziare gli appalti di costruzione fosse operata a discrezione dei censori, nell'ambito, in ogni caso, di un'unica *adtributio* senatoriale. Non è da escludere, a tal riguardo, che anche nella stesura del decreto autorizzativo in questione il senato impiegasse quella stessa formula, «*alter ambove, si iis videatur*», che Cicerone utilizza nell'elaborare due proposte di senatoconsulto per *locationes* consolari di senz'altro minore entità (v. *Philipp.* 9.7.16; 14.14.38; *adde Sc. de lud. saec.* l. II.61 in CIL VI [IV.2 *addit.*].3239 = FIRA I<sup>2</sup> n. 40 p. 275); formula, questa, con la quale la coppia magistratuale veniva lasciata libera di appaltare congiuntamente o di scegliere, all'interno di essa, un solo *locator*.

<sup>53</sup> Mi discosto, su questo punto, dall'opinione maggioritaria che fa capo al MOMMSEN (*Staatsrecht* II.1, p. 453 = *Droit publ.* IV, p. 142 s.; DE RUGGIERO, *Stato*, p. 211; GAST, *Bauberichte*, p. 100 s.), per la quale i censori, tranne che per l'erezione dei templi, dipendevano dal senato solamente sotto il profilo finanziario, ma avevano ampia discrezionalità circa le modalità di impiego del denaro erariale loro assegnato; in verità, mi sembra che la tesi dell'autore tedesco poggi esclusivamente su una discutibile interpretazione di Liv. *Per.* 48.23 (v. *infra*, p. 125). Recentemente, anche l'ABERSON, *Temples*, p. 169 ss. (*praecipue*, p. 176), con argomentazioni che mi paiono convincenti, ha rivendicato al senato un controllo di natura non solo finanziaria ma anche politica sulle nuove costruzioni censorie di natura profana.

esclusione di quelle finanziate *ex manubeis*<sup>54</sup>) dovevano essere di norma autorizzate dai *patres*. Viene in considerazione, a tal proposito, il seguente passo di Diodoro Siculo (20.36):

«Ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν τιμητὰς εἴλοντο καὶ τούτων ὁ ἕτερος Ἄππιος Κλαύδιος ὑπήκοον ἔχων τὸν συνάρχοντα Λεύκιον Πλαύτιον πολλὰ τῶν πατρῶν νομίμων ἐκίνησε· τῷ δήμῳ γὰρ τὸ κεχαρισμένον ποιῶν οὐδένα λόγον ἐποιεῖτο τῆς συγκλήτου. καὶ πρῶτον μὲν τὸ καλούμενον Ἄππιον ὕδωρ ἀπὸ σταδίων ὀγδοήκοντα κατήγαγεν εἰς τὴν Ῥώμην καὶ πολλὰ τῶν δημοσίων χρημάτων εἰς ταύτην τὴν κατασκευὴν ἀνήλωσεν ἄνευ δόγματος τῆς συγκλήτου».

Dunque la *locatio* per la costruzione dell'*aqua Appia*<sup>55</sup>, voluta da Appio Claudio Cieco insieme forse all'altro censore, C. Plauzio<sup>56</sup> (il quale, però, non curò l'esecuzione dell'opera fino alla sua conclusione), venne supportata dal semplice favore popolare, quasi certamente espresso in una *lex*<sup>57</sup>, ma non dal decreto senatoriale per lo stanziamento della necessaria *pecunia publica* («ἄνευ δόγματος τῆς συγκλήτου»). Sotto il profilo politico, il contegno tenuto da Appio Claudio nella circostanza pare in linea con la sua più generale avversione (comprovata, come è noto, da una *lectio senatus* condotta in modo rivoluzionario<sup>58</sup>) nei confronti della *nobilitas* senatoria<sup>59</sup>; se

<sup>54</sup> Sul punto, v. *infra*, p. 128 ss.

<sup>55</sup> L'appalto è del 312 a.C. Sull'edificazione dell'*aqua* (e della *via*) *Appia*, v. Liv. 9.29.6-7; Front., *De aq.* 5.1 ss.; Fest., sv. '*Appia*', Lind., 23; *Auct. de vir. ill.* 34.6-7; Eutrop. 2.9.2; D. 1.2.2.36 (Pomp.); Hieron., *Chron. Olymp.* 114.1; Cassiod., *Chron. a.U.c.* 442; CIL XI.1827; LORETO, *Censura*, p. 184 ss.

<sup>56</sup> Cfr. LEUZE, *Geschichte*, p. 10 e nt. 2.

<sup>57</sup> In tal senso, v. pure ABERSON, *Temples*, p. 174.

<sup>58</sup> Egli ammise per la prima volta in senato i figli dei liberti: v. Liv. 9.46.10 s.; Diod. Sic. 20.36.3.

<sup>59</sup> La vicenda non starebbe però ad evidenziare, secondo il GARZETTI, *Appio*,

consideriamo, invece, l'episodio sotto il profilo giuridico, è indubbio che lo stesso censore attuò una violazione delle norme costituzionali, come è rilevato del resto, in modo assai chiaro, da Diodoro Siculo<sup>60</sup>.

Occorre poi soffermarsi sul seguente passo di Tito Livio, che si riferisce alla censura di Fulvio Flacco e di Postumio Albino del 174 a.C.:

Liv. 41.27.11-13: «*Et alter ex iis Fulvius Flaccus — nam Postumius nihil nisi senatus Romani populive iussu se locaturum edixit — ipsorum (scil. colonorum) pecunia Iovis aedem Pisauri et Fundis et Potentiae etiam aquam adducendam, et Pisauri viam silice sternendam et Sinuessae (...) et forum porticibus tabernisque claudendum et Ianos tris faciendos. Haec ab uno censore opera locata cum magna gratia colonorum...*»<sup>61</sup>.

L'editto del censore Postumio Albino, secondo cui egli non avrebbe locato alcunché senza la preventiva autorizzazione del senato (o del popolo<sup>62</sup>), segnala invero uno scrupolo

p. 196 ss., quel tratto demagogico che si riconosce solitamente alla politica di Appio Claudio.

<sup>60</sup> Così, anche FERENCZY, *Censorship*, p. 36 s.; *State*, p. 151; manifesta dubbi al riguardo, invece, il LORETO, *Epoca*, p. 87. Non escluderei, tuttavia, il fatto che Appio Claudio avesse vanamente tentato di ottenere regolarmente il finanziamento da parte del senato, se è vero, come mi pare, che in Liv. 9.46.11 («...*nec in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas...*») si allude ad una *postulatio* presentata dallo stesso censore per una *adtributio* di *pecunia* erariale (per una diversa interpretazione del passo liviano, si veda, però, LORETO, *Censura*, p. 189 s.).

Per un altro discusso profilo di difformità del contegno di Appio Claudio rispetto alle norme di natura costituzionale che regolamentavano la gestione magistratuale delle opere pubbliche, v. *infra*, p. 148 nt. 125.

<sup>61</sup> Per una ricostruzione del lacunoso paragrafo 12, cfr. RICHTER, *Bauprogramm*, p. 263 ss.

<sup>62</sup> Circa il problema se la sussistenza di un *iussus populi*, avente ad oggetto la realizzazione di un'opera censoria, rendesse superfluo, o meno, il decreto autorizzativo del senato, v. quanto si dirà *infra*, p. 126 s.



più di natura giuridica che politica<sup>63</sup>, e conferma, a mio giudizio, la normale subordinazione dell'operato dei censori al positivo parere dei *patres*. È anche vero, tuttavia, che l'attività negoziale per la realizzazione delle diverse opere nelle *coloniae civium Romanorum* di Pesaro, Fondi, Potenza e Sinuessa, fu poi esperita dall'altro censore Fulvio Flacco<sup>64</sup>, in assenza, a quanto pare, del decreto senatoriale e senza che questo suscitasse una qualche opposizione da parte di organi costituzionali. Ritengo, a tal riguardo, che un'interpretazione in chiave giuridica dell'episodio non possa prescindere dal dato che gli appalti di Fulvio Flacco vennero finanziati, non già con *pecunia* dell'erario (per l'impiego della quale era prevista l'alta vigilanza del senato), ma in modo del tutto anomalo con proventi (i denari dei coloni) che forse non avevano neppure natura di *pecunia publica*; la qual cosa potrebbe destituire di giuridico fondamento, s'intende per il caso di specie, l'obiezione avanzata da Postumio Albino e far prospettare come legittima sul piano dello *ius publicum* la condotta tenuta da Fulvio Flacco<sup>65</sup>.

Sempre in merito al problema se la *locatio censoria* dovesse presupporre, o meno, un'approvazione politico-finanziaria

<sup>63</sup> In tal senso v. anche MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 429 e nt. 2 = *Droit publ.* IV, p. 114 s. e nt. 1 (di p. 115). Il GRAND, *Rôle*, p. 50 s., invece, pensa che l'editto di Postumio fosse riconducibile al desiderio dello stesso di avere una copertura di natura politica per le locazioni extraurbane in questione, fermo restando che egli non era tenuto a sollecitare uno *iussus senatus* prima di procedere alle negoziazioni. Una lettura in chiave politica dell'editto di Postumio mi sembra fornita anche dal BARDON, *Naissance*, p. 174, laddove, dopo aver sottolineato la legittimità dell'operato di Fulvio Flacco, con particolare riguardo agli appalti di costruzione dei templi di Giove a Pesaro e a Fondi, osserva: «Quant à la réserve de Postumius, elle peut s'interpréter comme le désir de se conformer à une tradition».

<sup>64</sup> Fors'anche per motivi personali: il KIENAST, *Cato*, p. 82, ricorda, a tal proposito, che i Fulvii avevano il patronato sulle colonie di Pesaro e di Potenza. Sui lavori di Fulvio Flacco a Sinuessa v., recentemente, GUIDOBALDI, *Magalia*, p. 73 ss.

<sup>65</sup> Per altro, gli appalti di F. Flacco rappresentano probabilmente i primi casi di *locationes censoriae* per lavori da eseguirsi nelle colonie (v. TORELLI, *Edilizia*, p.

dei *patres*, mi pare opportuno richiamare ancora l'attenzione sul seguente brano, tratto dai sommarii dei libri di Tito Livio *ab Urbe condita (Periochae)*, che riguarda la distruzione, *ex senatus consulto*, del teatro stabile (ancora in costruzione) voluto dai censori del 154 a.C., M. Valerio Messala e C. Cassio Longino:

*Per. 48.23: «Cum locatum a censoribus theatrum exstruere-tur, P. Cornelio Nasica auctore tamquam inutile et nociturum publicis moribus ex senatus consulto destructum est...»*<sup>66</sup>.

Il Mommsen<sup>67</sup> ha argomentato da esso che i censori fossero completamente liberi di avviare la costruzione di opere pubbliche: nel caso di specie, infatti, la valutazione del senato circa l'opportunità dell'edificazione intervenne *ex post*, non già *ex ante*, rispetto alla *locatio*. L'opinione elaborata dall'autore alla luce di Liv., *Per. 48.23* non mi pare, tuttavia, inattaccabile. Essa, di recente, è già stata posta in discussione dall'Astin<sup>68</sup>, il quale, dopo aver rilevato che intercorse un lasso

244); qualsivoglia valutazione giuridica della condotta tenuta dallo stesso censore è quindi resa difficoltosa dall'assenza di precedenti storici che possano in qualche modo servire da parametri di legittimità.

Mi trovo d'accordo, in ogni caso, con l'ABERSON, *Temples*, p. 175, quando afferma che dal passo in esame non è assolutamente possibile desumere che, di regola, il senato non doveva approvare i programmi edilizi censorii.

<sup>66</sup> Cfr., in merito alla vicenda, anche Val. Max. 2.4.2; App., *B.C.* 1.28; Vell. Pat. 1.15.3; Oros., *Hist. adv. pag.* 4.21.4; S. Agost., *De civit. Dei* 1.31; in dottrina, MORLINO, *Cicerone*, p. 627 s.; MAZZARINO, *Pensiero* II.1, p. 304. I *patres*, nell'occasione, non si limitarono a deliberare la demolizione dell'edificio che si stava erigendo, ma, per difendere la saldezza fisica e morale del popolo romano, disposero per l'avvenire «*ne quis in urbe propiusve passus mille subsellia posuisse sedensve ludos spectare vellet...*» (Val. Max. 2.4.2); tale divieto, come è noto, fu osservato fino al 55 a.C., anno in cui Pompeo fece costruire a Roma il primo teatro stabile.

<sup>67</sup> Cfr. *Staatsrecht* II.1, p. 453 = *Droit publ.* IV, p. 142.

<sup>68</sup> Cfr. *Role*, p. 26 nt. 28.

di tempo di almeno tre anni tra la *locatio* (154 a.C.) ed il senatoconsulto che la vanificò (151 o 150 a.C.), ha avanzato la seguente congettura: «There is no difficulty in supposing Nasica to have persuaded it (*scil.* the Senate) to reverse its initial decision, especially after a lapse of three years». Ora, a me sembra, in verità, che quel che pensa l'Astin (cioè, che la *gravissima oratio* pronunciata da Scipione Nasica Corculum avesse indotto, esattamente, il senato, non già ad interrompere l'esecuzione di un progetto censorio che lo stesso consesso non aveva preventivamente approvato, bensì a riconsiderare il proprio positivo parere accordato alla proposta, formulata come di consueto dai censori<sup>69</sup>, di costruire il teatro) possa disporre altresì di un riscontro testuale. Se guardiamo, infatti, al passo di S. Agostino relativo allo stesso avvenimento (*De civ. Dei* 1.31: «[Scipione Nasica]...*caveam theatri senatum construere molientem ab hac dispositione et cupiditate compescuit...*»), il senato appare il solo organo responsabile, dal punto di vista politico-istituzionale, per l'opera in costruzione. Quanto è stato osservato, invero, suggerisce di non considerare la *locatio* del 154 a.C. come un caso sicuro di appalto non autorizzato dal senato<sup>70</sup>, e pone seriamente in discussione la tesi mommseniana che rivendica al  *censor* una piena libertà di scelta in ordine alle nuove costruzioni (diverse dai templi) da appaltare, tesi, come si è detto<sup>71</sup>, per lo più accolta in dottrina.

Sono poi dell'avviso che occorresse, di regola, una pronuncia dei *patres* anche in quelle ipotesi in cui i censori venivano investiti del potere di locare da una legge popolare<sup>72</sup>. È

<sup>69</sup> Cfr. Oros., *Hist. adv.* pag. 4.21.4: «*Eodem tempore censores theatrum lapideum in Urbe construi censuerunt...*».

<sup>70</sup> Nel medesimo senso v. anche l'ABERSON, *Temples*, p. 175 s., il quale — se bene ho inteso —, in merito all'episodio ricordato in Liv., *Per.* 48.23, pensa che i censori, consentendo la costruzione di un *theatrum lapideum* anziché *ligneum*, possano avere oltrepassato i limiti di un preesistente mandato senatoriale.

<sup>71</sup> Cfr. *supra*, p. 121 nt. 53.

<sup>72</sup> Tale eventualità è, invero, prospettabile alla luce di Liv. 41.27.11 (v. *supra*,

ben vero che l'editto di Postumio Albino, riportato nel passo di Livio sopra esaminato (41.27.11: «...*nam Postumius nihil nisi senatus Romani populive iussu se locaturum edixit...*»), potrebbe stare a testimoniare che tra i fondamenti della *potestas locandi* censoria il voto popolare si poneva come alternativo rispetto al decreto senatoriale. Ciononostante, mi sembra sensato credere che, anche quando l'*adtributio* a favore del *ensor* dipendeva in ultima analisi da una legge del *populus*, non dovesse per ciò solo venire meno l'alta direzione esercitata dal senato sull'*aerarium* nel momento dell'impegno della spesa. Non disponiamo, in verità, di prove testuali al riguardo in ordine all'Urbe; la mediazione senatoriale, nell'ambito di un finanziamento voluto dal *populus*, emerge, invece, con chiarezza in un'iscrizione di Pompei che ricorda alcuni interventi di edilizia pubblica compiuti nelle terme Stabiane, in un periodo compreso tra l'80 ed il 50 a.C.<sup>73</sup>:

CIL I<sup>2</sup>.1635 = X.829 = ILS 5706: «*C. Uulius C.f., P. Aninius C.f. Ilv. i.d. / laconicum et destrictarium / faciund. et porticus et palaestr. / reficiunda locarunt ex d.d. ex / ea pecunia quod...eos e lege / in ludos aut in monumento/ consumere oportuit, faciun. / coerarunt eidemque probaru.*»<sup>74</sup>.

p. 123). Quasi certamente, poi, la costruzione dell'*aqua Appia* era basata su di un voto popolare (cfr. *supra*, p. 122). Non mi risultano altri esempi storici di locazioni censorie che trovassero fondamento in una *lex* o in un plebiscito.

Sulle leggi popolari di stanziamento, ma in rapporto alle locazioni magistratuali in generale, v. i fugaci accenni del LEGER, *Travaux*, p. 41 e del BISCARDI (*Concetto*, p. 428; *Regime*, p. 96 s.; il richiamo dell'iscrizione relativa alla riparazione straordinaria della via Cecilia non mi pare, tuttavia, pertinente: v. *supra*, p. 92 nt. 44).

Troppo poco sappiamo circa la *lex de Urbe augenda* cesariana (45 a.C.) per poter lumeggiare eventuali rapporti esistenti tra tale strumento urbanistico e le presumibili *locationes* che davano allo stesso attuazione; su tale legge cfr. Cic., *Ad Att.* 13.20.1; Svet., *Div. Iul.* 44; BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 129 s.; GROS TORELLI, *Storia*, p. 125; COARELLI, *Rom*, p. 69 s.

<sup>73</sup> Cfr. ESCHBACH, *Untersuchungen*, p. 242.

<sup>74</sup> Sull'epigrafe cfr., oltre all'Eschbach citato alla nt. precedente, DE ROSA-

Le opere di costruzione e di rifacimento appaltate dai *duumviri iure dicundo* pompeiani, Uulius e Aninius, furono dunque sovvenzionate grazie ad una legge popolare, che prevedeva in alternativa la destinazione di fondi pubblici ai *ludi* cittadini. Non fu possibile, però, in quella circostanza prescindere da un regolamento attuativo del senato locale («*ex d.d.*»), che, oltre ad autorizzare probabilmente le singole edificazioni, dava anche esecuzione alla *lex*, procedendo alla *adtributio* a favore dei magistrati. Considerato che Pompei divenne colonia romana proprio a partire dall'80 a.C., non è escluso che una siffatta procedura di finanziamento si conformasse a quella adottata in simili ipotesi a Roma.

Non mi sembra possibile, invece, scorgere nel decreto senatoriale un presupposto giuridico della competenza censoria, laddove la *locatio* venisse finanziata grazie alle *manubiae*<sup>75</sup> conquistate dal *ensor* prima del suo ingresso nella carica, all'epoca in cui conduceva, come console (o propretore)-*imperator*, una campagna militare; rientrano in questi casi, per esempio, la costruzione dell'acquedotto *Anio Vetus*, appaltata da M<sup>i</sup>. Curio Dentato nel 272 a.C.<sup>76</sup>, e, forse, l'erezione del tempio della Fortuna Equestre, sotto la direzione del *ensor*

LIA (cur.), *Iscrizioni*, p. 141 ss. (traduzione e annotazioni); FREI-STOLBA, *Textschichten*, p. 209 (con altra letteratura); THOMAS-WITSCHERL, *Constructing*, p. 152.

<sup>75</sup> Sul significato del termine, v. *infra*, p. 150 s.

<sup>76</sup> Cfr. Front., *De aq.* 6.1: «*Post annos quadraginta quam Appia perducta est, anno ab urbe condita quadringentesimo octogesimo uno, M<sup>i</sup>. Curius Dentatus, qui censuram cum Lucio Papirio Cursore gessit, Anionis qui nunc vetus dicitur aquam perducendam in urbem ex manubiis de Pyrrho captis locavit, Sp. Carvilio L. Papirio consulibus iterum*». Le *manubiae* che servirono alla costruzione dell'*Anio Vetus* erano state conquistate dallo stesso Curio Dentato, quando era console, nel corso della campagna militare contro Pirro, che si concluse, come è noto, con la battaglia di Benevento nel 275 a.C. Sull'edificazione dell'*Anio Vetus*, e più in generale sulle opere pubbliche attribuibili a Curio Dentato, cfr. FORNI, *Dentato*, p. 425 ss., e soprattutto, con richiamo di altre fonti, ABERSON, *Temples*, p. 193 ss. V., poi, anche quanto si dirà *infra*, p. 131 nt. 82.

del 174 a.C., Q. Fulvio Flacco<sup>77</sup>. Vi sono, credo, non pochi argomenti che possono sostenere l'opinione or ora enunciata. In primo luogo, il regime giuridico proprio delle *manubiae*, impostato su di una ampia discrezionalità dell'*imperator* circa la gestione a scopi pubblici delle stesse<sup>78</sup>, male si concilierebbe con una preventiva autorizzazione della *locatio* da parte del senato. Aggiungo, poi, che, per quanto mi risulta — ed il rilievo vale non solamente per le locazioni dei censori —, non si hanno testimonianze letterarie o epigrafiche relative ad un senatoconsulto che anticipasse, in qualche modo legittimandolo, un appalto *ex manubeis*<sup>79</sup>. L'*argumentum e silentio*, poi, sembra trovare un solido riscontro nel seguente passo di Cicerone:

<sup>77</sup> Il fatto che Fulvio Flacco debba essere inteso come il *locator* in rapporto al tempio della Fortuna Equestre è sostenuto dal ZIOLKOWSKI, *Temples*, p. 205 ss., sulla base soprattutto di Liv. 40.44.8-10 e 42.3.1 ss. (sul quale v. anche *supra*, p. 19). L'autore, in particolare, dopo aver ricordato che l'*aedes* in questione venne votata dallo stesso censore Fulvio Flacco nel 180 a.C. quando era propretore in Spagna, ritiene che i *duumviri aedi locandae* (nominati sulla base di un decreto senatoriale nel 179 al fine di dare esecuzione al voto) non debbano essere considerati, in senso proprio, come i magistrati locatori del tempio. Essi avrebbero avuto, in realtà, solamente l'incarico da parte del senato di scegliere il sito più idoneo per l'edificio — *locare*, dunque, nell'originario significato di collocare —, mentre la cura dell'erezione del tempio *ex manubiis* — ma forse quel «*pecunia conlata ab Hispanis*» di Liv. 40.44.9 potrebbe richiamare, più precisamente, un *aurum coronarium* — sarebbe comunque spettata a Fulvio Flacco, una volta divenuto censore. *Contra*, (nel senso che furono i *duumviri aedi locandae*, ad affidare in appalto la costruzione del tempio della Fortuna Equestre), v. però, recentemente, ABERSON, *Temples*, p. 110 s.; ORLIN, *Temples*, pp. 139 nt. 94, 155.

Vi sono invece maggiori incertezze a scorgere in Cic., *De orat.* 3.3.10 («*Iam M. Antoni in eis ipsis rostris, in quibus ille rem publicam constantissime consul defenderat quaeque censor imperatoris manubiis ornarat...*») un accenno ad una *locatio* censoria finanziata con *manubiae*. Può darsi, infatti, che nel caso di specie il *censor* del 97 a.C., M. Antonio, per abbellire i *rostra* cittadini, abbia fatto ricorso a *manubiae* “ornamentali”, (cioè, ad oggetti sottratti ai nemici), piuttosto che a *pecunia manubialis* (cfr. SHATZMAN, *Authority*, p. 182; ABERSON, *Temples*, p. 195 nt. 5).

<sup>78</sup> Sul punto, cfr. *infra*, p. 153 nt. 137.

<sup>79</sup> Bisogna riconoscere, invero, una certa specificità al decreto senatoriale che Dionigi di Alicarnasso pone in rapporto all'appalto del dittatore A. Postumio per

*Ad fam.* 1.9.15: «...*iidemque postea, non meum monumentum (non enim illae manubiae meae, sed operis locatio mea fuerat), monumentum vero senatus hostili nomine et cruentis inustum litteris esse passi sunt*».

Non sappiamo con precisione a quale *locatio operis* l'oratore si riferisca<sup>80</sup>, e chi era l'*imperator* che aveva conquistato le *manubiae*, impiegate, a quanto pare, da Cicerone per l'erezione del *monumentum* dopo che, con ogni verosimiglianza, era-

la costruzione, *ex manubeis*, del famoso tempio di Cerere Libero e Libera, che probabilmente fu promesso in voto dallo stesso dittatore prima della battaglia combattuta presso il lago Regillo (la *locatio* risale al 496 a.C., la *dedicatio* al 493: cfr. SORDI, *Santuario*, p. 128 s.; MILAZZO, *Realizzazione*, p. 26 s.). Premesso che lo storico greco accenna al decreto in questione in un luogo diverso (6.94.3) rispetto a quello in cui ricorda la *locatio* di Postumio (6.17.2) — la qual cosa rende evidentemente più difficoltoso ogni tentativo di chiarire il nesso esistente tra i due atti —, non escluderei che, nella circostanza, i *patres* abbiano esaminato, per poi respingerla, una proposta volta a stanziare per l'edificazione del tempio fondi erariali insieme a quelli manubiali. Potrebbe, in realtà, deporre in tal senso quel «πάσαν» di Dion. Halic. 6.94.3: «...τῆς τε βουλῆς μετὰ τὸ νίκημα τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ ψηφισαμένης ἐκ τῶν λαφύρων ποιήσασθαι πᾶσαν...». Sull'appalto di Postumio, e sull'equivalenza tra il greco 'λάφυρα' ed il latino 'manubiae', v. diffusamente ABERSON, *Temples*, pp. 29 ss., 75 ss.

Il silenzio delle fonti circa un senatoconsulto che autorizzasse la spesa in ordine a *locationes ex manubeis*, da concludersi, in particolare, per la costruzione dei templi votivi, è rilevato anche dall'ABERSON, *Temples*, p. 136. Mi sembra, dunque, opportuno tenere distinte, quanto al ruolo finanziario esercitato dal senato nell'ambito della costruzione di nuove *aedes sacrae*, le suddette *locationes* rispetto a quelle censorie, normalmente autorizzate e finanziate con decreto senatoriale (l'unico esempio di quest'ultime a noi noto è dato dall'appalto del tempio della *Magna Mater* del 204 a.C.: cfr. Liv. 29.37.2; 36.36.4; ABERSON, *Temples*, p. 171 ss.; ORLIN, *Temples*, p. 143).

<sup>80</sup> Il SHACKLETON BAILEY (ed.), *Cicero* I, p. 312, pensa, insieme al Lange, che si tratti di una costruzione avviata da Cicerone sotto il suo consolato (63 a.C.) per commemorare la soppressione della congiura di Catilina. Con ogni probabilità, poi, fu Clodio che, nel 58 a.C., fece iscrivere su tale costruzione il proprio *hostile nomen*: cfr. Cic., *De harusp. resp.* 27.58; CONSTANS (cur.), *Cicéron*, p. 14 e nt. 2; SHACKLETON BAILEY, *op. loc. cit.*

no state inglobate nell'*aerarium*<sup>81</sup>. In ogni caso, Cicerone dimostra di segnare una netta contrapposizione tra un'opera pubblica finanziata con le *manubiae*, di cui il magistrato disponeva in modo esclusivo, rispetto ad un'opera locata grazie a normali contributi erariali (sia pure forse di origine manubiale), che era concettualmente riferibile, in ultima analisi, al senato<sup>82</sup>.

b) *Consoli, dittatori, pretori*. Veniamo ora a considerare i magistrati ai quali si riconosce tradizionalmente l'*imperium*<sup>83</sup>. È possibile, a mio giudizio, trattarne ai fini che qui rilevano in modo unitario, dal momento che le ragioni che giustificavano la loro *potestas locandi* paiono per lo più, pur con diverse

<sup>81</sup> Osservo, per altro, che il passo potrebbe anche non sottintendere l'utilizzazione, da parte di Cicerone, di *manubiae* conquistate da altri, ed alludere più semplicemente all'impiego di generico denaro erariale.

<sup>82</sup> Condivido l'opinione del BONA, *Concetto*, p. 155 e nt. 122, per la quale quel «*manubiae meae*» non può essere inteso come un implicito riconoscimento del diritto di proprietà dell'*imperator* sulle *manubiae* (v., sul punto, anche *infra*, p. 151 s.). Del resto, la contrapposizione tra «*monumentum meum*» e «*monumentum senatus*» mi sembra posta chiaramente sul piano della disponibilità delle risorse necessarie alla *locatio* (*manubiae* o *pecunia* erariale), e non su quello del diritto di proprietà sulle stesse, che avrebbe richiesto, evidentemente, il *populus* al posto del *senatus*.

La tesi qui sostenuta, secondo cui il *ensor* poteva fare a meno dell'autorizzazione dei *patres* se avesse locato *ex manubeis*, induce a respingere l'ipotesi formulata dal DE RUGGIERO, *Stato*, p. 213 s., a proposito dell'appalto dell'*Anio Vetus* (su di esso, cfr. *supra*, p. 128 nt. 76). La costruzione dell'acquedotto, infatti, venne locata da M. Curio Dentato, attraverso l'uso delle *manubiae* che lo stesso aveva conquistato combattendo contro Pirro; non pare dunque corretto pensare, insieme al citato autore, che «la spesa dovè essere decretata dal senato e fornita dal tesoro» (cfr. *op. cit.*, p. 214).

<sup>83</sup> Come è noto, il CANCELLI, *Studi, passim*, contrariamente alla *communis opinio*, ritiene che anche il *ensor* avesse l'*imperium*. La tesi dell'autore e la sottostante questione — osservo incidentalmente — ha scarsa influenza sull'argomento qui trattato, poiché non v'è alcun elemento a mia conoscenza che permetta di ricondurre in qualche modo la *potestas locandi* del *ensor* ad un suo preteso *imperium*.



combinazioni, comuni. Tali magistrati (in particolare i consoli e i dittatori), infatti, stando alle fonti, potevano affidare a *redemptores* l'erezione dei templi, sulla base di un voto espresso a favore della divinità prima del combattimento<sup>84</sup>; la condizione di *voti damnatus*, acquisita dal magistrato con l'esaudimento del voto da parte della divinità, implicava un vincolo personale di natura religiosa che doveva inevitabilmente fissare la titolarità dell'appalto in capo allo stesso *imperator* votante<sup>85</sup>. In numerosi casi, poi, la competenza magistratuale si spiega con la circostanza che i lavori venivano finanziati con le *manubiae* conquistate durante le campagne militari dallo stesso *locator*, il quale, come si è detto, aveva ampia libertà circa le modalità del loro impiego a scopi pubblici<sup>86</sup>. Talora, invece — e mi rife-

<sup>84</sup> Non poche, per la verità, sono anche le *locationes ex voto* attribuibili a *censores* (v. *supra*, p. 41 nt. 22).

In merito ai consoli, si vedano Liv. 34.53.3: «...*una (scil. aedes) Iunonis [Matutae] <Sospitae>* (cfr. Liv. 32.30.10) *in foro holitorio, vota locataque quadriennio ante a C. Cornelio consule Gallico bello...*» (197 a.C.); Liv. 34.53.7: «...*vota erat (scil. aedes Iovis) sex annis ante Gallico bello ab L. Furio Purpurione praetore, ab eodem postea consule locata*» (197 a.C.).

In merito ai dittatori, cfr. Dion. Halic. 6.17.2: «... καὶ (*scil. Postumius*) ναῶν κατασκευὰς ἐξεμίσθωσε Δήμητρι καὶ Διούσῳ καὶ Κόρη κατ'εὐχῆν» (su cui v. anche qui sopra, nt. 79); inoltre, Liv. 5.23.7: «*Tum Iunoni reginae templum in Aventino (scil. F. Camillo) locavit*» (396 a.C.; il fatto che si trattò di un *ex-voto* è desumibile da Liv. 5.21.3).

<sup>85</sup> Sullo *status* giuridico-religioso di *voti damnatus*, distinto da quello di *voti reus* (che si aveva nel periodo compreso tra la formulazione e l'esaudimento del voto), cfr. TURLAN, *Obligation*, p. 524; DUMÉZIL, *Religion*, p. 532; HICKSON, *Language*, p. 92 ss. La personalità del vincolo — il quale permaneva fino alla *dedicatio* del tempio (cfr. DUMEZIL, *op. loc. cit.*) — è argomentabile da Liv. 40.44.8. Più in generale sul voto dell'*imperator* avente ad oggetto l'erezione di un tempio, cfr. BARDON, *Naissance, passim*; ZIOLKOWSKI, *Temples*, p. 195 ss.; ORLIN, *Temples*, p. 35 ss.

<sup>86</sup> Cfr., per i consoli, Liv. 10.46.14: «...(*il console Carvilio*) *reliquo aere aedem Fortis Fortunae de manubiis faciendam locavit...*» (293 a.C.; su questo appalto, cfr. ORLIN, *Temples*, p. 123); CIL I<sup>2</sup>.635 (= ILS 22): «*Ser. Folvius Q.f. Flaccus cos. muru locavit de manubies*» (135 a.C.; le *manubiae* in questione sono quelle ottenute

risco qui solamente ai consoli ed ai pretori —, il potere di locare si basava su di un apposito senatoconsulto che non assi-

da Ser. Fulvio Flacco durante le operazioni di guerra condotte nell'Ilirico: v. Liv., *Per.* 56; App., *Illyr.* 10; DE FRANCISCIS, *Templum*, p. 347; BONA, *Concetto*, p. 134 nt. 65). È discusso, invece, se Fulvio Nobiliore avesse realizzato il tempio in onore di Ercole Musagete *ex manubeis* (forse su consiglio del poeta Ennio) dopo il 188 a.C., subito dopo la sconfitta degli Etoli (fatto, questo, cui sembra alludere Cicerone in *Pro Archia* 11.27: «*Iam vero ille, qui cum Aetolis Ennio comite bellavit, Fulvius, non dubitavit Martis manubias Musis consecrare*»), oppure se ne avesse locato la costruzione più tardi, durante la sua censura (179 a.C.), sulla base del normale stanziamento senatoriale (ciò che pare desumersi, invece, da *Paneg. Lat.* IX., Eumen., *Pro inst. schol.* 7.3: «*Aedem Herculis Musarum in circo Flaminio Fulvius ille Nobilior ex pecunia censoria fecit...*»). Coloro che propendono per la prima ipotesi, o che comunque non ritengono di dare credito a quest'ultimo passo (BONA, *Concetto*, p. 126 nt. 51; RICHARDSON JR., *Hercules*, p. 355; PIETILÄ CASTRÉN, *Magnificentia*, p. 101; ZIOLKOWSKI, *Temples*, p. 208 nt. 61) possono, invero, basarsi sul dato che la *locatio* del tempio non viene menzionata nella relazione di Tito Livio (40.51.4-6) sui lavori appaltati da Fulvio Nobiliore quando ricopriva la censura; non mancano, tuttavia, contrarie argomentazioni che consentono di rivalutare la testimonianza resa dal tardo retore Eumenio (v., a tal proposito, diffusamente, MARTINA, *Aedes*, p. 52 ss.; ABERSON, *Temples*, p. 199 ss.). Ad una *locatio* consolare *ex manubeis* per la riedificazione del tempio di Saturno, poi, potrebbe alludere l'epigrafe sepolcrale di L. Munazio Planco (CIL X.6087 = ILS 886, ma cfr. anche CIL VI.1316 = ILS 41), anche se — va ricordato — la datazione dell'opera, di solito fissata nell'anno del consolato di Munazio Planco (42 a.C.), non è pacifica: v., sul punto, BONA, *Concetto*, p. 135 s. In Cic., *In Verr.* 2.1.59.154 si accenna, invece, ad una locazione per la *refectio* del tempio di Castore che il proconsole L. Metello concluse nel 117 a.C., grazie alle *manubiae* conquistate in Dalmazia due anni prima (sulle caratteristiche dei lavori, v. FRANK, *First*, p. 90 ss.).

Per quanto riguarda i pretori, si veda Liv. 43.4.6-7, ove è ricordato l'appalto per la costruzione dell'acquedotto di Anzio concluso nel 170 a.C. da Lucrezio *ex manubeis*, dopo le operazioni belliche condotte in Grecia con il console Licinio.

Infine, in merito ai dittatori, è opportuno richiamare anche qui l'appalto di Postumio per l'erezione del tempio di Cerere Libero e Libera, essendo stato disposto, ad un tempo, κατ'ἐὺχὴν (Dion. Halic. 6.17.2) e ἐκ τῶν λαφύρων (Dion. Halic. 6.94.3). In questo, come in simili casi non riguardanti i dittatori — cfr., per il tempio della Fortuna Equestre locato forse dal censore Fulvio Flacco, *supra*, p. 129 nt. 77; *adde* la costruzione del tempio di *Mars Ultor* locata *ex voto* ed *ex manubeis* da Augusto, quando ricopriva il consolato (Svet., *Aug.* 29.2 e *Res Gest.* 21.1) — si può scorgere un doppio fondamento della competenza magistratuale: il voto, per

curava solamente, come per i censori, la necessaria copertura finanziaria e politica dell'opera, ma conferiva espressamente l'incarico di edificare (e con esso la *potestas locandi*) al magistrato<sup>87</sup>.

c) *Edili*. Le testimonianze sicure (per la presenza del verbo *locare*) di opere appaltate dagli edili non sono, per la verità,

l'obbligo che ne scaturiva, ed il particolare tipo di finanziamento dell'opera, per il regime proprio della *pecunia manubialis* (sul quale v. *infra*, p. 151 ss.).

<sup>87</sup> Bisogna ritenere che il senatoconsulto in questione, così come è stato precisato nei suoi contenuti, si rendesse necessario per la momentanea assenza dei censori, e per la particolare urgenza dei lavori. Per quanto concerne i consoli, v. Cic., *Ad Att.* 4.3.cpv.: «...*porticus Catuli, quae ex senatus consulto consulum locatione reficiebatur...*» (57 a.C.); inoltre, sulla medesima *refectio*, Cic., *Ad Att.* 4.2.5. In riferimento ai pretori, si veda Front., *De aq.* 7.1-4, a proposito della *refectio* delle condutture delle *aquae Appia* e *Anio (Vetus)* e della costruzione dell'*aqua Marcia*: «...*cum Appiae Anionisque ductus vetustate quassati privatorum etiam fraudibus interciperentur, datum est a senatu negotium Marcio, qui tum praetor inter cives ius dicebat, eorum ductuum reficiendorum ac vindicandorum. Et quoniam incrementum urbis exigere videbatur amplio rem modum aquae, eidem mandatum a senatu est ut curaret quatinus alias aquas quas posset in urbem perduceret. Qui priores ductus restituit et tertiam illis uberiorem aquam duxit, cui ab auctore Marciae nomen est. Legimus apud Fenestellam in haec opera Marcio decretum sestertium milies octingenties...*» (Q. Marcius Rex è pretore urbano nel 144 a.C.). Non consente, invece, di cogliere la congruenza tra il mandato senatoriale e l'attività di costruzione dell'*aqua Marcia* il seguente passo di Plinio il Vecchio, per altri versi meno attendibile (la *refectio* dell'*aqua Tepula* viene fatta rientrare nel mandato, sebbene tale acquedotto fosse stato edificato solamente nel 126 a.C.: v. Front., *De aq.* 8.1): *Nat. Hist.* 36.24.121: «*Q. Marcius Rex, iussus a senatu aquarum Appiae, Anienis, Tepulae ductus reficere, novam a nomine suo appellatam cuniculis per montes actis intra praeturae suae tempus adduxit...*». Sulle ragioni d'urgenza connesse ad un improvviso e consistente aumento della popolazione di Roma (cfr. l'«*incrementum urbis*» del passo di Frontino), che indussero probabilmente il senato a non attendere l'ingresso in carica dei censori del 142 a.C., ma ad affidare eccezionalmente l'incarico al pretore Marcius Rex, v. diffusamente MORGAN, *Introduction*, pp. 27-35; adde COARELLI, *Building*, p. 17. Non è chiaro, invece, per quali motivi il senato abbia attribuito l'incarico ad un pretore, anziché ai consoli, normali sostituti dei censori; v., a tal proposito, le ipotesi formulate dal FRANK, *Survey*, p. 260 e dal MORGAN, *Introduction*, p. 27 s.

molto numerose. Sembra, però, abbastanza chiaro che l'attività contrattuale di tali magistrati trovasse fondamento, in ultima analisi, nel tipo di *pecunia publica* impiegata per il finanziamento dei lavori. In talune ipotesi, infatti, gli edili locavano *ex multaticia pecunia*, cioè con quelle multe che essi comminavano nell'esercizio della *cura urbis* e soprattutto della *cura annonae* (per lo più a seguito di un giudizio popolare), e che confluivano in una speciale cassa, distinta dall'*aerarium*, da loro stessi amministrata. È quel che avvenne nel 240 a.C., in occasione della *locatio* del *clivus Publicius*<sup>88</sup>, e nel 195 a.C. per l'appalto della costruzione del tempio di Fauno nell'isola Tiberina<sup>89</sup>. In altre circostanze, invece, ove si rendevano forse opportuni lavori di ristrutturazione dei templi, gli edili, come detentori della *procuratio aedium sacrarum*, locavano utilizzando quelle offerte di denaro (*stipes*) che dovevano essere normalmente destinate ai bisogni dei templi<sup>90</sup>. Si veda, a tal proposito, la seguente iscrizione di età tardo-repubblicana:

CIL VI.7: «A. L...S. L. Flaccus / aid. de stipe Aesculapi / faciundum locavere / eidem pr. probavere»<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Cfr. Varr., *De ll.* 5.158: «...Clivos Publicius ab aedilibus plebei Publicis qui eum publice aedificaverunt»; Fest., sv. 'Publicius clivus' (Lind., 276): «appellatur, quem duo fratres L. M. Publici Malleoli aediles curules pecuaris condemnatis ex pecunia, quam ceperant, munierunt ut in Aventinum vehiculi<s>...venire...possit»; che si trattò di una *locatio* è argomentabile da Ovid., *Fasti* 5.293: «parte (scil. multae) locant clivum, qui tunc erat ardua rupes: utile nunc iter est, Publiciumque vocant».

<sup>89</sup> Cfr. Liv. 33.42.10: «Aediles plebis Cn. Domitius Ahenobarbus et C. Scribonius Curio multos pecuarios ad populi iudicium adduxerunt: tres ex his condemnati sunt; ex eorum multaticia pecunia aedem in insula Fauni fecerunt»; che si trattò di una *locatio* è provato da Liv. 34.53.4: «...altera (scil. aedes) Fauni: aediles eam biennio ante ex multaticio argento faciendam locarant C. Scribonius et Cn. Domitius...».

<sup>90</sup> Su quest'ultimo punto, cfr. *Lex Urson.*, cap. 72; *Lex a vicinis Furfensibus templo Iovis dicta* l. 10 s. (58 a.C., in FIRA III<sup>2</sup> n. 72 p. 226); in dottrina, BODEI GIGLIONI, *Pecunia*, p. 47 s.

<sup>91</sup> La restaurazione ricordata nell'epigrafe riguarda il tempio di Esculapio,

Non risulta, per altro, né dagli esempi certi di appalti degli edili qui richiamati, né in genere dalle altre fonti che menzionano, senza l'uso del verbo *locare*, costruzioni di opere pubbliche disposte dai medesimi magistrati<sup>92</sup>, che il senato si pronunciasse in qualche modo in via preventiva sui loro progetti. Questo lascerebbe credere che gli edili godessero verosimilmente di un'ampia discrezionalità, nell'*an* e nel *quantum*, circa l'accantonamento della *multaticia pecunia* da impiegare nel campo dell'edilizia pubblica<sup>93</sup>.

d) *Magistrati straordinari* (duumviri aedi locandae, curatores). La *potestas locandi*, come si è visto, rientrava fra i poteri dei differenti magistrati ordinari di Roma, ed era da questi esercitata qualora sussistessero i diversi presupposti cui si è diffusamente accennato. Non mancano, tuttavia, testimonianze, sempre relative all'età repubblicana, circa l'istituzione di magistrature straordinarie che venivano incaricate di compiere determinate opere pubbliche, e che potevano ricorrere, per tal motivo, allo strumento della *locatio*. Caratteristica essenziale

posto sull'isola Tiberina. I lavori furono eseguiti nel periodo finale dell'età repubblicana, forse alla metà circa del primo secolo a.C.: cfr. DE RUGGIERO, *Stato*, p. 60, e, soprattutto, DEGRASSI, *Interventi*, p. 525 ss.

Sull'attività locativa dell'edile, connessa in special modo alla *procuratio aedium sacrarum*, e sugli aspetti (ivi incluse le modalità di finanziamento) che permettono di distinguerla dalla corrispondente attività censoria, si veda in particolare SABBATUCCI, *Edilità*, p. 303 ss.; *adde* BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 125 s. nt. 203.

<sup>92</sup> Cfr. Liv. 10.23.11; 10.31.9; 10.33.9; 10.47.4; 24.16.19; 35.10.12; Plin., *Nat. Hist.* 33.6.19.

<sup>93</sup> Così, pure il WILLEMS, *Sénat* II, p. 396, che sottolinea inoltre, a mio giudizio correttamente, l'aspetto comune che lega le *locationes* degli edili a quelle *ex manubeis*. Per entrambe — afferma l'autore (*loc. cit.*) — «le Sénat n'arrête ni le choix de ces travaux publics, ni le mode de leur exécution, ni le contrôle de l'exécution». Sulla libertà spettante agli edili in ordine ai modi di spendere la *multaticia pecunia* per l'attuazione di scopi pubblici, cfr. altresì, con particolare attenzione al settore dell'edilizia, DE RUGGIERO, sv. 'Aedilis', p. 238. L'ORLIN, *Temples*, p. 144, dal canto suo, ipotizza (senza supporto di fonti) che le locazioni 'edilizie' di *aedes sacra facienda* dovessero presupporre il permesso senatoriale.

di tali magistrature era l'assenza di una periodica iterabilità; la realizzazione delle finalità specifiche per cui esse erano state costituite ne determinava l'estinzione. Vengono in considerazione, a tal proposito, i *duumviri aedi locandae*, laddove il loro mandato riguardasse effettivamente la conclusione (e la sorveglianza sull'esecuzione) di una *locatio* per l'erezione di un tempio<sup>94</sup>, e, soprattutto, i *curatores* tardo-repubblicani che venivano istituiti per la costruzione ed il rifacimento delle strade<sup>95</sup>, o

<sup>94</sup> Cfr. Liv. 7.28.5 (costruzione del tempio di Iuno Moneta, 345 a.C.); Liv. 22.33.7-8 (costruzione del tempio della Concordia, 217 a.C.); Liv. 40.34.6 (costruzione del tempio della Pietà, 190 a.C.); sulla qualifica di *IIvir aedi locandae* di M<sup>i</sup> Acilius Glabrio padre, v. WILLEMS, *Sénat* II, p. 399 nt. 8; ABERSON, *Temples*, p. 106 s.); in dottrina, cfr. DE RUGGIERO, sv. 'Aedes', p. 168 s.; FABBRINI, sv. 'Res divini iuris', p. 550; MUTEL, *Réflexions*, p. 400; ZIOLKOWSKI, *Temples*, p. 204 ss.; ABERSON, *Temples*, p. 106 ss.; ORLIN, *Temples*, p. 147 ss. È poi probabile che abbiano dato lavori in appalto anche i *triumviri reficiendis aedibus Fortunae et matris Matutae*, nominati insieme ai *quinqueviri muris turribus reficiendis* durante la seconda guerra punica (v. Liv. 25.7.5-6; MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 670).

Per un'ipotesi, forse diversa, in cui i *IIvir aedi locandae* sembrano incaricati, piuttosto, di scegliere il sito su cui edificare l'*aedes*, v. *supra*, p. 129 nt. 77.

<sup>95</sup> Nella tarda repubblica, come è noto, la *cura viarum* poteva essere attribuita a magistrati ordinari, che ampliavano in tal modo le loro originarie competenze. Caio Gracco, da tribuno della plebe, ebbe la direzione di un programma di potenziamento della rete viaria italica, programma che doveva conferire maggiore efficacia alla riforma agraria dallo stesso propugnata (cfr. FRACCARO, *Caio Gracco*, p. 94 ss.; BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 93 ss.; PERELLI, *Gracchi*, p. 185 ss.); e, a tal riguardo, sappiamo che si servì, evidentemente come *locator*, di una moltitudine di ἐργολάβοι (App., *B.C.* 1.23.98; v. anche Plut., *C. Grac.* 6.4). Siamo poi informati da un'iscrizione (CIL VI.1299 = ILS 5800) circa un'opera di costruzione, nel settore della viabilità, fatta eseguire dal tribuno della plebe (cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 669; ID., *Gesetz*, p. 28) *Vo[l]l[ca]c[ius]*, in qualità di *curator viarum e lege Visellia*, tra il 72 ed il 68 a.C. (v. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia*, p. 252; sul fatto che il *rogator* della *lex* non possa essere individuato, come riteneva il Rotondi, in Visellio Varro, v. TIBILETTI, sv. 'Lex', p. 721). Altre possibili ipotesi di tribuni della plebe-*curatores viarum* sono segnalate dalla DEGRASSI, *Interventi*, p. 524 s.

Anche i questori, d'altro canto, oltre a locare, come tali, opere di minore entità — v. CIL VI.358 (40 a.C., muro di un tempio); Cic., *Philipp.* 9.7.16 (statua) —,

per la ristrutturazione di vaste aree urbane<sup>96</sup>. In questi casi v'è da ritenere che il potere di appaltare i lavori venisse conferito dalla *lex* comiziale con la quale il magistrato straordinario veniva eletto, sulla base, di regola, di un senatoconsulto che doveva presumibilmente riguardare, come capitava per le *locationes censoriae*, sia l'opportunità delle opere da intraprendersi, sia l'entità del loro finanziamento<sup>97</sup>.

potevano, in qualità di *curatores*, appaltare lavori nel settore della viabilità: cfr., a proposito di *T. Vibius Temuudinus*, *supra*, p. 91.

Sui *curatores viarum* tardo-repubblicani, v. *praecipue* RADKE, sv. '*Viae publicae Romanae*', c. 1473 s.; HERZIG, *Probleme*, p. 642 ss.; ECK, *Administration*, p. 30 s.

<sup>96</sup> Penso, in particolare, a Q. Lutazio Catulo, *curator restituendi Capitolii*. I lavori da lui diretti iniziarono nel 78 a.C. (anno del consolato) e si protrassero almeno fino al 62 a.C., anno in cui Cesare, da pretore, avanzò la proposta di legge per la sostituzione di Catulo e sostenne a carico dello stesso l'accusa di peculato (Svet., *Caes.* 15; Dio. Cass. 37.44.1). Tale durata potrebbe stare a testimoniare la complessità dell'opera di ristrutturazione — si trattava quanto meno di ricostruire il tempio di Giove Capitolino distrutto da un incendio qualche anno prima del 78, e di costruire, o forse solamente ampliare, il *Tabularium* — e quindi la convenienza ad istituire un'apposita curatela. Sulla *restitutio Capitolii* in questione, si veda, oltre agli autori citati *supra*, p. 85 nt. 27, MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 670 s.; DE RUGGIERO, sv. '*Aedes*', p. 170; GROS TORELLI, *Storia*, p. 120 s.

<sup>97</sup> Per quanto riguarda i *IIviri aedi locandae*, cfr. DE RUGGIERO, sv. '*Aedes*', p. 169; ORLIN, *Temples*, p. 152 ss.; adde CASSOLA, *Templi*, p. 309.

In merito, invece, ai *curatores viarum*-tribuni della plebe qui sopra (nt. 95) richiamati, il loro potere pare costantemente riconducibile ad una apposita *lex*: ad una *lex agraria* (v. FRACCARO, *Caio Gracco*, p. 94 ss.; GABBA (cur.), *Liber*, p. 78 in nota; *contra*, però, DE MARTINO, *St. ec.* I, p. 117), o, più probabilmente, ad una *lex viaria* (v. PERELLI, *Gracchi*, p. 187), per quanto riguarda C. Gracco; alla *lex Visellia*, per quanto attiene a Vo[ll]ca[cius]. Va ricordato, d'altro canto, che, per ottenere una *cura viarum* quinquennale, il tribuno del 50 a.C., Curione, dovette avanzare una proposta di legge (App., *B.C.* 2.27; adde Cic., *Ad fam.* 8.6.5). Sempre su di una *lex* (che seguì un senatoconsulto) si fondò, inoltre, la *cura* attribuita a Q. Lutazio Catulo, richiamata nella nota precedente (cfr. Cic., *In Verr.* 2.4.31.69; DE RUGGIERO, sv. '*Aedes*', p. 170). Il fatto che, nella tarda repubblica, sia la nomina di un *curator*, sia l'attribuzione allo stesso dei necessari poteri, richiedessero una legge popolare può essere argomentato, altresì, da Cic., *De leg.* 3.4.10: «*Ast quid erit, quod extra magistratus coerari oesus sit, qui coeret, populus creato eique ius coerandi*

e) *Magistrati coloniali e municipali*. Volgendo ora lo sguardo ai *municipia* e alle *coloniae* in Italia, con riguardo in particolare all'età tardo-repubblicana (II-I secolo a.C.), è possibile rilevare dalle fonti epigrafiche un particolare impegno profuso nell'attività contrattuale in esame dai *IIviri* e dai *IVviri* cittadini<sup>98</sup>. Ci sono stati tramandati, per altro, non pochi *tituli operum publicorum* in cui il *locator* presenta una differente denominazione, che talora è tipica delle magistrature locali<sup>99</sup>. In li-

*dato*» (sul passo, cfr. PALMA, *Curae*, p. 170 s.); v., inoltre, Cic., *De leg. agr.* 2.7.17: «*Etenim cum omnis...curationes ab universo populo Romano proficisci convenit...*».

<sup>98</sup> Cfr. JOUFFROY, *Financement*, p. 329 s. Le fonti epigrafiche che potrebbero essere qui richiamate sono, in realtà, numerosissime. Per quanto riguarda i *IIviri* mi limito a segnalare la *lex parieti faciendo Puteolana* (cit. *supra*, p. 4 nt. 11); CIL X.829 = ILS 5706 (Pompei, v. *supra*, p. 127); CIL X.844 = ILS 5636 (Pompei); CIL P.2537; altre iscrizioni sono ricordate dalla FORNI, *Epigrafe*, p. 249 nt. 12. Per quanto concerne, invece, i *IVviri*, cfr. CIL P.1631 (Pompei); CIL P.2198 (Aquileia); CIL IX.3688 (Marruvium); *A.E.*, 1973, n. 220, p. 58 (Ruvo; sul fatto che i *locatores* in questione ricoprissero la carica di *IVviri*, cfr. anche FORNI, *Epigrafe*, p. 248; CHELOTTI, *Epigrafi*, p. 47); PEROTTI, *Mura*, p. 127 ss. e ANDRONICO, *Viae*, p. 182 s. (Vibo Valentia); per altre iscrizioni v. ancora FORNI, *Epigrafe*, p. 249 nt. 12. È da sottolineare la circostanza che spesso sia i *IIviri* sia i *IVviri* locatori sono qualificati come *quinquennales*; è agevole dedurne che le amministrazioni locali derivavano in questi casi la scansione temporale, in ordine ai principali interventi pubblici nel campo dell'edilizia, dall'archetipo romano, ove i ritmi sono dettati in genere dall'ingresso nella carica dei censori, ogni cinque anni.

<sup>99</sup> Cfr. CIL X.6242 (= ILS 5325), *aediles* a Fondi; CIL III.13295 (S) (= ILS 5322), *praefecti* (o *praetores*: v. MARGETIC, *Riflessioni*, c. 155 s.) a Curicum; CIL P.2648 *praefecti* (o *praetores*) a Tricesimo; CIL X.5837-8 (= ILS 5342-3) e X.5807 (= ILS 5348), *censores* rispettivamente a Ferentino e ad Alatri (compare, però, il verbo *curare* in luogo di *locare*); PISANI, *Lingue*, p. 64 n. 12, in particolare lett. A e E (in lingua osca), *kvaisstur* a Pompei; p. 117 n. 49 lett. A (in lingua osca) *medix* a Pratola Peligna; LA REGINA, *Iscrizioni*, p. 264 ss. (in lingua osca) *meddiss turtiks* a Pietrabbondante.

Per una dettagliata rassegna delle opere pubbliche eseguite nella Gallia Cisalpina e nell'Italia centro-meridionale, inquadrata nell'ambito del processo di urbanizzazione e, sotto il profilo istituzionale, di municipalizzazione, che interessò l'Italia in particolare dopo la guerra sociale, cfr. diffusamente GABBA, *Urbanizzazione, praecipue*, p. 81 ss.; sull'edilizia pubblica in Italia in età repubblicana, si ve-



nea generale può dirsi che, come a Roma, le locazioni disposte nelle comunità minori venivano anticipate da un senatoconsulto — nelle iscrizioni si trovano normalmente espressioni, per lo più in forma abbreviata, del tipo: *de senatus sententia, de decurionum sententia, ex decurionum decreto, ex senatus consulto*<sup>100</sup> — che doveva avere i medesimi contenuti, precedentemente illustrati, delle corrispondenti delibere del senato dell'Urbe<sup>101</sup>. Quanto invece alla *potestas locandi*, essa, con ogni probabilità, trovava la propria giustificazione giuridica, nella maggior parte dei casi, in una norma dello statuto che la disciplinava in termini ampi. Nei capp. 63 della *lex Malacitana* e della *lex Irnitana* della seconda metà del primo secolo d.C., con specifico riferimento ai *IIviri* si legge:

«*Qui IIvir i(ure) d(icundo) p(raerit)...quid...communi nomine municipum e(-i)us municipi locari(-e) oportebit, locato*».

Non v'è ragione, in verità, per non credere che un analogo conferimento di poteri fosse previsto anche negli statuti del primo secolo a.C., che non di rado sono serviti da modello per le due *leges datae* menzionate<sup>102</sup>.

da, inoltre, JOUFFROY, *Construction*, p. 15 ss. (con scrupolosa raccolta della documentazione letteraria ed epigrafica).

Sulle modalità di stesura delle epigrafi tardo-repubblicane che ricordano locazioni di costruzioni in Italia, e sul corrispondente «modo romano di lettura del monumento», si vedano inoltre le interessanti osservazioni del MANSUELLI, *Testimonianze*, p. 119 ss. Quanto, invece, agli aspetti terminologici dell'epigrafi in lingua osca che ricordano la costruzione di un pubblico edificio, cfr. POCCETTI, *Formulario*, p. 178 ss.

<sup>100</sup> Cfr. FORNI, *Epigrafe*, p. 249 e nt. 15; CÉBEILLAC-GERVASONI, *Notable*, p. 53.

<sup>101</sup> Cfr. GAST, *Bauberichte*, p. 74. Le competenze d'ordine amministrativo dei senati italici (siano essi appartenenti alle *coloniae*, oppure, in particolare modo dopo la guerra sociale, ai *municipia*), d'altronde, paiono ricalcare più in generale quelle proprie dell'alto consesso di Roma: sul punto, cfr. LAFFI, *Senati*, p. 69 s. e (in riferimento all'edilizia pubblica) p. 73.

<sup>102</sup> Cfr. *supra*, p. 59 nt. 62.

## 2.2. *Magistrati competenti a probare.*

Veniamo ora ad esaminare quali fossero i magistrati che erano incaricati di compiere il collaudo dell'opera (*probatio*). A tal riguardo, può dirsi con una certa sicurezza che a Roma, come pure nelle minori comunità italiche, si seguiva normalmente la regola per cui i diversi magistrati locatori curavano anche la *probatio*<sup>103</sup>.

Un'attestazione in tal senso ci è fornita ancora dalla *causa Iuniana*. Già si è ricordato come Verre, dovendo locare la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore, avesse escluso dalla gara Iunio, il responsabile della conservazione dello stesso edificio<sup>104</sup>. Ebbene, Cicerone, nel deplorare con artificio retorico tale esclusione, fuga gli eventuali dubbi di Verre circa l'attitudine di Iunio ad eseguire i lavori a regola d'arte nei seguenti termini: «...*ne vitiosum opus fieret? At erat probatio tua*» (*In Verr.* 2.1.55.143), dopo avere rammentato poco prima, sempre rivolto fittiziamente a Verre: «...*probatio futura est tua, qui locas...*» (*In Verr.* 2.1.54.142). Per l'oratore, dunque, sarebbe stato infondato ogni timore circa le capacità imprenditoriali di Iunio, poiché, attraverso la *probatio* che spettava — si noti bene — a Verre, in quanto *locator*, questi avrebbe potuto non liberare dall'obbligo contrattuale Iunio, facendo in tal modo permanere a suo carico la viziosità dell'opera<sup>105</sup>.

<sup>103</sup> Sotto questo profilo si ritiene che la *locatio operis* pubblica abbia influenzato quella privata, ove, come è noto, la *probatio* avviene in genere *arbitratu domini*: cfr. SAMTER, *Probatio*, p. 127; CANNATA, *Studio*, p. 197 s.; *contra*, però, MARTIN, *Reconsideration*, p. 323.

<sup>104</sup> Cfr. *supra*, p. 47 nt. 32.

<sup>105</sup> Sugli effetti di una *probatio* dall'esito negativo, v. meglio *infra*, p. 246.

Quanto alle *locationes censoriae*, occorre rilevare che i "Bauberichte" liviani tacciono in merito alla conduzione della *probatio* (cfr. GAST, *Bauberichte*, p. 98). Vedremo, tuttavia, come si fosse affermata una prassi secondo cui l'atto finale spettava ai *censores locatores* in forza di una *prorogatio* della loro *potestas* (v. *infra*, p. 147 ss.). L'opinione sostenuta dal GAST, *Bauberichte*, pp. 71 e 98 s., secondo la

La regola riassunta nella locuzione ciceroniana «*probatio est tua qui locas*», inoltre, è costantemente osservata nelle città italiche, come risulta dalle fonti epigrafiche in cui si trova spesso la formula stereotipata, riferita ai diversi magistrati, “*locavit (-erunt), eidemque probavit (-erunt)*”<sup>106</sup> (nelle iscrizioni in lingua osca, “*aamanaf(f)ed esidum prufatted*”<sup>107</sup>); né l'identità magistrato locatore-magistrato collaudatore viene meno per il cessare della carica che ricopriva il *locator* e per l'assunzione da parte dello stesso di una nuova carica<sup>108</sup>.

Malgrado, poi, la discordante posizione espressa da taluni autori, sono dell'avviso che la regola in questione non sia disattesa nella *lex parieti faciendo Puteolana*<sup>109</sup>. Vengono, a tal proposito, in considerazione le seguenti linee dell'epigrafe:

III.7 ss.: «*Hoc opus omne facito arbitrato duovir. / et duovira[l]ium, qui in consilio esse / solent Puteoleis, dum ni mi-*

quale «...bei den zensorischen Bauten war es üblich...daß erst das auf das lozierende Zensorenpaar folgende die Probation vornahm» (p. 98 s.), pare del tutto inaccettabile, dal momento che poggia esclusivamente su di un accostamento non di rado avanzato in dottrina (v., per esempio, in riferimento alla *causa Iuniana*, MARTIN, *Reconsideration*, p. 324), ma parimenti da respingersi (v. *infra*, p. 228 ss., *praecipue*, p. 232), tra la *probatio operis* e l'*exactio* relativa ai *sarta tecta*.

<sup>106</sup> Non rara è anche la forma sincopata *locarunt/probarunt*. Cfr., senza pretesa di esaustività e limitandoci alle iscrizioni ove compare il verbo *locare*, CIL I<sup>2</sup>.24, 2198, 2537, 2648; VI.7, 358; X.844; *adde*, verosimilmente, l'epigrafe da Iulium Carnicum, della seconda metà del I secolo a.C., riportata in *Suppl. Italica*, 12 (1994) n. 16, p. 125 s.; cfr. anche (ma di età giulio-claudia) l'iscrizione di Luni richiamata dal BISCARDI, *Fulgur*, p. 71. I magistrati locatori sono, salvo uno, gli stessi che collaudano anche in CIL X.6242. In dottrina, si veda, in particolare, del BISCARDI: *Concetto*, p. 433 s.; sv. 'Locatio', p. 1440 s.; *Regime*, p. 102; inoltre, CANCELLI, *Studi*, p. 106 e nt. 1; FORNI, *Epigrafe*, p. 253 (con accurato spoglio delle fonti alla nt. 27).

<sup>107</sup> Cfr. LA REGINA, *Iscrizioni*, p. 263 ss.; ID., *Territori*, p. 458.

<sup>108</sup> Cfr. CIL I<sup>2</sup>.24, 800; VI.7; FORNI, *Epigrafe*, p. 255 (a proposito dell'iscrizione proveniente da Hispellum e riportata in CIL XI.5276 [=ILS 5377]); BISCARDI, *loc. ultt. citt.*

<sup>109</sup> Su di essa, cfr. *supra*, p. 4 nt. 11.

*nus viginti / [10] adsient, cum ea res consuletur. Quod / eorum viginti iurati probaverint, probum / esto; quod ieis inprobarint, inprobum esto».*

Il Badian<sup>110</sup>, seguito dalla Martin<sup>111</sup>, ha ritenuto, sulla base di questa clausola del capitolato puteolano, che la *probatio* dovesse spettare non già ai *duumviri* N. *Fufidius* e M. *Pullius* che avevano concluso la *locatio*, ma ad un consiglio di venti senatori locali (*duovirales*)<sup>112</sup>. Emerge, in ogni caso, in dottrina una diffusa tendenza a rapportare soprattutto le linee III.10-12 del frammento in esame al *thema probationis*<sup>113</sup>. Osservo tuttavia, in senso contrario, come la disposizione «*Quod eorum viginti iurati-inprobum esto*» paia strettamente collegata a quella anteriore, in cui, a mio parere, non si fa questione di collaudo in senso tecnico, ma piuttosto di direzione dei lavori<sup>114</sup>. L'espressione «*arbitratu duovir. (et duovira[l]ium)*» delle ll. III.7-8 sembra alludere, infatti, alle direttive date dai magistrati in corso d'opera, se, come credo probabile, essa conserva il medesimo significato (per l'appunto, di direzione dei lavori) che presenta nella clausola immediatamente precedente:

ll. III.2 ss.: «*Eidem sacella aras signaque, quae in / campo*

<sup>110</sup> Cfr. *Publicans*, p. 125 nt. 18.

<sup>111</sup> Cfr. *Jurists*, p. 103.

<sup>112</sup> Per il DE RUGGIERO, *Stato*, p. 197 s., invece, la *lex locationis* prescriverebbe solamente un'assistenza fornita dal consiglio dei *duovirales* alla *probatio operis* compiuta comunque dai *Ilviri*; in questo senso, se bene intendo, v. anche la CALABI LIMENTANI, *Epigrafia*, p. 375.

Sul fatto che i *duovirales* (*ex-duumviri*) siano da identificarsi con i senatori della colonia di Pozzuoli, v. diffusamente RUDOLPH, *Stadt*, p. 135 ss.; inoltre, SIMHAUSER, *Iuridici*, p. 104; LAFFI, *Senati*, p. 60.

<sup>113</sup> V., ad esempio, BISCARDI, *Concetto*, p. 433; MACQUERON, *Travail*, p. 98; PIETSCH, *Abnahme*, p. 43 nt. 103; RÖHLE, *Problem*, p. 206; cfr., inoltre, CANNATA, *Studio*, p. 198; CANCELLI, *Studi*, p. 110 s.

<sup>114</sup> Cfr. anche CANNATA, *Studio*, p. 199 e MARGETIC, *Riflessioni*, cc. 158, 169 nt. 30.

*sunt, quae demonstrata erunt / ea omnia tollito deferto composito / statuitoque ubei locus demonstratus / [6] erit, duumvirum arbitratu».*

Quell' «*omne*» della l. III.7 pare, del resto, configurare una dilatazione dell'ambito di esercizio dell'*arbitratus duovirum (et duovirialium)* rispetto alla clausola or ora riportata, presupponendo quindi un'identità di contenuto del potere arbitrale menzionato nella linea III.6 e nella linea III.7. A ciò si aggiunga il fatto che, se la frase «*Quod eorum viginti iurati-inprobum esto*» richiamasse un collaudo in senso stretto, ne deriverebbe un'alterazione del criterio di consequenzialità delle clausole contrattuali. Riporto qui appresso per chiarezza, in modo schematico, i contenuti di esse, secondo l'ordine seguito dalla *lex Puteolana*:

- 1) ll. I.6-8: prestazione delle garanzie personali e reali da parte di colui che si è aggiudicato l'appalto;
- 2) ll. I.9-19 - II.1-22 - III.1-6: descrizione delle opere da eseguire e, per alcune di esse, conferimento esplicito ai *duumviri* della direzione dei lavori<sup>115</sup>;
- 3) ll. III.7-12: «*Hoc opus omne facito-inprobum esto*», cioè la clausola che qui particolarmente interessa;
- 4) l. III.13: fissazione del giorno della consegna dei lavori (*dies operis*);
- 5) ll. III.13-16: fissazione del giorno del pagamento dell'appaltatore (*dies pecuniae*).

Come si vede, il testo del capitolato sembra impostato sulla base di uno sviluppo storico dell'esecuzione dell'appalto, a partire dall'avvenuta conclusione del contratto con la connessa prestazione delle malleverie<sup>116</sup>, fino al momento finale del pagamento del *redemptor*, una volta perfezionata e collaudata l'opera. L'esposizione delle clausole pare, in altre parole, se-

<sup>115</sup> Cfr. la clausola delle ll. III.2 ss. qui sopra (nel testo) riportata.

<sup>116</sup> Su di esse, cfr. *infra*, p. 204 ss.

guire un rigoroso ordine cronologico<sup>117</sup>. Se così è, mi sembra allora infondato ritenere che la disposizione oggetto della nostra particolare attenzione (n. 3 dello schema) si riferisse ad una *probatio* in senso tecnico. Il collaudo, infatti, doveva logicamente e cronologicamente seguire il *dies operis*; la sua trattazione avrebbe trovato, dunque, migliore collocazione dopo la regolamentazione del giorno della consegna dei lavori e non prima. Viene fatto salvo, invece, il criterio di consequenzialità delle clausole, se si considera, come mi sembra più probabile, che la disposizione «*Hoc opus omne facito-inprobum esto*» concernesse ancora, come nella clausola precedente, la direzione dei lavori (in particolare, di tutti quelli necessari al completamento dell'opera, non ricompresi nelle ll. III.2 ss.). Se poi si volesse riferire la disposizione in questione alla *probatio*, desterebbe non poche perplessità l'uso dei termini 'probum' e 'inprobum', al posto dei participi 'probatum' e 'inprobatum', impiegati di solito per indicare l'avvenuto compimento in senso positivo o negativo del collaudo<sup>118</sup>.

Alla luce di quanto è stato detto, dunque, non mi pare condivisibile la posizione sopra ricordata, generalmente assunta dalla dottrina: si deve credere, piuttosto, che i verbi *probare* ed *inprobare* della l. III.11 della *lex Puteolana* si riferiscano solamente a quelle indicazioni positive o negative che il *consilium* dei *duovirales* doveva dare ai *duoviri* in ordine ai loro atti di direzione dei lavori. La clausola, quindi, non concernendo

<sup>117</sup> Non mi pare, in verità, che contrasti in modo sostanziale tale assunto il fatto che, nella disposizione relativa al *dies pecuniae* («*pars dimidia dabitur ubi praedia satis / subsignata erunt, altera pars dimidia solvetur / opere effecto probatoque*»), si preveda un'attività dell'amministrazione — il pagamento dell'acconto all'appaltatore al momento della prestazione delle garanzie reali — che si colloca, nel tempo, anteriormente alla direzione ed alla consegna dei lavori. La *sedes materiae* risulta, infatti, eccezionalmente posticipata per l'attrazione esercitata dal più rilevante momento del pagamento finale.

<sup>118</sup> Per *probatum*, v. la l. III.16 della stessa *lex Puteolana*; inoltre, D. 48.11.7.2. Per *inprobatum*, v. Cic., *Pro Font.* 8.17.

in senso proprio la *probatio*, non può provare alcunché circa la regola dell'identità magistrato locatore-magistrato collaudatore che è stata in precedenza evidenziata.

Il solo caso, per quanto mi risulta, in cui, invece, il carattere personale della gestione *e publico* dell'appalto nel suo complesso non è riscontrabile, è dato dalla seguente epigrafe, che ricorda la costruzione di mura e di torri nel municipio di Ruvo, nella prima metà del primo secolo a.C.:

«[A(ulus) Alsin]aeus C(aii) f(ilius) Cla(udia tribu) pater / [...]*latius* M(arci) f(ilius) Cla(udia tribu) Rufu(s) / [IIII]vir(i) q]uinq(uenales) muru(m) et turri(s) / [ex] d(ecurionum) d(ecreto) f(aciunda) l(ocarunt) / [...] f(ilius) A(ulus) Alsinaeus A(uli) f(ilius) / [IIII]vir(i) q(uin)quennales vel i(ure) d(icundo) ex] d(ecurionum) d(ecreto) proba(runt)»<sup>119</sup>.

In tale occasione, per quanto ci è dato sapere, non vi fu coincidenza tra la persona del *locator* e quella del *probator*, ma la circostanza che il collaudo era avvenuto sulla base di un apposito, secondo senatoconsulto potrebbe stare ad indicare una certa qual particolarità del caso<sup>120</sup>. È facile pensare, per esem-

<sup>119</sup> Cfr. A.E. 1973, n. 220 p. 58; FORNI, *Epigrafe*, p. 252; CHELOTTI, *Epigrafi*, p. 47.

<sup>120</sup> Si consideri, a tal proposito, che nelle iscrizioni che ricordano *locationes* di opere pubbliche si menziona di norma un solo senatoconsulto che autorizza i magistrati a compiere l'intera attività contrattuale, dalla *locatio* alla *probatio*; sul punto, cfr. anche FORNI, *Epigrafe*, p. 255 s. La stessa autrice (p. 254), per altro, ricorda due casi (CIL I<sup>2</sup>.751b = ILS 5892b [Roma, 21 a.C.] e CIL I<sup>2</sup>.1506 = ILS 3386 [Cora, inizio del primo secolo a.C.] ) in cui la *probatio* avvenne *ex* (apposito) *senatusconsulto*. Nel primo, tuttavia, non è dato di sapere chi fossero i magistrati locatori e se questi avessero affidato l'appalto in forza di un precedente senatoconsulto differente da quello che giustificò la *probatio*; nel secondo, la pronuncia del senato, che legittimava in modo specifico a compiere la *probatio* e la *dedicatio* del tempio di Castore e Polluce, può forse spiegarsi col fatto che occorreva sostituire per l'espletamento di tali mansioni uno dei due magistrati che presumibilmente avevano aggiudicato i lavori.

pio, alla morte del *locator Aulus Alsinaeus C.f.*, tenuto conto del fatto che alla *probatio* partecipò suo figlio, quasi a preservare una dimensione *lato sensu* personalistica della gestione del rapporto contrattuale.

Per riepilogare, si può dunque affermare che le *locationes* appartenenti alla straordinaria amministrazione paiono contrapporsi nettamente alle *locationes* di *sarta tecta*, per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze in ordine ai momenti salienti della vicenda contrattuale: la conclusione del contratto e la verifica della sua puntuale esecuzione. Se le seconde, come si era visto, paiono informarsi ad un principio di impersonalità, nel senso che il *locator* era di regola persona differente dall'*exactor*, le prime denotano, invece, un tratto chiaramente personalistico, che determina la concentrazione delle funzioni (*locatio* e *probatio*) in medesimi soggetti. Si tratta a questo punto di vedere, dapprima, le possibili ragioni di ordine giuridico che stavano alla base di tale concentrazione presente nel settore degli *opera publica facienda*. Si avrà poi modo di vedere, nelle conclusioni di questo capitolo, i probabili motivi della contrapposizione, nei termini individuati, dei due tipi di *locatio*, alla luce anche dei risultati conseguiti nella prima parte del presente lavoro.

### 3. I fondamenti giuridici del carattere personalistico della locatio di un opus publicum faciendum (proroga del senato, regime della pecunia manubialis, leges elettive dei magistrati straordinari).

La normale identità, evidenziata poc'anzi a proposito degli appalti di straordinaria amministrazione, esistente tra i magistrati locatori ed i magistrati collaudatori è riconducibile, a mio modo di vedere, ad elementi di varia natura<sup>121</sup>, e fra que-

<sup>121</sup> V. meglio *infra*, p. 157 s.



sti non mancano quelli di ordine giuridico. Giova, a tal proposito, soffermarsi sul seguente passo di Tito Livio, ove compare un brevissimo accenno all'istituto della *prorogatio* della *potestas censoria* concessa dal senato:

45.15.9: «*Potentibus (scil. i censori del 169 a.C., Ti. Sempronius e C. Claudius), ut ex instituto ad sarta tecta exigenda et ad opera, quae locassent, probanda anni et sex mensum tempus prorogaretur, Cn. Tremellius tribunus, quia lectus non erat in senatum, intercessit*»<sup>122</sup>.

Evidentemente, quell'«*ex instituto*» richiama una prassi consolidata (ma che nell'occasione non si poté osservare per l'*intercessio* opposta dal tribuno della plebe *Cn. Tremellius*), in base alla quale i censori, allo spirare della loro carica, chiedevano al senato una proroga della loro *potestas* per potere esaurire i compiti inerenti al settore dell'edilizia pubblica. La *prorogatio* concessa dal senato non dava origine ad una promagistratura<sup>123</sup>, ma consentiva solamente ai *censores* di procedere, di regola, alle *exactiones* relative alle *locationes* di *sarta tecta* concluse dai loro predecessori per il lustrò anteriore<sup>124</sup>, e di procedere alle *probationes* di quelle opere pubbliche che, invece, gli stessi censori richiedenti la proroga avevano locato<sup>125</sup>;

<sup>122</sup> Sul passo cfr. gli autori citati dal MILAZZO, *Realizzazione*, p. 94 nt. 79.

<sup>123</sup> Cfr. COLI, *Limiti*, p. 410 nt. 52.

<sup>124</sup> Sul punto, v. *supra*, p. 109 e nt. 24.

<sup>125</sup> Per la verità, gli esempi, non sempre pacificamente riconosciuti, di dilazioni concesse dal senato per il completamento delle attività rientranti nell'amministrazione delle opere pubbliche riguardano esclusivamente gli *opera publica facienda*. Mi riferisco, in particolare, alla costruzione della *via* e dell'*aqua Appia*, se si accoglie la tesi del MOMMSEN (*Staatsrecht* II.1, p. 351), il quale vede nel prolungamento della censura di Appio Claudio Cieco (cfr. Liv. 9.29.7-8, 9.33.4, ma, soprattutto, Front., *De aq.* 5.3) un precedente rispetto al tentativo di ottenere la proroga «*ex instituto*», esperito dai censori del 169 a.C. *Contra*, però, il LEUZE, *Geschichte*, p. 16, per il quale Appio Claudio Cieco protrasse la censura, per il com-

del resto, non è pensabile che in particolare le *probationes* venissero solitamente compiute quando la coppia censoria era ancora in carica (dunque entro i diciotto mesi), se si tiene in conto che i collaudi, per essere correttamente (dal punto di vista tecnico) esperiti, presupponevano un periodo di assestamento della struttura, e potevano quindi seguire anche di anni il *dies operis*<sup>126</sup>.

pletamento delle opere da lui commissionate, in modo arbitrario e senza il permesso del senato.

Altro esempio, senz'altro più sicuro, è dato dalla costruzione dell'*aqua Marcia* e dalla *refectio* degli acquedotti Appio e Anius Vetus, sotto la direzione del pretore Q. Marcius Rex, che, come già si è detto (cfr. *supra*, p. 134 nt. 87), operò a partire dal 144 a.C., in sostituzione dei censori. È quel che si evince da Front., *De aq.* 7.4: «*Legimus apud Fenestellam in haec opera Marcio decretum sestertium milies octingenties et, quoniam ad consummandum negotium non sufficiebat spatium praeturae, in annum alterum est prorogatum*». In merito a tale passo il MORGAN (*Introduction*, p. 43 ss., *praecipue*, p. 47 s.) ha ritenuto che la proroga non venisse concessa per il completamento (e quindi anche la *probatio*) dell'acquedotto, ma solo per esaurire le attività preparatorie (definizione del tracciato, acquisti di terreni dei privati, etc.) dell'edificazione. A me sembra, tuttavia, in senso contrario, che quel «*ad consummandum negotium*» della causale sia correlato ad «*in haec opera*» della proposizione oggettiva; il dimostrativo (*haec*) rimanda quindi al paragrafo precedente (*De aq.* 7.2: «*Marcius priores ductus res<tituit et> tertiam illis uberiores <aquam per>duxit, cui ab auctore Marciae nomen est*»), ove si menzionano le attività portate a termine da Q. Marcius Rex, in ottemperanza al mandato senatoriale: i lavori di ristrutturazione degli acquedotti Appio e Anius Vetus e la costruzione dell'*aqua Marcia*. L'uso del termine '*negotium*' in *De aq.* 7.4, considerati la correlazione ed il rimando indicati, pare dunque appropriato, dal momento che l'incarico dato al pretore includeva una pluralità di attività, e non solamente la costruzione dell'*aqua Marcia*. Se così è, l'attesa del Morgan di un «*ad opus consummandum*» (in luogo di «*ad consummandum negotium*») in *De aq.* 7.4, per poter riferire la proroga ivi menzionata al completamento dell'*aqua Marcia*, non mi pare fondata.

<sup>126</sup> Cfr., in tal senso, SAMTER, *Probatio*, p. 128 e CANNATA, *Studio*, p. 205, sulla base di Vitr., *De arch.* 2.8; va ricordato, tuttavia, che per il PIETSCH, *Abnahme*, p. 47 s., la fonte appena richiamata non si riferirebbe alla *probatio operis*, e dunque non potrebbe fornire alcun chiarimento in ordine alla cadenza del *tempus probationis* rispetto alla fine dei lavori.

Resta da vedere che cosa succedeva se il senato, contrariamente alla prassi seguita, non avesse accolto la *postulatio* dei censori. Circa questa eventualità non si hanno, per quanto mi risulta, attestazioni nelle fonti, a conferma forse del fatto che la richiesta dei censori veniva normalmente accolta<sup>127</sup>; in ogni caso, si pensa, a tal proposito, ad una supplenza eccezionalmente esercitata dai magistrati annuali (in particolare gli edili)<sup>128</sup>.

Se consideriamo, invece, le *locationes* (non solamente censorie) *ex manubiis*, v'è da credere che la concentrazione nella persona delle più importanti funzioni pubbliche, che segnava lo sviluppo dei rapporti contrattuali, potesse essere determinata, più che altro, dal particolare regime della fonte di finanziamento utilizzata.

La dottrina romanistica si è occupata spesso, come è noto, delle *manubiae*, tentando di chiarire il significato che tale termine aveva in età repubblicana, soprattutto in relazione al problema della responsabilità criminale, a titolo di *peculatus* (o di *residuum*) del magistrato-*imperator* che non avesse usato per scopi pubblici quella parte di preda bellica a lui riservata. I risultati raggiunti non sono stati, tuttavia, univoci. La maggior parte degli autori, sulla base dell'opinione espressa dal autore Favorino in Aul. Gell., *Noct. Att.* 13.25.26<sup>129</sup>, richiamata con ogni verosimiglianza in Non. Marc., *De comp. doctr.*, V, 'de diff. sim. signif.'<sup>130</sup>, ha ritenuto che il termine 'manubiae', a differenza di 'praeda', indicasse, in senso proprio, il denaro ri-

<sup>127</sup> Non è invero di ostacolo a tale assunto Liv. 45.15.9, ove l'*intercessio* opposta dal tribuno della plebe Cn. Tremellius per motivi personali aveva impedito che il senato si pronunciasse sulla *postulatio*.

<sup>128</sup> Cfr. HERZOG, *Geschichte* I, p. 795; v. anche WILLEMS, *Droit publ.*, p. 193.

<sup>129</sup> «Nam 'praeda' dicitur corpora ipsa rerum, quae capta sunt, 'manubiae' vero appellatae sunt pecunia a quaestore ex venditione praedae redacta».

<sup>130</sup> Lind., 697: «Manubias a praeda hoc distare veteres aestimaverunt, ut si praeda corpora ipsa rerum quae capiuntur, manubiae pecuniae ex praeda vendita redactae».

cavato dalla vendita fatta dal questore di una parte del bottino di guerra<sup>131</sup>. Il Karlowa<sup>132</sup>, per contro, ha considerato le *manubiae* quella parte della preda bellica (dunque, non necessariamente denaro liquido) lasciata a disposizione del magistrato; le *manubiae* si distinguerebbero, pertanto, secondo l'autore, dalla *praeda* in senso stretto, perché quest'ultima doveva essere versata *more maiorum* all'*aerarium*. Lo Shatzman, più recentemente, ha seguito il Karlowa, ed ha ritenuto che il termine in questione, contrariamente all'opinione espressa da Favonino che abbiamo sopra ricordato, richiamasse nell'età repubblicana, sia la *pecunia ex venditione praedae redacta*, sia gli oggetti materiali sottratti al nemico<sup>133</sup>.

Anche in rapporto al regime giuridico delle *manubiae*, poi, la dottrina non si è espressa in modo concorde. Secondo taluni autori la proprietà di esse spettava all'*imperator*<sup>134</sup>; secondo altri, le *manubiae* appartenevano alla *res* (o *pecunia*) *publica*

<sup>131</sup> Cfr. DE RUGGIERO, *Stato*, p. 214 s.; VOGEL, *Behandlung*, p. 408; STRONG, *Administration*, p. 100; BONA, *Concetto*, p. 105 ss. Quest'ultimo autore, in particolare, ha individuato un'accezione di '*manubiae*', tenuta in conto nell'età repubblicana e fino almeno ad Augusto, un'altra, affermatasi più tardi, a partire per lo meno dal II secolo d.C., ed una terza, che si diffuse in epoca tardo-imperiale. Secondo la prima accezione (che a noi evidentemente più interessa), il termine *manubiae* indicherebbe il denaro ricavato dalla vendita del bottino, che il magistrato *cum imperio* teneva a sua disposizione per impiegarlo in opere di pubblica utilità; la seconda accezione del termine, recepita secondo Gellio (*Noct. Att.* 13.25.4) in una «*vulgaria interpretatio*», avrebbe fissato una sinonimia tra '*manubiae*' e '*praeda*'; la terza, infine, avrebbe equiparato le *manubiae* agli *spolia*, cioè all'armamento appartenente a nobili nemici, conquistato nel corso della battaglia dall'*imperator*.

<sup>132</sup> Cfr. *Rechtsgeschichte* II.1, p. 5 ss.

<sup>133</sup> Cfr. SHATZMANN, *Authority*, p. 182 s.; aperture in tal senso anche in BONA (*Concetto*, p. 149 s., e, soprattutto, sv. '*Preda bellica*', p. 915 e nt. 33); v., inoltre, ABERSON, *Temples, praecipue*, pp. 75 e 95 s.

In merito all'origine ed agli aspetti etimologici del segno '*manubiae*', cfr., invece, SPECHT, *Lat. manubiae*, p. 192; PERUZZI, *Money*, p. 142 ss.

<sup>134</sup> Cfr. MOMMSEN, *Scipionenprozesse*, p. 432 ss., in particolare, p. 449; FABIA, sv. '*Manubiae*', p. 1584; *adde* (a modifica della sua originaria posizione espressa in *Behandlung*, p. 405) VOGEL, sv. '*Praeda*', c. 1207.

*populi Romani*, ed erano lasciate solamente a disposizione, in amministrazione, del magistrato-*imperator* perché le usasse per scopi di pubblico interesse<sup>135</sup>. I sostenitori di quest'ultima tesi sono, per lo più, coerentemente portati a ravvisare l'attuazione del *crimen de pecuniis residuis*, oppure del *crimen peculatus* (perseguito, in ogni caso, dalla *quaestio peculatus*) nel contegno del magistrato-*imperator* che avesse omesso di impiegare le *manubiae* a beneficio della collettività<sup>136</sup>. Va, per altro, sottolineato il fatto che la divergenza di opinioni or ora accennata, circa il fondamentale aspetto del regime giuridico delle *manubiae*, non ha tuttavia impedito il formarsi di una *communis opinio*, che rivendica al magistrato-*imperator* un'am-

<sup>135</sup> Cfr., in tal senso (tenendo presente che le *manubiae* rientrano nella più ampia categoria della *praeda*), CLERICI, *Economia* I, p. 495; BONA, *Concetto*, p. 148 s.; ID., *Preda*, p. 331; GNOLI, *Ricerche*, in particolare, pp. 92 s. e 104. Sul fatto che non si possa riconoscere un diritto di proprietà all'*imperator*, v. espressamente KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 7; BONA, *Concetto, praecipue*, p. 154 s. (cfr. altresì *supra*, p. 131 nt. 82, in margine a Cic., *Ad fam.* 1.9.15); anche il DE RUGGIERO, *Stato*, p. 215, ha attribuito all'*imperator* un semplice «potere di amministrare» le *manubiae*.

<sup>136</sup> Per l'inquadramento della fattispecie in esame nel *crimen de pecuniis residuis*, cfr. (a mutamento della sua opinione originaria per la quale le *manubiae* erano in proprietà dell'*imperator*) MOMMSEN, *Strafrecht*, p. 765 = *Droit pén.* III, p. 72; inoltre, diffusamente, BONA, *Concetto*, p. 160 ss., e, dello stesso autore, sv. 'Preda bellica', p. 915 e nt. 37. Il GNOLI, dal canto suo, ha ritenuto preferibile ricondurre il mancato impiego delle *manubiae* per scopi pubblici alla figura del *peculatus*: cfr. *Rogatio*, p. 307 ss., *Ricerche*, p. 80 ss., *praecipue*, p. 104. *Contra*, lo SHATZMAN, *Authority*, p. 177 ss. (seguito dal MORGAN, *Villa*, p. 222), il quale ha espresso l'avviso che l'*imperator* potesse liberamente disporre delle *manubiae* anche per perseguire un interesse privato, non essendovi alcun vincolo giuridico ad un determinato uso. Il fatto che le *manubiae* furono per lo più impiegate per la costruzione di opere pubbliche — spiega l'autore — era dovuto semplicemente ad una ricerca di fama e di gloria dei comandanti, e non può segnalare un obbligo penalmente sanzionato di utilizzare le *manubiae* per scopi di pubblico interesse. In questa stessa direzione v. anche, da ultimo, ORLIN, *Temples*, p. 122, che, in relazione al corretto modo di usare le *manubiae*, è propenso a scorgere condizionamenti di natura politico-sociale, piuttosto che vincoli di carattere giuridico.

pia discrezionalità in ordine ai modi — ma, si ritiene, anche ai tempi — di utilizzazione delle *manubiae*<sup>137</sup>.

Per quanto a noi qui interessa, sono dell'avviso che le *manubiae*, che effettivamente servirono a finanziare *locationes* di opere pubbliche, fossero, in verità, valori in numerario, cioè *pecunia ex venditione praedae redacta*, mentre credo del tutto infondato pensare che il *redemptor* venisse pagato con oggetti appartenenti al bottino di guerra conquistato precedentemente dal *locator*<sup>138</sup>. Mi sembra, per altro verso, più convincente la tesi che riconosce una natura pubblica alle *manubiae*, se non altro per l'appartenenza di queste alla più ampia categoria della *praeda*, la cui essenza di *res publica populi Romani* può essere testualmente provata<sup>139</sup>. Sulla base di quest'ultimo rilievo, dunque, pare giustificata l'inclusione delle *locationes ex manubeis* nella presente ricerca<sup>140</sup>, ed è possibile avanzare la congettura che anche la procedura per l'assegnazione dei lavori se-

<sup>137</sup> Esclusivamente per finalità pubbliche, secondo la maggior parte degli autori, anche per scopi privati, come si è detto (v. la nt. precedente), secondo lo Shatzman. Per quanto concerne la libertà spettante all'*imperator* in merito alla destinazione delle *manubiae* si veda Ps. Asc., *ad In Verr.* 2.1.157 (Stangl, 255), ove, per altro, emerge una nozione di *manubiae* che non pare riferibile all'età repubblicana (v. qui sopra alla nt. 131): «*Spolia quaesita de vivo hoste nobili per deditionem manubias veteres dicebant, et erat imperatorum haec praeda, ex qua quod vellent facerent*». Per quanto riguarda, invece, la possibilità del comandante di impiegare le *manubiae* anche molto tempo dopo la conquista delle stesse, e sul fatto che ciò possa essere indicativo di una certa libertà dell'*imperator* di decidere quando usare le *manubiae*, cfr. BONA, *Concetto*, pp. 127, 135 ss., 142, 165 s.

<sup>138</sup> In tal senso v. pure FABIA, sv. 'Manubiae', p. 1583. Che le *manubiae*, in rapporto alle *locationes ex manubeis*, debbano essere intese come denaro ricavato dal bottino si può desumere, credo, anche da Liv. 43.4.6-7: «...*sed tum adeo vicina etiam inexplorata erant, ut is (il pretore Lucrezio) eo tempore in agro suo Antiati esset aquamque ex manubiis Antiium ex flumine Loracinae duceret. Id opus centum triginta milibus aeris locasse dicitur...*»; per altre fonti liviane indicative di una nozione monetaria di *manubiae*, v. BONA, *Concetto*, p. 129.

<sup>139</sup> Cfr., sul punto, BONA, sv. 'Preda bellica', p. 912 s.

<sup>140</sup> Cfr. *supra*, Intr. p. XIX.

guisse le regole pubblicistiche<sup>141</sup>. Bisogna inoltre ritenere che l'ampia discrezionalità, di cui godeva l'*imperator* in ordine all'uso che poteva fare delle *manubiae*, conferisse un tratto accentuatamente personalistico alla gestione, nel suo complesso, del rapporto contrattuale, sicché doveva esserci anche in questo caso una normale identità tra magistrato locatore e magistrato collaudatore<sup>142</sup>. Se poi, a causa della lunghezza dei lavori, la *probatio* doveva essere eseguita dopo che l'*imperator* fosse cessato dalla carica che ricopriva al momento della *locatio*, allora l'identità in questione poteva comunque essere assicurata attraverso la creazione di una magistratura speciale, come sta ad indicare la vicenda dell'appalto per la costruzione dell'*Anius Vetus* disposto da M<sup>i</sup>. Curio Dentato<sup>143</sup>.

<sup>141</sup> Cfr., in tal senso, DE RUGGIERO, *Stato*, p. 216; BONA, *Concetto*, p. 153: «Anche essi (*scil. i magistrati cum imperio*) si saranno serviti degli schemi delle *leges censoriae*, con quegli adattamenti che le diverse circostanze di volta in volta esigevano. Così anche il luogo e le modalità della licitazione, le forme dell'*addictio*, le malleverie che il *redemptor* doveva prestare saranno state pressoché le medesime»; inoltre, LEUREGANS, *Origine*, p. 320.

<sup>142</sup> In verità, per quanto mi risulta, sia le fonti letterarie sia quelle epigrafiche che riferiscono di *locationes ex manubeis* non danno specifiche notizie concernenti le relative *probationes* ed i soggetti che se ne occuparono. Laddove, però, compare l'espressione "*ex (de) manubeis...fecit*", *et similia* (v., per esempio, Cic., *De domo sua* 38.102, Liv. 33.27.3; CIL X.6087; XI.1831, *Res Gestae* 4.21), in riferimento all'*imperator*, v'è da pensare che lo stesso si fosse occupato dell'opera fino al suo completamento, cioè fino alla *probatio*. Del resto, se, come pare assai probabile (v. SHATZMANN, *Authority*, p. 204, e soprattutto MORGAN, *Villa*, p. 222 ss.), lo scopo perseguito con l'uso delle *manubiae* nell'edilizia pubblica era l'acquisizione della gloria presso i posteri e della fama presso i contemporanei (necessaria per l'avanzamento nella carriera politica), questo poteva essere attuato solamente con l'esaurimento dei lavori, e non con la semplice conclusione del contratto (v., a tal riguardo, Front., *De aq.* 6.4, riportato alla nt. seguente).

<sup>143</sup> Tale *imperator* che, come si è visto (*supra*, p. 128 e nt. 76), aveva locato *ex manubeis* da *censor*, avrebbe dovuto, se non fosse morto anzitempo, seguire i restanti lavori fino verosimilmente alla *probatio*, da *duumvir aquae perducendae*, insieme a Fulvio Flacco: cfr. Front., *De aq.* 6.2-4: «*Post biennium deinde actum est in Senatu de consummando eius aquae opere, referente + nocumi + praetore. Tum ex*

Veniamo, ora a considerare, brevemente, quelle ipotesi in cui la *potestas locandi* veniva attribuita da una *lex* a magistrati straordinari o a *curatores* creati appositamente con lo scopo di fare eseguire certe opere pubbliche<sup>144</sup>. È agevole credere che, in questi casi, l'accentramento delle funzioni in capo a medesimi soggetti trovasse fondamento, in ultima analisi, nella stessa legge popolare con la quale il magistrato veniva eletto e riceveva i poteri necessari per l'assolvimento dei propri compiti; questi, tenuto conto delle finalità perseguite con la creazione delle magistrature in questione, non potevano che riguardare la gestione del rapporto contrattuale nella sua interezza, e dunque anche la *probatio*.

#### 4. Osservazioni conclusive.

L'analisi delle fonti mirante a precisare quali magistrati fossero titolari del potere di *locare* e, parallelamente, di operare il controllo sull'esecuzione contrattuale del *redemptor* ha fatto emergere, credo in modo sufficientemente chiaro, un orientamento di fondo seguito dalle amministrazioni di Roma e delle minori comunità italiche, che consente di delineare un importante elemento di distinzione tra le *locationes* relative ai *sarta tecta* e quelle concernenti gli *opera publica facienda*. A fronte di un modo di gestire le prime, basato su di un principio di impersonalità (nel senso che i fondamentali atti inerenti all'appalto erano compiuti da soggetti differenti), sta un modo di gestire le seconde, connotato, invece, da una accentuata personalizzazione del rapporto contrattuale. Particolarmente significativo, a tal proposito, è il fatto che il *locator* non di ra-

*senatus consulto duumviri aquae perducendae creati sunt Curius <qui eam> locaverat et Fulvius Flaccus. [4] Curius, intra quintum diem quam erat duumvirum creatus decessit; gloria perductae pertinuit ad Fulvium».*

<sup>144</sup> Cfr. *supra*, p. 136 ss.



do legava il proprio nome all'opera edificata<sup>145</sup>, come pure il fatto che, se egli fosse morto prima della conclusione dei lavori, l'espletamento della *probatio* poteva spettare al proprio figlio<sup>146</sup>; ed è, inoltre, parimenti significativo che il potere di amministrare, nel suo complesso, l'appalto di un *opus publicum faciendum* risulti talora "trasversale" rispetto alle cariche, sia a Roma sia nei *municipia*: si è constatato, infatti, come colui che concludeva il contratto, ricoprendo una certa magistratura, potesse compiere successivamente la *probatio* in forza di una diversa magistratura<sup>147</sup>. Si registra, in altre parole, una tendenza (che riflette e radicalizza quella concezione personalistica cui sopra si accennava) a scorporare il potere di gestione dell'appalto rispetto ad una certa carica, e, in ogni caso, a sottrarre la cura *e publico* delle locazioni straordinarie agli angusti (se rapportati alle esigenze dell'edilizia pubblica) limiti di durata della magistratura ricoperta dal *locator*<sup>148</sup>.

<sup>145</sup> Valgano per tutti gli esempi dell'*aqua* e della *via Appia*, del *clivus Publicius*, dell'*aqua Marcia*.

<sup>146</sup> Cfr., in merito all'epigrafe di Ruvo, *supra*, p. 146 s.

<sup>147</sup> Cfr., con riguardo a M. Curio Dentato, qui sopra alla nt. 143; è da ritenere poi, sulla base di Cic., *In Verr.* 2.1.57.149, che anche la *probatio* relativa all'appalto per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore, ricordato nella *causa Iuniana*, venisse eseguita da Verre — se legittimamente è difficile dirlo — dopo aver dismesso la carica (pretura) ricoperta da *locator*. In riferimento ai *municipia*, cfr., invece, *supra*, p. 142 nt. 108.

Osservo incidentalmente che è tutt'ora da condividere il rilievo del WILLEMS, *Sénat* II, p. 399 nt. 8 (recentemente ripreso anche dall'ORLIN, *Temples*, p. 146 s.), secondo cui: «il n'y a pas un seul exemple qu'une *locatio* ait été faite par un *privatus ex s.c.*». Tale rilievo può essere esteso, per quanto mi risulta (ed anche tenuto conto dell'ipotesi formulata *supra*, p. 26 nt. 63, a proposito dell'epigrafe riportata in *A.E.*, 1991, n. 113 p. 42), anche alla *probatio*.

<sup>148</sup> V., a proposito della *prorogatio* concessa, «*ex instituto*», dal senato ai censori per l'espletamento delle *probationes*, *supra*, p. 148 ss.

Più in generale, sul carattere "personale" del potere dei magistrati repubblicani (in particolare di quelli *cum imperio*) — riscontrabile, come si è detto, con tratti accentuati anche nell'attività di straordinaria amministrazione che qui interessa — e sulla inapplicabilità della moderna nozione di ufficio in senso oggettivo

Quali sono le ragioni che giustificavano il suddetto differente modo di amministrare le locazioni di *sarta tecta* e quelle di un *opus publicum faciendum*? Certamente saranno stati determinanti per l'accentramento di funzioni che si riscontra nel secondo tipo di *locationes*, le fonti di finanziamento utilizzate (le *manubiae*<sup>149</sup>, ma fors'anche la *multaticia pecunia* negli appalti degli edili), il voto alla divinità espresso prima del combattimento dall'*imperator* divenuto poi *locator*, nelle locazioni di costruzione dei templi<sup>150</sup>, il concepimento stesso di magistrature e curatele come cariche costituite *ad hoc*, per la realizzazione di determinate opere pubbliche<sup>151</sup>, e, non ultimo per importanza, un certo qual riconoscimento sociale dell'aspirazione alla gloria, legata all'opera pubblica completata, che si ritiene animasse, in genere, il *locator*<sup>152</sup>. Tutti aspetti, questi, che non potevano riguardare le *locationes* di *sarta tecta*<sup>153</sup>. Ma

all'esperienza amministrativa repubblicana, cfr. DE ROBERTIS, *Potere, praecipue*, p. 288; ORESTANO, *Problema*, p. 208.

<sup>149</sup> Cfr. *supra*, p. 154 e nt. 142.

<sup>150</sup> Lo scioglimento dal vincolo personale che il voto creava, come si è detto (*supra*, p. 132 nt. 85), dipendeva dalla *dedicatio* del tempio che presupponeva evidentemente l'avvenuta *probatio*.

<sup>151</sup> Cfr. *supra*, p. 136 ss.

<sup>152</sup> La *gloria* conseguiva al perfezionamento dell'opera e non alla conclusione del contratto (v., a tal riguardo, Front., *De aq.* 6.4, riportato qui sopra nella nt. 143). Lo stanno a dimostrare anche le innumerevoli iscrizioni relative alle opere pubbliche, che sono da considerare un mezzo per creare e per perpetuare la *gloria*: in esse, infatti, viene ricordato quasi sempre il completamento dell'*opus*.

Come è noto, soprattutto nella tarda repubblica l'edilizia pubblica poteva essere veicolo di affermazione personale non solo in rapporto alla celebrità presso i posteri, ma anche in rapporto all'avanzamento della propria posizione politica. Sul punto, oltre agli autori citati *supra*, p. 154 nt. 142, cfr. MORGAN, *Portico*, p. 502; BODEI GIGLIONI, *Lavori*, pp. 107 ss., 123 ss.; STAMBAUGH, *Functions*, p. 583 s.; MORLINO, *Cicerone*, p. 620 ss., ma in particolare p. 622 nt. 9. Più in generale, sui vari scopi perseguiti dai committenti attraverso i lavori pubblici, cfr. BRUNT, *Labour*, p. 96 ss.

<sup>153</sup> Esse, in particolare, erano esclusivamente finanziate dall'*aerarium*, sotto il controllo del senato (cfr. *supra*, p. 102), né — come il silenzio delle fonti epigrafi-

v'è, a mio avviso, anche un motivo più strettamente tecnico, collegato ai contenuti dei due tipi di *locatio*, e che mi sembra riconducibile ad un criterio di buona amministrazione. Gli appalti relativi ai *sarta tecta* — lo abbiamo visto nella prima parte del presente lavoro — avevano come finalità la conservazione delle opere pubbliche nel medesimo stato in cui si trovavano all'inizio del periodo contrattuale. Il parametro cui faceva riferimento il magistrato verificatore doveva essere, con ogni probabilità, la sola *lex locationis* nella quale figurava pure una descrizione dell'edificio che veniva affidato, per la custodia, al *redemptor*<sup>154</sup>. Non doveva, pertanto, esserci inconveniente alcuno se l'*exactio* fosse stata compiuta da un magistrato diverso dal *locator*, dal momento che la valutazione dell'operato del *redemptor* si basava sulla descrizione suddetta, e dunque seguiva un criterio sostanzialmente oggettivo. Diverso discorso, invece, deve essere fatto per le locazioni di un *opus publicum faciendum*. Per esse, infatti, la *lex contractus* non poteva certamente delineare in termini esaustivi gli obblighi posti a carico del *redemptor*; non doveva essere rara l'eventualità che clausole “di rinvio” demandassero al *locator* il compito di precisare, in corso d'opera, i doveri dell'appaltatore, in modo da tenere conto delle nuove esigenze individuabili con l'avanzare dei lavori<sup>155</sup>. Il parametro di valutazione da considerare in sede di *probatio* aveva dunque una componente, non definita al momento della conclusione del contratto, che era per l'appunto costituita dalle indicazioni che il *locator* avrebbe dato durante l'esecuzione dell'appalto. Questo, evidentemente, doveva far sì che il committente venisse considerato come il soggetto più idoneo a controllare i lavori compiuti dal *redemptor*.

che sulle stesse sta, credo, ad indicare — conferivano gloria al *locator* o al magistrato che compiva l'*exactio*.

<sup>154</sup> Cfr. *infra*, p. 163.

<sup>155</sup> Un esempio di tali clausole è dato dalle ll. III.2-12 della *lex Puteolana*, su cui ci siamo soffermati diffusamente *supra*, p. 142 ss.

## CAPITOLO SECONDO

LE *LEGES LOCATIONUM* E LA COSTITUZIONE  
DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

Veniamo ora ad affrontare le questioni di natura giuridica che riguardano il momento genetico delle nostre *locationes*. Ci soffermeremo, dapprima, sugli aspetti relativi alla formazione delle *leges contractus*, tentando in particolare di appurare se le clausole contrattuali potessero, o meno, essere determinate da una pluralità di fonti che appartenessero, per così dire, a differenti livelli di normazione. Affronteremo poi (sempre, beninteso, limitatamente agli appalti riguardanti l'edilizia pubblica), un aspetto del noto dibattito presente nella letteratura romanistica circa la natura (editale o contrattuale) delle *leges contractus* magistratuali, e soprattutto delle *leges censoriae*, prendendo in particolare una personale posizione sulla questione se i capitolati potessero, o meno, creare diritti e doveri anche a favore e a carico di soggetti estranei al rapporto negoziale.

Appunteremo, poi, la nostra attenzione sui profili giuridici concernenti la costituzione del rapporto contrattuale; vedremo, dunque, la procedura che i magistrati romani dovevano seguire per poter aggiudicare l'appalto, e, in speciale modo, quale fosse il criterio dagli stessi adottato per la scelta del *manceps*. Da ultimo, ci soffermeremo su quei mezzi, previsti dalla costituzione repubblicana, grazie ai quali era possibile revocare le *locationes* concluse in particolare dai *censores*, e che, in fin dei conti, fungevano da contrappeso all'elevato gra-

do di autonomia spettante ai medesimi magistrati nel corso delle *licitationes*.

Sono convinto, per altro, che una risposta plausibile alle questioni relative alla formazione delle *leges contractus* ed alla natura delle stesse non possa prescindere da una puntuale precisazione di quali fossero i contenuti, a noi noti, delle clausole contrattuali che concorrevano a disciplinare gli obblighi dei *redemptores* di *sarta tecta* e degli *opera publica facienda*. È bene pertanto considerare in via preliminare quelle fonti epigrafiche o letterarie in cui vengono riportate direttamente, o semplicemente richiamate nella loro sostanza, le *leges locationum* (o, per meglio dire, parti di esse)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Le testimonianze circa i contenuti dei capitoli d'appalto non sono, in verità, molte; tale penuria è dovuta soprattutto alla perdita degli archivi pubblici (cfr. su di essi *infra*, p. 163 nt. 8), in cui tali documenti venivano trascritti.

Va detto, poi, che a Roma e nelle comunità italiche minori — a differenza di quel che capitava in Grecia (cfr. MAIER, *Mauerbauinschriften* II, *praecipue* p. 35 s.; per la Magna Grecia e la Sicilia, v. GULLINI, *Scienza*, p. 95 nt. 29) — non era in uso, a quanto pare, iscrivere su tavole lapidee esposte al pubblico documenti che riguardassero aspetti della conduzione dei rapporti contrattuali. Non a caso, la principale fonte epigrafica in materia (la *lex Puteolana*) si ritiene che sia «una riscrittura tardiva da un registro ... di un genere di atto che normalmente non veniva pubblicato», e che abbia avuto presumibilmente una funzione celebrativa della famiglia cui apparteneva uno dei garanti menzionati nell'iscrizione (v. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia*, p. 375). A parte dunque la *lex* della colonia di Pozzuoli (nella quale, per altro, figurano talune clausole adottate, con ogni verosimiglianza, anche dai magistrati di Roma), e forse la frammentaria iscrizione riprodotta in CIL VI.37043 (v. *infra*, p. 165 nt. 11), non vi sono, a quanto mi risulta, altre epigrafi che possano fornire elementi utili per la precisazione dei possibili contenuti delle *leges locationum* (quella relativa alla riparazione della *via Caecilia* — v. *supra*, p. 91 —, in verità, non mi sembra identificabile con una *lex locationis*, come ritiene l'ØRSTED, *Economy*, p. 98, bensì con un documento contabile collegato alla *locatio*).

Altrettanto poche di indicazioni sono, poi, le fonti letterarie. Oltre a talune clausole riprodotte testualmente nella più volte richiamata *causa Iuniana*, e che riguardano la *locatio* per il riassetto delle colonne del tempio di Castore, disponiamo di un brevissimo estratto di una *lex censoria* citato da Festo (v. *supra*, p. 10),

### 1. I contenuti delle clausole contrattuali.

Per quanto riguarda le locazioni per la *tuitio* delle opere pubbliche, i testi a nostra disposizione autorizzano, in verità, a prospettare un quadro contrattuale composto per lo meno da due parti: una prima, fondamentale, che concerneva l'obbligazione posta a carico del *redemptor*, e che poteva anche presentare specificazioni in ordine alle modalità dell'adempimento; una seconda, che, invece, conteneva la descrizione dell'edificio pubblico da conservare (con tratti peculiari — v'è da credere — in ragione del tipo di costruzione) e, eventualmente, l'inventario degli oggetti che l'opera aveva in dotazione. Quest'ultima parte aveva evidentemente lo scopo di segnare la misura in cui l'opera doveva essere conservata, e rappresentava in fin dei conti, nella normalità dei casi, anche una garanzia per il *redemptor* contro eventuali abusi del magistrato incaricato di compiere l'*exactio*.

Venendo alle clausole appartenenti alla prima delle parti enucleate, è lecito credere, in realtà, che avesse un ambito di applicazione più generale, e non limitato ai portici pubblici, la seguente disposizione della *lex censoria*, riportata testualmente dal grammatico Festo, sv. '*produit*' (Lind., 254):

concernente i *sarta tecta*. Di un certo interesse, poi, per gli argomenti qui affrontati è la *lex agris limitandis metiundis*, tratta *ex commentario Claudii (Iulii?) Caesaris*, che si trova nel *Liber Coloniarius* I (Lachmann, *Grom. vet.* I, p. 211 ss.); si tratta di un capitolato pubblico d'appalto, adottato dai *triumviri rei publicae constituendae* del 43 a.C. (Ottaviano, Antonio e Lepido) al fine di dare una generale ridefinizione agrimensoria delle province della Tuscia, della Campania e della Apulia; in esso si trovano direttive per la preparazione e la sistemazione delle pietre di confine (*termini*). Su questa *lex* (che sarà riportata *infra*, in parte a p. 165 nt. 11, in parte a p. 168 nt. 20), v. PAIS, *Storia*, p. 165; GRELLE, *Struttura*, p. 81 ss. (ivi, altra letteratura). Sono infine qui da ricordare alcuni fugaci accenni, presenti in Frontino (v. *supra*, p. 28 nt. 65) e in Plinio il Vecchio (v. *supra*, p. 89), relativi probabilmente al contenuto di talune clausole contrattuali, le quali, tuttavia, non vengono riprodotte dagli stessi autori testualmente.

«*porticum sartam tectamque habeto, prodito*»<sup>2</sup>.

Con essa si fa dunque obbligo al *redemptor* di mantenere l'opera in buono stato e protetta e di consegnarla alla scadenza del contratto. Il destinatario della consegna è da intendersi quasi certamente la *civitas* nella persona del magistrato che compiva l'*exactio*, e non il nuovo *redemptor* del lustro successivo, come taluni passi della *causa Iuniana*, relativi al diverso appalto del tempio di Castore, farebbero pensare<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Deve sottointendersi all'inizio, conformemente allo stile seguito dagli estensori delle *leges locationum* (v. *lex Puteolana*, l. I.6; Cic., *In Verr.* 2.1.56.146; *Lib. Colonialium* I [cit. alla nt. precedente], Lachm., 212) un «*qui redemerit*», oppure un «*qui conduxerit*». Sulla clausola cfr. anche quanto si è detto *supra*, p. 10, a chiarimento del significato della locuzione *sarta tecta*.

<sup>3</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.50.132: «*L. Habonio aedem Castoris tradi oportebat*»; 2.1.51.134: «*Habonius...qui non putaret sibi expedire ita accipere (scil. il tempio di Castore)...negat id (la perpendicolarità delle colonne) sibi deberi, negat oportere exigi*»; inoltre, 2.1.56.146: «*'Qui redemerit satis det damni infecti ei (cioè ad Habonio) qui a vetere redemptore accepit'*» (è una delle clausole di cui si diceva *supra* alla nt. 1; su di essa torneremo tra breve). Come si vede, dunque, la presa in consegna del tempio viene riferita costantemente al nuovo appaltatore, Habonio, non già al magistrato, in rappresentanza della *civitas*. Non credo, tuttavia, che i passi riportati siano sufficienti per delineare un rapporto obbligatorio, previsto nella *lex locationis* per la custodia del tempio, intercorrente tra il *vetus redemptor* ed il *novus redemptor*. Se di fatto doveva avvenire una consegna tra questi due soggetti disciplinata, quanto al discarico di responsabilità dell'appaltatore uscente, dalla *exactio* magistratuale (sul punto, cfr. anche KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 470 nt. 270), nella previsione del capitolato, per contro, doveva emergere la natura fondamentale pubblica di un rapporto riguardante il conduttore del tempio e la *civitas*. A ragionare diversamente, si arriverebbe a vedere nell'*exactio*, condizionante la consegna dell'opera, un atto di natura giurisdizionale regolante il conflitto tra gli interessi di due privati — quello del *vetus redemptor* di ottenere il discarico da ogni responsabilità e quello del *novus redemptor* di ricevere l'opera in uno stato conforme alla descrizione contrattuale, perché eventuali difformità iniziali non gravassero poi su di lui —, in luogo di un atto essenzialmente amministrativo che chiudeva un rapporto tra la collettività ed il *vetus redemptor*; e questo, come si vedrà (*infra*, p. 229 ss.), non pare sostenibile. È quindi probabile che nei passi della *causa Iuniana* qui sopra richiamati si sia voluto rappresentare, per bre-

Da Front., *De aq.* 96.1<sup>4</sup>, poi, si desume che le *leges locationum* riguardanti la *tutela aquarum* prevedevano che i *redemptores* assolvessero al loro obbligo, con l'impiego di un numero preciso di *servi opifices* da dislocare sia fuori, sia all'interno della città di Roma.

Quanto invece alla presenza, all'interno della *lex locationis*, della descrizione dell'edificio pubblico, essa è testimoniata chiaramente in un inciso ciceroniano tratto ancora dalla *causa Iuniana*:

*In Verr.* 2.1.51.134: «*Habonius qui legem nosset — qua in lege numerus tantum columnarum traditur, perpendiculari mentio fit nulla — ...*»<sup>5</sup>.

Ed anche la reperibilità nelle *tabulae censoriae* del sintagma «*favisae Capitolinae*»<sup>6</sup>, potrebbe essere riconducibile ad una descrizione contrattuale del tempio di Giove Capitolino<sup>7</sup>, considerato che le *leges locationum* venivano trascritte proprio negli archivi censorii<sup>8</sup>.

vità, una situazione di diritto articolata nella doppia consegna del tempio (dall'appaltatore uscente al magistrato e da questo all'appaltatore entrante) con una situazione più prossima alla fattualità, caratterizzata da un'unica *traditio* (dal *vetus* al *novus redemptor*).

<sup>4</sup> Cfr. *supra*, p. 27.

<sup>5</sup> L'inciso allude alla pretesa di Verre di *exigere* dall'appaltatore che aveva avuto in custodia il tempio di Castore (P. Iunio) la perpendicolarità delle colonne.

<sup>6</sup> Cfr. Aul. Gell., *Noct. Att.* 2.10.1. Le *favisae Capitolinae*, come già si è ricordato, erano cellette poste sotto il tempio di Giove Capitolino, che servivano da ripostiglio per i *dona* offerti a tale divinità.

<sup>7</sup> La conservazione del quale, come abbiamo visto (*supra*, p. 13), era affidata in appalto.

<sup>8</sup> Si ritiene comunemente che le *leges censoriae* fossero soggette ad una duplice trascrizione: presso l'archivio dei censori sito nell'*Atrium Libertatis* (ma anche, all'epoca di Cicerone, nell'*aedis Nympharum*), e presso il tempio di Saturno che ospitava, come è noto, l'*Aerarium* (cfr., in particolare, LANGE, *Alterthümer* I, p. 819; BOUCHÉ-LECLERCQ, *Manuel*, p. 67; MADVIG, *État* II, p. 141; si veda, inoltre, per l'archivio censorio, DE RUGGIERO, sv. 'Censor', p. 166; NICOLET, *Temple*, p. 38 ss.;



Inoltre, come si è visto in precedenza<sup>9</sup>, nei medesimi archivi, e probabilmente nelle *leges contractus*, figuravano anche i doni offerti ai templi concessi in appalto, e veniva annotato, altresì, il materiale di cui tali doni erano composti.

Siccome, poi, l'attività richiesta al conduttore riguardava essenzialmente la conservazione dell'edificio<sup>10</sup>, si è indotti a

per l'*aedes Saturni*, Plut., *Quaest. Rom.* 42; MILLAR, *Aerarium*, p. 35; CORBIER, *Aerarium*, p. 679; allude con ogni probabilità alla trascrizione della *lex locationis* nelle *tabulae publicae* presenti nell'*Aerarium* l'inciso della *causa Iuniana* [In *Verr.* 2.1.55.144]: «— in tabulas enim legem rettulisti —»); non è sufficientemente suffragata dalle fonti, per altro, quella diffusa opinione avanzata dal MOMMSEN (*Staatsrecht* II.1, p. 361; HUMBERT, *Saggio*, p. 33 nt. 3; PUMA, *Conservazione*, p. 35; CENCETTI, *Archivi*, p. 28 ss.), per la quale i censori, all'uscita dalla carica, dovevano trasferire tutti i documenti concernenti la loro amministrazione (ivi inclusi i capitolati d'appalto) ai questori urbani (in tal senso, v. FRACCARO, *Tribules*, p. 171 s.). La ragione di questa doppia registrazione può connettersi verosimilmente, da un lato, alla competenza dei censori a verificare, con l'*exactio* per i *sarta tecta* e con la *probatio* per gli *opera facienda*, l'esecuzione dei contratti; donde la necessità, per poter espletare tale compito, di avere a disposizione i capitolati (cfr. GRAND, *Rôle*, p. 56); può collegarsi, d'altro lato, al fatto che ai questori urbani che presiedevano all'*Aerarium* era affidato il compito di procedere alla *adtributio* ed al successivo pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore nella misura fissata dalla *lex locationis* (così, in sostanza, CULHAM, *Archives*, p. 115).

Se tali sono i motivi della duplice annotazione sulle *tabulae publicae*, si potrebbe allora pensare che per le *locationes* concluse nella colonia di Urso ne bastasse una sola: dal cap. 69 della *lex Ursonensis* sembra emergere, infatti, che i *duumviri* avevano, ad un tempo, il compito di verificare l'adempimento contrattuale e quello di curare il pagamento dei *redemptores* (v. *supra*, p. 113 ss. e nt. 40).

Quanto, poi, alla registrazione delle *leges locationum* nelle *tabulae publicae* municipali si vedano i capp. 63 della *lex Malacitana* e della *lex Irnitana*.

<sup>9</sup> Cfr. *supra*, p. 18, in margine a Plin., *Nat. Hist.* 35.4.14.

<sup>10</sup> Nelle medesime condizioni, aggiungo, in cui l'appaltatore l'aveva ricevuto, e che risultavano dalla descrizione inserita nel capitolato. Sicché è da ritenere che non dovesse figurare, di norma, nella *lex locationis* la disciplina di eventuali, specifici lavori già considerati dal magistrato opportuni per una corretta manutenzione dell'edificio al momento della conclusione della *locatio*. Se poi, durante o alla fine dell'appalto, si fossero rese necessarie opere di riparazione, queste potevano essere disciplinate autonomamente dai magistrati incaricati di compiere le *exactiones* (vuoi intermedie, vuoi finali: cfr. *supra*, *praecipue*, p. 112 e nt. 32), mediante speci-

credere che le *leges locationum* relative ai *sarta tecta* non contemplassero quelle clausole di natura tecnica che disciplinavano, per contro, l'operato del *redemptor* di un *opus publicum faciendum*<sup>11</sup>.

fici capitolati; lo si può constatare nella *causa Iuniana*, ove Cicerone pone in relazione la gara d'appalto per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore all'*exactio* relativa al medesimo edificio compiuta da Verre; lo si può, inoltre, argomentare da Front., *De aq.* 96.1, dove le *probationes* concernenti particolari lavori di manutenzione degli acquedotti sono probabilmente da connettersi a *locationes* disposte, e disciplinate, dai magistrati responsabili dell'*exactio*.

<sup>11</sup> Ne abbiamo esempi nelle ll. I.9 ss. della *lex Puteolana* (v. *supra*, p. 86 nt. 28); inoltre, nella *lex agris limitandis metiundis partis Tusciae prius et Campaniae et Apuliae* (cit. *supra*, p. 160 nt. 1): «*Qui conduxerit, decimanum latum ped. XL, kardinem latum p. XX facito, et a decimano et kardine m. quintum quenque facito ped. XII, ceteros limites / subrunciuos latos p. CII facito. quos limites faciet, in his limitibus reciproce terminos lapideos ponito ex saxo silice aut molari aut ni deteriore, supra terram sesquipedem: facito crassum pedem, item politum rotundum [facito], in terram demittito ne minus ped. II 5 ceteros terminos, qui in opus erunt, robustos statuito, supra terram pd. II, crassos pedem I 52, in terram demittito ne minus pd. III, eosque circum calcato, scriptos ita ut iusserit. quod subsiciuum amplius iugera C erit, pro centuria procedito: quod subsiciuum non minus iugera quinquaginta, id pro dimidia centuria procedito*»; altro esempio è dato, secondo quanto si ritiene comunemente dagli studiosi, dalla seguente frammentaria iscrizione (suddivisa in due colonne), di età al più tardi sillana, che si riferisce probabilmente a lavori di rifacimento di alcune vie di Roma situate nei pressi del Palatino: I col.: «*...ine.../atigu.../...[in lo]ngitud[inem in ped]es / [singulos hs...] XVIII / In [scal]eis /...niniei]s ab cleivo [in]fi]mo / [bustei]s Galliceis v[er]sus / [ad su]mmum cleivom: via / [in lon]gitudinem in pedes / [singulo]s HS. c[entum]. / [9] Ab scaleis / ...inieis infimeis praeter / [...] Marcias ad viam / ...et pone foros / [et aedificia C. Numitori /...inter /... ..porticum / ...nium via / [in longitudinem in ped]es sing[ulos] / hs.../...licam / ...eas / .. [in pedes si]ng[ulos] [hs...]*. II col.: «*... / in pedes [singulos hs...] / Inter...et veicu[m... / aedifici [...via in] / longitu[din]em in pedes [singulos hs... / [In cleivo] / Victori[ae via in longitudinem] / in pedes [singulos hs...] / In ve[... / supra s[calas?...] / aedeis c... / via in lo[ngitudinem in] / pedes si[ngulos] hs... / In] veico c... / collem vi...[quae] / antea loc[ata]... in pedes s[in]gulos] hs... / In] / Aventino... / novam i...» (CIL VI.37043; le integrazioni sono quelle suggerite dal HÜLSEN, *Inschriften*, p. 259 s.); per una ricostruzione, attenta agli aspetti topografici, delle ll. 9-18 della prima colonna, cfr. diffusamente PALMER, *Vici*, p. 143 ss.*

Passando ora a considerare le *leges* relative agli *opera facienda*, si può dire che, oltre alle clausole tecniche appena richiamate, che variavano di volta in volta in ragione del tipo di lavori richiesti al *redemptor*, ve ne erano altre adattabili ad una pluralità di casi, e che quindi si prestavano a successive iterazioni da parte dei magistrati locatori; tali sono da reputarsi, in verità, quelle riportate nella *causa Iuniana* che riguardano la *locatio* per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore. Per quanto concerne l'aggiunta al capitolato con la quale Verre esclude dalla *licitatio* il pupillo Iunio<sup>12</sup>, infatti, essa ha un chiaro precedente nell'editto (connotato anche da una medesima formulazione) adottato dai censori del 169 a.C. e ricordato in Liv. 43.16.2<sup>13</sup>. Inoltre, le altre disposizioni contrattuali riportate da Cicerone, relative ai materiali da impiegare (*In Verr.* 2.1.56.146: «*Hoc opus bonum suo cuique fito*»<sup>14</sup>) o che eventualmente fossero avanzati (*In Verr.* 2.1.56.148: «*Rediviva sibi habeto*»<sup>15</sup>), ai danni causati (*In Verr.* 2.1.56.146: «*Si quid operis causa rescideris, reficito*»<sup>16</sup>) o minacciati (*In Verr.* 2.1.56.146: «*Qui redemerit satis det damni infecti ei qui a veteri redemptore accepit*»<sup>17</sup>) in corso d'opera, alla *solutio* del re-

<sup>12</sup> L'abbiamo riportata *supra*, p. 47 nt. 32.

<sup>13</sup> Cfr. *supra*, p. 43.

<sup>14</sup> Su tale clausola cfr. diffusamente *supra*, p. 87 ss.; sempre sulla disciplina data al *redemptor* in ordine ai materiali da utilizzare, v. anche Plin., *Nat. Hist.* 36.55.176 (*supra*, p. 89).

<sup>15</sup> Dunque era il *redemptor* che doveva trattenere i materiali residui.

<sup>16</sup> Stupisce, in verità, quel «*rescideris*», alla seconda persona; un «*resciderit*» sarebbe più conforme allo stile seguito dai capitolati, ove il destinatario del regolamento contrattuale è indicato normalmente alla terza persona.

<sup>17</sup> Era assai curiosa la situazione creata da questa clausola: Habonio, come aggiudicatario della posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio, doveva prestare la *cautio damni infecti*...allo stesso Habonio, in quanto successore del pupillo Iunio (il «*vetus redemptor*») nella diversa *locatio* per la conservazione del tempio (v. *In Verr.* 2.1.50.132). Lo rileva Cicerone, quando, subito dopo, commenta: «*Deridet (scil. Verre), cum sibi ipsum iubet satis dare Habonium*» (*In Verr.* 2.1.56.146).

Sulla disposizione in esame si è soffermato il BONFANTE, *Corso* II.1, p. 392.

*demptor* (In Verr. 2.1.56.146: «*Pecunia praesens solvetur*»<sup>18</sup>),

L'autore, dopo avere criticato il Burckhard che aveva ravvisato nella *cautio* in questione una *cautio praedibus praediisque* (su di essa, v. *infra*, p. 204 ss.), si è poi espresso in tal modo: «Il senso del testo è semplice: l'esecuzione dei restauri da parte del *redemptor* poteva esser cagione di danno ai proprietari dei fondi vicini, onde gli era imposta la *cautio damni infecti* verso costoro. E se, non collaudata la riparazione, l'esecuzione dei restauri era di nuovo appaltata ad altri, il nuovo *redemptor* doveva *damni infecti satisfacere* a colui *qui a vetere redemptore acceperit* cioè *acceperit satis damni infecti*». Mi pare condivisibile, in verità, la critica rivolta all'opinione del Burckhard che è chiaramente in contrasto con la lettera ed il significato della clausola. Mi sembra, però, da respingere anche l'interpretazione data dal Bonfante, che risente, a mio avviso, di un errato inquadramento della disposizione nell'ambito dell'intera vicenda narrata nella *causa Iuniana*, ove, per riprendere le parole del COSTA (*Pretura*, p. 8 nt. 5), «Non si tratta già...di una *relocatio*, ma sì di una *locatio* nuova, che ha per oggetto la riparazione di un preteso vizio esistente nel tempio, la cui manutenzione prima locata al vecchio Giunio, è già stata rilocata ad Habonio». Il beneficiario della *cautio damni infecti* non può dunque essere visto genericamente in un proprietario di un fondo vicino al tempio, che già aveva ricevuto la medesima garanzia da un *vetus redemptor* obbligato a compiere una riparazione. A parte il fatto che di questa prima *cautio* non v'è traccia alcuna nella *causa Iuniana*, mi sembra senz'altro più agevole credere che chi doveva sopportare eventuali danni derivanti dalla posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore fosse in primo luogo il *redemptor* responsabile della custodia dell'edificio, cioè, nel paradossale caso di specie, lo stesso Habonio. Il commento di Cicerone sopra (in questa nota) riportato depono inequivocabilmente in tal senso. *L'accipere «a vetere redemptore»* concerne dunque il tempio, e non la *cautio damni infecti*. Per le ragioni appena addotte è da respingere anche l'opinione del CANCELLI, *Studi*, p. 73 s., il quale ritiene che la *cautio damni infecti* venisse imposta al pupillo Iunio, ed in fin dei conti ad Habonio, in quanto tutore di Iunio.

Sulla disposizione in questione, cfr. anche quanto si dirà *infra*, p. 179 s., a proposito del più generale problema della natura delle *leges censoriae*.

<sup>18</sup> La clausola imponeva un pagamento immediato della *merces* a favore di Habonio ed a carico del pupillo Iunio, inadempiente con riguardo alla *locatio* per la conservazione del tempio. Proprio perché siamo di fronte ad una particolare *locatio* disposta in danno di un privato, il passo in esame non può fornire utili indicazioni circa la fissazione, nella normalità dei casi, del *dies pecuniae* (sul punto v. anche *infra*, p. 242). Sul pagamento "*pecunia praesenti*" disposto, e poi eseguito, a favore di Habonio, e sui riflessi che esso può avere per la ricostruzione dei modi di sanzionare il *redemptor* inadempiente nella tarda età repubblicana, cfr. il mio *Sanzioni*, p. 212 ss.

dovevano rifarsi a formulari normalmente adottati, in simili circostanze, dai magistrati locatori, dal momento che servivano, a detta dell'Arpinate, ad assicurare una parvenza di legittimità al capitolato disposto da Verre<sup>19</sup>.

Nelle *leges locationum* concernenti gli *opera facienda*, poi, sappiamo che veniva riservata espressamente ai magistrati locatori la direzione dei lavori<sup>20</sup>; nelle stesse, inoltre, erano anche indicati il *dies operis* (cioè il giorno della consegna dei lavori)<sup>21</sup>, ed il *dies pecuniae* (cioè il giorno del pagamento del *redemptor*)<sup>22</sup>. Vi figurava, altresì, la clausola con la quale si fissava l'obbligo del *redemptor* di prestare idonee garanzie, personali o reali (*praedes, praedia*) per l'adempimento<sup>23</sup>. È da ritenersi fondatamente, per altro, che quest'ultima disposizione comparisse anche nei contratti per la conservazione degli edifici pubblici, come si può desumere ancora dalla *causa Iuniana*<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. *supra*, p. 88 e nt. 31.

<sup>20</sup> Cfr. le ll. III.7 ss. della *lex Puteolana* (*supra*, p. 142 ss.); inoltre, la *lex agris limitandis metiundis* (cit. *supra*, p. 160 nt. 1), Lachm., 213: «*Hoc opus omne arbitrato C. Iuli Caesaris et Marci Antoni et Marci Lepidi triumvirorum r(ei) p(ublicae) c(onstituendae)*». Le clausole qui richiamate presentano una formulazione simile.

<sup>21</sup> Cfr. *lex Puteolana* l. III.13: «*Dies operis: k(alendis) Novembr(ibus) primeis*»; allude evidentemente alla fissazione del *dies operis* nella *lex* per il riassetto delle colonne del tempio di Castore Cic., *In Verr.* 2.1.56.148: «*Diem (scil. Verre) praestituit operi faciundo Kalendas Decembris*»; sul potere del magistrato locatore di fissare il *dies operis*, in particolare con riguardo alla misurazione e alla *terminatio* dell'agro corinzio, si veda inoltre il seguente frammento della *lex agraria* epigrafica del 111 a.C., ll. 96 ss.: «*[Quei ex h.l. Ilvir factus creatusve erit, is in diebus...proxsumelis, quibus ex h.l. Ilvir factus creatusve erit, ag[ru]m locum, qui Corinthiorum [fuit....]extra eum ag[rum] locum.../...agr[um] locum,] quem ex h.l. venire oportebit, omnem me[tiun]dum terminosque statui [curato...eu]m a[grum].../...opu]sq[ue] loc[at]o eique operi diem deicito, u[bei] perfectum siet...» (FIRA I<sup>2</sup>, n. 8 p. 121).*

<sup>22</sup> Cfr. *lex Puteolana* ll. III.13 ss.: «*Dies pecuniae: / pars dimidia dabitur ubei praedia satis / subsignata erunt, altera pars dimidia solvetur / opere effecto probatoque*», sulle quali v. anche *infra*, p. 239.

<sup>23</sup> Cfr. *lex Puteolana* ll. I.6-8: «*...qui redemerit / praedes dato praediaque subsignato / duumvirum arbitrato*», sulle quali v. anche *infra*, p. 215.

<sup>24</sup> Mi sembra sensato credere, infatti, che la *subsignatio praediorum* operata

## 2. La formazione delle *leges locationum* e dei contratti.

Tra gli autori che si sono occupati, sotto diversi profili e con attenzione ai risvolti giuridici, degli appalti pubblici è riscontrabile, come è noto, una tendenza a tenere distinte le *leges locationum* (e tra esse, le *ensoriae*) rispetto ai contratti di locazione veri e propri, conclusi a seguito della *licitatio*. Le prime sarebbero assimilabili agli odierni capitolati d'appalto, dal momento che contenevano le condizioni per la futura negoziazione alle quali si doveva attenere il *locator*, ma non, in senso proprio, le clausole contrattuali. I secondi, invece, oltre a recepire, di regola, come diremo meglio nel prosieguo<sup>25</sup>, le suddette condizioni, includevano anche quegli elementi definibili solo a seguito della gara: essenzialmente, il nome del *manceps*, l'indicazione dei *praedes* e dei *praedia subsignata*, il prezzo di aggiudicazione<sup>26</sup>. La dottrina romanistica, per altro verso, si è dimostrata concorde nel riconoscere un'assoluta au-

da D. Bruto (il console del 77 a.C.), cui si accenna in Cic., *In Verr.* 2.1.55.144 («...si D. Bruti, cuius praedia suberant, periculum...»), e che garantiva l'adempimento del pupillo Iunio in ordine alla *locatio* per la *tuitio* del tempio di Castore, trovasse giustificazione in una disposizione della *lex locationis* simile a quella che compare nella *lex Puteolana*, riportata alla nt. precedente.

<sup>25</sup> Cfr. *infra*, p. 173 s.

<sup>26</sup> Sulla distinzione in questione, cfr., per lo più con riferimento alla *lex parieti faciendo Puteolana* ed al cap. 63 della *lex Malacitana* (ma v. anche il cap. 63 della *lex Irmitana*), CUQ, sv. 'Lex' (*lex contractus*), p. 1115; VON BOLLA, *Bauinschrift*, p. 98 s.; MAYER-MALY, *Locatio-conductio*, p. 110 s.; VON LÜBTOW, *Leges*, p. 239; *praecipue*, MAGDELAIN, *Loi*, pp. 32 ss. e 38 nt. 73; adde il WOLFF, *Rc. a Spitzl*, p. 729, il quale, in margine al cap. 63 della *lex Malacitana*, ritiene improbabile che di regola le *leges locationum* indicassero prima della gara il prezzo di aggiudicazione e le garanzie prestate dal conduttore.

Taluni studiosi (GEORGESCO, *Essai*, p. 186; MAGDELAIN, *Loi*, p. 34) affermano che la locuzione *lex censoria* poteva stare a significare sia il capitolato d'appalto, sia il successivo, ad esso conforme, contratto. La confusione dei due atti sul piano terminologico (dovuta, a mio avviso, alla sostanziale identità dei loro contenuti) si rileva, tuttavia, solo nel linguaggio comune, e non in quello tecnico (così, MAGDELAIN, *loc. ult. cit.*).

tonomia ai magistrati locatori, ed in special modo ai censori, nel momento in cui essi redigevano le *leges locationum*; questa piena discrezionalità sarebbe inferibile dalla circostanza che i capitolati in questione avevano la natura di *leges dictae*<sup>27</sup>, sicché si ritiene che essi fossero imposti unilateralmente, e *publico*, ai *conductores*, senza che costoro potessero normalmente concorrere alla loro formazione<sup>28</sup>; quanto detto troverebbe conferma, per altro, anche nello stile utilizzato per formulare le clausole, secondo il quale gli obblighi del *redemptor* venivano indicati col verbo espresso in forma imperativa, mentre quelli del contraente pubblico col verbo espresso al futuro<sup>29</sup>.

È mia intenzione vagliare nel presente paragrafo — ribadisco, in rapporto ai soli appalti concernenti l'edilizia pubblica — la sussistenza dell'accennata, piena discrezionalità sotto un duplice profilo. Da un lato, occorre vedere se sia possibile ipotizzare comunque una formazione consensuale delle clausole contrattuali (che si precisavano in occasione della *licitatio*), nonostante che la formulazione delle *leges locationum*, cui le stesse clausole si uniformavano, evochi una loro fissazione unilaterale ad opera del locatore; ciò, tenuto conto che, per altri settori in cui veniva impiegato l'appalto pubblico, abbiamo testimonianze da cui chiaramente risulta che l'assetto negoziale definitivo poteva essere frutto di accordi tra la parte pubblica e quella privata<sup>30</sup>. Vi sono, d'altro canto, a mio giudizio, fondati

<sup>27</sup> Natura che emerge, in rapporto agli appalti che qui interessano, da *Tab. Heracl.*, ll. 73 ss., dall'*Edict. Aug. de aquaed. Venafr.*, ll. 47 ss. (v. *supra*, p. 27 nt. 64) e dai capp. 63 degli statuti di Malaca e di Irni.

<sup>28</sup> Sul punto, cfr. KNIEP, *Societas*, p. 141; MITTEIS, *Privatrecht* I, p. 150; MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 430 nt. 2 = *Droit publ.* IV, p. 115 nt. 5; DE RUGGIERO, *Stato*, p. 183 s.; SZLECHTER, *Contrat*, p. 369; ELIACHEVITCH, *Personnalité*, p. 20; TIBILETTI, *Leges*, p. 181 s.; CANCELLI, *Studi*, p. 69; BISCARDI, *Concetto*, p. 431; ID., *Regime*, p. 100.

<sup>29</sup> V., a tal riguardo, JHERING, *Geist*, p. 607 nt. 827<sup>a</sup>; HEYROVSKY, *Grundlage*, p. 85 s.; PERNICE, *Parerga* II, p. 115; CANCELLI, *Studi*, p. 108; MAGDELAIN, *Loi*, p. 32.

<sup>30</sup> Per le forniture belliche, v. Liv. 23.49.1-3: «*Ubi ea dies venit, ad conducendum tres societates aderant hominum undeviginti, quorum duo postulata fuere,*

motivi per chiedersi se i committenti, nella composizione dei capitolati d'appalto e dei successivi contratti, potessero o meno subire dei condizionamenti (che limitassero, in una qualche misura, la loro discrezionalità), provenienti da norme di varia natura e di grado superiore. Per potere rispondere a quest'ultimo interrogativo in termini complessivi, occorre dapprima individuare quali potessero essere tali norme, e vedere poi, in rapporto a ciascuna di esse, se erano in grado di orientare la volontà negoziale dei diversi magistrati.

Venendo alla prima delle due verifiche prospettate, mi sembra di poter dire con una certa tranquillità che essa dà un esito che non pone in discussione il carattere impositivo del dettato contrattuale, e dunque la piena autonomia, sotto il profilo in questione, del *locator*. È difficile, infatti, pensare che quelle particolari ragioni che in talune circostanze hanno determinato un maggiore potere negoziale dei *publicani*, o solamente un loro maggiore impulso propositivo, nel campo, rispettivamente, delle forniture pubbliche e dei *vectigalia*, ricorressero di regola nel settore delle opere pubbliche<sup>31</sup>. Se consi-

*unum ut militia vacarent dum in eo publico essent, alterum ut quae in naves impo-*  
*suissent ab hostium tempestatisque vi publico periculo essent. Utroque impetrato*  
*conduxerunt...»* (215 a.C.); per la riscossione delle decime siciliane, v. Cic., *In Verr.*  
2.3.7.18: «*Cum locatio fieret, publicani postularunt quasdam res ut ad legem adde-*  
*rent neque tamen a ceteris censoriis legibus recederent»* (75 a.C.).

<sup>31</sup> In questo settore il magistrato non doveva di norma procedere alle *locationes* spinto da una certa urgenza e, per giunta, in assenza di copertura finanziaria erariale (aspetti, questi, che lo rendevano evidentemente debole nella negoziazione), così come avvenne in occasione dell'appalto del 215 a.C., per talune forniture agli eserciti che si trovavano in Spagna (v. *supra*, nt. precedente; sui dettagli relativi alla *locatio* in questione, v. diffusamente CIMMA, *Ricerche*, p. 6 ss.). Prova ne è che quella stessa penuria che interessò l'*aerarium* nel corso della seconda guerra punica aveva indotto i censori, nel 214 a.C., a non concludere le locazioni di *sarta tecta* e fors'anche di *opera publica facienda* (v. Liv. 24.18.2 e 10; MILAZZO, *Realizzazione*, p. 99 ss.). Che l'appalto di fornitura del 215, per i suoi tratti peculiari, non possa testimoniare la normale negoziabilità delle clausole da parte dei conduttori pubblici è ritenuto anche dal BONA, *Societates*, p. 17 s., il quale, correttamente a



deriamo, d'altra parte, le clausole a noi note relative sia ai *sarta tecta* sia agli *opera facienda*, non si vede come il contraente privato potesse concorrere in una qualche misura alla definitiva stesura di esse. Per quanto attiene ai *sarta tecta*, il dispositivo fondamentale<sup>32</sup> non si prestava certamente a pattuizioni; la medesima cosa può dirsi per la descrizione dell'edificio e dell'eventuale dotazione di esso<sup>33</sup>, che essendo basata, v'è da credere, su valutazioni di carattere obiettivo, non poteva veicolare particolari interessi del conduttore. Per quanto concerne gli *opera facienda*, le clausole ricordate nella *causa Iuniana* sono presentate da Cicerone come esclusiva opera del magistrato locatore (Verre)<sup>34</sup>; le prescrizioni di natura tecnica<sup>35</sup>, poi, e la dipendente indicazione del *dies operis*<sup>36</sup>, dovevano provenire dalla parte che normalmente curava l'aspetto ingegneristico-architettonico dell'opera, e che era meglio in grado dunque di

mio giudizio, osserva: «Né può fare impressione che prima che si addivenisse all'appalto ci sia stato un patteggiamento tra le società aggiudicatarie dell'appalto e il pretore urbano nel predisporre i termini della *lex locationis*: in quel caso le regole del gioco furono in parte dettate dalle *societates*, ma il perfezionarsi col tempo del sistema doveva, in periodi meno assillanti per l'erario, restringere le possibilità di manovra dei partecipanti alle gare sui contenuti delle *leges conductionis*, fino al loro consolidarsi in schemi fissi e tratlatizi».

Per quanto riguarda, invece, la *locatio* per la riscossione delle decime in Sicilia del 75 a.C. (v. ancora *supra*, nt. precedente), va detto, ad illustrazione della specificità della vicenda negoziale, che i *publicani* partecipavano per la prima volta ad un appalto relativo a quel tipo di *vectigal*, e che si trattava, poi, di vedere se applicare le normali *leges censoriae* (la richiesta dei *publicani* era in tal senso), o mantenere per la Sicilia il regime, più favorevole ai contribuenti, della *lex Hieronica*. In ogni caso, la proposta avanzata dai *publicani* di attenersi alle *leges censoriae*, e probabilmente anche gli *additamenta* a tale proposta collegati, non vennero recepiti nel capitolato (v., su quanto detto, oltre a Cic., *In Verr.* 2.3.7.18, anche CARCOPI-NO, *Loi*, p. 102 ss.).

<sup>32</sup> Cfr. *supra*, p. 161 s.

<sup>33</sup> Cfr. *supra*, p. 163 s.

<sup>34</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.55.143 ss.

<sup>35</sup> Cfr. *supra*, p. 165 nt. 11.

<sup>36</sup> Cfr. *supra*, p. 168 nt. 21.

stimare la durata dei lavori, cioè, per lo meno per le grandi opere pubbliche, il *locator*<sup>37</sup>. È difficile, infine, credere che le clausole concernenti la prestazione delle garanzie, la direzione dei lavori, il *dies pecuniae*, grazie alle quali la collettività risultava particolarmente tutelata avverso l'inadempimento del conduttore<sup>38</sup>, potessero in qualche modo essere determinate col concorso di quest'ultimo.

Possiamo passare, a questo punto, alla seconda verifica che ci eravamo proposti di compiere, se cioè norme di grado superiore fossero in grado di influire in qualche modo sulla discrezionalità magistratuale. Va subito chiarito, a tal riguardo, che la questione non sembra porsi per quanto concerne il rapporto tra il capitolato — ed in particolare la *lex locationis* (o l'editto, che dir si voglia) che il *ensor* emanava<sup>39</sup> — ed il successivo contratto stilato a seguito della *licitatio*. Sarebbe infatti erroneo, credo, pensare al capitolato come ad una norma con la quale il *locator* fissava in via preventiva solamente i criteri, le condizioni generali, che l'avrebbero vincolato nella futura redazione delle clausole contrattuali. Una simile rappresentazione avrebbe senso se il privato contraente avesse avuto

<sup>37</sup> Cfr. *supra*, p. 85 ss. Per un esplicito conferimento al *locator* del potere di fissare il *dies operis*, si veda la *lex agraria* epigrafica del 111 a.C., l. 98 (*supra*, p. 168 nt. 21).

<sup>38</sup> Cfr., a tal proposito, *infra*, pp. 204 ss., 220 ss., 238 ss.

<sup>39</sup> Sulla sinonimia ravvisabile tra la *lex censoria* e l'editto dei censori — la quale sembra emergere, tra l'altro, dal confronto di Liv. 43.16.2 (cfr. *supra*, p. 43) con Cic., *In Verr.* 2.1.55.143 (cfr. *supra*, p. 47 nt. 32) —, v. GUADAGNI, *Leggi*, § 9 (senza pagina); HEYROVSKY, *Grundlage*, p. 54; CANCELLI, *Studi*, p. 70 s. (l'opinione espressa dall'autore, per la quale anche dal rapporto sinonimico in questione si può desumere un sostanziale "carattere edittale" della *lex censoria*, che l'avvicina all'*edictum* del pretore, non mi pare tuttavia, per quanto ci riguarda, condivisibile: sul punto, v. *infra*, p. 177 ss.). Va precisato in ogni caso che l'editto, oltre ad includere già la *lex locationis* (v. gli autori citati *infra*, p. 182 nt. 64), preannunciava altresì lo svolgimento dell'asta pubblica (v. *infra*, p. 182); in senso proprio, dunque, non vi sarebbe piena identità nei contenuti tra i due atti (per una distinzione tra *edicta* e *leges dictae*, v. anche TIBILETTI, *Leges*, p. 184).

l'opportunità di concorrere alla determinazione dei contenuti contrattuali (e ciò, come si è visto, non pare sostenibile), oppure se il *locator* avesse avuto la possibilità di precisare gli stessi in occasione della *licitatio*, magari con aggiunte o correzioni apportate alla *lex locationis*; ma circa tale possibilità (che avrebbe negato il significato stesso della pubblicazione antecedente l'asta pubblica della *lex locationis*) non si ha alcuna testimonianza nelle fonti<sup>40</sup>. Pare dunque più corretto pensare che il contratto, oltre a recare quei dati che potevano essere noti solamente dopo la gara (prezzo di aggiudicazione, nome del *manceps*, indicazioni delle malleverie), si limitasse a recepire le clausole già formulate nella *lex locationis*.

Possiamo poi escludere, stando alle fonti di cui disponiamo, che senatoconsulti e *leges rogatae* condizionassero in termini generali la stesura dei capitolati<sup>41</sup>. Sia le deliberazioni dei *patres*, sia quelle del *populus* avevano normalmente lo scopo di autorizzare la *locatio*, consentendone il finanziamento pubbli-

<sup>40</sup> Occorre tenere presente, invero, che l'*additamentum* disposto da Verre, ricordato nella *causa Iuniana* (*In Verr.* 2.1.55.143, *supra*, p. 47 nt. 32), oltre ad avere indubbie peculiarità, concerne l'aspetto della scelta del contraente, piuttosto che la disciplina del rapporto negoziale, e pertanto esula dall'argomento qui affrontato. Sulla funzione della pubblicazione della *lex locationis*, v. *infra*, p. 182.

<sup>41</sup> È ben vero che iscrizioni risalenti alla tarda età repubblicana ed al primo principato dimostrano la possibilità, foss'anche astratta, delle leggi comiziali di modificare o integrare la disciplina delle *locationes* concernenti la *tuitio* degli edifici pubblici (cfr. la clausola di autolimitazione, «*ex hac lege nihilum rogatur*», di *Tab. Heracl.*, ll. 73 ss. [*supra*, p. 49], e *Tab. Hebana*, ll. 57 ss. [*supra*, p. 25]); va sottolineata, tuttavia, quanto meno con riguardo al frammento della *tabula Hebana*, la marginalità dell'intervento legislativo; inoltre, va detto che da entrambe le fonti richiamate non è possibile evincere una dipendenza dell'efficacia della legge comiziale dal suo recepimento, ad opera del magistrato, nella *lex locationis*; non mi sento di escludere, a tal riguardo, l'eventualità che la legge comiziale ed il capitolo concorressero per la completa regolamentazione del rapporto contrattuale.

Non interessa qui evidentemente, poiché non incide in senso proprio sui rapporti contrattuali in corso e futuri, la disposizione della *Tab. Heracl.*, ll. 56 ss., con la quale i *redemptores* venivano esentati dall'osservare il divieto di far passare i carri nelle zone abitate di Roma in certe ore del giorno.

co<sup>42</sup>, ed è degno di nota il fatto che neppure quei regolamenti relativi a vari aspetti dell'amministrazione di singole opere pubbliche (*leges de singulis aquis latae*<sup>43</sup>, *leges templorum*<sup>44</sup>), per quanto ne sappiamo, andavano a limitare in qualche modo il potere dei *locatores* di stabilire liberamente le condizioni contrattuali<sup>45</sup>. Questo potere, anzi, pare implicitamente riconosciuto nell'*edictum Augusti de aquaeductu Venafrano* (11 a.C.), in una disposizione che ben potrebbe riprodurre, *mutatis mutandis*, quanto era previsto, nel medesimo periodo, dalla disciplina relativa alla gestione degli acquedotti pubblici di Roma:

ll. 47-50: «*Quamque legem ei aquae tuendae op[e]/ribusve, quae eius aquae ductus ususve causa facta sunt erunt, tuendis / [II]viri praefect[i] [e]x decurion. decreto, quod ita ut s(upra) s(criptum) e(st) factum erit, dixer[un]t / eam...fir]mam ratamque esset placet*»<sup>46</sup>.

L'editto emanato da Augusto (il fondatore della colonia di Venafro), dunque, si limitava a ratificare *ex ante* tutte quelle *leges locationum* che i *duumviri* avrebbero in futuro redatto («*ex decurionum decreto*») per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto, e consentiva, in tal modo, ai medesimi magistrati di definire con piena discrezionalità il contenuto delle clausole.

È opportuno poi chiedersi, alla luce del tradizionale rico-

<sup>42</sup> Cfr. *supra*, in particolare, pp. 102 s., 119 ss.

<sup>43</sup> Cfr. Front., *De aq.* 94.2; TRISCIUOGGIO, *Sanzioni*, p. 205 nt. 27.

<sup>44</sup> Su di esse cfr. la dottrina citata *supra*, p. 21 nt. 46.

<sup>45</sup> Al limite, come vedremo (*infra*, p. 194 nt. 105), la *lex templi* poteva influire sulla scelta dell'aggiudicatario.

<sup>46</sup> Sul frammento cfr. anche *supra*, p. 27 nt. 64. Per una più generale assimilazione, quanto ai contenuti, dell'editto augusteo alla normativa dell'Urbe in materia di acque pubbliche della fine del I secolo a.C., cfr. DE RUGGIERO, sv. 'Aqua', p. 557.

noscimento del carattere tratatizio delle *leges censoriae*<sup>47</sup>, in quale misura i censori fossero tenuti (per una regola che deve presumersi di tipo consuetudinario) ad accogliere nelle *leges locationum* che qui interessano formule negoziali già adottate dai loro predecessori. Muovendo dai contenuti sopra evidenziati<sup>48</sup> delle singole disposizioni contrattuali, credo sia logico, in verità, operare delle distinzioni. Così, dovevano ripetersi nel tempo in genere le clausole presenti nei contratti per la conservazione degli edifici<sup>49</sup>, e quelle che tutelavano la collettività, concorrendo ad assicurare il corretto adempimento del *redemptor*<sup>50</sup>; non dovevano prestarsi, per contro, a successive iterazioni quelle disposizioni tecniche relative agli *opera facienda*, che risentissero in modo particolare della specificità dei lavori da eseguire.

Si può affermare pertanto, a conclusione delle verifiche proposte concernenti le modalità di formazione delle *leges locationum* e dei contratti che ad esse si uniformavano, da un lato, che il contraente privato non concorrevva di regola a disciplinare il rapporto negoziale; egli si limitava ad accettare *in toto* le condizioni poste dal *locator*, ed era solamente libero di fissare, tramite l'offerta formulata durante la *licitatio*, il prezzo

<sup>47</sup> Tale carattere, per altro, non impediva ai censori, ad ogni lustro, di apportare modifiche e soprattutto aggiunte ai capitolati: cfr. HEYROVSKY, *Grundlage*, p. 97 ss.; PERNICE, *Parerga* II, p. 112 s.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 242; DE RUGGIERO, *Stato*, p. 184.

Sugli *additamenta* in questione, ma in rapporto a *leges* per la riscossione dei *portoria* nella provincia asiatica, in periodi nei quali i consoli sostituivano nelle locazioni pubbliche i censori, v. ora il *Monumentum Ephesenum* (cit. *supra*, p. 57 nt. 57), ll. 84 ss. [§§ 37 ss.].

<sup>48</sup> Cfr. *supra*, p. 161 ss.

<sup>49</sup> Bisogna credere, tuttavia, che quelle a carattere descrittivo, riguardanti lo stato dei luoghi e l'eventuale dotazione dell'opera, fossero suscettibili di aggiornamenti.

<sup>50</sup> Penso in particolare alle prescrizioni concernenti la prestazione di garanzie personali e reali (*supra*, p. 168 nt. 23), la direzione dei lavori *arbitratu locatoris* (*supra*, p. 168 nt. 20), la disciplina del *dies pecuniae* (*supra*, p. 168 nt. 22).

di aggiudicazione<sup>51</sup>. Sotto questo profilo le *leges locationum* relative all'edilizia pubblica paiono sostanzialmente, oltre che formalmente, "*dictae*". È possibile, d'altro canto, sostenere che i maggiori limiti alla discrezionalità dei *locatores* provenissero dalla norma, probabilmente di natura consuetudinaria, che imponeva loro di recepire nel capitolato (in misura diversa, come si è detto, per i *sarta tecta* e per gli *opera facienda*) quei formulari già adottati dai loro predecessori. Si conferma, pertanto, sotto questo aspetto, quell'eminente natura consuetudinaria del diritto pubblico romano d'età repubblicana, cui si è precedentemente accennato<sup>52</sup>.

### 3. *La creazione di posizioni giuridiche esclusivamente riguardanti le parti negoziali nelle leges locationum relative all'edilizia pubblica.*

Sulla natura giuridica delle *leges locationum*, ed in particolare di quelle censorie, esiste, come è noto, un ampio dibattito dottrinario che ha preso le mosse dal lavoro dell'Heyrovsky, già più volte richiamato<sup>53</sup>. L'autore è giunto, fra l'altro, alla conclusione che le *leges contractus* pubbliche non sarebbero in realtà dei semplici contratti che vincolavano lo stato da una parte ed il contraente privato dall'altra, ma piuttosto delle «obrigkeitliche Vorschriften», dotate di una più ampia efficacia (quasi una forza di legge), dal momento che fissavano diritti e doveri a favore e a carico di terzi estranei al contratto<sup>54</sup>. L'opinione dell'Heyrovsky è stata, più recentemente, ripresa e

<sup>51</sup> In tal senso, per esempio, ma in merito alle locazioni pubbliche in generale, BURCKHARD, *Geschichte*, p. 19 s.

<sup>52</sup> Cfr. *supra*, Intr., p. XV s.

<sup>53</sup> *Grundlage* cit. Sui limiti di quest'opera connessi ad una impostazione dommatico-pandettistica (nonché ideologica), poco osservante della più recente metodologia storico-giuridica, cfr. PLACHY, *Contributo*, p. 74 ss., *praecipue*, p. 82 ss.

<sup>54</sup> Cfr. *Grundlage*, p. 86.

portata ad estreme conseguenze dal Cancelli, a sostegno della sua nota tesi che attribuisce la *iurisdictio*, e con essa l'*imperium*, ai censori; per lo studioso italiano le *leges censoriae* avrebbero una natura chiaramente edittale, e ciò sarebbe provato in particolare dal fatto che, attraverso di esse, il censore poteva concedere rimedi di natura processuale (simili a quelli accordati dal pretore) anche a favore e contro soggetti diversi dal *conductor*<sup>55</sup>. La tesi dell' Heyrovsky è stata, poi, aversata da un filone dottrinario, facente capo al Pernice, che, ponendo l'accento sulla spontanea sottoposizione del contraente privato alle condizioni negoziali imposte dal magistrato, ha scorto un'essenza puramente contrattuale delle *leges contractus*<sup>56</sup>. Lo stesso Pernice, per altro, ha negato — ma i testi addotti a riprova riguardano esclusivamente i *vectigalia* — che la *lex censoria* possa essere intesa quale fondamento di diritti e di doveri concernenti terzi estranei alla negoziazione; gli accenni a loro posizioni giuridicamente rilevanti reperibili nei capitoli censorii avrebbero, secondo l'autore, solamente una funzione di pubblicità<sup>57</sup>. Bisogna dar conto, infine, di una *media sententia*, secondo cui le leggi censorie sarebbero, per alcuni versi, editti a portata generale e, per altri versi, contratti in senso proprio, vincolanti solo per le parti<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> Cfr. *Studi*, p. 68 ss. Per una critica all'opinione del Cancelli, v. LUZZATTO, *Origine*, p. 730 nt. 177.

<sup>56</sup> Cfr. PERNICE, *Parerga* II, p. 114; CUQ, sv. 'Lex' (*lex contractus*), p. 1115; ELIACHEVITCH, *Personnalité*, p. 21 s.

<sup>57</sup> Cfr. *Parerga* II, pp. 123-126; anche il CARCATERRA (*Pignoris capio*, p. 73 s.), per altro, affrontando il diverso, ma collegato, problema se le *leges censoriae* avessero un'essenza pubblicistica o privatistica, si è espresso, con riguardo agli *agri vectigales*, nel senso che le relazioni giuridiche intercorrenti tra i *publicani* ed i terzi non erano disciplinate nella *lex contractus*.

<sup>58</sup> In tal senso si sono espressi il KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 40 s., il KNIEP, *Societas, praecipue*, pp. 112 ss., 141 s., e, aderendo all'opinione del Kniep, il DIETRICH, *Grundlagen*, p. 21 s.; cfr., inoltre, CARCATERRA, *Pignoris capio*, p. 71; DE SARLO, *Alfeno Varo*, p. 112.

Sono dell'avviso che una fondata presa di posizione sul dibattito segnalato, e più specificatamente sulla questione se possa essere desunta una certa natura delle *leges censoriae* dalla presenza in esse di disposizioni concernenti i terzi, non possa non tenere conto delle peculiarità di ciascun tipo di appalto pubblico; esse impongono necessariamente delle distinzioni (quanto meno, a seconda che la *locatio* riguardi i *vectigalia*, il settore dell'edilizia, oppure le forniture o i servizi pubblici), e disvelano come fuorvianti quelle valutazioni fornite dagli autori sopra menzionati, che si riferiscono in genere alle *leges contractus* (o alle *leges censoriae*) considerate nel loro complesso. Oltre alla accennata convenienza ad operare distinzioni, è bene muovere, per formulare un plausibile giudizio, dalla considerazione delle singole clausole, presenti nelle *leges locationum*, che ci sono state tramandate. Ebbene, per quanto riguarda i nostri appalti, non ravvedo alcuna prescrizione che potrebbe essere d'appoggio alla tesi della natura edittale dei capitolati: gli obblighi ed i diritti in essi previsti, infatti, sembrano riguardare esclusivamente i contraenti<sup>59</sup>. Né tale assunto può essere revocato in dubbio, a mio modo di vedere, dalla

<sup>59</sup> Rilevo, a tal proposito, che i testi generalmente richiamati in dottrina, che farebbero pensare a posizioni giuridiche di terzi fondate sulle *leges censoriae*, riguardano esclusivamente i *vectigalia* (Cic., *De prov. cons.* 5.12; *In Verr.* 2.5.21.53; *De deorum nat.* 3.19.49; *Sc. de Amphiarai Oropii agris*, l. 65 s. [FIRA I<sup>2</sup> n. 36, p. 265]; Varr., *De r.r.* 2.1.16; Gai., 4.28; *De iure fisci fragm.*, 18 [FIRA II<sup>2</sup> p. 630]; D. 39.4.15; D. 50.16.203); a questi può ora aggiungersi la *lex locationis* puteolana *De munere publico libitinario*, ll. 24 ss. (GIRARD-SENN, *Lois*, p. 518), concernente però i servizi funebri della colonia. Nei casi cui si riferiscono le fonti ora menzionate, il terzo è di regola rappresentato dal contribuente, oppure, nella *lex* puteolana, dal beneficiario del servizio. Orbene, se volgiamo l'attenzione ai nostri appalti, il solo tipo che avrebbe potuto riguardare simili rapporti intercorrenti tra i *publicani* ed i privati è quello disposto per la *tuitio* di talune opere pubbliche, che poteva implicare, secondo la nostra interpretazione (v. *supra*, p. 73 s.), anche il pagamento di *ultratributa* da parte dei frequentatori dell'edificio (o da parte dei beneficiari di un servizio reso dallo stesso). Ma, a quanto mi risulta, non v'è purtroppo traccia nelle fonti di una regolamentazione, *ex lege censoria*, di siffatti rapporti.



seguinte disposizione riportata nella *causa Iuniana*, su cui ci siamo già ampiamente soffermati<sup>60</sup>:

Cic., *In Verr.* 2.1.56.146: «*Qui redemerit satis det damni infecti ei qui a vetere redemptore accepit*».

Se prescindiamo dalla paradossale situazione creata, nel caso di specie, dalla clausola <sup>61</sup>, e pensiamo ad una normale ipotesi in cui il *redemptor* della tutela del tempio era soggetto distinto dal *redemptor* della riparazione straordinaria di una parte del tempio, si potrebbe ritenere, stando al testo, che la *lex locationis* concernente un *opus publicum faciendum* fosse in grado di creare in capo al terzo (nella fattispecie, il *redemptor* della tutela) il diritto di richiedere, per gli eventuali danni subiti dalla struttura avuta in custodia, la *cautio damni infecti* al contraente privato (nella fattispecie, il *redemptor* della riparazione straordinaria). A ben guardare, tuttavia, la clausola in questione poneva solamente a carico del *redemptor* della riparazione un obbligo di prestare la *cautio* — l'inottemperanza al quale ben avrebbe potuto essere sanzionata *e publico* —, ma non è detto che essa fissasse anche, a vantaggio del *redemptor* della tutela, un corrispondente diritto vantabile innanzi al pretore (nel caso di specie, Verre) svolgente funzioni censorie; per il riconoscimento di un tale diritto, infatti, non sarebbe stata necessaria un'apposita previsione nella *lex operi faciundo*, ma doveva essere già sufficiente il fatto che il *redemptor* di *sarta tecta* era il responsabile della conservazione in buono stato dell'edificio e, presumibilmente come tale, era legittimato a richiedere, all'occorrenza, la *cautio damni infecti*, così come fece, nel 58 a.C., il *redemptor cloacarum* nei confronti di M. Emilio Scauro<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. *supra*, p. 166 nt. 17.

<sup>61</sup> Cfr. ancora *supra*, p. 166 nt. 17.

<sup>62</sup> Cfr. *supra*, p. 29 s. e nt. 74. Mi sembra dunque da respingere l'opinione del

Se dunque anche il testo esaminato non sembra supportare, con riguardo alle *locationes* relative alle opere pubbliche, la tesi della natura edittale delle corrispondenti *leges*, non ci resta che considerare le stesse — allo stato attuale delle fonti — come schemi contrattuali che potevano fondare posizioni giuridiche solamente a vantaggio e a carico della *civitas* e dei pubblici conduttori.

#### 4. La costituzione dei rapporti contrattuali: lo svolgimento delle aste pubbliche.

Esauriti dunque gli aspetti che riguardano la formazione e la natura delle *leges locationum*, possiamo ora appuntare la nostra attenzione sulla procedura normalmente seguita dai magistrati per aggiudicare gli appalti. Va subito detto che, in tale ambito, non è dato rilevare (per lo meno per quanto riguarda l'amministrazione di Roma) differenze sostanziali tra la *locatio* di *sarta tecta* e la *locatio* di un *opus publicum faciendum*. Sia per l'uno, sia per l'altro tipo contrattuale, a quanto sembra, la fase nella quale si individuava il migliore contraente per il *populus* si informava ad un principio di concorrenza, di natura esclusivamente economica<sup>63</sup>.

CANCELLI, laddove (*Studi*, p. 70 nt. 1), in linea con la sua tesi di fondo, richiama la clausola in questione a riprova del fatto che, in materia di edilizia pubblica, la *lex censoria* poteva creare rapporti tra privati. Mi sembra più probabile, invece, che la relazione incentrata sulla *cautio* dovesse intercorrere esclusivamente tra il magistrato locatore ed il *redemptor* della riparazione.

Avremo modo di vedere (*infra*, p. 224 s.), sulla base di D. 39.2.15.10 e sempre con riguardo alla tarda età repubblicana, come sia anche da escludere una previsione della *lex locationis* che riconoscesse al *vicinus* il diritto di richiedere la *cautio damni infecti* al *redemptor* della *refectio* di un *locus publicus* in generale.

<sup>63</sup> Sulla presumibile adozione da parte dei magistrati di un criterio meramente economico (che privilegiava, cioè, l'offerta del miglior prezzo) nel campo delle locazioni di costruzione di maggiore entità, cfr. *infra*, p. 195 s.

Fin dall'inizio della procedura, quindi, i magistrati tendevano ad ottenere il maggior numero possibile di concorrenti alla *licitatio* mediante un avviso d'asta, che poteva assumere la denominazione di *edictum* o di *proscriptio*, a seconda che fosse pronunciato nel foro da un pubblico banditore, oppure affisso nel medesimo luogo; i *cives* venivano così informati del giorno in cui si sarebbe svolta la *licitatio* e dei contenuti della *lex locationis*<sup>64</sup>; è ragionevole credere che la conoscenza preventiva del capitolato, con le eventuali indicazioni circa i luoghi pubblici fatti oggetto di appalto, avesse anche lo scopo di consentire ai concorrenti di formulare un'acconcia offerta che tenesse conto delle presumibili spese che essi avrebbero, da aggiudicarsi, sostenuto. La prassi di pubblicizzare con idoneo anticipo la gara d'appalto è desumibile, in primo luogo, dal seguente rimprovero mosso da Cicerone a Verre, sempre in merito alla *locatio* per il rifacimento delle colonne del tempio di Castore:

*In Verr.* 2.1.54.141: «...locare incipit non proscripta neque edicta die...».

Per quanto riguarda, invece, i *sarta tecta*, ed in particolare i templi, si veda il seguente passo di Tertulliano, il cui contenuto, come si è detto<sup>65</sup>, può essere riferito con ogni probabilità anche all'epoca repubblicana:

*Ad Nat.* I.10.22: «*Iam primum quos (deos) in hastarium regessistis, publicanis subdid<is>tis, omni quinquennio inter vectigalia vestra proscriptos addic<itis>*»<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> Su quest'ultimo punto, cfr. KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 30; DE RUGGIERO, *Stato*, p. 189; CANCELLI, *Origine*, p. 17 s.; MAGDELAIN, *Loi*, p. 34.

<sup>65</sup> Cfr. *supra*, p. 72 nt. 98.

<sup>66</sup> Interessata qui, evidentemente, il «*proscriptos*» riferito al relativo «*quos*» (*deos*), che sta ad indicare, per metonimia, i templi pagani.

È opportuno, infine, richiamare in questa sede le ll. 34 ss. della *Tabula Heracleensis*<sup>67</sup>:

«...isque aed(ilis) diebus ne minus X antequam locet apud forum ante tribunale suom propositum habeto, quam / viam tuendam et quo die locaturus sit, et quorum ante aedificium ea via sit; eisque, quorum ante aedificium / ea via erit, procuratoribusve eorum domum denuntietur facito, se eam viam locaturum et quo die locaturus / sit...».

Esse, invero, ci illuminano maggiormente circa il contenuto del bando di gara, ma riguardano locazioni di manutenzione del tutto particolari: quelle disposte dagli edili («per quaestorem urbanum eumve quei aerario praerit»), in danno dei frontisti, qualora questi non avessero assicurato la *tuitio* del tratto di via pubblica cittadina antistante il loro immobile<sup>68</sup>. Nella *proscriptio*<sup>69</sup> doveva dunque essere indicato la via da riparare («quam viam tuendam»), ed in quale giorno si sarebbe svolta l'asta pubblica («quo die locaturus sit»); in più, il nome del frontista inottemperante al *munus publicum* («quorum ante aedificium ea via sit»)<sup>70</sup>. La presenza di quest'ultimo dato si spiega, a mio giudizio, col fatto che tali *locationes* erano disposte, come si è detto, in danno dei frontisti, sicché questi sarebbero stati “*adtributi*”, per il prezzo di aggiudicazione, al conduttore dei lavori di manutenzione<sup>71</sup>; è probabile, dunque, che

<sup>67</sup> Su di essa cfr. *supra*, p. 49 nt. 33.

<sup>68</sup> Cfr. *supra*, p. 106 nt. 16.

<sup>69</sup> Per “*propositum habere*” (v. la l. 34) nel senso di *proscribere*, cfr. DIRKSEN, *Bemerkungen*, p. 237.

<sup>70</sup> È improbabile, secondo il NICOLET, *Table*, p. 13 ss., che all'individuazione di tale soggetto potessero contribuire i registri censuari dei *censores* con eventuali riferimenti catastali ivi contenuti.

<sup>71</sup> Sull'*adtributio* in questione, intesa come operazione contabile finalizzata alla cessione di un credito pubblico, cfr. BRUNS, *Geschichte*, p. 47; DE RUGGIERO, sv. ‘*Adsignatio*’ (*adtributio*), p. 111.

il bando assecondasse l'interesse del licitante a conoscere il nome (e quindi la solvibilità) di chi gli sarebbe stato "*adtributus*", se fosse risultato aggiudicatario in sede d'asta<sup>72</sup>. D'altra parte, anche il frontista inottemperante al *munus publicum* doveva essere messo in grado di conoscere il suo futuro creditore e l'importo per il quale sarebbe stato "*adtributus*"; la *denuntiatio* indirizzata a lui, o al suo *procurator* (ll. 35 s.), perseguiva verosimilmente tale scopo, anziché attuare una forma privilegiata di pubblicità della gara<sup>73</sup>.

L'asta pubblica si teneva, per lo meno a Roma, nel foro<sup>74</sup>, e le locazioni dei censori cadevano normalmente in un periodo prossimo alla loro entrata in carica<sup>75</sup>. La *licitatio* era presieduta dal magistrato locatore coadiuvato da un pubblico banditore (*praeco*), il quale ricopriva la funzione di *testis publicus*<sup>76</sup>, e

<sup>72</sup> Degno di nota è il fatto che anche nella *lex locationis* riportata nella *causa Iuniana*, che concerneva, similmente, un appalto disposto in danno — questa volta, del *redemptor* (il pupillo Iunio) inadempiente in ordine alla conservazione del tempio di Castore — compariva il nome del soggetto a spese del quale i lavori sarebbero stati eseguiti (Cic., *In Verr.* 2.1.55.143: «*Lex operi faciundo. Quae pupilli Iuni*»).

<sup>73</sup> In questo senso, invece, il DIRKSEN, *Bemerkungen*, p. 238: «Deshalb sollte nicht bloß öffentlich, sondern auch *privatim* an den Schuldner die *locatio* mit allen Nebenumständen bekannt gemacht werden, damit der Schuldner selbst als *conductor operis* auftreten konnte»; v. anche *op. cit.*, p. 240.

<sup>74</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.54.141; *Tab. Heracl.*, l. 37.

<sup>75</sup> Cfr. DIETRICH, *Beiträge*, p. 58; FRACCARO, *Ricerche*, p. 475 s. Le idi di marzo che taluni autori (GUADAGNI, *Leggi*, § 12 [senza pagina]; HUMBERT, sv. '*Censoria locatio*', p. 1001) indicano come il giorno della celebrazione degli incanti censorii, potrebbero rappresentare, in verità, il termine di decorrenza del lustrò (inteso come periodo contrattuale) per i *vectigalia*, e fors'anche, aggiungo, per i *sarta tecta*: cfr. DIETRICH, *op. loc. cit.*; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 28; LINTOTT, *Imperium*, p. 88. Tale assunto, tuttavia, non pare confortato dal *Monumentum Ephesenum* (cit. *supra*, p. 57 nt. 57), dal quale si evince che, per lo meno in età augustea, il *dies a quo* relativo al lustrò dei *portoria* asiatici cadeva alle idi di gennaio, anziché a quelle di marzo (v. *praecipue* l. 108, § 45).

<sup>76</sup> V. Cic., *De leg. agr.* 2.21.56. Sulla partecipazione del *praeco* alle *licitationes* pubbliche aventi ad oggetto, in particolare, *locationes* di *sarta tecta*, cfr. Tert., *Ad*

doveva quindi prendere formalmente atto delle diverse offerte dei concorrenti; queste, essendo in questione fondamentalmente una spesa pubblica, dovevano susseguirsi al ribasso, fino allo stabilizzarsi del minore importo<sup>77</sup>. Il *locator* era inoltre, fors'anche in età repubblicana, assistito dal questore<sup>78</sup>, che aveva il compito di annotare sulle *tabulae publicae* gli esiti della gara (verosimilmente, il nome del *manceps* ed il prezzo al quale l'appalto veniva assegnato)<sup>79</sup>. I concorrenti erano soliti fare la loro offerta pubblicamente mediante l'elevazione del dito al cielo<sup>80</sup>, senza che tuttavia tale contegno fosse richiesto a pena di nullità dell'offerta; doveva essere sufficiente, con ogni probabilità, un qualsiasi comportamento equivalente, chiaramente volto a ribassare il prezzo annunciato dal *praeco*<sup>81</sup>. L'a-

*Nat. I.10.22 e Apol. 13.5 (supra, p. 70 s.)*. Sul *praeco publicus* in generale, cfr. MUÑIZ COELLO, *Empleados*, specialmente p. 131 s. (a proposito del suo impiego nelle aste censorie); RAUH, *Auctioneers*, p. 451 ss. (ivi altra letteratura).

<sup>77</sup> Cfr., sul punto, anche *infra*, p. 195 s. Più in generale sul *modus procedendi* del *praeco*, cfr. Varr., *De ll.* 5.2.15: «Ubi quidque consistit, locus. Ab eo praeco dicitur locare, quod usque idem it, quoad in aliquo constitit pretium».

<sup>78</sup> Cfr. Tert., *Ad Nat. I.10.22 e Apol. 13.5*.

<sup>79</sup> Cfr. WALTZING, *Apologétique*, p. 99. Per quanto riguarda la trascrizione dei «nomina mancup[um]», ma in riferimento ai *vectigalia*, cfr. *lex agraria* epigrafica del 111 a.C., l. 46 (FIRA P n. 8 p. 113). Un simile obbligo di registrazione sulle *tabulae publicae* lo troviamo anche posto a carico dei *duumviri* nei capp. 63 delle *leges Malacitanae* e *Irnitanae*: «Quasque locationes fecerit quasque / leges dixerit, quanti quit locatum sit et [qui] prae/des accepti sint...in tabu/las communes municipum eius municipi / referantur facito». Potrebbe destare stupore, di primo acchito, il fatto che gli statuti non imponessero ai *duumviri* di annotare sulle *tabulae publicae*, oltre al tipo di *locatio*, alle clausole contrattuali, al prezzo di aggiudicazione, ai nomi dei *praedes*, anche il nome del *manceps*. Dato che, tuttavia, il *manceps* solitamente si costituiva, dopo la *licitatio*, *praes pro se* (v. *infra*, p. 205 nt. 5), possiamo ritenere che, nei *municipia* in questione, il suo nome dovesse quanto meno figurare fra quelli degli altri garanti.

<sup>80</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.54.141; Fest.-Paul., sv. '*manceps*' (Lind., 137); in rapporto ai *vectigalia*, Ps. Acr., *Schol. in Horat. Serm.* 2.8.25 (Keller, 199): «...quia digito publicani licitationem vectigalium faciebant...Scimus autem decumanos, quando licentur, digitos elevare»; in dottrina, v. NICOLET, *Institutions* [104], p. 265.

<sup>81</sup> La dottrina è pressoché concorde nel ritenere esenti da formalismi nego-

sta si concludeva con l'*addictio* pronunciata dal magistrato, con cui lo stesso si limitava ad aderire alla migliore offerta presentata, e ad assegnare così l'appalto<sup>82</sup>. Non bisogna credere, invece, che l'*addictio* rendesse il *manceps* responsabile per l'inadempimento contrattuale: tale effetto scaturiva, infatti, da un distinto negozio formale attraverso il quale il *manceps* si costituiva *praes pro se* innanzi al *locator*<sup>83</sup>.

### 5. La scelta del contraente.

Occorre chiedersi, a questo punto dell'indagine, quale fosse il criterio seguito dal magistrato per operare la scelta dell'aggiudicatario, o meglio — posto che il favore per il minore prezzo, oltre ad avere un riscontro testuale<sup>84</sup>, doveva essere connaturato, per quanto si è lasciato intendere, al meccanismo della *licitatio* — se, per ipotesi, i *locatores* potessero tener conto di altri parametri di valutazione dell'offerta, in aggiunta a quello propriamente economico (penso, in particolare, alla bellezza del progetto in rapporto agli *opera publica facienda*).

Facendo, però, un passo indietro, è bene dapprima precisare quali fossero i requisiti di ammissibilità alle aste pubbliche. Malgrado il dissenziente parere del Mommsen, che ha

ziali le *auctiones* pubbliche: v. MOMMSEN, *Anfänge*, p. 139; CUQ, sv. 'Lex' (*lex contractus*), p. 1115; VON LÜBTOW, *Leges*, p. 240; CANCELLI, *Origine*, p. 19 ss.; adde, da ultimo, se bene ho inteso, lo ZLINSZKY, *Kontrakte*, p. 679, che pure sottolinea come non tutti i negozi dello *ius publicum* fossero privi di forme.

<sup>82</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.55.144: «*Addicitur opus HS DLX milibus...*»; Tert., *Ad Nat.* I.10.22, *Apol.* 13.5.

Sull'*addictio*, intesa come semplice adesione ad una volontà precedentemente manifestata, cfr. Fest.-Paul., sv. 'addicere' (Lind., 12): «*Addicere est proprie idem dicere et adprobare dicendo*»; in dottrina, v. LEVY-BRUHL, *Études*, in particolare le conclusioni a p. 24; CANCELLI, *Origine*, p. 19.

<sup>83</sup> Sul punto ritorneremo *infra*, p. 204 ss.

<sup>84</sup> Cfr. Liv. 39.44.7 (*infra*, p. 195).

avuto, tra l'altro, seppure precisato, un certo seguito, si deve ritenere che solamente i *cives Romani* potessero partecipare ai pubblici incanti celebrati a Roma<sup>85</sup>; lo si evince chiaramente dal seguente passo dello Ps. Asconio, che concerne, in verità, le *locationes* di *vectigalia*, ma è senz'altro riferibile anche a quegli appalti che qui interessano:

*ad Cic., Div. in Q. Caec. 33* (Stangl, 196): «[*Mancipes a civitatibus*] *Mancipes sunt publicanorum principes, Romani homines...*».

L'opinione del Mommsen potrebbe, poi, essere disattesa anche per altra via. A dare credito, infatti, a taluni studiosi<sup>86</sup>, i *mancipes*, dopo l'aggiudicazione, erano obbligati a costituirsi *praedes pro se* innanzi al magistrato locatore; ora, se si tiene conto che i garanti per gli obblighi contratti col *populus* dovevano essere necessariamente cittadini romani<sup>87</sup>, non si può

<sup>85</sup> L'illustre autore tedesco ritiene invece (cfr. *Stadtrechte*, p. 362; *Mancipium*, p. 147 nt. 3) che anche i *peregrini*, e persino gli schiavi, avrebbero potuto prendervi parte. Secondo lo SZLECHTER, *Contrat*, p. 337 nt. 2, seguito dalla CIMMA, *Ricerche*, p. 47 nt. 20, i *peregrini* dovevano essere muniti dello *ius commercii*.

In senso contrario (conformemente al nostro assunto), v. invece HUSCHKE, *Usucapio*, p. 268; HAHN, *Censorum*, p. 21; IVANOV, *Societatibus*, p. 11; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* I, p. 243, II.1, p. 28; CARCOPINO, *Loi*, p. 86 ss.; con ricchezza di argomentazioni, poi, ØRSTED, *Economy*, p. 151 ss.

Il passo di Plinio il Vecchio (*Nat. Hist.* 35.45.154), relativo alla decorazione del tempio di Cerere nel 493 a.C., non chiarendo se gli *architecti* greci ivi menzionati fossero stati, nell'occasione, anche *redemptores*, non può, credo, suffragare l'affermazione del Cancelli: «L'appalto di opera non di rado era dato ad artefici stranieri» (*Origine*, p. 142).

<sup>86</sup> ZIMMERMANN, *Notione*, p. 9; CUQ in MACQUERON, *Travail*, p. 102; soprattutto, ØRSTED, *Economy*, p. 164.

<sup>87</sup> V., per tutti, RIVIER, *Untersuchungen*, p. 50 s.; DE RUGGIERO, *Stato*, p. 194. Che, per essere *praes*, occorresse avere la cittadinanza romana è anche inferibile dalla circostanza che i *praedia subsignata*, cioè i beni immobili dati normalmente in garanzia dal *praes*, dovevano essere oggetto di *dominium ex iure Quiritium*: cfr. Cic., *Pro Flacco* 32.80: «...illud quaero, sintne ista praedia censui censendo, habeant



non concludere che lo *status* di *civis* venisse richiesto anche ai *mancipes*<sup>88</sup>. Quanto si è detto non nega, per altro, l'eventualità che i non *cives* partecipassero indirettamente agli appalti come soci o come *adfines*.

Secondo quanto si ritiene tradizionalmente in dottrina, poi, a partire dalla fine del terzo secolo a.C., mediante un provvedimento, collegabile per le finalità perseguite (e fors'anche dal punto di vista cronologico) al *plebiscitum Claudianum* (218 a.C.), venne proibito ai senatori di prendere parte, in generale, agli appalti pubblici<sup>89</sup>. Il Nicolet, con una accurata ricerca prosopografica condotta sui soggetti (*publicani* o *redemptores*) coinvolti nelle pubbliche *locationes* nel corso della tarda età repubblicana, ha confermato, in buona sostanza, la sussistenza di tale inibizione ed ha ritenuto, tra l'altro, di ricondurla a quel principio di buona amministrazione che vuole l'organo di controllo sull'esecuzione degli appalti (il senato) formato da elementi distinti rispetto ai destinatari dell'attività di verifica (i *publicani* appartenenti, com'è noto, all'*ordo equester*)<sup>90</sup>.

*ius civile, sint necne sint mancipi, subsignari apud aerarium aut apud censorem possint»; Schol. Bob. ad h.l.* (Hild., 52): «*Praedia autem, quae iure legitimo non habentur, neque apud aerarium subsignari neque apud censorem possunt*».

<sup>88</sup> In tal senso ØRSTED, *Economy*, p. 164.

<sup>89</sup> Il divieto in questione viene di solito argomentato da Polib. 6.17, e dalle eccezioni ad esso poste, ricordate da Asc., *In orat. in toga cand.* (Cl., 93), e da Dio. Cass. 55.10.5 (v. *infra*, p. 194 nt. 105): cfr. CASSOLA, *Gruppi*, p. 216 nt. 21; DE MARTINO, *St. ec.* I, p. 127 nt. 6; GABBA, *Ricchezza*, p. 547 (tale autore, tuttavia, è propenso a disgiungere cronologicamente il plebiscito Claudiano rispetto alla disposizione che escludeva i senatori dagli appalti, e a collocare quest'ultima in un periodo successivo all'età graccana).

Sul plebiscito Claudiano (che, come si sa, proibiva ai senatori di avere navi con portata superiore alle trecento anfore) e sui motivi ispiratori di esso esiste un'ampia letteratura; limitandoci ai più recenti contributi, oltre alle opere sopra, in questa nota, citate (per il DE MARTINO, v. p. 126 s.; per il GABBA, v. p. 545 ss.), cfr. YAVETZ, *Policy*, p. 325 ss.; D'ORTA, *Divieto*, p. 187 ss.; NICOLET, *Économie*, p. 877 ss.; GUARINO, *Quaestus*, p. 7 ss.; TOYNBEE, *Eredità* II, p. 426 s.; CLEMENTE, *Sviluppo*, p. 171 ss.

<sup>90</sup> Cfr. *Ordre* I, p. 328; v. anche SHATZMANN, *Wealth*, p. 102 s., e BRUNT, *Clas-*

A partire inoltre dalla *lex Iulia* del 59 a.C., la partecipazione, come *conductores*, dei senatori alle locazioni pubbliche venne considerata come fattispecie rientrante nel *crimen repetundarum*, e dunque perseguibile dalla corrispondente *quaestio*; si vedano, a tal proposito, le ll. (R) 7-11 del *Fragmentum Pauli Leidense* (Cod. Leid. B.P.L. 2589):

«*Senator[es] parentes[v]e eor(um) in quor(um) pot(estate) s(unt), vectigali[a] pu[bli]ca c(on)ducere navem in q(uae)stum habere eq[uos]v[e] curules p(rae)bendos suscipere prohibentur: idq(ue) factum repetu[n]dar(um) le[g]e vindicatur»<sup>91</sup>.*

Interessa qui notare come tra le attività compiute dai *senatores parentesve eorum* punite *ex lege repetundarum* non figurì l'assunzione degli appalti relativi alle opere pubbliche, che pure erano richiamati, a diversi fini, nel testo originario della *lex cesariana*<sup>92</sup>; si menzionano, infatti, solamente quelli relativi ai *vectigalia* e alla fornitura degli *equi curules*<sup>93</sup>. Non credo, tutta-

*si*, p. 106. La partecipazione di *D. Brutus* (ex-console e dunque senatore), come *praes*, all'appalto di manutenzione del tempio di Castore (v. Cic., *In Verr.* 2.1.55.144) non sembra poter negare la vigenza di una norma che, in via generale, escludesse i senatori dalle *locationes* pubbliche: sul punto, in margine ai dubbi espressi dal NICOLET, *op. ult. cit.*, p. 330, cfr. BADIAN, *Publicans*, p. 120 nt. 16; inoltre, RAWSON, *Chariot-racing*, p. 13 nt. 52.

<sup>91</sup> Il testo, così ricostruito, si trova (indicato come § 3) nell'edizione dell'intero *Fragmentum* di G.G. ARCHI - M. DAVID - E. LEVY - R. MARICHAL - H.L.W. NELSON, *Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense* (Cod. Leid. B.P.L. 2589), in *Studia Gaiana* IV, Leiden 1956, p. 5. Sul passo cfr. ARCHI, *Frammenti*, p. 1480 s.

Sul fatto che la *lex repetundarum* menzionata debba essere identificata, in rapporto alla proibizione di *vectigalia publica conducere*, con la *lex Iulia* del 59 a.C., cfr. SERRAO, *Frammento*, p. 21 s.

<sup>92</sup> Cfr. D. 48.11.7.2 (Mac. 1 *iud. publ.*), su cui v. *infra*, p. 239 s.

<sup>93</sup> Per una problematica ricostruzione, alla luce del frammento leidense, della evoluzione storica relativa al divieto posto ai senatori di *suscipere equos curules praebendos*, v. RAWSON, *Chariot-racing*, p. 14 s.

via, che si possa, per ciò solo, pensare che le nostre locazioni fossero escluse dalla previsione della *lex Iulia*. Non si deve dimenticare, infatti, che il passo in questione è tratto dalle *Pauli Sententiae* e richiama con ogni probabilità il divieto fissato nella *lex repetundarum* nella misura in cui esso era ancora suscettibile di applicazione nel terzo secolo d.C.<sup>94</sup> Ora, in questo periodo l'uso della *locatio* pubblica, così come si era delineata nell'età repubblicana, per la realizzazione dei più importanti interventi edilizi pare da tempo (per lo meno per quanto concerne Roma) in netto declino<sup>95</sup>. Credo che vi sia, a tal riguardo, una pluralità di indizi concordanti. In primo luogo, il silenzio delle fonti sulle *locationes* in questione, particolarmente sorprendente se confrontato con la ricchezza di documentazione di cui disponiamo per l'epoca repubblicana e fino alla prima età imperiale<sup>96</sup>; in secondo luogo, il dato che, a partire

<sup>94</sup> Per la collocazione delle ll. (R) 7-11 nell'ordinamento giuridico del terzo secolo d.C. e più precisamente nell'età dei Severi, v. SERRAO, *Frammento*, p. 133; ma è ovviamente verosimile che la disposizione in esame fosse rimasta in vigore anche nel periodo coevo alla stesura della raccolta pseudopauliana (fine del III-inizio del IV secolo d.C.).

Sugli intenti pratici perseguiti dalle *Pauli Sententiae*, si veda CERVENCA in TALAMANCA (direz.), *Lineamenti*, p. 617 s.

<sup>95</sup> Mi pare, in verità, opportuno riferire preferibilmente agli appalti celebrati a Roma le osservazioni che stiamo facendo in margine al frammento leidense. Pur considerato, infatti, che un'analogha proibizione di «*vectigalia exercere*» era posta ai *decuriones* nei *municipia* (v. D. 50.2.6.2, Pap. 1 *resp.*), bisogna comunque muovere dal dato che il termine «*senatores*» (con ogni verosimiglianza non interpolato: cfr. D'ORTA, *Divieto*, p. 207 s.) del *Fragmentum* rimanda ai senatori romani (sul punto, v. le convincenti argomentazioni del LEVY, *Bedeutung*, p. 66).

<sup>96</sup> Osservo come le rare fonti che richiamano locazioni di *opera publica facienda* in età imperiale, citate dal DE RUGGIERO, *Stato*, p. 177 s. (in nota), non siano databili oltre il primo secolo d.C. (si può arrivare, al più tardi, all'inizio del II secolo, se consideriamo anche Sic. Flacc., *De cond. agr.* [Thul., 110], concernente la *munitio* delle *viae publicae* in Italia: cfr. PEKÁRY, *Untersuchungen*, p. 5 nt. 12; ECK, *Organisation*, pp. 59 e 76). Tale limite temporale, riferito in particolare alla realtà di Roma, mi sembra confermato anche alla luce dell'accurata raccolta fatta più recentemente dall'ØRSTED, *Economy*, pp. 98 ss., 118 ss., circa le fonti epigrafiche

dagli inizi del secondo secolo d.C., sembrano scomparire le società di pubblicani che si occupavano della costruzione di opere pubbliche<sup>97</sup>; cosa che, tra l'altro, potrebbe avere determinato quella identificazione esclusiva, riscontrabile nella riflessione giurisprudenziale d'età severiana, delle *societates publicanorum* con le *societates vectigalium*<sup>98</sup>. In un simile quadro indiziario, poi, sembra assumere un particolare significato quel mutamento, in ordine all'accezione tecnica del segno 'redemptor', che potrebbe essere pervenuto a maturazione all'epoca del grammatico Festo (fine del secondo secolo d.C.). Si veda, a tal riguardo:

Fest., sv. 'redemptores' (L., 332): «Redemptores proprie atque antiqua consuetudine dicebantur, qui, cum quid publice faciendum <a>ut praebendum condixerant...at hi nunc dicuntur redemptores, qui quid conduxerunt praebendum utendumque»<sup>99</sup>.

che d'età imperiale che contengono i termini 'manceps' e 'redemptor' in rapporto alle *locationes de quibus*; termini che dallo stesso autore sono assunti — in particolare modo, 'manceps' — come indicatori del perdurare del sistema della *locatio* con i tipici tratti repubblicani. V., a tal riguardo, anche KOLB, *Bauverwaltung*, pp. 115 nt. 7, 316-318.

Il ricorso delle amministrazioni ad appaltatori nel II-III secolo d.C. è invece testimoniato in rapporto alla realtà provinciale (v. D. 50.10.2.1).

<sup>97</sup> Cfr. CIMMA, *Ricerche*, p. 164, per la quale il fenomeno riguarderebbe anche le società costituite per la manutenzione degli edifici pubblici (su quest'ultimo punto, v. in senso contrario *infra*, tra breve, nel testo); il silenzio delle fonti sulle *societates* in questione è rilevato anche dal BRUNT, *Labour*, p. 86.

<sup>98</sup> Cfr. i frammenti tratti dalle opere della giurisprudenza severiana inseriti nel titolo 39.4 (*De publicanis et vectigalibus et commissis*) del Digesto.

<sup>99</sup> Ciò che, invero, autorizza a credere che sia stato Festo, piuttosto che Verrio Flacco, ad elaborare in una qualche misura la seconda definizione di 'redemptores' è quella precisazione temporale data dal «nunc», unitamente al fatto che, a quanto pare, Festo non si limitò semplicemente a compendiare il *De verborum significatu* del grammatico di età augustea (cfr., a tal riguardo, diffusamente, MOSCADI, *Verrio*, p. 25 ss.; *contra*, però, BONA, *Ricerca*, p. 120 nt. 3).

Il fatto che il termine in questione non stesse più ad indicare, come in precedenza, il conduttore di un *quid publice faciendum*, ma solamente quello di un *quid (publice) praebendum utendumque* (cioè, fondamentalmente, l'appaltatore di fornitura e di *vectigalia*)<sup>100</sup>, può essere valutato, a questo punto, non già come un fenomeno semplicemente terminologico, ma come spia di una variazione sostanziale, intervenuta nei modi di amministrare l'edilizia pubblica, che operava nel senso di escludere l'impiego della *locatio* conformata al modello repubblicano<sup>101</sup>. L'analisi delle cause che possono aver determinato, a partire all'incirca dal primo secolo d.C., la segnalata decadenza del sistema dell'appalto nell'Urbe, ci porterebbe troppo distante dai confini della presente ricerca<sup>102</sup>; è impor-

<sup>100</sup> Mi sembra, in verità, necessario sottintendere 'publice' nella recenziore definizione di *redemptores* e riconoscere pertanto ad essa, come alla precedente, un'esclusiva valenza nel campo dello *ius publicum*. Diversamente, l'estensione dell'ambito di impiego, tale da coprire anche la sfera privatistica, che ne deriverebbe, sarebbe in insanabile contrasto con quelle non poche fonti, risalenti all'incirca all'età di Festo (D. 6.1.39.pr. [Ulp.]; 11.6.7.3 [Ulp.]; 20.2.1 [Pap.]; 42.5.24.1 [Ulp.]; 45.1.98.1 [Marc.]), nelle quali 'redemptor' sta ad indicare il conduttore di un *quid faciendum*.

È poi fondato credere, alla luce di quanto si dirà tra breve nel testo, che, anche in rapporto all'epoca del grammatico, la locuzione *quid (publice) praebendum* potesse evocare l'appalto relativo ai *sarta tecta* (v., altresì, sul punto, *supra*, p. 45 nt. 27).

<sup>101</sup> Quanto detto richiede una precisazione. Insieme al BRUNT, *Labour*, p. 85 ss., non vogliamo certo negare che la *locatio* venisse ancora impiegata in un qualche modo dalle amministrazioni dopo il II secolo d.C.; vogliamo solamente dire che, con ogni probabilità, non venne più utilizzato a partire da quell'epoca, il sistema dell'appalto tipico dell'età repubblicana, che stimolava, attraverso la procedura della *licitatio*, la concorrenza dei privati ed il sorgere di *societates* che assumevano il compito di curare ogni aspetto dell'edificazione. Tale sistema era funzionale ad una struttura amministrativa piuttosto elementare, qual era quella repubblicana, non doveva invece esserlo con riguardo ad un apparato ben più complesso e autosufficiente, qual era quello imperiale (v., in tal senso, LEIST, *Geschichte*, p. 44).

<sup>102</sup> Posso solo accennare, in modo superficiale, a taluni fattori che possono aver esercitato una certa influenza: il progressivo passaggio della gestione degli

tante, piuttosto, qui ribadire come il passo contenuto nel *Fragmentum Leidense*, nel riprodurre in sintesi ai fini applicativi il contenuto della *lex Iulia* del 59 a.C., possa avere tenuto in conto di una realtà amministrativa che, a differenza di quella sottostante alla stesura del testo originario, non si dimostrava più favorevole all'uso dell'incanto pubblico nel campo degli *opera facienda*.

Quanto detto non è tuttavia estendibile alle *locationes* concernenti i *sarta tecta*: abbiamo visto, infatti, che ancora nel 197 d.C., dunque all'epoca di Paolo, la *tuitio* dei templi di Roma veniva concessa in appalto ai *publicani*<sup>103</sup>. Considerato, però, che la manutenzione ordinaria delle *aedes* comportava anche la percezione da parte dei *publicani* di pubbliche rendite (denominate da Tertulliano *vectigalia templorum*<sup>104</sup>), mi sembra assai probabile che nel passo pseudopauliano si sia inteso ricomprendere nella fattispecie della *conductio* di *publica vectigalia* anche la presa in conduzione dei templi pagani. Rimane per noi solamente il rammarico di non conoscere il te-

*opera publica facienda* dalla amministrazione senatoriale a quella imperiale, e l'impiego preferenziale dei capitali privati del *princeps*; la concorrenza esercitata da altri strumenti di amministrazione "diretta", quali i *munera* imposti ai cittadini, l'impiego di manodopera servile posta alle dirette dipendenze dei funzionari imperiali, il ricorso ai *damnati ad opera publica*, ed alle corporazioni (penso in particolare al *collegium fabrum tignariorum*) via via incardinate nell'apparato amministrativo imperiale; non ultimo, il declino stesso dell'attività di costruzione che si ebbe a partire da Marco Aurelio. Su questi aspetti v., per un primo approccio, SERRIGNY, *Droit publ.* II, p. 227 ss.; HIRSCHFELD, *Verwaltungsbeamten*, p. 265 ss.; WALTZING, *Étude* II, pp. 14 ss., 115 ss.; HOMO, *Rome*, p. 135 ss.; DE ROBERTIS, *Lavoro*, p. 230 ss.; KLOFT, *Liberalitas*, p. 115 ss.; BODEI GIGLIONI, *Lavori*, p. 215 ss.; STEINBY, *Edilizia*, p. 219 ss.; SKYDSGAARD, *Building*, p. 223 ss.; NOÈ, *Fortuna*, p. 27 ss.; EAD., *Nota*, p. 70; ZACCARIA, *Testimonianze*, pp. 131, 134 s.; LO CASCIO, *Tecniche*, pp. 160 s., 166; ROBINSON, *Rome*, p. 51 ss.

<sup>103</sup> Cfr. Tert., *Ad Nat.* I.10.22-24; *Apol.* 13.5-6 (*supra*, p. 70 s.). La *locatio* dei templi è testimoniata anche in rapporto all'anteriore epoca di Giovenale (v. *Sat.* 3.31, cit. *supra*, p. 30 nt. 73).

<sup>104</sup> Cfr. *supra*, p. 72 nt. 100.

nore del testo originario della *lex Iulia*, ed in particolare se essa, nel porre il divieto a carico dei senatori, menzionasse gli *ultroributa* distinguendoli, come di solito capitava nelle fonti comprese tra il primo secolo a.C. ed il primo secolo d.C., dai *vectigalia*.

Deve essere ricordato, comunque, che in talune, limitate ipotesi fu consentito ai senatori di partecipare alle *locationes* promosse dalla *civitas*: grazie a Dione Cassio sappiamo che in età augustea anche gli appartenenti all'*ordo senatorius* avrebbero potuto aggiudicarsi gli appalti per la *tuitio* dei templi, in forza di disposizioni che riguardavano gli stessi edifici in modo specifico<sup>105</sup>.

Va aggiunto, infine, che anche gli *equites* potevano essere colpiti da un divieto di partecipare, a vario titolo, agli appalti pubblici<sup>106</sup>. In questo caso il provvedimento aveva un carattere particolare (nel senso che era indirizzato solamente verso taluni soggetti appartenenti all'*ordo equester*) e veniva assunto dai magistrati locatori con un editto proclamato prima della *licitatio*, di solito per sanzionare irregolarità compiute dai *publicani* nella conduzione di precedenti rapporti negoziali a rilevanza pubblica<sup>107</sup>.

Possiamo riprendere, a questo punto, l'interrogativo che ci eravamo posti, cioè se i magistrati locatori, durante le aste pubbliche, individuassero la migliore offerta solamente sulla

<sup>105</sup> Per i templi di Mars Ultor, di Apollo e di Giove Capitolino, v. Dio. Cass. 55.10.5: «...καὶ τὴν τοῦ ναοῦ (scil. di Mars Ultor) φυλακὴν καὶ βουλευταῖς ἐργολαβεῖν ἐξείναι, καθάπερ ἐπὶ τε τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ ἐπὶ τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου ἐνενομοθέτητο». In merito al tempio di Mars Ultor, l'eccezione posta a favore dei senatori compariva nella *lex templi* emanata da Augusto e rievocata da Dione Cassio nel passo (cfr. BONNEFOND, *Transfers*, p. 268). Non è possibile dire con certezza, invece, alla luce di quel «ἐνενομοθέτητο», se anche il permesso concesso in ordine ai templi di Apollo e di Giove Capitolino era stato recepito in simili regolamenti. Il termine in questione potrebbe alludere anche ad una *lex comiziale*.

<sup>106</sup> Cfr. Liv. 39.44.8; 43.16.2; Cic., *In Verr.* 2.1.55.143.

base di un criterio di convenienza economica, oppure se potessero entrare in gioco ulteriori elementi di valutazione. Se guardiamo agli incanti celebrati nelle città greche per la costruzione dei templi e delle più grandi statue, è possibile sostenere che la scelta del contraente non osservava un parametro semplicemente economico, ma venivano in considerazione, sulla scorta del progetto e dei modelli presentati dai concorrenti, anche la bellezza dell'opera e financo la velocità di esecuzione della stessa<sup>108</sup>. Per quanto riguarda Roma nell'età repubblicana, invece, siamo in grado solamente di dire che gli appalti di conservazione di talune opere pubbliche, che secondo la nostra opinione consentivano la riscossione degli *ultratributa*, venivano affidati a chi offriva il più basso prezzo (arg. ex Liv. 39.44.7: «*Et pretiis, ultratributa infimis* — i censori del 184 a.C., Catone e Flacco — *locaverunt*»<sup>109</sup>); in merito, invece, alle *locationes* degli *opera publica facienda*, non disponiamo, a quanto mi risulta, di chiare indicazioni nelle fonti. Non è di aiuto, in particolare, quanto ci riferisce Cicerone nell'ambito della *causa Iuniana* in rapporto allo svolgimento dell'incanto per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore: nell'occasione, infatti, Verre, vuoi escludendo con editto il pupillo Iunio<sup>110</sup>, vuoi fissando proibitivi termini per la consegna dei lavori<sup>111</sup>, era riuscito ad ottenere

<sup>107</sup> Sul punto, cfr. il mio *Sanzioni*, p. 197 nt. 8.

<sup>108</sup> Cfr. Plut., *An vitios. ad infelic. suff.*, 3 [Mor. 498 E]: «Αἱ πόλεις δῆπουθεν, ὅταν ἔκδοσιν ναῶν ἢ κολοσσῶν προγράφωσιν, ἀκροῶνται τῶν τεχνιτῶν ἀμιλλωμένων περὶ τῆς ἐργολαβίας καὶ λόγους καὶ παραδείγματα κομιζόντων εἰθ'αἰροῦνται τὸν ἀπ'ἐλάττους δαπάνης ταῦτὸ ποιοῦντα καὶ βέλτιον καὶ τάχιον». Il brano deve essere ambientato in un'epoca di molto anteriore a quella di Plutarco (cfr. GROS, *Templa*, p. 59). Circa l'esposizione dei progetti che i concorrenti facevano in vista dell'aggiudicazione ad Atene, v. anche Plut., *Praec. ger. rei publ.*, 5 [Mor. 802].

<sup>109</sup> Sul passo v. diffusamente *supra*, p. 37 ss.

<sup>110</sup> Cfr. *supra*, p. 47 nt. 32.

<sup>111</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.56.148: «*Diem praestituit operi faciundo Kalendas Decembris, locat circiter Idus Septembris; angustiis temporis excluduntur omnes*», e *In*



che il suo protetto Habonio comparisse come unico offerente; non si poneva pertanto il problema di scegliere il contraente. Certamente, siccome era il *locator* che di regola fissava il *dies operis*<sup>112</sup>, la promessa di esaurire i lavori entro un certo tempo non poteva normalmente essere parte integrante dell'offerta, come avveniva nelle città greche, e quindi essere oggetto di valutazione da parte del magistrato. La medesima cosa può dirsi con riguardo agli aspetti architettonici delle opere pubbliche più rilevanti: si è visto<sup>113</sup>, infatti, come essi dovessero essere curati dalla committenza, piuttosto che dai *redemptores*. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, dunque, mi sembra corretto pensare all'adozione di un criterio puramente economico, non solo per le *locationes* di *ultratributa*, ma anche per quelle relative alla realizzazione dei più importanti edifici pubblici<sup>114</sup>.

#### 6. I mezzi costituzionali limitativi della potestas censoria.

Si è visto come i magistrati locatori, ed in particolare modo i censori, godessero di una elevata autonomia nei momenti salienti dell'attività negoziale, sia nella stesura delle *leges locationum*, sia nella conduzione della gara d'appalto. Non si può dimenticare, tuttavia, che il compimento di tali mansioni da parte dei censori si inseriva a pieno titolo in un sistema costituzionale-amministrativo che, secondo la nota opinione

Verr. 2.3.7.16: «...exiguam diem praefinire operi qua ceteros ab negotio excluderes...».

<sup>112</sup> Cfr. *supra*, p. 172 s.

<sup>113</sup> Cfr. *supra*, p. 85 ss.

<sup>114</sup> Non si deve presumere lo stesso, invece, per le opere di minore entità, in ordine alle quali il *redemptor* poteva assumere anche le funzioni dell'*archibitectus* (cfr. *supra*, p. 84 s.), oppure dello scultore: cfr., a tal riguardo, FRIEDLÄNDER, *Darstellungen* III, p. 100 e PENSABENE, *Osservazioni*, p. 60 s., i quali ritengono verosimile che nella scelta dell'esecutore di opere a carattere artistico si guardasse, oltre

espressa da Polibio nel suo sesto libro delle *Historiae* (e ripresa, poi, per bocca di Scipione l'Emiliano, da Cicerone nel *De republica*), era in grado di attuare, con diversi espedienti, un armonico bilanciamento tra i diversi centri di potere (*magistratus, senatus, populus*)<sup>115</sup>. Mi sembra utile, pertanto, al fine di proporre una visione maggiormente organica dei fenomeni giuridici indagati, soffermarmi brevemente in questa sede sui

che all'offerta del prezzo, anche all'impegno assunto circa la durata dei lavori.

<sup>115</sup> Cfr., in particolar modo, Polib. 6.11.11; 6.15; 6.18.7. È ben vero che in questi passi lo storico greco si riferisce al benefico temperarsi, nell'organizzazione statale romana, di un elemento monarchico (che viene individuato nella coppia consolare), di un elemento aristocratico (il senato) e di un elemento democratico (il popolo); non mi sembra, tuttavia, estranea alla rappresentazione polibiana delle istituzioni pubbliche romane anche una *temperatio* esercitata dal senato e dal *populus* in ordine agli atti censorii che qui interessano: quanto al controllo esercitato in generale dal senato sulle aste pubbliche, si veda Polib. 6.17.5; in merito invece alla possibile sottrazione da parte del *populus*, mediante l'approvazione di *leges*, di sfere di competenza tradizionalmente spettanti al senato (e tra queste, come si vedrà tra poco nel testo, è lecito annoverare anche il controllo sui pubblici incanti), si veda Polib. 6.16.3: «...ἐὰν γὰρ τις εἰσφέρει νόμον ἢ τῆς ἐξουσίας ἀφαιρούμενός τι τῆς ὑπαρχούσης τῆ συγκλήτῳ κατὰ τοὺς ἔθισμούς, ... πάντων ὁ δῆμος γίνεται τῶν τοιούτων καὶ θεῖναι καὶ μὴ κύριος».

Nel *De republica*, invece, pare più agevole riferire la *moderatio* attuabile dal *senatus* e dal *populus* anche agli atti censorii, dal momento che Cicerone individua come terzo centro di potere i *magistratus* (al plurale): 2.33.57: «*Id enim tene-tote, quod initio dixi, nisi aequabilis haec in civitate compensatio sit et iuris et officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in principum consilio et libertatis in populo sit, non posse hunc incommutabilem rei publicae conservari statum*».

Sulla descrizione polibiana della costituzione romana, e sugli equilibri dei poteri in essa illustrati esiste, come è noto, una vastissima letteratura; mi limito qui a segnalare HOMO, *Institutions*, p. 137 ss.; CATALANO, *Divisione*, p. 667 ss.; DE MARTINO, *St. cost.* II, p. 440 ss. (ivi, in nota, altre indicazioni bibliografiche); VALENTE PERRONE, *Costituzione*, p. 355 ss. In merito alla ripresa nel *De republica* della teoria della costituzione mista, considerata da Cicerone come un modello ideale da riproporre per la sua epoca, v. in particolare CIACERI, *Trattato*, p. 237 ss.; HOMO, *op. cit.*, p. 143 ss.; LEPORE, *Princeps*, pp. 95 ss., 264 ss. Sui meccanismi costituzionali atti ad assicurare la *moderatio* dei poteri magistratuali, ma sulla base più che altro del *De*

mezzi previsti dall'ordinamento costituzionale romano, nel suo assetto più maturo (II secolo a.C.), per limitare la *potestas censoria* esplicantesi, in special modo, nella fase genetica delle nostre locazioni. Tali mezzi giovavano evidentemente ai *publicani*, portatori di interessi contrari a quelli normalmente rappresentati dai censori e potevano quindi contribuire al mantenimento di quella *concordia* tra l'*ordo equester* e l'*ordo senatorius* che, come è noto, Cicerone considera un requisito fondamentale per il buon funzionamento della *res publica*<sup>116</sup>.

Circa dunque i possibili modi di arginare la potestà censoria, deve essere innanzitutto sottolineata l'assenza di testimonianze in merito all'uso dell'*intercessio* da parte del collega, come pure da parte dei tribuni della plebe<sup>117</sup>, strumenti, questi, che servivano ad impedire in generale il compimento di atti magistratuali. Il silenzio delle fonti circa esempi di *intercessio* frapposta da un censore ad un proprio collega, per altro, può essere senz'altro ritenuto indicativo del fatto che l'attività negoziale locatizia fosse esente da un simile intervento riequilibratore: si è visto, infatti, come i censori spesso operassero «*communiter*», mentre quando agivano «*separatim*», lo facevano in forza di un accordo preventivo, tra di loro intercorso, circa la divisione dei compiti e delle somme stanziare dal sena-

*legibus* ciceroniano, si veda, invece, ARICÒ ANSELMO, *Ius*, p. 706 [262] ss.

<sup>116</sup> Sulla *concordia ordinum (equester e senatorius)*, intesa come perno di un concreto programma politico perseguito da Cicerone si veda STRASBURGER, *Concordia*, pp. 13, 71 s.; in merito, invece, al concetto giuspolitico di *concordia*, cfr. HELLEGOUARCH, *Vocabulaire*, p. 125 ss., e, soprattutto, CERAMI, *Potere*, p. 169 ss.

<sup>117</sup> Erra, a mio avviso, il NICCOLINI (*Tribunato*, p. 104), quando, sulla base di Liv. 43.16.5, afferma che gli atti relativi alle *locationes* censorie potevano essere sottoposti all'*intercessio* tribunitia. Il passo liviano richiamato, infatti, si riferisce in senso proprio al veto posto, nel 169 a.C., dal tribuno della plebe Rutilio all'ordine dato dai censori di demolire una parete costruita abusivamente *in Sacra via*; l'atto dei censori in questione deve essere più correttamente ricondotto alla loro attività di giurisdizione amministrativa, piuttosto che a quella negoziale (così, pure

to, accordo che evidentemente doveva implicare la rinuncia ad un futuro esercizio dello *ius prohibendi*<sup>118</sup>.

A fronte di questa presumibile indisponibilità di mezzi idonei a temperare *ex ante* (cioè prima del compimento degli atti) la potestà censoria, v'era la possibilità (questa volta chiaramente documentata nelle fonti) per i *publicani* di fare revocare dal senato, o eventualmente dal *populus*, i contratti già conclusi.

Quanto all'*inductio* senatoriale delle *locationes* di *ultratributa* concluse nel 184 a.C. dai censori M. Porcio Catone e L. Verrio Flacco si veda il seguente passo di Livio:

39.44.8: «*Quae locationes cum senatus precibus et lacrimis victus publicanorum induci et de integro locari iussisset...*».

Anche le lamentevoli rivolte al senato dai *veteres publicani* esclusi dalle aste celebrate nel 169 a.C. dai censori C. Claudio e Ti. Sempronio (v. Liv. 43.16.3), inoltre, dovevano mirare ad ottenere un provvedimento idoneo a revocare le *locationes* e ad ordinare la ripetizione della gara d'appalto, come si desume dal contenuto, riportato qui di seguito, della *rogatio* presentata (ma non approvata) successivamente dal tribuno della plebe P. Rutilio Calvo, che recepiva le istanze dei *publicani* non accolte dai *patres*:

Liv. 43.16.7: «*...quae publica vectigalia aut ultro tributa C. Claudius et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset: ab integro locarentur, et ut omnibus redimendi et conducendi promiscue ius esset*»<sup>119</sup>.

DE RUGGIERO, sv. 'Censor', p. 161).

<sup>118</sup> In tal senso v. anche GRAND, *Rôle*, p. 64 s. Sul *locare* dei censori *communiter* e *separatim*, cfr. *supra*, p. 120 s. ntt. 51, 52.

Se guardiamo, per altro, anche ad altre attività a carattere amministrativo tradizionalmente deferite ai censori (*census*, *lectio senatus*, *nota censoria*), non sembra che venisse data al collega la possibilità di opporre il veto: v., sul punto, MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 358; *contra*, però, SIBER, *Kollegialität*, p. 466 ss.

L'intera vicenda prova, per altro, come i *publicani*, esperita vanamente la via della *inductio* senatoriale delle *locationes*, potessero ancora tentare di fare revocare i contratti attraverso una decisione del *populus*<sup>120</sup>.

Quanto, invece, ai motivi adducibili a sostegno della richiesta di revoca presentata al senato, non credo, stante anche l'assenza di formalismo negoziale tipica delle *auctiones* pubbliche<sup>121</sup>, che essi potessero riguardare aspetti concernenti la legittimità degli atti relativi al procedimento di aggiudicazione. Al contrario, dovevano venire in considerazione esclusivamente motivi di carattere politico, come chiaramente si appalesa in ordine ai due episodi del 184 e del 169 a.C. richiamati. Nel primo caso, infatti, le locazioni censorie vennero revocate dal senato, perché erano state concluse in modo economicamente svantaggioso per i *publicani*, secondo quanto ci riferisce Plutarco (*Cato mai.* 19.2)<sup>122</sup>; la richiesta di *inductio* del 169 a.C., invece, fu motivata dai *veteres publicani* con l'opportunità di

<sup>119</sup> Sulla *rogatio* del tribuno Rutilio, cfr. specialmente ROTONDI, *Leges*, p. 284 s.; MILAZZO, *Realizzazione*, p. 91 s.; inoltre, *supra*, p. 44 ss.

Secondo il CUQ, sv. 'Lex' (*lex contractus*), p. 1115, ed il PERNICE, *Parerga* II, p. 120, il potere riconosciuto al senato di *inducere locationem* rivelerebbe una natura pubblicistica delle *leges contractus* censorie che permette di distinguerle dai contratti privati. Di diverso avviso è, invece, il CARCATERRA, *Pignoris capio*, p. 72.

Come opportunamente rileva il BONA, *Societates*, p. 29 nt. 81, i tipi di provvedimenti senatoriali che Polibio (6.17.5) richiama probabilmente a titolo esemplificativo, dopo aver riconosciuto ai *patres* una generale signoria («κυρία») sulle *locationes* censorie, non sono *re adhuc integra*, ma attengono alla fase dell'esecuzione dei contratti. Ne tratteremo pertanto nel prossimo capitolo (*infra*, p. 245).

<sup>120</sup> Non mi sento, in verità, di seguire l'opinione del MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 456 nt. 1, secondo la quale un simile coinvolgimento dei comizi, esautorante il senato nelle sue competenze, «widerstreitet dem Geist der Verfassung». Contro il parere dell'illustre autore può deporre, credo, Polib. 6.16.3 sopra riportato (cfr. p. 197 nt. 115), che è riferibile, per giunta, ad un'età grosso modo coeva alla vicenda negoziale del 169 a.C.

<sup>121</sup> Cfr. la letteratura citata *supra*, p. 185 nt. 81.

imporre, *ex post*, «*modum potestati censoriae*», e di consentire in rinnovati incanti la partecipazione di quei soggetti che i censori avevano escluso dalle aste<sup>123</sup>.

<sup>122</sup> Per il testo, v. *supra*, p. 38.

<sup>123</sup> Cfr. Liv. 43.16.3, 6-7. Alla luce degli esempi di revoca senatoriale ottenuta o semplicemente richiesta dai *publicani*, si può ritenere, insieme al MAGDELAIN, *Loi*, p. 34, che il provvedimento dei *patres* potesse concernere, in senso proprio, il contratto di locazione nella parte in cui era indicato il prezzo di aggiudicazione o il nome del contraente scelto, ma non incideva sulla validità del distinto capitolato (*lex censoria*), che disciplinava il rapporto, ed era recepito, come si è detto (*supra*,



## CAPITOLO TERZO

## L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Dopo aver trattato dei temi connessi alla fase della formazione dei rapporti contrattuali, veniamo ora a considerare quegli aspetti che attengono all'esecuzione delle *locationes*, cercando anche qui di evidenziare le differenze riscontrabili fra gli appalti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione. Ci concentreremo, in particolare, sulla direzione dei lavori in rapporto alle *locationes di opera facienda*; inoltre, sempre con riguardo a queste ultime, tenteremo di porre in luce le modalità con cui si affrontava, sotto il profilo giuridico, il problema del danno causato dal *redemptor* a terzi in corso d'opera. Avremo occasione, quindi, di soffermarci sulla verifica magistratuale della corretta esecuzione del *redemptor* (*exactio* per *i sarta tecta, probatio* per gli *opera facienda*), e sul collegamento — per altro, non pacificamente riconosciuto in dottrina — che l'attività di controllo in questione presentava con il pagamento dell'appaltatore. Non mancheranno, infine, talune osservazioni sulle conseguenze derivanti dall'inadempimento contrattuale, con speciale riguardo a quello posto in essere dal *conductor*.

Prima, però, di addentrarci nei temi appena esposti, mi sembra opportuno — sempre alla luce dell'impostazione generale della ricerca che segue, in questa parte, le vicende negoziali nel loro sviluppo diacronico — trattare dell'*acceptio* magistratuale delle garanzie personali e reali (*praedes* e *praedia*) fornite dal conduttore: come diremo meglio nel pro-



siegua, infatti, le fonti sembrano testimoniare in modo univoco come tale atto si collocasse nel tempo, dopo l'*addictio*, e, normalmente, prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale. Alla luce di tale dato, ho ritenuto dunque preferibile, contrariamente ad un orientamento largamente condiviso dagli studiosi, non ricondurre la prestazione della *cautio praedibus praediisque* alla fase della formazione dei rapporti contrattuali.

1. *L'accettazione delle garanzie (praedes e praedia) da parte del magistrato locatore e il rapporto di tale atto con i contratti di locazione.*

La dottrina romanistica, come è noto, si è ampiamente occupata della *cautio praedibus praediisque*. Si ritiene in prevalenza che tale negozio, di cui si hanno numerose testimonianze per l'epoca della repubblica e fino al principato<sup>1</sup>, venisse utilizzato in via esclusiva per garantire l'esecuzione di obbligazioni di varia natura assunte nei confronti delle collettività (*populus romanus, municipes*)<sup>2</sup>. Quanto al modo con cui si conseguiva la qualifica di *praes*, si pensa comunemente, sulla base di Varr., *De l.l.* 6.74 («*Itaque praes qui a magistratu interrogatus, in publicum ut praestet: a quo et cum respondet, dicit praes*») e di Fest.-Paul., sv. '*praes*' (Lind., 249: «*Praes est is, qui populo se obligat, interrogaturque a magistratu, si praes sit. Ille respon-*

<sup>1</sup> Cfr., in particolare, FREZZA, *Garanzie*, I, p. 9; CIMMA, *Ricerche*, p. 64; ALBANESE, *Atti*, p. 88. Per le indicazioni delle fonti v. ALBANESE, *Atti*, p. 87 ss. (nelle note), e, da ultimo, MANNINO, sv. '*Garanzie dell'obbligazione*', p. 617 nt. 7.

<sup>2</sup> V., in tal senso, RIVIER, *Untersuchungen*, p. 21 ss.; MOMMSEN, *Stadtrechte*, p. 358 s.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 49 ss.; KOCH, *Praediatura*, p. 11 ss.; GIRARD, *Manuel*, p. 792 e nt. 3; ELIACHEVITCH, *Personnalité*, p. 23 s.; PEROZZI, *Obbligazioni*, p. 488; NEGRO, *Cauzione*, p. 7 s.; WESENER, sv. '*Praediatura*', c. 448. *Contra* (nel senso che tale tipo di malleveria poteva trovare applicazione non solo in ambito pubblicistico, ma anche nei rapporti fra privati), GÖPPERT, *Lebre*, p. 268 ss.; VIARD, *Praes*, p. 40 s.; SCHLOSSMANN, *Praes*, p. 296 s.

*det: praes*)), che venisse osservato un rito simile a quello della *sponsio*. Il magistrato — nelle ipotesi che a noi interessano, il magistrato locatore<sup>3</sup> —, dunque, interrogava il garante (a Roma, un cittadino romano<sup>4</sup>) se intendesse costituirsi *praes* per un proprio debito<sup>5</sup>, o per quello altrui<sup>6</sup>, assunto nei confronti

<sup>3</sup> Cfr., a tal proposito, ZIMMERMANN, *Notione*, p. 5 s.; RIVIER, *Untersuchungen*, p. 60; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 51 s.; adde MARTIN, *Jurists*, p. 131. Quanto, invece, alla competenza dei magistrati locatori in rapporto alla *subsignatio* dei *praedia* (sulla quale avremo modo di soffermarci tra breve), si veda BISCARDI, *Subsignatio*, p. 147; ID., *Dottrina*, p. 133.

<sup>4</sup> Cfr. *supra*, p. 187 nt. 87.

<sup>5</sup> È questo il caso, abituale o forse giuridicamente necessitato (cfr. TRISCIUOLIO, *Sanzioni*, p. 201 e nt. 16; ØRSTED, *Economy*, p. 163 s.), del *manceps* che diventava responsabile dell'affare pubblico ottenuto («*auctor emptio*»), in quanto si rendeva «*idem praes*»: v. la voce festina '*manceps*' riportata *supra*, p. 93 nt. 48. Sulla formula «*idem praes*», che compare, come è noto, anche nelle ll. III.16 s. della *lex parieti faciendo Puteolana* («*C. Blossius Q.f. HS MD idem praes*»), e sui connessi problemi circa la responsabilità contrattuale del *manceps*, cfr. in particolare (con ulteriori ragguagli bibliografici) MÜNDERLOH, *Execution*, p. 217 ss.; MITTEIS, *Reichsrecht*, p. 505 s.; WIEGAND, *Bauinschrift*, p. 689 ss.; DEBRAY, *Vadimonium*, p. 529 nt. 2; VIARD, *Praes*, p. 90 s.; TALAMANCA, sv. '*Fideiussione*' (*parte storica*), p. 326 nt. 24; MACQUERON, *Travail*, p. 99 ss.; NICOLET, *Polybius*, p. 169 nt. 28. Non tutti gli autori, per altro, intendono la formula nel senso di «egli stesso (*scil. il manceps*), *praes* (*scil. pro se*)»; l'ØRSTED, *Economy*, p. 163 s., per esempio, accostandosi al PEROZZI, *Obbligazioni*, p. 509 nt. 2, ha considerato l'«*idem*» come accusativo, ed ha ritenuto che il *manceps* venisse chiamato a garantire la collettività per lo stesso importo per il quale si vincolavano i *praedes* da lui forniti. Lo studioso citato, tra l'altro, ha ravvisato una conferma di tale interpretazione anche nella *causa Iuniana* (v. *op. cit.*, p. 164 nt. 254).

<sup>6</sup> La *cautio* per una prestazione cui era tenuto un soggetto diverso dal garante doveva trovare la propria giustificazione o in un rapporto di parentela-clientela (v., a proposito di D. Bruto, *praes* per il pupillo Iunio nella *causa Iuniana*, NICOLET, *Polybius*, p. 171 e nt. 36; MARTIN, *Jurists*, p. 132), ovvero in un rapporto d'affari che il garante aveva con il debitore principale. È probabile che capitasse di frequente che il *manceps*, rappresentante di una *societas publicanorum*, presentasse al magistrato locatore come *praedes* i propri soci (così, il VIARD, *Praes*, p. 105 s., il quale nega, in polemica col Karlowa, che il *praes* fosse *ipso iure* anche *socius*). Un'interessenza del *praes* derivante dalla partecipazione alla *locatio* pubblica è ora

del *populus*. Verosimilmente, allora, l'interrogato rispondeva in modo congruo «*praes sum*» ed entrava in tal modo nella semplice condizione di soggetto *obligatus*<sup>7</sup>. La garanzia rappresentata dalla persona del *praes* (o probabilmente, quanto meno a partire dalla tarda età repubblicana, dall'intero suo patrimonio<sup>8</sup>) non era tuttavia ritenuta sufficiente, sicché il ma-

testimoniata, in rapporto però ai *portoria* asiatici, dalla l. 106 [§ 45] del *Monumentum Ephesenum* (l'*additamentum* in questione è del 12 a.C.).

L'esistenza del termine '*conpraedes*' (v. Fest., Lind., 35: «*Conpraedes eiusdem rei populo sponsores*») dimostra, poi, come anche una pluralità di soggetti potesse garantire al *populus* l'esecuzione di una medesima prestazione.

<sup>7</sup> Ricordo come in dottrina si sia affermato un diffuso orientamento volto a negare attendibilità alla definizione di '*praes*' data da Varrone (e ripresa da Festo), laddove viene enunciata la provenienza dello stesso termine da *prae(s)-stare*. È sembrato senz'altro preferibile ricondurre, sotto l'aspetto etimologico, '*praes*' alle sue componenti (nel prosieguo di tempo contratte), *prae* e *vas*; quest'ultimo segno, per altro, sarebbe indicativo di una più antica disciplina, secondo la quale il garante diveniva ostaggio del creditore (su questi temi si vedano, soprattutto, LEIFER, *Herkunft*, p. 193 ss.; NEGRO, *Cauzione*, p. 7; COUDERT, *Recherches*, p. 36; PALMIERI, sv. '*Praes*', p. 543 s.; WESENER, sv. '*Praes*', c. 455; ALBANESE, *Atti*, p. 88 nt. 233). Non credo, tuttavia, che lo scarso credito riservato, sotto il detto profilo, alle due fonti possa determinare qualche sospetto anche in merito alla descrizione del rituale per la costituzione della malleveria, che si ispirava al meccanismo fondato sulla domanda e congrua risposta tipico dei contratti verbali; in tal senso, v. pure TALAMANCA, sv. '*Fideiussione*' (*parte storica*), p. 325.

Altra questione affrontata dalla scienza romanistica è se l'*interrogatio* e la conforme risposta fossero richieste per la validità della formazione della garanzia; in senso positivo si sono espressi, per esempio, GÖPPERT, *Lehre*, p. 264 e PEROZZI, *Obbligazioni*, p. 480 s.; in senso negativo, MOMMSEN, *Stadtrechte*, p. 358; SCHLOSSMANN, *Praes*, p. 312 s.; VOLTERRA, *Istituzioni*, p. 477.

Resta ancora da sottolineare che la somiglianza del *praes* allo *sponsor* si esauriva nella ritualità impiegata per l'assunzione della qualifica, ma non riguardava la condizione giuridica del *praes* che, a differenza dello *sponsor*, non era obbligato ad eseguire la prestazione dovuta dal debitore principale, ma diveniva, come abbiamo detto, solamente *obligatus*, cioè responsabile dell'inadempimento: v., in tal senso, per esempio, PELTIER, *Caution*, p. 31 s.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 54; DE MARTINO, *Origine*, p. 157; PEROZZI, *Obbligazioni*, p. 479; SANTORO, *XII Tab.* 12.3, p. 67; cfr. anche il mio *Sanzioni*, p. 198 nt. 9.

<sup>8</sup> Già con riferimento al I secolo a.C. sembra non azzardato ritenere che fosse

gistrato richiedeva, di regola, in aggiunta la prestazione di più sicure garanzie reali<sup>9</sup>. Con apposita annotazione (*subsignatio*) nei pubblici registri conservati presso l'*aerarium* era possibile vincolare *praedia* alla soddisfazione del credito vantato dal *populus*<sup>10</sup>, e si rendevano così invalide eventuali alienazioni dell'immobile "subsignato"<sup>11</sup>, o con maggiore probabilità si costituiva a vantaggio della collettività un diritto reale con le caratteristiche proprie dell'ipoteca<sup>12</sup>. La *cautio praedibus praediis-*

la *bonorum venditio* disposta a carico del *praes* la normale conseguenza dell'indebitamento della prestazione per la quale lo stesso garante si era *obligatus*; l'espressione «*praedes vendere*» (*et similia*), che si trova nelle fonti comprese tra la tarda repubblica ed il primo principato (vedile in ALBANESE, *Atti*, p. 90 nt. 241), non deve essere intesa in senso letterale, ma va considerata più opportunamente come un fossile linguistico di un'epoca più antica (di difficile precisazione) nella quale l'esecuzione sul *praes* aveva una natura personale, anziché patrimoniale; v. a tal riguardo, BACHOFEN, *Pfandrecht* I, p. 231; VIARD, *Praes*, p. 100 s.; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 56; TRISCIUOGGIO, *Sanzioni*, p. 210 nt. 39 (e letteratura ivi citata); adde BRUNS, *Geschichte*, p. 29 nt. 1.

<sup>9</sup> Sul fatto che tale prestazione si cumulasse alla *datio praedium* e non fosse rispetto a questa alternativa, cfr. *praecipue* KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 54; KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 449 s.

<sup>10</sup> Sulla *subsignatio praediorum*, che era in uso anche nei *municipia*, cfr., soprattutto, RIVIER, *Untersuchungen*, p. 51 ss.; VIARD, *Praes*, pp. 71 ss., 109 ss.; KOCH, *Praediatura*, p. 23 ss.; SCHULZ, *Law*, p. 412 s.; MACQUERON, *Travail*, p. 95 s.; WEBER, *Storia*, p. 71 s.; diffusamente, BISCARDI, *Subsignatio*, p. 137 ss.; ID., *Dottrina*, p. 126 ss.; da ultimo, D'ORS, *Relaciones*, p. 110.

Tale istituto risale già alla prima età repubblicana, come si può arguire dal seguente passo di Valerio Massimo (4.4.7): «*Cincinnatus, cum septem iugerum agrum araret, tria iugera ex his pro amico ad aerarium subsignando amisit*».

<sup>11</sup> Per tale effetto della *subsignatio praediorum*, cfr. ZIMMERMANN, *Notione*, p. 21; HUMBERT, sv. 'Praes', p. 625; PELTIER, *Caution*, p. 63 s.; GIRARD, *Manuel*, p. 812 nt. 3.

<sup>12</sup> Di tale avviso sono quegli studiosi che ipotizzano il sorgere di uno *ius vendendi* della collettività in ordine al *praedium subsignatum*, senza che il garante venisse limitato nel diritto di disporne (DERNBURG, *Pfandrecht* I, p. 35; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 55; VIARD, *Praes*, p. 136 ss.; KOCH, *Praediatura*, p. 34 ss., in particolare, p. 43 ss.).

Sembra invece meno fondato ritenere la *subsignatio* come una semplice indi-

que consentiva poi agli organi pubblici di avviare il procedimento esecutivo sui *praedes* e sui *praedia*<sup>13</sup>, qualora l'obbligato principale non avesse correttamente adempiuto alla propria prestazione, secondo l'elastico criterio della *bona fides*<sup>14</sup>. È lecito credere, in verità, che il presupposto per l'operatività della *cautio* fosse, anche con riguardo ai nostri appalti, l'inadempimento del *redemptor*, così come era precisabile nei suoi vari aspetti alla luce del parametro della *bona fides*; né mi sembra che il seguente passo di Vitruvio permetta di cogliere (foss'anche in termini negativi) eventuali peculiarità della *cautio*, quando si fosse presentata accessoria ad una *locatio operis* pubblica:

*De arch. 10, Praef. 1-2: «Nobili Graecorum et ampla civitate Ephesi lex vetusta dicitur, a maioribus dura condicione sed iure esse non iniquo constituta. Nam architectus, cum publicum opus curandum recipit, pollicetur, quanto sumptui adsit futurum. Tradita aestimatione magistratui bona eius obligantur, donec opus sit perfectum. Absoluto autem, cum ad dictum impensa respondit, decretis et honoribus ornatur. Item si non amplius quam quarta in opere consumitur, ad aestimationem est adicienda, de publico praestatur, neque ulla poena tenetur. Cum vero amplius quam quarta in opere consumitur, ex eius bonis ad perficiendum pecunia exigitur. Utinam dii immortales fecissent, ea lex etiam P.R. non modo publicis sed etiam privatis aedificiis esset constituta !».*

cazione (priva sostanzialmente di implicazioni giuridiche) dei fondi sui quali lo stato avrebbe potuto soddisfarsi (così, BACHOFEN, *Pfandrecht* I, p. 223), oppure assimilare la *subsignatio* ad una *mancipatio* fiduciaria con la quale la collettività acquistava immediatamente la proprietà dei *praedia subsignata* (v., in tal senso, la datata letteratura citata dal DERNBURG, *Pfandrecht* I, p. 33 nt. 25).

<sup>13</sup> Cfr. *infra*, p. 246 e nt. 120.

<sup>14</sup> Per l'adozione di tale criterio in rapporto anche alle pubbliche *conductioes*, cfr. TRISCIUOGGIO, *Sanzioni*, p. 195 nt. 5.

L'autore ci informa, dunque, che nella sua epoca (età augustea), nella città greca di Efeso, era da tempo in vigore una legge secondo la quale l'*architectus*, quando assumeva la cura di un appalto per la costruzione di un'opera pubblica, doveva promettere che avrebbe provveduto alla realizzazione dei lavori rispettando un determinato preventivo di spesa; a rafforzamento della promessa, l'*architectus* era tenuto a vincolare, fino al completamento dell'opera, i propri beni. Sempre secondo la legge in questione, poi, non scattava la responsabilità patrimoniale dell'*architectus* (ma il 'surplus' doveva essere coperto *de publico*), se la spesa effettivamente occorsa avesse superato l'onere finanziario promesso in una misura inferiore al quarto. Qualora, invece, la spesa effettiva avesse oltrepassato tale valore, allora ai maggiori esborsi (risultanti, v'è da credere, dalla differenza tra la spesa conclusiva e la spesa promessa aumentata di un quarto) avrebbe dovuto far fronte il patrimonio, vincolato, dell'*architectus*. Vitruvio esprime, quindi, l'auspicio che una simile legge potesse trovare applicazione anche a Roma, sia nel campo dell'edilizia pubblica, sia in quello dell'edilizia privata («*Utinam dii immortales fecissent, ea lex etiam P.R. non modo publicis sed etiam privatis aedificiis esset constituta!*»), in modo tale che gli «*inperiti*» *architecti* della sua epoca, resi in una qualche misura giuridicamente responsabili, fossero indotti ad operare con maggiore professionalità<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Dopo la frase «*Utinam-constituta*» Vitruvio prosegue così (*De arch.* X, *Praef.* 2): «*Namque non sine poena grassarentur inperiti, sed qui summa doctrinarum subtilitate essent prudentes, sine dubitatione profiterentur architecturam, neque patres familiarum inducerentur ad infinitas sumptuum profusiones, et ut e bonis eicerentur, ipsique architecti poenae timore coacti diligentius modum inpensarum ratiocinantes explicarent, uti patres familiarum ad id, quod praeparavissent, seu paulo amplius adicientes, aedificia expedirent. Nam qui quadringenta ad opus possunt parare, si adicient centum, habendo spem perfectionis delectationibus tenentur; qui autem adiectione dimidia aut ampliore sumptu onerantur, amissa spe et inpensa abiecta, fractis rebus et animis desistere coguntur*».

Taluni autori che si sono occupati del passo hanno dato per presupposto<sup>16</sup>, oppure sostenuto<sup>17</sup>, che la figura dell'*architectus*, alla quale si riferisce Vitruvio, coincidesse con quella dell'imprenditore; il Düll, in particolare, sulla base di tale assimilazione, ha pensato che a Roma la responsabilità del *redemptor* nel campo dell'edilizia pubblica venisse fatta valere sostanzialmente come nella città di Efeso<sup>18</sup>. A proposito di tale opinione, non penso in verità che sia lecito paragonare, in virtù dell'indicato presupposto, la prassi amministrativa delineatasi a Roma in materia di assunzione delle malleverie fornite dal *conductor operis* con la disciplina efesina. Va rilevato, infatti, che questa concerne un aspetto della responsabilità dell'*architectus*, ma non si occupa in senso proprio di quella del *redemptor*; e a Roma, come si è detto<sup>19</sup>, almeno in rapporto alle grandi opere pubbliche, le due figure paiono essere di-

<sup>16</sup> V. DÜLL, *Rezeption*, p. 423 ss.

<sup>17</sup> Cfr. VITALEVI, sv. 'Appalto di opere e lavori sì privati che pubblici', p. 197 (estr.); GROS, *Templa*, p. 56 e nt. 27; da ultima, COPPOLA, *Cultura*, p. 135.

<sup>18</sup> Cfr. DÜLL, *Rezeption*, p. 425: «Nun darf wohl der Bericht Vitruvs dahin aufgefaßt werden, daß das römische Verfahren bei Verdingung öffentlicher Bauten als eine grundsätzliche Übernahme der Praxis des ephesischen Rechts anzusehen sei». L'autore, a quanto sembra, poggia la propria opinione su di una dubbia interpretazione di «*non modo...sed etiam*» della frase «*Utinam-constituta*»: attribuisce, infatti, alla correlazione un valore avversativo, che gli consente di segnare, per quanto riguarda il mondo romano, una differenza tra gli appalti pubblici, che avrebbero fondamentalmente recepito la disciplina di Efeso, e gli appalti privati, solamente ai quali andrebbe riferito l'auspicio espresso da Vitruvio. Intendere, tuttavia, «*non modo...sed etiam*» nel senso di «sia...sia», mi è parsa soluzione senz'altro più piana. Il DÜLL (*op. cit.*, p. 424 s.), per altro verso, ha espresso l'avviso che la disciplina romana in materia di malleverie pubbliche, incentrata sulla *cautio praedibus praediisque*, tutelasse maggiormente la committenza rispetto alla corrispondente regolamentazione efesina. Questa, infatti — ha osservato lo studioso tedesco —, non sembra esigere dall'appaltatore una *datio praedum* insieme ad una *subsignatio* dei suoi *praedia*, ed inoltre presenta quella franchigia (per il superamento del preventivo per un importo inferiore al quarto dello stanziamento iniziale), che, per quanto se ne sa, è estranea all'ordinamento romano.

<sup>19</sup> Cfr. *supra*, p. 85 ss.

stinte. Aggiungo, ora, che la stessa cosa può dirsi in riferimento al mondo greco dove l'*architekton* era inquadrabile nell'apparato amministrativo della città, e non sembra che svolgesse anche le funzioni dell'imprenditore<sup>20</sup>; d'altro canto, lo stesso Vitruvio, in un altro passo del *De architectura* che pure si riferisce agli appalti privati, dimostra di tenere distinto, con riguardo alla realtà di Roma, il ruolo dell'*architectus*, sia da quello del *locator*, sia da quello del *conductor*<sup>21</sup>. Alla luce di quanto è stato appena osservato, quindi, si deve ritenere che l'auspicio, espresso da Vitruvio, che le disposizioni della *lex efesina* trovassero applicazione anche a Roma segnali solamente l'assenza, in età augustea, di strumenti normativi atti a configurare una responsabilità patrimoniale dell'*architectus*, qualora lo stanziamento pubblico fondato sui preventivi di spesa si fosse rivelato, in corso d'opera, insufficiente a coprire tutti i costi dell'esecuzione dei lavori<sup>22</sup>; non possa, però, for-

<sup>20</sup> L'*architekton* nel campo dell'edilizia pubblica curava la stesura del progetto e, per lo più sotto la direzione di magistrati speciali (ad Atene, gli *epistatai*), sovrintendeva alla realizzazione dei lavori. Su tale ruolo dell'*architekton*, cfr. COULTON, *Architects*, p. 15 ss., *praecipue*, pp. 16 e 20; MARTIN, *Jurists*, p. 120 nt. 21, che muove, tra l'altro, un'espressa critica al Düll circa la pretesa identificazione dell'*architectus* con il *redemptor*. Anche il Professore R. MARTINI (che desidero ringraziare) mi comunica in una cortese lettera che, a suo parere, dalla lettura delle iscrizioni greche emergono funzioni e responsabilità dell'*architekton* del tutto distinte da quelle dell'appaltatore.

<sup>21</sup> Ciò avviene quando l'autore si sofferma sulla preparazione professionale del valido architetto che deve essere comprensiva, a suo dire, anche di cognizioni giuridiche: *De arch.* 1.1.10: «*Iura quoque nota habeat oportet, ea quae necessaria sunt aedificiis communibus parietum ad ambitum stillicidiorum et cloacarum, luminum. Item, aquarum ductiones et cetera, quae eiusmodi sunt, nota oportet sint architectis, uti ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus patribus familiarum relinquuntur, et ut legibus scribendis prudentia cavere possit et locatori et conductori; namque si lex perite fuerit scripta, erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur*».

<sup>22</sup> Non è pensabile, però, che l'applicazione della *lex efesina* potesse mantenere gli stessi tratti, una volta che venisse applicata alle *locationes* romane: per quanto ci è dato sapere, infatti, a Roma i preventivi di spesa dovevano risultare



nire, sia pure in termini negativi, utili indicazioni in ordine ai confini della responsabilità del *redemptor*, o, detto altrimenti, utili indicazioni circa i limiti di operatività della *cautio praedibus praediisque*.

Possiamo passare, a questo punto, ad un tema per noi di particolare interesse: il rapporto esistente tra l'*acceptio* magistratuale delle malleverie ed i contratti di locazione in materia di opere pubbliche.

Come è noto, l'atto di accettazione del *locator* implicava un giudizio di idoneità delle garanzie fornite dal *redemptor* in relazione al valore dell'appalto<sup>23</sup>. Ora, un'errata valutazione del patrimonio (considerato al momento dell'*acceptio*) dei *praedes*, tale da diminuire l'aspettativa di soddisfazione sullo stesso da parte della collettività, esponeva il magistrato ad una personale responsabilità. È quanto emerge da una epigrafe contenente un rescritto che taluni autori attribuiscono ad Augusto; esso trovava applicazione nel municipio di Vardacate<sup>24</sup> (identificabile con l'odierna città piemontese di Casale Monferrato<sup>25</sup>), situato nella IX regione augustea, ma non è certamente incauto credere che riproducesse una disposizione riguardante anche i magistrati di Roma:

dalla dinamica della *licitatio*, ed erano in fin dei conti fissati, non già dall'*architectus* (come ad Efeso), ma dall'aggiudicatario, attraverso la formulazione dell'offerta (v. *supra*, p. 195 s.). Può darsi, allora, che Vitruvio desiderasse un'estensione della disciplina greca in rapporto a quelle ipotesi in cui i progetti originari, sulla base dei quali si era formato il prezzo di aggiudicazione, avessero subito, per imperizia degli architetti, delle variazioni in corso d'opera, determinanti supplementi di spesa a carico della collettività.

<sup>23</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.54.142 (su cui v. *infra*, p. 216 ss.); *lex Puteolana*, ll. I.7-8 e III.14-15 (ove l'*arbitratus* dei *duumviri* è sottointeso al «*satis*»); in merito, invece, ai *vectigalia*, cfr. la *lex agraria* epigrafica del 111 a.C., ll. 74 e 83-84; *Monumentum Ephesenum*, *praecipue* ll. 101-103 [§ 43], ll. 106-108 [§ 45], ll. 124-125 [§ 55], relative all'età augustea; cfr., inoltre, *lex Urson.*, cap. 75. In dottrina, v. RIVIER, *Untersuchungen*, p. 64 ss.

<sup>24</sup> Cfr., sul punto, FRACCARO, *Vardacate ?*, p. 10 s.

<sup>25</sup> Cfr., da ultima, GIORCELLI BERSANI, *Periferia*, p. 27 ss.

ll. 10 ss.: «*Magistratus qui parum idoneos praedes acceperunt cum cavendum esset rei / publicae ipsi obligati sunt. quod si praedes tunc quidem idonei fuerunt cum / acciperentur postea vero aliqua ex causa minuerunt facultates non est / fortuna praedum magistratibus imputanda*»<sup>26</sup>.

Ma che cosa succedeva se il magistrato avesse espresso un giudizio di inidoneità, e dunque avesse rifiutato i *praedes* ed i *praedia* indicati dall'appaltatore? In merito a tale interrogativo, bisogna ricordare che la dottrina, quasi unanimemente, ha

<sup>26</sup> L'iscrizione in questione (in verità, per lo più trascurata da coloro che si sono occupati di *praediatura*) è emersa dal mercato antiquario ed è stata pubblicata da V. ARANGIO RUIZ - A. VOGLIANO (*Tre rescritti in tema di diritto municipale*, in *Athenaeum* 20, 1942, p. 1 ss.); può essere letta anche ne *L'Année épigraphique* 44 (1947) n. 44, p. 21, ma la più recente edizione è di G. MENNELLA in *Supplementa italica* 13 (1996), p. 240 ss. (estr.); il documento si trova attualmente nel Museo di Antichità di Torino. La datazione è resa dubbia soprattutto per le lacune presenti nella seconda linea (che è poi la prima, in parte leggibile) della *praescriptio*, dove compare il nome dell'autore del rescritto. Alla lezione [p]ro[cu]rator Aug[ust.] dei primi editori, che riferivano l'iscrizione al tempo dei Flavi o di Traiano, si è preferita successivamente quella suggerita dal DEGRASSI (*Mittente*, p. 256): [...Caesar Aug[ustus]], che riporta ad un imperatore dell'inizio del principato. Ragioni di carattere paleografico, contenutistico, storico-economico e stilistico hanno indotto gli studiosi ad identificare l'autore del rescritto ora con Augusto (così, DEGRASSI, *op. loc. cit.*, seguito da TIBILETTI, *Italia*, p. 924, e DE MARTINO, *Note*, p. 253 s.), ora con Tiberio (FOGLIATO, *Tavola*, p. 141), ora con Nerva (HARRIS, *Rescript, praecipue*, p. 345; adde GIORCELLI BERSANI, *Periferia*, p. 37 ss.). Non può che dare adito a congetture anche il ruolo ricoperto da *Clodius Secundus* (*quattuorvir* o *duumvir*? *curator rei publicae*? semplice patrono o cittadino influente di Vardacate ?), il destinatario del rescritto che compare nella l. 3, e che non presenta alcuna titolatura. Sui presumibili scopi di risanamento della finanza pubblica perseguiti dalla domanda che occasionò la risposta imperiale delle ll. 10 ss., cfr. FOGLIATO, *Tavola*, p. 139.

Sarebbe interessante tentare di capire quale tipo di relazione intercorra tra la responsabilità del magistrato di Vardacate per l'inidonea valutazione del patrimonio dei *praedes* e quella dei *cognitores praediorum* (sui quali v. SPITZL, *Lex*, p. 86), menzionati nei cap. 63, 64, 65 delle *leges Malacitanae* e *Irnitanae*; è un problema che posso qui solamente segnalare ma non affrontare.

opinato che l'*acceptio* magistratuale fosse un presupposto dell'*addictio*<sup>27</sup>; dunque, coerentemente a tale impostazione, il rifiuto avrebbe determinato la non conclusione del contratto, e pertanto l'atto di assunzione delle garanzie andrebbe ricondotto alla fase della formazione del rapporto contrattuale. All'incirca sulla medesima linea si pone, mi sembra, il Kaden<sup>28</sup>, il quale ha negato che la costituzione delle malleverie si presentasse come negozio accessorio e distinto rispetto al contratto di locazione, ed ha ritenuto, sulla base della *lex parieti faciendo Puteolana*, che la dazione dei *praedes* e dei *praedia* fosse un «élément formateur du contrat», condizionante la validità, oltre che l'efficacia, della *locatio*. L'autore, in particolare, ha osservato che, stando al capitolato puteolano, il *redemptor C. Blossius* si era dovuto costituire «*idem praes*»<sup>29</sup> per assumere la responsabilità in ordine all'esecuzione dei lavori, e da ciò ha desunto l'assenza di una valida obbligazione principale (*ex conducto*), rispetto alla quale la *datio praedum* si ponesse come accessoria. Lo stesso autore ha poi evidenziato come, sempre nella *lex Puteolana*, il pagamento dell'acconto a favore del *redemptor* risulti subordinato alla *subsignatio praediorum*<sup>30</sup>, ed

<sup>27</sup> V., per esempio, per lo più con riguardo alle *locationes* pubbliche in generale, BURCKHARD, *Geschichte*, p. 20: «...und durchgängige Voraussetzung des Zuschlags war Sicherstellung des Angebots durch Bürgen und Pfänder»; FABBRINI, sv. 'Manceps', p. 89: «È naturale che il *manceps* non potesse assumere l'appalto delle opere pubbliche senza offrire adeguata garanzia: altrimenti il magistrato poteva, per una prassi inveterata che egli trascriveva nella *lex censoria*, vietargli di accedere *ad hastam*»; CIMMA, *Ricerche*, p. 64: «Il magistrato...per attribuire l'appalto esigeva che il *manceps* o il *redemptor* prestassero adeguate garanzie, personali e reali»; KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung II*, p. 448: «Vor der Addiktion aber hatten diese Bewerber nach dem Ermessen der Zensoren für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen Sicherheit zu leisten». *Contra*, BONFIGLIO, *Lex*, p. 302: «...dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il *manceps* aggiudicatario doveva fornire la *cautio praedibus praediisque...*».

<sup>28</sup> *Études*, p. 205 s.

<sup>29</sup> Sulla locuzione v. *supra*, p. 205 nt. 5.

<sup>30</sup> Cfr. le linee III.13-15. Esse menzionano solamente la *subsignatio praedio-*

ha conseguentemente identificato in questo atto il momento determinante l'efficacia giuridica della *locatio*.

Non ritengo, in verità, di aderire al suddetto orientamento emerso in dottrina per una pluralità di motivi. Innanzitutto, le fonti relative a *locationes operum* chiaramente testimoniano come l'assunzione dell'appalto (*redemptio*, *addictio*) si verificasse anzitempo rispetto alla conclusione del negozio di garanzia. Per rendersene conto è sufficiente leggere le ll. I.6-7 della *lex Puteolana* («*Qui redemerit praedes dato praediaque subsignato...*»), oppure il seguente passo della *causa Iuniana*, dove tutto lascia credere che la priorità della menzione dell'*addictio*, rispetto a quella dell'accettazione dei *praedes*, rifletta altresì una precedenza nel tempo del primo atto magistratuale rispetto al secondo:

Cic., *In Verr.* 2.1.57.150: «*Primum cum vehementius cum eo (scil. Verre) D. Brutus contenderet, qui de sua pecunia HS DLX milia numeravit, quod iam iste ferre non poterat, opere addicto, praedibus acceptis de HS DLX milibus remisit D. Bruto HS CX milia*».

Quanto all'opinione del Kaden, poi, essa mi pare viziata da eccessiva dogmaticità: ricostruire la *datio praedum praediorum* come requisito di validità della *locatio*, oppure come condizione sospensiva della stessa, in un settore in cui l'interprete non può valersi del supporto della elaborazione giurisprudenziale<sup>31</sup>, richiederebbe, quanto meno, una chiara prova che il rifiuto magistratuale delle garanzie comportasse l'invalidità o la non efficacia del contratto, o che, viceversa, l'*acceptio magi-*

*rum* e trascurano, in senso proprio, la dazione-accettazione dei *praedes*, che pur viene richiamata alle ll. I.6-8. Ciò non può significare, tuttavia, che la corresponsione dell'acconto non dipendesse anche dalla *datio praedum*, che è inscindibilmente legata alla *datio praediorum*: cfr., su questo punto, MOMMSEN, *Stadtrecht*, p. 367 nt. 54; KADEN, *Études*, p. 206 nt. 3.

<sup>31</sup> Cfr. *supra*, Intr., p. XIV.

strattuale ne determinasse la validità o l'efficacia<sup>32</sup>. Ma, in rapporto alla *lex Puteolana*, che il Kaden adduce a riprova della sua tesi, l'unico effetto derivante dall'accettazione dei *praedia* (implicita nella *subsignatio* degli stessi) sembra essere costituito dal pagamento della metà dell'importo dovuto all'appaltatore come corrispettivo — si tratta, probabilmente, in senso tecnico di una *datio ob rem*<sup>33</sup> —, in ossequio alla concezione per la quale l'erogazione di *pecunia publica* doveva necessariamente essere legata alla possibilità della collettività di soddisfarsi in altro modo (con la vendita dei *praedia subsignata*), nel caso in cui il conduttore risultasse inadempiente. In verità, un'incidenza della *subsignatio praediorum* sulla *locatio* che si sostanziasse in qualche cosa di diverso rispetto al concorso nella fissazione dei tempi di pagamento non mi pare prudentemente riconoscibile.

D'altra parte, posto che il negozio di garanzia era successivo, e non precedente, all'*addictio*, nulla vieta di pensare che un eventuale giudizio di inidoneità determinasse provvedimenti di natura sanzionatoria-cautelare a carico del patrimonio del *conductor*, anziché dirette conseguenze sulla validità della *locatio*. La *causa Iuniana* offre, mi sembra, un chiaro spunto in tal senso nel seguente passaggio:

Cic., *In Verr.* 2.1.54.142: «*Quid enim ? quisquam ad meam pecuniam me invito adspirat, quisquam accedit ? Locatur opus id quod ex mea pecunia reficiatur; ego me refecturum dico; probatio futura est tua, qui locas; praedibus et praediis populo cautum est; et, si non putas cautum, scilicet tu, praetor, in mea bona quos voles immittes, me ad meas fortunas defendendas accedere non sines*»,

che è opportuno leggere in connessione con:

<sup>32</sup> Per una critica alla tesi del Kaden v. anche ALZON, *Réflexions*, p. 572 nt. 78.

<sup>33</sup> Cfr. *infra*, p. 239 nt. 105.

Cic., *In Verr.* 2.1.55.143: «*Quid ita ? ne vitiosum opus fieret ? At erat probatio tua. Ne parum locuples esset ? At erat et esset amplius, si velles, populo cautum praedibus et praediis*».

L'Arpinate, dunque, con artificio retorico si immedesima nel pupillo Iunio, e formula una critica all'editto del pretore urbano Verre, con il quale lo stesso pupillo era stato escluso dall'asta per il rifacimento *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore<sup>34</sup>. L'argomentazione tende, come si può vedere, a far risultare Iunio come il migliore fra i possibili aggiudicatari; in primo luogo, perché era lo stesso finanziatore dell'opera<sup>35</sup>; in secondo luogo, perché ogni timore in merito alle capacità tecniche esprimibili da Iunio poteva ben essere fugato, considerata la possibilità di far valere la responsabilità dello stesso in sede di collaudo<sup>36</sup>; in terzo luogo, perché Iunio aveva fornito garanzie (*praedes* e *praedia*), già in precedenza<sup>37</sup> ritenute idonee. Ma quel che qui più interessa è la frase finale «*et, si non putas cautum - non sines*» del primo testo riportato, ove, a mio avviso, si accenna ai possibili sviluppi di una valutazione negativa operata dal magistrato locatore in ordine alle malleverie prestate dal *redemptor*. Ora, taluni autori hanno creduto, in rapporto al passo, che un eventuale *arbitratus* negativo di Verre avrebbe determinato l'esclusione dall'asta del pupillo Iunio<sup>38</sup>. È di ostacolo, tuttavia, a tale assunto la circo-

<sup>34</sup> Cfr. *supra*, p. 47 nt. 32.

<sup>35</sup> La *locatio* — lo ricordo — era stata disposta da Verre in danno di Iunio, considerato inadempiente in ordine all'appalto per la *tuitio* del tempio.

<sup>36</sup> Cfr. anche *supra* p. 141, ove ci siamo occupati della regola «*probatio est tua qui locas*».

<sup>37</sup> In occasione, cioè, della *locatio* per la *tuitio* del tempio.

<sup>38</sup> V., in tal senso, FECHNER, *Erklärung*, p. 259; GÖPPERT, *Lehre*, p. 283; cfr. altresì BELLARDI (cur.), *Orazioni* I, p. 601, dove si rende la frase «*me ad meas fortunas defendendas accedere non sines*» nel modo seguente: «...e non permetterai a me di partecipare all'asta per difendere i miei interessi».

stanza, sopra evidenziata (per altro, anche sulla base della *causa Iuniana*), che il negozio di garanzia seguiva l'*addictio*, dunque interessava *manripes* aggiudicatari, e non coloro che concorrevano nella *licitatio*. La frase «*me ad meas fortunas defendendas accedere non sines*» mi pare senz'altro più comprensibile, se viene collegata con quella che la precede («*in mea bona quos voles immittes*»), la quale, lungi dal rappresentare un mero espediente retorico<sup>39</sup>, ha, a mio giudizio, un chiaro significato giuridico. Cicerone allude qui senza dubbio alla *missio in possessionem* (di diritto pubblico), che, del resto, trovava applicazione in età tardo-repubblicana in quelle analoghe ipotesi in cui un condannato a seguito di un processo di natura penale — debitore, anche lui, nei confronti della collettività — non fornisse *praedes* (o, v'è da pensare, li fornisse non idonei), a garanzia del pagamento di una condanna pecuniaria<sup>40</sup>. La *missio in possessionem* disposta con riguardo ai beni del *redemptor* doveva pertanto configurarsi come un mezzo a carattere cautelare che limitava l'appaltatore nella disponibilità del proprio patrimonio, oltre che nella difesa giudiziale dello stesso innanzi al pretore<sup>41</sup>, e che poteva, d'altro canto, salvaguardare la fruttuosità di una eventuale, successiva vendita all'in-

<sup>39</sup> *Contra*, invece, GÖPPERT, *Lehre*, p. 284.

<sup>40</sup> Cfr. *Lex Acilia* (?) *repetund.* (FIRA I<sup>2</sup>, n. 7, p. 96), l. 57: «[*De praedibus dandis bonisve possidendis. — Iudex, qui eam rem quaesierit, earum rer]um, qui ex h.l. condemnatus erit, q[uaestori] praedes facito det de consili maioris partis sententia, quantei eis censuer[int]; sei ita p]raedes datei non erunt, bona eius facito publice possideantur conq[uaerantur veneant...*]», dove, tra l'altro, l'integrazione finale, che allude ad una *venditio* dei beni immediatamente successiva al loro pubblico impossessamento, non può essere accolta: v. VENTURINI, *Studi*, pp. 209, 211; cfr., inoltre, *Lex lat. tab. Bant.* (FIRA I<sup>2</sup>, n. 6 p. 83), l. 10 s. : «*Sei condemnatus [erit, quanti condemnatus erit, praedes] ad q[uaestorem] urb[anum] det, aut bona eius poplici possideantur facito*».

<sup>41</sup> La frase «*me - non sines*» sembra, in verità, richiamare, senza meglio precisare, una tale limitazione. Il CANCELLI, *Studi*, p. 76 e nt. 1, scorrendo un'analogia tra la *cautio praedibus praediisque* e la *cautio damni infecti*, ha pensato ad una specie di *denegatio actionis*.

canto dei beni posseduti ‘*publice*’, disposta a favore del *populus*. Ora, nel caso del pupillo Iunio, la *missio in possessionem* prospettata da Cicerone sarebbe servita semplicemente a rinforzare quella malleveria rappresentata dai *praedes* e dai *praedia* già forniti e accettati in rapporto alla *locatio* della conservazione del tempio di Castore, come si evince anche dalla frase «*At erat et esset amplius, si velles, populo cautum praediibus et praediis*» di *In Verr.* 2.1.55.143<sup>42</sup>. Ma è probabile che, in quei casi in cui non vi fosse un precedente rapporto contrattuale tra l’amministrazione ed il *redemptor*, la *missio in possessionem* sarebbe valsa come alternativa, non priva di un carattere sanzionatorio, rispetto alla *acceptio* dei *praedes* e dei *praedia*<sup>43</sup>, e ne avrebbe perseguito il medesimo scopo: quello di preconstituire a vantaggio della collettività una via preferenziale di soddisfazione su entità patrimoniali, qualora il conduttore fosse risultato inadempiente<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Che chiaramente riprende la frase «...*et, si non putas cautum, scilicet tu, praetor, in mea bona quos voles immittes*» di *In Verr.* 2.1.54.142.

<sup>43</sup> La maggiore gravosità della *missio in possessionem* nei confronti dell’*acceptio* dei *praedes* e dei *praedia* mi pare insita, in verità, nel fatto che il primo provvedimento sottraeva all’aggiudicatario la disponibilità, materiale e giuridica, di tutti i propri beni (mobili e immobili), e non rendeva gli stessi semplicemente “*obligati*”, come sarebbe capitato, invece, nell’ipotesi in cui il magistrato avesse concesso al *redemptor* di costituirsi *praes pro se* e di *subsignare*, in aggiunta, i suoi *praedia* (v., a tal riguardo, *supra*, p. 206 s. e ntt. 7, 8, 12).

<sup>44</sup> Mi pare da escludere, in verità, l’ipotesi che l’aggiudicatario non disponesse di beni suscettibili di pubblico impossessamento, se si tiene in conto che i *publicani* che partecipavano alle aste appartenevano all’*ordo equester*, cioè alla fascia dei cittadini romani, per lo meno nella medio-tarda età repubblicana, più ricca (v., a tal proposito, NICOLET, *Ordre* I, p. 334 ss.).

Non credo, poi, che la *missio in bona*, menzionata in Cic., *In Verr.* 2.1.54.142, potesse avviare immediatamente la procedura esecutiva culminante nella *bonorum venditio*, come mi sembra ritenere il KNIEP, *Societas*, p. 212. Dal momento che, infatti, la *missio in bona* era sostitutiva della *datio praedum praediorum*, doveva cadere in un momento (presumibilmente subito dopo l’*addictio*) rispetto al quale non può certamente dirsi che si fosse già formato il necessario titolo esecutivo (identificabile, a mio avviso, in rapporto alle locazioni di costruzione,



Volendo dunque riassumere i principali risultati conseguiti in merito all'incidenza dell'*acceptio* magistratuale delle garanzie sui nostri contratti di locazione, si può dire quanto segue. Alla luce delle poche fonti di cui disponiamo, l'accettazione dei *praedes* e dei *praedia* da parte del magistrato locatore sembra essere successiva all'atto che chiude la fase della formazione dei rapporti contrattuali (l'*addictio*); non è parso dunque fondato costruire la *datio praedum praediorum* come condizione di validità della *locatio*. Con atteggiamento meno dogmatico è possibile solamente dire, da un lato, che il compimento del negozio di garanzia poteva giustificare, in rapporto alla *locatio-conductio*, il pagamento di un acconto (v. *lex Puteolana*, ll. III.14-15), d'altro lato, che il rifiuto delle malleverie presentate dal *redemptor* poteva condurre ad un provvedimento cautelare sui beni dello stesso, la *missio in possessionem* (v. Cic., *In Verr.* 2.1.54.142), che, con ogni verosimiglianza, non comportava, di per sé, alcuna conseguenza di ordine giuridico sul contratto di locazione concluso, ed in particolare sulla sua validità.

## 2. La direzione dei lavori.

Venendo ora a trattare della fase della esecuzione delle *locationes*, mi sembra opportuno soffermarmi dapprima, sia pure con brevità, sui tratti caratteristici della sovrintendenza esercitata dai magistrati locatori sull'attività dell'appaltatore di un *opus publicum faciendum*. Va detto che, anche per ciò che concerne questo tema, le fonti sono piuttosto avare di indicazioni. Possiamo solamente dire, sulla base della *lex Puteolana*

con una *probatio operis* magistratuale dall'esito negativo). Dalla l. 57 della c.d. *lex Acilia repetundarum*, poi, tenuto conto dei rilievi del Venturini (v. qui *supra* alla nt. 40), non è possibile ricavare, in via analogica, alcun argomento in senso contrario.

e della *lex agris limitandis metiundis* contenuta nel *Liber coloniarum* I, che i capitolati, dopo la descrizione progettuale dell'opera, riconoscevano ai *locatores* un generico, presumibilmente ampio, potere di dirigere i lavori, in forza della clausola «*Hoc opus omne (facito) arbitrato...*»<sup>45</sup>; nella stessa *lex Puteolana*, per altro, l'*arbitratus* magistratuale viene anche espressamente riferito ad un ambito più ristretto, in considerazione del fatto che talune attività richieste al *redemptor* potevano essere precisate non già nel capitolato, ma solo successivamente, durante l'attuazione dei lavori<sup>46</sup>.

Se si vuole, però, tentare di meglio definire a quale tipo di adempimenti del conduttore si rivolgesse, di regola, l'*arbitratus* del *locator* in corso d'opera, non si può che lasciare spazio alle congetture, supportate da indizi testuali per la verità piuttosto tenui. Così, da un passo di Vitruvio sembrerebbe che il committente durante l'esecuzione del contratto, e non invece in sede di *probatio*, fosse chiamato a verificare la buona qualità dei materiali forniti dall'appaltatore<sup>47</sup>. In negativo, d'altro

<sup>45</sup> Cfr. *lex Puteol.*, ll. III.7 ss. (da cui emerge, per altro, che le direttive date dai *duumviri* nella fase esecutiva si dovevano fondare su preventive deliberazioni del senato locale: v. diffusamente *supra*, p. 142 ss.); cfr., inoltre, il frammento della *lex agris limit. metiund.* riportato *supra*, p. 168 nt. 20.

<sup>46</sup> Cfr. le ll. III.2 ss. (*supra*, p. 143 s.), sulle quali cfr. WIEGAND, *Bauinschrift*, p. 707 ss.; CANCELLI, *Studi*, p. 111; MACQUERON, *Travail*, p. 97; CANNATA, *Studio*, p. 202 e nt. 2.

<sup>47</sup> Cfr. *De arch.* 2.3: «*Ideo etiam Uticenses laterem, si sit aridus et ante quinquennium ductus, cum arbitrio magistratus fuerit ita probatus, tunc utuntur in parietum structuris*». Vitruvio ci informa dunque che i costruttori di Utica dovevano sottoporre il materiale laterizio al magistrato, affinché costui ne verificasse l'aridità e la vetustà, prima che lo stesso materiale venisse utilizzato (arg. ex «*cum...tunc*»), cioè in corso d'opera e non durante il collaudo (in tal senso, v. CANNATA, *Studio*, p. 205 nt. 1; il passo non può pertanto fornire utili indicazioni in merito al *tempus probationis*: cfr. la critica mossa dal PIETSCH, *Abnahme*, p. 47, al SAMTER, *Probatio*, p. 128). Quell'«*etiam*», tuttavia, potrebbe stare a significare che una prassi simile venisse osservata anche a Roma. Sull'obbligo del conduttore di fornire i materiali di costruzione, cfr. diffusamente *supra*, p. 87 ss.

canto, si può fondatamente ritenere che l'*arbitratus* del locatore non potesse riguardare tutti quegli aspetti più strettamente connessi all'organizzazione d'impresa del *redemptor* (quali, per esempio, la modalità d'impiego della manodopera e l'uso dei macchinari)<sup>48</sup>.

In merito dunque ai contenuti della direzione dei lavori esercitata dal *locator*, mi pare possibile ipotizzare scenari, compatibili con le clausole contrattuali sopra ricordate, nei quali lo stesso committente si limitava ad indicare di volta in volta le soluzioni che il conduttore avrebbe dovuto attuare, ed eventualmente ad esercitare il controllo sulla qualità del materiale edilizio fornito dal *redemptor*.

### 3. I danni causati dal *redemptor* ai terzi in corso d'opera.

Anche la ricostruzione delle regole, o delle prassi, osservate nei casi in cui l'appaltatore di una costruzione (o ricostru-

<sup>48</sup> Si veda, a tal riguardo, Vitruv., *De arch.* 10.2.13 s.: «Nostra vero memoria cum colossici Apollinis in fano basis esset a vetustate diffracta, et metuentes ne caderet ea statua et frangeretur locaverunt ex eisdem lapidicinis basim excidendam. Conduxit quidam Paconius...Quam (scil. basim) Paconius gloria fretus non uti Metagenes adportavit, sed eadem ratione alio genere constituit machinam facere. Rotas enim circiter pedum XV fecit et in his rotis capita lapidis inclusit, deinde circa lapidem fusos sextantales ab rota ad rotam ad circinum compegit, ita uti fusus a fuso non distaret pedem [esse] unum. Deinde circa fusos funem involvit et bubus iunctis funem ducebant. Ita cum explicaretur,olvebat rotas, sed non poterat ad lineam via recta ducere, sed exibat in unam partem. Ita necesse erat rursus retroducere. Sic Paconius duccendo et reducendo pecuniam contricavit ut ad solvendum non esset». La curiosa condotta tenuta da Paconius nella *refectio* del basamento del colosso di Apollo (forse situato in Campidoglio: v. PROMIS, *Architetti*, p. 160) ben può evidenziare come il *conductor* fosse libero di adottare particolari soluzioni tecniche.

Anche il CANNATA, per altro, ha osservato (*Studio*, p. 203): «Un simile *arbitratus*...non influisce — è chiaro — sul carattere imprenditoriale, con gestione a proprio rischio, dell'attività del *redemptor*; le obiezioni del committente non possono infatti investire i problemi propriamente di ingegneria, riferendosi solo all'architettura».

zione) di un'opera pubblica avesse cagionato danni ai terzi durante la fase esecutiva è resa, in verità, assai difficile dalla penuria delle fonti rilevanti in materia; ma le poche testimonianze di cui disponiamo paiono denunciare con sufficiente chiarezza un orientamento di fondo, secondo il quale il problema del danneggiamento dei terzi doveva trovare soluzioni, in modi differenti, nell'ambito dello *ius publicum*, e non in quello dello *ius privatum*.

Il fatto che il conduttore pubblico, per quanto concerne per esempio il *damnum infectum*, non potesse essere considerato alla stregua degli altri privati, che pure potevano effettuare in certi casi opere su *loca publica*, emerge a mio avviso da un'opinione che Labeone con ogni verosimiglianza esprime nel commentario all'editto del pretore, e che Ulpiano successivamente riprese e condivise nel suo *liber 53 ad edictum*; è questo, tra l'altro, l'unico pronunciamento giurisprudenziale conservatici, che riguardi, seppure marginalmente, il nostro tema. Prima, però, di esaminare il parere labeoniano, è bene vedere il contesto nel quale esso è inserito.

Muoviamo dunque da D. 39.2.15.8 («*Sive autem quis muniat viam sive quid aliud in via publica faciat, debebit cautio locum habere, ne per hoc damno privati contingantur*»), in cui figura il commento di Ulpiano a quella clausola dell'editto pretorio che prevedeva la prestazione della *cautio* (*rectius, satisdatio*) *damni infecti* per l'ipotesi dell'«*opus quod in via publica fiet*»<sup>49</sup>. Lo stesso giurista severiano sembra, poi, domandarsi subito dopo se, pur nel silenzio della clausola edittale *de damno infecto*, la *satisdatio* potesse trovare applicazione anche in ordine ad opere compiute su luoghi pubblici diversi dalle vie,

<sup>49</sup> È noto che la clausola in questione non figura in senso proprio nell'editto del pretore, così come è stato ricostruito dal LENEL (*EP*<sup>3</sup>, tit. XXIX, § 175, *de damno infecto*); se ne presume in ogni caso, di regola e giustamente, l'esistenza: cfr. lo stesso LENEL, *EP*<sup>3</sup>, p. 372; KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II, p. 1247; BRANCA, *Danno*, p. 350; BONFANTE, *Corso* II.1, p. 401.

dai fiumi e dalle rive fluviali<sup>50</sup>; in D. 39.2.15.9 si può leggere la positiva risposta di Ulpiano, corredata da una puntuale argomentazione: «*De ceteris locis publicis nihil specialiter cavetur, verum ex generali sermone, quasi in alieno fiat, satisfari debet damni infecti*»<sup>51</sup>. Segue, quindi, il testo che più ci interessa:

D. 39.2.15.10 (Ulp. 53 *ad ed.*): «*Si publicus locus publice reficiatur, rectissime Labeo scribit, eoque iure utimur, de damno infecto non esse cavendum, si quid vitio loci aut operis fiat: certe legem dandam operis talem, ne quid noceat vicinis damnive detur*»<sup>52</sup>.

Credo, invero, indubitabile che Labeone si occupasse nel passo richiamato da Ulpiano della *refectio* di un *locus publicus* in generale<sup>53</sup>, affidata con pubblica *locatio* ad un *redemptor*: depongono chiaramente in tal senso l'avverbio 'publice', unitamente alla menzione del capitolato (*lex operis danda*)<sup>54</sup>. Si può affermare con una certa sicurezza, pertanto, che il giurista d'età augustea riteneva che l'appaltatore non potesse essere chiamato a prestare la *satisfactio* da un privato che temesse il verificarsi di un danno per effetto dell'opera intrapresa<sup>55</sup>; lo stesso Labeone, però, si premurava di aggiungere che la stesura della *lex locationis* doveva essere tale da evitare che i vicini sopportassero i danni causati dai lavori di rifacimento.

<sup>50</sup> Diversi, cioè, dai *loca publica*, che bisogna considerare espressamente menzionati nel generale editto *de damno infecto*: v. ancora LENEL, *EP*<sup>3</sup>, p. 372.

<sup>51</sup> Sulla genuinità della motivazione ulpiana, fondata sulla equiparazione del *facere in publico* col *facere in alieno*, cfr. BRANCA, *Danno*, p. 362.

<sup>52</sup> Per quanto mi risulta, la scienza romanistica si è raramente (e superficialmente) soffermata su questo passo: v., per esempio, BRANCA, *Danno*, p. 125; BETANCOURT, *Recursos*, p. 32. L'*Index Itp.* (vol. III) non segnala alcun sospetto di interpolazione.

<sup>53</sup> Inspiegabilmente il BETANCOURT, *Recursos*, p. 32, riferisce l'opinione labeoniana, contrariamente alla lettera del testo, alla *refectio* della sola via pubblica.

<sup>54</sup> Cfr. anche NICOLAU, *Notes*, p. 351.

<sup>55</sup> E ciò implicava evidentemente l'impossibilità di configurare un'*actio* fondata sulla *stipulatio* imposta dal pretore, per l'ipotesi del danno prodotto.

Ora, mi pare agevole pensare che il differente trattamento riservato al *redemptor*, rispetto agli altri soggetti che potevano, anche di propria iniziativa, effettuare lavori sui *loca publica*<sup>56</sup>, si giustificasse, per Labeone come per Ulpiano, sulla base del fatto che l'appaltatore operava «*publice*», cioè sotto la direzione e la responsabilità (intesa in senso lato) nei confronti dei terzi dell'organo amministrativo<sup>57</sup>. Si presenta, invece, un poco più difficile il tentativo di conferire una dimensione concreta all'aggiunta «*certe - detur*». Che cosa intendeva dire Labeone, quando affermava in buona sostanza che era il *locator* che nella *lex locationis* (cioè in via preventiva) doveva provvedere agli eventuali danni causati ai vicini dal *redemptor*? Mi sento di escludere, innanzitutto, che Labeone alludesse alla previsione nel capitolato di un obbligo dell'appaltatore di prestare la *cautio damni infecti*. A ragionare diversamente, mi sembrerebbe troppo forte, e soprattutto, in modo sospetto, inesplorata, la contraddizione tra la precedente, perentoria affermazione «*de damno infecto non esse cavendum...*» ed una successiva evocazione di una *cautio ex lege locationis*. Né deve fuorviare, a tal riguardo, quella prescrizione, contenuta nella *lex locationis* riportata nell'ambito della *causa Iuniana*, che recita: «*Qui redemerit satis det damni infecti ei qui a vetere redemptore accepit (In Verr. 2.1.56.146)*»<sup>58</sup>. Non sarà sfuggito, infatti, che in questo caso viene in considerazione un danno ca-

<sup>56</sup> Mi riferisco in particolare a coloro che effettuavano opere di rafforzamento o di altra specie *in via publica* (v. D. 39.2.15.8) o in una riva di un fiume pubblico (v. D. 43.15.1.4).

<sup>57</sup> Si noti come nei paragrafi precedenti a quello in esame (D. 39.2.15.6, 8, 9) non figurì l'avverbio *publice*. Sulla nostra medesima linea di pensiero si pone il BURCKHARD (*et all.*), *Erläuterung*, p. 662 ss., il quale, in margine a D. 39.2.15.10 — il paragrafo è indicato erroneamente con 20 — ha ritenuto che l'inammissibilità della *cautio damni infecti*, si spieghi in considerazione della gestione pubblica dei lavori, e tenuto conto dell'impossibilità di portare innanzi ad organi giurisdizionali le autorità amministrative competenti. L'autore, a quanto pare, non si pone neanche il problema di una eventuale responsabilità del *redemptor*.

<sup>58</sup> Su tale clausola v. diffusamente *supra*, pp. 166 nt. 17, 180.

gionabile non ad un *vicinus* qualunque, ma ad un altro *redemptor*, che aveva in custodia il luogo pubblico (il tempio di Castore), sul quale venivano compiuti i lavori. Oltre a questo significativo aspetto di distinzione, che già, di per sé, avrebbe potuto giustificare una diversità di soluzioni, occorre poi tenere presente che non si ha la sicurezza che la clausola menzionata nelle Verrine fondasse un diritto a richiedere la prestazione della *cautio damni infecti* innanzi al pretore<sup>59</sup>. Mi pare, dunque, senz'altro più verosimile che Labeone alludesse, con la frase «*certe - detur*», alle direttive tecniche contenute nei capitolati<sup>60</sup>, le quali dovevano orientare i lavori in modo tale da non causare danni ai privati, in armonia, per altro, con un più generale principio di diritto amministrativo (che trova chiari riscontri negli statuti municipali tardo-repubblicani<sup>61</sup>), secondo cui le opere pubbliche, quanto meno taluni tipi di esse, dovevano essere compiute nel rispetto dei diritti dei privati.

Certamente, però, poteva anche darsi il caso che, malgrado il *locator* avesse redatto il capitolato in modo tale da evitare il verificarsi di danni, questi si fossero prodotti ugualmente. Ed allora quali erano le vie che il vicino danneggiato poteva percorrere per ottenere il ripristino dello *status quo ante*, oppure il risarcimento? Sono convinto, in verità, che queste vie fossero di natura essenzialmente amministrativa. Non è da escludere, per esempio, che potesse giovare anche al terzo, stante i suoi tratti generici, una clausola del capitolato del tipo

<sup>59</sup> Cfr. *supra*, p. 180.

<sup>60</sup> Su di esse cfr. *supra*, p. 165 nt. 11.

<sup>61</sup> Cfr. *lex munic. Tarent.* (89-62 a.C.; FIRA I<sup>2</sup>, n. 18 p. 169), ll. 39 ss.: «*Sei quas vias fossas cloacas IIIvir Ilvir aedilisve eius municipi caussa / publice facere immittere commutare aedificare munire volet intra / eos fineis quei eius municipi erun[t], quod eius sine iniuria fiat, id ei facere / liceto*»; *lex Urson.* (seconda metà del I secolo a.C.; FIRA I<sup>2</sup>, n. 21, p. 184), cap. 77 (ll. 29 ss.): «*Si quis vias fossas cloacas Ilvir aedil(is)ve publice / facere immittere commutare aedificare mu/nire intra eos fines, qui colon(iae) Iul(iae) erunt, volet, / quot eius sine iniuria privatorum fiet, it is face/re liceto*».

«*Si quid operis causa rescideris, reficito*»<sup>62</sup>; il danneggiato allora si sarebbe rivolto al *locator* per fare valere tale disposizione. Ma v'è un episodio narrato da Tacito, pur risalente all'inizio del principato di Tiberio, che potrebbe essere per l'argomento qui indagato ancora più istruttivo:

Tac., *Ann.* I.75.2: «*Inter quae Pius Aurelius senator, questus mole publicae viae ductuque aquarum labefactas aedis suas, auxilium patrum invocabat. Resistentibus aerarii praetoribus subvenit Caesar pretiumque aedium Aurelio tribuit, erogandae per honesta pecuniae cupiens...*».

Non abbiamo, invero, l'assoluta certezza che quelle opere fatte sulla pubblica via e quella costruzione di un acquedotto<sup>63</sup>, che danneggiarono la casa del senatore *Pius Aurelius* e che determinarono il munifico intervento di Tiberio, siano state disciplinate da un contratto pubblico di appalto. La sussistenza, nel caso di specie, di una *locatio operis* tuttavia potrebbe essere argomentata dal fatto che ad opporsi alle lamentele portate da *Pius Aurelius* in senato furono i *praetores aerarii*, i quali all'inizio del principato fungevano da *locatores*<sup>64</sup>. Se tale supposizione fosse fondata, si potrebbe allora credere che, quanto meno agli inizi del primo secolo d.C., una delle possibili sedi in cui potevano essere affrontate le questioni relative al danneggiamento causato da *redemptores* a terzi in corso d'opera fosse il senato; e, tenuto conto dei compiti di supremo e generale controllo sulla gestione dei lavori pubblici spettanti all'assemblea dei *patres*, verrebbe da pensare che la stessa fosse in una qualche misura competente anche in quei casi, diversi da quello ricordato in Tac., *Ann.* I.75.2, in cui il terzo danneggiato non era un *senator*. In ogni caso, si avrebbe una nuova conferma di co-

<sup>62</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.56.146, su cui v. anche *supra*, p. 166 nt. 16.

<sup>63</sup> Sulla interpretazione di «*mole*» nel senso di «costruzione», e sul fatto che il termine «*ductu*» evochi lavori per l'edificazione di un acquedotto, cfr. GOODYEAR, *Annals* II, p. 167 s.; inoltre, KOESTERMANN, *Annalen* I, p. 245.

<sup>64</sup> Cfr. il mio *Sanzioni*, p. 194 s. nt. 4, e letteratura ivi citata.



me le soluzioni alle suddette questioni fossero di natura politico-amministrativa, e non venissero cercate dal danneggiato e dal *redemptor* privatamente, in una sede giurisdizionale.

4. *L'exactio relativa ai sarta tecta e la probatio relativa agli opera publica facienda.*

L'attività di verifica dell'operato del *redemptor* rappresenta senz'altro uno dei punti in cui pare più conveniente trattare in modo distinto l'appalto dei *sarta tecta* rispetto a quello concernente gli *opera publica facienda*. Nel considerare, infatti, l'*exactio* (termine usato per i primi) e la *probatio* (vocabolo relativo ai secondi) è possibile cogliere taluni profili di differenziazione, non solo per quanto concerne le competenze magistratuali<sup>65</sup>, ma anche per quanto attiene al contenuto delle due forme di controllo. Prendiamo in esame, dapprima, l'*exactio*. Con questo atto i magistrati accertavano la conformità dello stato dei luoghi alla descrizione dell'edificio contenuta nella *lex locationis*<sup>66</sup>. L'attività dell'*exactor*, pertanto, si articolava in un momento conoscitivo (*cognitio*) ed in un momento valutativo (*iudicatio*); ciò bene emerge dal preambolo della *causa Iuniana*, dove il segno *exigere* chiaramente si risolve nei due verbi, congiuntamente considerati, *cognoscere* e *iudicare*:

Cic., *In Verr.* 2.1.50.130: «Cum L. Octavius C. Aurelius consules...neque potuissent omnia sarta tecta exigere...factum est senatus consultum, quibus de sartis tectis cognitum et iudicatum non esset, uti C. Verres P. Caelius praetores cognoscerent et iudicarent»<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> Cfr. diffusamente *supra*, pp. 109 ss., 141 ss.

<sup>66</sup> Cfr. *supra*, p. 163.

<sup>67</sup> Sul significato, ricavabile dal testo, di *exigere* nel senso di accertare e giudicare che la *tuitio* degli edifici pubblici sia stata effettuata in modo conveniente, v.

Ma, alla luce di tale esplicazione terminologica, quale natura si può riconoscere all'*exactio* (in particolare a quella finale<sup>68</sup>)? Era, questo, un procedimento a carattere essenzialmente amministrativo, che coinvolgeva solamente il rappresentante del *populus* (ad un tempo, portatore dell'interesse pubblico alla corretta conservazione degli edifici e verificatore della stessa) ed il *redemptor* operante nel periodo trascorso? Oppure, si trattava di un intervento rientrante in una qualche misura nell'attività giurisdizionale dei magistrati preposti all'*exactio*, i quali assumevano una posizione di terzietà rispetto ad un conflitto di interessi (indubbiamente esistente) tra il *vetus redemptor* ed il *novus redemptor*, subentrante al termine del lustro contrattuale?<sup>69</sup> Il Girard pare, in verità, avvicinarsi a questa seconda ipotesi interpretativa, laddove, sulla base della *causa Iuniana*, ritiene che non fosse il censore (o il suo sostituto) a controllare l'avvenuta manutenzione degli edifici pubblici, bensì il *redemptor* subentrante, il quale, se, una volta ricevuto l'immobile, avesse constatato inadempienze contrattuali del *vetus redemptor*, si sarebbe potuto rivolgere al magistrato, e questo avrebbe potuto disporre i necessari lavori di riparazione a spese del precedente appaltatore<sup>70</sup>. Secondo tale opinione, dunque, l'intervento magistratuale sarebbe stato eventuale e comunque sollecitato dal

anche CANCELLI, *Studi*, p. 101. Per il NICOLET, *Table*, p. 9, invece, il termine (sempre, beninteso, rapportato alle opere pubbliche) evocerebbe in senso proprio, non tanto l'attività di verifica, quanto piuttosto l'adozione di provvedimenti magistratuali che potevano conseguire eventualmente ad un controllo dall'esito negativo: «...le mot désigne précisément la décision prise par une autorité de faire faire une réparation, et donc soit de la mettre en adjudication, soit d'«exiger» de celui qui a déjà passé contrat qu'il fasse les travaux».

In merito, invece, alla separazione concettuale sussistente in ambito processuale tra il *cognoscere* ed il *iudicare* (*statuere*), cfr. LEMOSSE, *Cognitio*, p. 132 s.; LUZZATTO, *Problema*, p. 86 ss. (con riferimento anche al brano in questione).

<sup>68</sup> Circa la prospettazione di *exactiones* intermedie, cfr. in particolare *supra*, p. 112 e nt. 32.

<sup>69</sup> Sui tratti di tale conflitto di interessi v. *supra*, p. 162 nt. 3.

<sup>70</sup> Cfr. GIRARD, *Histoire*, p. 144 nt. 1.

*novus redemptor*. Una simile ricostruzione, invero, non mi persuade. Bisogna tenere in conto, infatti, che nella *causa Iuniana*, alla quale, come si è detto, il Girard si appoggia, l'intervento del pretore Verre, facente funzioni censorie, trova giustificazione in un ampio mandato senatoriale<sup>71</sup>, e non sembra fondato su una richiesta del *redemptor* subentrante (Habonio). E, se è pur vero che quest'ultimo, dopo aver preso in custodia il tempio di Castore, venne convocato da Verre<sup>72</sup>, non pare che ciò fosse capitato a seguito di una sua formale istanza presentata al pretore; sembra più consono alla narrazione ciceroniana pensare, invece, che la convocazione in questione rappresentasse una parte dell'attività istruttoria (cioè, della *cognitio*), poi completata con l'ispezione dell'edificio<sup>73</sup>, e che l'audizione mirasse alla semplice acquisizione, da parte dell'*exactor*, di informazioni. D'altro canto, l'*exactio* di Verre era concettualmente separabile dalla *iurisdictio* pretoria, e non aveva nulla a che vedere dunque con le liti dei privati. È sufficiente leggere, a riprova di ciò, i due seguenti brani delle Verrine:

*In Verr. 2.1.40.103*: «*Quapropter ita me de praeturae criminibus auditote ut ex utroque genere, et iuris dicundi et sartorum tectorum exigendorum...*»;

*In Verr. 2.1.51.136*: «*...petere auxilium a Chelidone (la meretrice amata da Verre), quae isto praetore non modo in iure*

<sup>71</sup> Cfr. ancora il preambolo della *causa Iuniana* (*In Verr. 2.1.50.130*). Per un caso per certi versi analogo (risalente oltretutto al 73 a.C., l'anno successivo a quello della pretura urbana di Verre), in cui i consoli (M. Terentius Varro Lucullus e C. Cassius Longinus) furono chiamati a *cognoscere* e *iudicare* una controversia riguardante i *publicani*, sulla base di un senatoconsulto, cfr. *Sc. de Amphiarai Oropii agris* (FIRA I<sup>2</sup> n. 36, p. 260 ss.).

<sup>72</sup> Cfr. *In Verr. 2.1.50.132*: «*Iste (Verre) ad se Habonium vocat; quaerit ecquid sit quod a pupillo (Iunio, l'appaltatore uscente) traditum non sit, quod exigi debeat*».

<sup>73</sup> Cfr. *In Verr. 2.1.51.133* (*supra*, p. 20 nt. 44). Sul fatto che forse, in occasione dell'ispezione del tempio di Castore, venne esposto a Verre, da parte di un *consilium*, un parere tecnico, cfr. KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 462 nt. 241.

*civili privatorumque omnium controversiis populo Romano praefuit, verum etiam in his sartis tectisque dominata est*<sup>74</sup>.

Ed anche nelle normali ipotesi, in cui spettava ai censori compiere le *exactiones*, è assai probabile che queste non venissero fatte rientrare nell'attività giurisdizionale (intesa in senso tecnico) degli stessi magistrati<sup>75</sup>. Oltre al fatto che mancano appigli testuali per ricondurre l'*exactio* dei censori ad una loro *iurisdictio*<sup>76</sup>, v'è anche da rilevare che nella *causa Iuniana* (ove il pretore — si deve presumere — operava come il censore) non si ha alcun passaggio che possa richiamare in qualche modo la sussistenza (riscontrabile, invece, nell'unico caso di *iurisdictio* censoria attestato<sup>77</sup>) della doppia fase processuale determinata dalla *datio iudicii, iudicis (recuperatorum)*<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> Anche per l'HEYROVSKY, *Grundlage*, p. 69, questo passo dimostra un radicale «Unterschied der ordentlichen civilen Gerichtsbarkeit von der Rechtspflege in Sachen des staatlichen Vermögensrechts».

<sup>75</sup> Più in generale sulla giurisdizione censoria, cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 461 ss.; CALDERINI, *Censura*, p. 53 s.; SUOLAHTI, *Censors*, p. 67 ss.; CANCELLI, *Studi*, pp. 62 ss., 83 ss.; LUZZATTO, *Origine*, p. 723 ss.; KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 462 ss.

<sup>76</sup> Sul punto, v. anche (con più generale riferimento ai processi amministrativi ed ai processi in materia di appalti pubblici) PUGLIESE, *Figure*, p. 412; LUZZATTO, *Origine*, p. 728.

<sup>77</sup> Cfr. *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. (FIRA I<sup>2</sup> n. 8, p. 111), l. 35: «[*Quei ager locus post h.l. rog. publicus p(opuli) R(omani) in terra Italia erit, sei quid de eo agro loco ambigetur,*] *co(n)s(ulis) pr(aetoris) cens(or)is queiquom[que tum erit, de ea re iu]ris dictio, iudici iudicis recuperatorum datio esto i(ta) u(tei) e(is) e r(e) p(ublica) f(ide)que s(ua) [v(ide)bitur] e(sse)...*]; sulla disposizione legislativa in questione e sulle controversie a cui la stessa probabilmente si riferisce, v. CANCELLI, *Studi*, p. 78 ss. (*praecipue*, p. 83); PUGLIESE, *Processo* II, p. 89; KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 464 s.; DE MARTINO, *Pubblicani*, p. 12 nt. 36.

<sup>78</sup> In tal senso v. pure il MOMMSEN, *Staatsrecht* II.1, p. 463 e nt. 3, che inquadra l'*exactio* censoria nella «Cognition ohne Geschworne (*scil. recuperatores*)»; anche per KUNKEL-WITTMANN, *Staatsordnung* II, p. 462, l'attività di controllo in questione rientra fra le «kognitive Funktionen» (da distinguersi dalle «jurisdiktionalen Funktionen») dei censori. *Contra* — a mio avviso, per quanto si è detto, a

Sulla base di quanto è stato detto, pertanto, pare senz'altro preferibile considerare l'*exactio* come un procedimento cognitorio, a carattere amministrativo, che riguardava in via esclusiva l'organo amministrativo e l'appaltatore uscente, e che non sembra configurare l'*exactor* come magistrato preposto, in posizione di terzietà, a dirimere una lite in corso tra il *vetus* ed il *novus redemptor*<sup>79</sup>.

Venendo ora a trattare della *probatio* (cioè, del collaudo) in rapporto agli *opera facienda*, possiamo dire che anche tale attività si articolava in una fase cognitiva ed in una fase valutativa<sup>80</sup>, ma era diverso evidentemente il tipo di parametro che il *locator-probator*<sup>81</sup> doveva tenere in conto, e che era rappresentato, in questo caso, dalle clausole progettuali inserite nella *lex locationis*, eventualmente integrate dalle direttive date dal committente in corso d'opera<sup>82</sup>. Bisogna credere, in ogni caso,

torto — il CANCELLI, *Studi*, il quale, precisando l'ambito della competenza della *iuris dictio* del censore, afferma (p. 83): «il censore *ius dicebat*, mediante, s'intende, la remissione delle parti al giudice o ai recuperatori, nei conflitti occasionati da locazione d'opere...».

<sup>79</sup> Può aggiungersi, credo, un ulteriore argomento a sostegno della tesi qui seguita. Ben poteva capitare il caso di un *vetus redemptor*, al quale venisse rinnovato il contratto per il lustro successivo; ne abbiamo un esempio in rapporto all'appalto di conservazione del tempio di Castore, che venne assegnato a *P. Iunius* (padre dell'omonimo pupillo della *causa Iuniana*), una prima volta nell'85 a.C., e successivamente nell'80 a.C. (v. FECHNER, *Erklärung*, p. 235). Ebbene, in questi casi, non essendo prospettabile un conflitto di interessi tra un *vetus* ed un *novus redemptor*, bisogna credere che gli organi amministrativi rinunziassero ad operare il controllo sull'esecuzione delle *locationes*? Mi pare francamente difficile sostenerlo, considerato anche il probabile collegamento esistente tra l'*exactio* ed il pagamento finale del *redemptor* (v. *infra*, p. 238 ss.).

<sup>80</sup> Per un accostamento, sotto questo profilo, della *probatio* all'*exactio*, v. anche CANCELLI, *Studi*, p. 101.

<sup>81</sup> Circa la normale coincidenza della persona del *locator* con quella del *pro-bator*, v. diffusamente *supra*, p. 141 ss.

<sup>82</sup> Sul significato di *probare*, *adprobare* (e termini derivati) in riferimento all'appalto d'opera, cfr. SAMTER, *Probatio*, p. 125 s.; BISCARDI, *Concetto*, p. 433; ID., sv. 'Locatio', p. 1440; RÖHLE, *Problem*, p. 206 s.; sul tipo di controllo esercitato in occasione della *probatio operis*, v. anche MARTIN, *Reconsideration*, p. 323.

che la discrezionalità tecnica di cui godeva il *locator* nel procedere alla *probatio*, pur arginata dal parametro suaccennato, fosse particolarmente ampia<sup>83</sup>, né si hanno elementi per dire che il committente avesse un obbligo, in qualche modo sanzionato, di procedere al collaudo entro un breve lasso di tempo dalla consegna dell'opera<sup>84</sup>. Circa gli effetti della *probatio operis*, è possibile che anche nelle locazioni pubbliche si seguisse il principio (che sembra espresso da Labeone, in rapporto all'appalto privato, in D. 19.2.62), secondo cui il *periculum* per *vitium operis* si trasferiva dal *conductor* al *locator* a partire dall'avvenuto collaudo<sup>85</sup>, anche se, va detto, sul punto non si dispone di alcun appiglio testuale.

Certamente, invece, a seguito della *probatio*, come pure della *exactio*, dall'esito positivo, dovevano venire meno i vincoli esistenti sui *praedes* (ivi incluso il *redemptor* che si fosse

<sup>83</sup> Cfr., sul punto, BURCKHARD, *Geschichte*, p. 24. Non disponiamo, però, di testimonianze circa il modo di condurre la *probatio* e circa le funzioni svolte da esperti (fra cui, l'*architectus*) che probabilmente assistevano il magistrato.

<sup>84</sup> Per il SAMTER, *Probatio*, p. 129, un simile obbligo non sarebbe ipotizzabile, né si potrebbe prospettare un'applicazione, nel campo delle locazioni d'opera pubbliche, della regola — ricavabile in via analogica, in rapporto all'appalto privato, da Cat., *De agri c.*, cap. 148 (ma vedi anche D. 19.2.37 [Cassio]) — per la quale il decorso di un certo periodo di tempo, senza che si fosse compiuto il collaudo, sarebbe valso dal punto di vista giuridico come effettuazione di una *probatio* dall'esito positivo.

<sup>85</sup> In tal senso v. pure BISCARDI, *Concetto*, p. 433; ID., *Regime*, p. 102.

Sul problema collegato a D. 19.2.62 (Labeo, 1 *pith.*: «*Si rivum, quem faciendum conduxeras et feceras, antequam eum probares, labes corrumpit, tuum periculum est*»), se il termine *labes* evochi esclusivamente un *vitium operis* oppure anche la *vis maior*, esiste, come è noto, un'annosa disputa in dottrina. Nel primo senso v. CANNATA, *Studio*, p. 219 ss.; MARGETIC, *Riflessioni*, c. 159; WUBBE, *Labeo*, p. 134 s.; per la seconda alternativa v. per esempio, in ultima analisi, ARANGIO-RUIZ, *Responsabilità*, p. 189 s.; PIETSCH, *Abnahme*, pp. 25 ss., 33 (con altri richiami bibliografici). Sono ritornati di recente sulla questione, con osservazioni che arricchiscono il dibattito, MARTIN, *Jurists*, p. 90 ss.; ERNST, *Periculum*, p. 61 s.; RAINER, *Locatio conductio*, p. 518 s.

costituito *praes pro se*) e sui *praedia*<sup>86</sup>, e si apriva la via, come si vedrà tra poco, al pagamento finale dell'appaltatore.

### 5. Il pagamento del redemptor.

Occorre soffermarci ora sul pagamento dell'appaltatore — anticipato normalmente da un apposito accantonamento (*adtributio*) nelle casse pubbliche<sup>87</sup> —, appuntando l'indagine in particolare sul momento in cui i magistrati erariali (a Roma e nelle comunità minori) lo effettuavano. Il chiarimento di questo aspetto, invero, riveste un particolare interesse, dal momento che consente di capire più in generale se criteri che sia-

<sup>86</sup> Si deve credere, invero, che anche nelle locazioni concernenti le opere pubbliche in corso di esecuzione nel 28 a.C. la *solutio* dei *praedes* venisse subordinata ad un controllo sull'operato dei *redemptores* dall'esito positivo: sappiamo, infatti, che tali contratti vennero espressamente esclusi dal generale provvedimento, preso da Augusto in quell'anno, che disponeva a favore dei *praedes* e dei *debitores aerarii* la liberazione dall'obbligazione a prescindere dall'adempimento (sulla disposizione in questione, v. Dio. Cass. 53.2.3; NOÈ, *Nota*, p. 68; *adde* NICOLET, *Augustus*, p. 102).

Non è da escludere, per altro, che a simiglianza di quanto capitava nelle locazioni relative ai *portoria* (cfr. *Monumentum Ephesenum*, ll. 105 s. [§ 45], ll. 133 ss. [§ 58]) la *solutio* dei *praedes* e dei *praedia* potesse conseguire anche ad una loro sostituzione.

Sui possibili effetti di una *exactio* e di una *probatio* dall'esito negativo, cfr. *infra*, p. 246.

<sup>87</sup> A proposito di tale *adtributio* del prezzo di aggiudicazione disposta a favore del *redemptor*, da tenere distinta rispetto alla vera e propria *solutio*, e rispetto a quell'altra *adtributio*, intesa come apertura di credito sull'erario a beneficio dei magistrati locatori (su quest'ultima, v. *supra*, p. 120), cfr. *supra*, p. 92 nt. 44, in merito all'epigrafe relativa all'appalto per la riparazione straordinaria della via Cecilia; si veda, inoltre, Cic., *Philipp.* 9.7.16; 14.14.38; *Lex Urson.*, cap. 69 (*supra*, p. 113 s.); *Tab. Heracl.*, l. 49; può darsi, poi, che l'atto contabile in questione venisse menzionato anche nella lacuna presente nella l. 63 dell'epigrafe riportata in CIL VI.3239 (= FIRA I<sup>2</sup>, n. 40 p. 275, *Sec. de ludis saec.*).

mo portati a considerare di buona amministrazione ispirassero l'impiego del denaro comune nel settore dell'edilizia pubblica. Ora, se guardiamo alle opinioni espresse in dottrina, è possibile rilevare, in realtà, una difformità di soluzioni che denunciano per lo più, a mio avviso, l'inconveniente di una non corretta valutazione delle fonti, oppure quello di non avere opportunamente distinto tra i due tipi di appalto (concernenti i *sarta tecta* e gli *opera publica facienda*). Così il Karlowa, basandosi sulla formula che si trova in Tito Livio, "*pecunia praesenti locare*", ha ritenuto che la regola fosse un pagamento immediato del *redemptor* prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto<sup>88</sup>. A me non pare, tuttavia, che tale espressione, così come figura nei luoghi liviani citati dallo studioso tedesco, possa necessariamente supportare una simile interpretazione. Si veda, in particolar modo,

Liv. 34.6.17: «*Nam si quae tunc temporis causa aut decrevit senatus aut populus iussit in perpetuum servari oportet... Cur publica praesenti pecunia locamus?*».

Il passo rappresenta un estratto dell'orazione pronunciata dal tribuno della plebe Lucio Valerio a sostegno della *rogatio* dallo stesso presentata per l'abrogazione della legge Oppia<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> Cfr. KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 45. Come il Karlowa, v. pure il KADEN, *Études*, p. 209 nt. 5, ed il DIETRICH, *Beiträge*, p. 60; quest'ultimo, però, ammette anche l'eventualità di un pagamento frazionato: «In dem andren Falle, wo der Publican der Gläubiger wurde, wies der Censor die einzelnen Summen für die *opera publica* entweder sofort ganz oder in mehreren Theilzahlungen aus dem Aerar an...»). I passi richiamati dal Karlowa sono Liv. 27.10.13: «... *cetero auro usi sunt, ad vestimenta praesenti pecunia locanda exercitui qui in Hispania bellum secunda sua fama ducisque gerebat*» (209 a.C.), e Liv. 34.6.17 che sarà tra breve esaminato.

<sup>89</sup> Tale legge (in realtà, un plebiscito), come è noto, venne rogata nel 215 a.C. dal tribuno della plebe C. Oppius per limitare il lusso femminile, e fu abrogata vent'anni dopo, nel 195 a.C., su proposta dei tribuni L. Valerius e M. Fundanius (v. ROTONDI, *Leges*, pp. 254, 267 s.). Vietava a tutte le donne di avere più di una



Tale passaggio si trova nella chiusura dell'argomentazione adottata dal tribuno, che faceva perno sul superamento della eccezionale situazione che aveva reso opportuna la legge: questa era entrata in vigore nel corso della seconda guerra punica quando, a detta di Lucio Valerio, la generale indigenza dello stato consigliava, in verità, di porre un freno al lusso femminile; ma il ritorno ad un periodo di pace, sempre secondo il tribuno, avrebbe dovuto comportare anche un ritorno alla normalità dell'ordinamento<sup>90</sup>. Dunque, la domanda «*Cur publica praesenti pecunia locamus?*» è evidentemente provocatoria, e tende a far emergere la contraddizione tra la permanenza di una legge eccezionale, quale la *lex Oppia*, ed il ritorno alla normalità, testimoniato dal fatto che lo stato, dopo avere molto probabilmente locato in assenza di fondi pubblici nel 214 a.C. su richiesta dei *publicani*<sup>91</sup>, aveva ripreso a locare i *publica*, «*pecunia praesenti*»<sup>92</sup>. Ma se così è, la locuzione «*pecunia praesenti locare*», raffigurante un modo di procedere normale e antitetico rispetto alle *locationes* concluse durante la seconda guerra punica, non starebbe ad indicare, di per sé, un pagamento immediato dei *conductores* (si noti, per altro, che il ver-

semiuncia d'oro, di indossare vesti variopinte, di girare in carrozza a Roma, o in altra città, o nella cerchia di mille passi da esse, tranne che in occasione dei *sacra publica* (v. Liv. 34.1.3).

<sup>90</sup> Cfr. Liv. 34.6.4 ss.

<sup>91</sup> Cfr. Liv. 24.18.10-11 (su cui v. anche *supra*, p. 100 nt. 3); Val. Max. 5.6.8. Già nel 215 a.C., per altro, il pretore Fulvio aveva appaltato, in assenza di fondi pubblici, la fornitura dei *vestimenta* e del *frumentum* per l'esercito impegnato in Spagna (cfr. Liv. 23.48.10 ss., su cui v. CIMMA, *Ricerche*, p. 6 s.). Sulla crisi finanziaria che colpì lo stato romano durante la seconda guerra punica, e, più in particolare, sulle operazioni a credito resesi necessarie nel 214 a.C., cfr. diffusamente NICOLET, *Rome*, p. 417 ss., *praecipue*, p. 426 s.

<sup>92</sup> Il termine *publica*, presente in Liv. 34.6.17, richiama certamente appalti che comportavano spese erariali; non può evocare quindi, come spesso capita nelle fonti (cfr. *supra*, p. 62 nt. 70), *locationes* di *vectigalia*. Probabilmente Lucio Valerio si riferiva *in primis* alle forniture belliche menzionate in un precedente passaggio della sua orazione (v. Liv. 34.6.13).

bo è *locare*, e non *solvere*), ma più verosimilmente, credo, potrebbe alludere ad un accantonamento di denaro presente nell'*aerarium* per il finanziamento della *locatio*, senza recare ulteriori implicazioni in ordine al *tempus solutionis*<sup>93</sup>. Si può aggiungere, poi, che la tesi del Karlowa, non può neppure essere suffragata dalla clausola «*pecunia praesens solvetur*» richiamata nella *causa Iuniana*<sup>94</sup>: se è ben vero, infatti, che tale clausola disponeva un pagamento immediato subito dopo l'aggiudicazione a favore del *redemptor*, non bisogna tuttavia dimenticare che essa concorreva a disciplinare una particolare *locatio*, a spese del pupillo Iunio inadempiente nell'appalto per la conservazione del tempio di Castore; si deve pertanto negare a tale testimonianza un valore paradigmatico in rapporto alle normali locazioni finanziate dall'*aerarium*.

Il Mommsen<sup>95</sup>, dal canto suo, si è basato sul capitolo 69 della *lex Ursonensis* per sostenere che, per le *redemptiones* in generale, i censori ed i consoli, come i *duoviri* di Urso, ordinavano i pagamenti secondo termini annuali. All'opinione dell'illustre autore, tuttavia, può essere opposto il fatto che il capitolo statutario in questione concerne esclusivamente appalti di forniture religiose e, secondo quanto abbiamo dimostrato, quelli per la conservazione degli edifici sacri; in ogni caso, *locationes* rientranti nella ordinaria amministrazione che aveva-

<sup>93</sup> In tal senso v. anche STRONG, *Administration*, p. 97 e nt. 12; adde il CERAMI, *Controllo*, p. 790, che, pur non riferendosi espressamente a Liv. 34.6.17, rende la locuzione «*praesenti pecunia*» come «massa disponibile del tesoro».

L'interpretazione qui data alla formula «*pecunia praesenti locare*» è poi agevolmente adattabile anche a Liv. 27.10.13 (v. *supra*, nt. 88), dove forse emerge l'intento di Livio di sottolineare, con l'espressione *pecunia praesenti*, la differenza tra l'appalto di fornitura per l'esercito del 209 a.C., per il quale fu possibile ricorrere al finanziamento erariale, rispetto a quello del 215 a.C., che fu concluso invece a credito, per la carenza di fondi pubblici (cfr. *supra*, nt. 91). In ogni caso, mi pare che anche Liv. 27.10.13 non possa fornire alcuna indicazione circa il *tempus solutionis*.

<sup>94</sup> Cfr. su tale clausola *supra*, p. 167 nt. 18.

<sup>95</sup> Cfr. *Staatsrecht* II.1, p. 448 e nt. 3 = *Droit publ.* IV, p. 137 e nt. 1.

no caratteristiche loro proprie<sup>96</sup>; pare pertanto inevitabile ritenere che il cap. 69 della *lex Ursonensis* possa, al limite, testimoniare la cadenza annuale in rapporto ai *sarta tecta*, ma nulla possa segnalare in ordine agli *opera publica facienda*<sup>97</sup>.

Il De Ruggiero<sup>98</sup>, poi, ha respinto sia la tesi del Karlowa sia quella del Mommsen, e ha pensato ad una sostanziale libertà del *locator* nella fissazione del *dies pecuniae*; mentre il Masi<sup>99</sup>, che più recentemente è tornato sul punto, ha sostenuto che lo stato provvedeva al pagamento, una volta esaurita l'opera, ma poteva concedere anticipazioni sulla base di stati di avanzamento dei lavori<sup>100</sup>.

Ora, a me sembra, in verità, che le fonti segnalino in modo sufficientemente chiaro un preciso orientamento seguito dalle diverse amministrazioni (di Roma e delle comunità minori), secondo cui, di regola, il pagamento veniva fatto dipendere dall'adempimento dell'obbligo gravante sul *redemptor*, constatato con l'*exactio* (intermedia o finale), oppure con la *probatio*. Sotto questo profilo, dunque, la *locatio* di un *opus publicum faciendum* non presenterebbe sostanziali difformità rispetto al corrispondente contratto privatistico<sup>101</sup>, e si potrebbe d'altro canto fondatamente ritenere che la spesa pubblica nel settore dell'edilizia fosse improntata a criteri di buona amministrazione. Una prima, chiara testimonianza del fatto che la *solutio* seguiva il completamento dell'attività o dell'opera è rappresentata dalla voce festina '*redemptores*' (Lind., 332), nella sua più antica accezione, dalla quale si evince che il *pecu-*

<sup>96</sup> Cfr. *supra*, p. 114 ss.

<sup>97</sup> Per una critica alla tesi del Mommsen si veda anche KARLOWA, *Rechtsgeschichte* II.1, p. 45 nt. 7.

<sup>98</sup> Cfr. *Stato*, p. 200.

<sup>99</sup> Cfr. *Ragioneria*, p. 390.

<sup>100</sup> Osservo come l'opinione del Masi prescinda da una netta distinzione tra i due tipi di appalto, e si riferisca in modo particolare alle *locationes* concernenti gli *opera facienda*.

<sup>101</sup> Cfr. *supra*, p. 81 nt. 18.

*nias accipere* da parte del *conductor operis* (ma probabilmente anche da parte del *conductor* della *tuitio* degli edifici pubblici) avveniva solamente dopo l'*effectio* («*redemptores...qui, cum quid publice faciendum <a>ut praebendum condixerant effecerantque, tum demum pecunias accipiebant*») <sup>102</sup>. Anche nella *lex parieti faciendo Puteolana*, poi, la remunerazione dell'appaltatore viene espressamente subordinata all'*effectio*, ed alla *probatio, operis* (ll. III.13 ss.) <sup>103</sup>, e non deve fuorviare quell'anticipo di pagamento, che lo stesso capitolato prevede in connessione alla *subsignatio praediorum* <sup>104</sup>, dal momento che, come si è già opportunamente rilevato, esso deve essere inteso dal punto di vista tecnico-giuridico, non già come una parziale *solutio*, ma piuttosto come una *datio ob rem* <sup>105</sup>. Un'ulteriore prova di quanto andiamo sostenendo mi sembra, infine, data dal seguente brano del Digesto che concerne sia gli *opera publica facienda* sia i *sarta tecta*:

D. 48.11.7.2 (Mac. 1 *iud. publ.*): «*Illud quoque cavetur, ne in acceptum feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum praebendum adpraehendendum, sarta tecta tuenda, antequam perfecta probata praestita lege erunt*».

Viene qui riportata (ricavata dal primo libro *iudiciorum publicorum* di Macro) una disposizione della *lex Iulia repe-*

<sup>102</sup> Sulla definizione festina di '*redemptores*', e sul fatto che essa possa riguardare anche gli appaltatori di *sarta tecta*, cfr. *supra*, p. 45 nt. 27. Sul collegamento, desumibile dal passo in questione, tra l'*effectio* e la *solutio*, si veda anche BEKKER, *Leges*, p. 443 s.

<sup>103</sup> Cfr. *supra*, p. 168 nt. 22.

<sup>104</sup> Cfr. ancora le ll. III.13 ss. (*supra*, p. 168 nt. 22).

<sup>105</sup> Così, il D'ORS, *Relaciones*, p. 101 s., il quale muove dal rilievo che, per la corresponsione dell'anticipo, l'estensore del capitolato impiega il verbo *dare*, laddove, per il pagamento finale, si vale del verbo *solvere*; e questo, secondo l'autore, consentirebbe di qualificare l'attribuzione (conseguente alla *subsignatio praediorum*) della prima metà del prezzo di aggiudicazione, come una sorta di prestito (una *datio ob rem*), sprovvisto in ogni caso della *causa solutionis*.

*tundarum* del 59 a.C., che riguardava un caso inquadrabile, grosso modo, nella moderna figura della corruzione propria passiva<sup>106</sup>. Con essa, per quanto qui interessa, si puniva il magistrato che, dietro indebito compenso, avesse provveduto a registrare nelle *tabulae publicae* l'avvenuta effettuazione di una costruzione pubblica, prima che essa fosse stata completata e collaudata secondo la *lex locationis* («*lege*»), o l'avvenuta effettuazione della *tuitio* di un'opera pubblica, prima che tale attività si fosse esaurita (e, deve presumersi, fosse stata controllata con l'*exactio*), sempre secondo le previsioni del capitolato<sup>107</sup>. Ora, credo che una lettura *a contrario* della fattispecie in questione ben possa dimostrare come il magistrato competente nel settore dell'edilizia pubblica, quanto meno nella prima metà del primo secolo a.C., mantenesse una condotta legittima, se, oltre a non percepire alcun illecito guadagno, avesse fatto seguire l'*in acceptum referre* nei pubblici registri all'avvenuto, constatato adempimento; se teniamo, poi, in conto che l'annotazione in questione rappresentava molto

<sup>106</sup> Circa il fatto che nel passo in esame siano state riprodotte specifiche norme presenti nella *lex Iulia* (arg. *ex «cavetur»*), cfr. VENTURINI, *Studi*, p. 485.

Per la riconduzione della fattispecie alla corruzione passiva si vedano VENTURINI, *Studi*, p. 487 (ma a p. 486 l'autore parla di interesse privato in atti d'ufficio) e MURGA, *Ganancias*, p. 9. L'ulteriore qualificazione «propria» (che risulterà tra breve chiarita) è mia.

<sup>107</sup> Concordo, in verità, col SAMTER, *Probatio*, p. 130 nt. 1, quando afferma: «Hier sind perfecta, probata, praestita nicht kumulativ, sondern respektiv zu verstehen»; non condivido, tuttavia, l'esplicazione della rispettività data dall'autore: «perfecta bezieht sich auf die sarta tecta tuenda, probata auf die opera publica faciendae, praestita auf die frumenta praebenda». Il normale canone di rispettività, infatti, imporrebbe che *perfecta*, come primo termine della seconda serie, venga rapportato alla prima espressione sopra menzionata, cioè ad «*opus publicum*». D'altronde, il *perficere* allude per lo più ad un completamento di un'opera nuova, e non troverebbe giustificazione in rapporto ai *sarta tecta*, in ordine ai quali l'attività è essenzialmente di manutenzione e di sorveglianza (v., sul punto, in particolare *supra*, p. 31 s.). Renderei dunque la rispettività nel modo seguente: *perfecta probata*, in relazione all'*opus publicum faciendum*, *praestita* in relazione alle forniture pubbliche di frumento ed ai *sarta tecta tuenda*.

probabilmente una condizione necessaria per procedere alla *solutio* del *redemptor*<sup>108</sup>, non si può che concludere, anche per questa via, che, di norma, il pagamento seguisse l'esecuzione del contratto.

Del tutto particolare, invece, ma tale da non scalfire la tesi di fondo qui sostenuta, è la disciplina del *tempus solutionis* data dal legislatore della *Tabula Heracleensis* nell'ipotesi in cui il frontista non avesse provveduto a mantenere, *aedilis arbitratu*, il tratto di via antistante al proprio immobile, ed i necessari lavori di manutenzione fossero poi stati appaltati dall'edile, «*per quaestorem urbanum eumve quei aerario praeit*»<sup>109</sup>:

*Tab. Heracl.*, ll. 40 ss.: «*Ei quei eam viam tuendam rede-  
merit, tamtae pecuniae* (il prezzo di aggiudicazione) *eum  
eos/ve* (i frontisti) *adtribuito sine d(olo) m(al)o*. *Sei is quei  
adtributus erit eam pecuniam diebus XXX proxumeis qui-  
bus ipse aut pro/curator eius sciet adtributionem factam esse  
ei, quoi adtributus erit, non solverit neque satis fecerit, is /  
quamtae pecuniae adtributus erit, tamtam pecuniam et eius  
dimidium ei, quoi adtributus erit, dare debeto, / inque eam  
rem is, quo quomque de ea re aditum erit, iudicem iudi-*

<sup>108</sup> Cfr. HUMBERT, sv. 'Censoria locatio', p. 1002. Non escluderei, per altro, che l'*in acceptum referre* determinasse anche la liberazione delle garanzie prestate dal *redemptor*. A proposito di tale registrazione si veda ancora la *causa Iuniana*: Cic., *In Verr.* 2.1.57.149: «*Posteaquam (Verre) reus factus est, primo negabat se opus in acceptum referre posse; cum instaret Habonius, in me causam conferebat, quod eum codicem obsignassem...Iste (Verre), quid ageret, nesciebat; si in acceptum non rettulisset, putabat se aliquid defensionis habiturum; Habonium porro intellegebat rem totam esse patefacturum...ut uno minus teste haberet, Habonio opus in acceptum rettulit quadriennio post quam diem operi dixerat*»; inoltre, il commento ad h.l. dello Ps. Asconio (Stangl, 254): «*[Putabat-habiturum] Ut diceret: Adeo nullum apposui redemptorem, ut post diem praestitutum operi non ab eo susceperim opus: nec in acceptum rettuli*». Sulla somiglianza, desumibile dal passo di Cicerone citato, tra i *codices accepti et expensi* tenuti dai *patres familias* e le *tabulae publicae*, cfr. THILO, *Codex*, p. 171.

<sup>109</sup> Cfr. *supra*, p. 106 nt. 16.

*ciumve ita dato, ut ei de pecunia credita / [iudicem] iudiciumve dari oporteret»<sup>110</sup>.*

Come si vede, il momento del pagamento (o — ciò che è equivalente — di altra forma di soddisfazione) del conduttore viene completamente svincolato dall'esecuzione contrattuale e viene collocato nei trenta giorni successivi a quello in cui il frontista inottemperante (o il suo *procurator*) ha avuto conoscenza del fatto di essere stato “*adtributus*” all'appaltatore<sup>111</sup>; l'inosservanza del termine da parte dell'*adtributus* viene, poi, sanzionata con una maggiorazione per la metà del prezzo di aggiudicazione, la quale può essere richiesta dal *redemptor*, insieme all'importo dell'*adtributio*, con un'*actio de pecunia credita*<sup>112</sup>. Ora, mi paiono assai chiare le peculiarità del caso disciplinato dalla *Tabula Heracleensis* che consentono di non revocare in dubbio la regola da noi individuata, per la quale i pagamenti dei *redemptores*, negli appalti finanziati pubblicamente, presupponevano l'adempimento contrattuale. La *solutio* gravava qui (come nell'appalto per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore nella *causa Iuniana*) su di un privato cittadino e non sulla cassa pubblica; inoltre, la fissazione di un termine perentorio, tutto sommato abbastanza breve, per il pagamento del *conductor* sembra osservare una logica punitiva (motivata dalla negligenza dimostrata dal frontista nella manutenzione della via pubblica), che è certamente estranea alle normali ipotesi di *locationes operum*, in cui prevaleva, invece, una logica meramente contrattuale basata sul rapporto tra la prestazione dell'appaltatore e la controprestazione in denaro proveniente dall'*aerarium*.

<sup>110</sup> Su tale frammento della *tabula Heracleensis*, v., in particolare, DIRKSEN, *Bemerkungen*, p. 257 ss.; HEYROVSKY, *Grundlage*, pp. 23, 51; NICOLET, *Table*, p. 5 s.; CRAWFORD, *Statutes I*, p. 381.

<sup>111</sup> Su tale *adtributio* v. *supra*, p. 183 nt. 71.

<sup>112</sup> Per la natura formulare di tale azione, cfr. PUGLIESE, *Figure*, p. 414.

Volendo ora riassumere i risultati emersi dalla lettura delle fonti, ponendoli in confronto anche con le opinioni avanzate finora in dottrina in merito al problema del *tempus solutionis*, possiamo dire quanto segue. Per quanto riguarda le *locationes* di *sarta tecta* il pagamento avveniva alla fine del periodo contrattuale, a seguito probabilmente dell'*exactio* finale (arg. ex Fest., sv. 'redemptores'; D. 48.11.7.2), ma è assai probabile che venissero disposti anche anticipi di pagamento annuali (che non è possibile qualificare da un punto di vista giuridico) sulla base di *exactiones* intermedie. È quanto si è prospettato sulla base del capitolo 69 della *lex Ursonensis*<sup>113</sup>, che, contrariamente all'opinione del Mommsen, non può essere riferito a tutte le *redemptiones*, ma solamente a quelle rientranti nell'ordinaria amministrazione. Anche per quanto attiene alle *locationes* di *opera publica facienda*, poi, la *solutio* di regola doveva seguire l'*effectio* e la *probatio*, secondo la previsione della *lex locationis* (arg. ex Fest., sv. 'redemptores'; *lex Puteolana*, ll. III.13 ss.; D. 48.11.7.2); non sembra, dunque, fondata, in rapporto a questi appalti, l'opinione del De Ruggiero, secondo cui il *locator* godeva piena libertà nella fissazione del *dies pecuniae*; mentre il parere del Masi, secondo cui venivano corrisposti anticipi di pagamento durante l'esecuzione dei lavori, è accettabile, ma deve essere opportunamente precisato nel senso che tali remunerazioni, come si può desumere dalla *lex Puteolana*, erano giuridicamente qualificabili come *dationes ob rem*, piuttosto che come *solutiones* parziali in senso proprio<sup>114</sup>. V'è infine da sottolineare che la tesi del Karlowa, che poggia sulla formula "*pecunia praesenti locare*", e che colloca la *solutio* subito dopo l'aggiudicazione, non pare trovare neppure riscon-

<sup>113</sup> V., in particolare, *supra*, p. 114 ss.

<sup>114</sup> Quanto, poi, alla *solutio* «*in pedes*» più volte menzionata in CIL VI.37043 (v. *supra*, p. 165 nt. 11), essa certamente non può indicare un frazionamento nel tempo della remunerazione dell'appaltatore, ma solamente una modalità di calcolo della stessa. Sono estendibili anche all'iscrizione in questione i giusti rilievi fatti da taluni autori con riguardo alla *locatio operis* privata (cfr. *supra*, p. 81 nt. 18).



tro nelle fonti, sopra ricordate, che senza dubbio attengono al pagamento del conduttore (sia di *sarta tecta*, sia di *opera publica facienda*).

#### 6. *L'inadempimento contrattuale.*

Passiamo ora ad esaminare brevemente quali fossero le regole e le procedure che nel nostro periodo venivano osservate per fronteggiare, in via preventiva e sotto il profilo sanzionatorio, il problema dell'inadempimento contrattuale. A tal proposito, ben poco si può dire circa eventuali violazioni contrattuali operate dal contraente pubblico: le fonti, infatti, per quanto mi risulta, non presentano casi in cui i magistrati preposti all'*aerarium* non avessero disposto, in modo giustificato o ingiustificato, il pagamento del prezzo di aggiudicazione. In questo caso, per altro, mi sembra legittimo pensare che l'assenza di testimonianze non sia solamente casuale, ma possa riflettere, quanto meno, una inconfigurabilità dell'inadempimento dovuto a una crisi di liquidità delle casse pubbliche: come già abbiamo rilevato, infatti, vigeva nell'età repubblicana un principio di natura contabile, secondo cui i rapporti locativi, che comportassero una spesa pubblica, dovevano instaurarsi «*pecunia praesenti*», cioè con un apposito accantonamento nell'*aerarium* dei fondi necessari per il pagamento dei *conductores*<sup>115</sup>.

Non mancano, invece, indicazioni abbastanza chiare circa i provvedimenti che venivano presi in età repubblicana, allorché si verificasse, oppure si prospettasse, durante l'esecuzione del contratto, un'inadempienza da parte del conduttore. Già

<sup>115</sup> Cfr. *supra* p. 236 s. e nt. 93. È, in ogni caso, senz'altro lecito ipotizzare che le possibili questioni sorte in ordine al pagamento dell'appaltatore venissero risolte in via amministrativa, eventualmente innanzi al senato: sul punto v. HEYROVSKY, *Grundlage*, p. 68 e nt. 1, il quale tuttavia non si riferisce espressamente alle *locationes* pubbliche.

in altra sede ci siamo soffermati sulla *multa* inflitta al *manceps* della *tutela aquarum* che, in violazione del contratto, avesse consentito ai terzi di derivare in modo illecito l'acqua da un acquedotto pubblico<sup>116</sup>; non vale la pena di ritornarvi. È importante, invece, qui ricordare il ruolo determinante riconosciuto, in questo ambito, al senato, il quale poteva intervenire, ora per concedere proroghe, ora per migliorare le condizioni contrattuali in ipotesi di inesecuzione dovuta ad un caso fortuito, ora per risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Si legga, a tal proposito, il seguente passo di Polibio, che riguarda, in generale, gli appalti pubblici conclusi a Roma nella prima metà del secondo secolo a.C.:

Polib. 6.17.5: «Ἐχει δὲ περὶ πάντων τῶν προειρημένων τὴν κυρίαν τὸ συνέδριον· καὶ γὰρ χρόνον δοῦναι καὶ συμπώματος γενομένου κουφίσαι καὶ τὸ παράπαν ἀδυνάτου τινὸς συμβάντος ἀπολύσαι τῆς ἐργωνίας»<sup>117</sup>.

Si può credere, per altro, rimanendo sull'astratto piano dei principi costituzionali, che nel campo delle *locationes* delle

<sup>116</sup> Cfr. il mio *Sanzioni*, p. 204 s., in margine a Front., *De aq.* 97.2-3.

<sup>117</sup> Sul fatto che i provvedimenti senatoriali, cui accenna lo storico greco, venissero adottati non *re adhuc integra*, ma durante l'esecuzione degli appalti, cfr., oltre al BONA (cit. *supra*, p. 199 nt. 119), NEGRI, *Concessioni*, p. 66.

Se si vuole poi specificare, alla luce della frase di Polibio, quali fossero i tipi di senatoconsulto che venivano assunti in particolare nel settore dell'edilizia pubblica, non si può che scendere sul terreno delle congetture. Così, non si può escludere che i *patres* concedessero a vantaggio dei *conductores* dilazioni per quanto riguarda il compimento di *probationes* o di *exactiones*; oppure, che autorizzassero, se si fosse ravvisata la scusabilità, forme di riduzione delle prestazioni; o ancora, che consentissero lo scioglimento dal vincolo che gravava sui *redemptores* (e sui *praedes*), qualora, per cause non imputabili agli stessi, la *perfectio operis* e la *tuitio* degli edifici pubblici fossero divenute impossibili (a questo miravano gli appaltatori incaricati del ripristino del tetto del santuario di Hera Lacinia, quando — cfr. Liv. 42.3.11 — denunciarono in senato l'incapacità tecnica dei loro *artifices* di eseguire i lavori ?).

opere pubbliche, come in quello delle *locationes* relative ai *vectigalia*, potesse soccorrere, in subordine rispetto al senatoconsulto, una *lex rogata* che modificasse in senso favorevole ai conduttori i termini contrattuali<sup>118</sup>.

Se consideriamo, invece, l'inesecuzione del *redemptor* constatata, al termine del contratto, con la *probatio* o con l'*exactio*, è probabile che il magistrato competente per tali forme di controllo godesse di un'ampia discrezionalità nel valutare il modo migliore per assicurare il compimento dell'opera o dell'attività richiesta al conduttore. Egli poteva scegliere verosimilmente di fare eseguire i necessari lavori di completamento o di riparazione direttamente al conduttore inadempiente, oppure optare per una *locatio* a spese dello stesso, come fece Verre durante la sua pretura urbana<sup>119</sup>; inoltre, (verosimilmente come estrema soluzione adottata nelle ipotesi di più gravi inadempienze) poteva essere avviata la procedura della *venditio* dei *praedes* e dei *praedia*, che forse già in età repubblicana implicava l'assunzione da parte del *praediator* dell'obbligo di portare a termine i lavori o le attività non eseguite dal *redemptor*<sup>120</sup>.

<sup>118</sup> La "doppia via" (che abbiamo già visto sperimentata dai *publicani* per ottenere l'*inductio* delle *locationes* dei *vectigalia* e degli *ultroributa* nel 169 a.C.: v. *supra* p. 200 e nt. 120) si delinea chiaramente, così come l'abbiamo illustrata, in Cic., *Pro Planc.* 14.35 («*Nam quod primus scivit legem de publicanis tum cum vir amplissimus consul id illi ordini per populum dedit, quod per senatum si licuisset dedisset...*»), dove si allude alla *lex Iulia* del 59, che dispose una *remissio* di un terzo della *merces* dovuta dalle società che avevano in appalto i *vectigalia* asiatici. Su questa legge e sui tentativi fatti in precedenza dai *publicani* in senato per ottenere un qualche miglioramento delle condizioni contrattuali, v., per tutti, BONA, *Societates*, p. 29 s. (in particolare la nt. 84); ivi le fonti ed altra letteratura.

<sup>119</sup> Cfr. ancora la *causa Iuniana*: Cic., *In Verr.* 2.1.54.140 ss.

<sup>120</sup> È possibile argomentarlo dai capitoli 64 e 65 degli statuti di Malaca e di Irni, i cui contenuti potrebbero risalire all'età repubblicana: v. sul punto TRISCIUOGGIO, *Sanzioni*, p. 215 ss. e nt. 53. Non mi sembra possibile, invece, ricavare indicazioni sicure, in ordine al rapporto esistente tra la *venditio* dei *praedes* e dei *praedia* e la *locatio* in danno del *redemptor* inadempiente, dalla *causa Iuniana*: v., a tal proposito, ancora il mio *Sanzioni*, p. 211 ss.

Con specifico riguardo, poi, all'appalto relativo ai *sarta tecta*, ancora dalla *causa Iuniana* trapela un altro possibile espediente — se fosse legittimo, è difficile dirlo — utilizzabile per ovviare alla non esauriente prestazione della *tuitio*: l'accordo transattivo, intercorso tra il *vetus* ed il *novus redemptor*, mediante il quale quest'ultimo, dietro congrua remunerazione da parte del primo, si assumeva il compito di curare le riparazioni non eseguite nel lustro precedente<sup>121</sup>.

### 7. Osservazioni conclusive.

La ricerca fin qui condotta sui rapporti contrattuali relativi all'edilizia pubblica, considerati sia nel loro momento genetico sia nei vari aspetti della loro evoluzione, fornisce, credo, elementi sufficienti per tratteggiare, a chiusura del presente lavoro, un quadro d'insieme che possa rendere meglio riconoscibili i diversi ruoli (precisabili alla luce delle distinte mansioni) spettanti ai soggetti istituzionali coinvolti. Ci riferiremo per lo più all'esperienza amministrativa di Roma della medio-tarda età repubblicana.

Consideriamo dapprima il magistrato, in particolar modo il *locator*, il quale, soprattutto in rapporto agli *opera publica facienda*, può senz'altro essere visto come il vero regolatore del processo negoziale. Il principale dato emerso in relazione a tale soggetto è il notevole ambito di azione lasciato alla sua discrezionalità: si è visto, infatti, come fosse il *locator* ad elaborare autonomamente, pur per certi versi muovendo dalle esperienze contrattuali pregresse, le *leges locationum*, senza essere condizionato in tale attività da *leges* o da *senatusconsulta*<sup>122</sup>; si

<sup>121</sup> Circa il tentativo, esperito dai rappresentanti di Iunio (appaltatore uscente) nei confronti di Habonio (appaltatore entrante), di corrispondere a quest'ultimo duecentomila sesterzi per il rifacimento *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore, cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.54.140.

<sup>122</sup> Cfr. *praecipue supra*, p. 174 ss.

è anche ricordata, d'altra parte, in relazione alla scelta del contraente, la facoltà spettante ai magistrati di escludere taluni soggetti dalle aste pubbliche<sup>123</sup>; né è parso, poi, che la discrezionalità magistratuale, esercitata nel momento formativo dei contratti, potesse essere in qualche modo arginata, sia per effetto dell'adozione di clausole proposte dai concorrenti all'asta pubblica<sup>124</sup>, sia per effetto di *intercessionēs* frapposte dal collega del magistrato o dai tribuni della plebe<sup>125</sup>. Si è sottolineato, inoltre, come sempre il *locator* avesse un ruolo autonomo e decisivo anche in rapporto all'assunzione delle malleverie fornite dal *redemptor*: basti pensare al giudizio di idoneità riguardante le stesse<sup>126</sup>, e all'eventuale decisione di privare in via cautelare il *redemptor* della disponibilità del suo patrimonio (*missio in possessionem*)<sup>127</sup>. In merito, invece, alla fase dell'esecuzione contrattuale, mi pare utile richiamare, a conferma della centralità della figura dell'organo committente, la direzione dei lavori dallo stesso esercitata<sup>128</sup>, la possibile assunzione di provvedimenti in caso di danneggiamenti subiti dai terzi per effetto dei lavori<sup>129</sup>, e soprattutto la verifica del corretto adempimento del conduttore attraverso la *probatio*; attività magistratuale, questa, dove la discrezionalità, operante soprattutto nel momento valutativo<sup>130</sup>, doveva essere, nella maggior parte dei casi, solo parzialmente condizionata dal parametro rappresentato dalla *lex locationis*<sup>131</sup>. E si può ancora ricordare il presumibile potere, spettante al magistrato collaudatore, di scegliere fra una pluralità di provvedimenti che andassero a

<sup>123</sup> Cfr. *supra*, p. 194.

<sup>124</sup> Cfr. *supra*, p. 171 ss.

<sup>125</sup> Cfr. *supra*, p. 198 s.

<sup>126</sup> Cfr. *supra*, p. 212.

<sup>127</sup> Cfr. *supra*, p. 216 ss.

<sup>128</sup> Cfr. *supra*, p. 220 s.

<sup>129</sup> Cfr. *supra*, p. 226 s.

<sup>130</sup> Cioè nel *iudicare*, anziché nel *cognoscere*: v. *supra*, p. 232 e nt. 80.

<sup>131</sup> Cfr. *supra*, p. 232 s.

sanzionare l'appaltatore inadempiente, nei casi in cui la *probatio* (oppure l'*exactio*) avesse avuto un esito negativo<sup>132</sup>.

E veniamo ora al senato. In riferimento ad esso è emersa in più occasioni una generale funzione di controllo politico-amministrativo sull'attività negoziale svolta dai magistrati; esplicazioni di tale funzione possono essere considerate le deliberazioni che disponevano l'*inductio* delle *locationes* di *ul-trotributa*<sup>133</sup>, e quei senatoconsulti diretti a modificare, in corso d'opera, le condizioni contrattuali in senso più favorevole ai conduttori<sup>134</sup>. Tali provvedimenti senatoriali intervenivano in spazi normalmente riservati alla discrezionalità magistratuale, e sembrano giustificati dalla necessità di creare un equilibrio politico tra gli *ordines* sociali, attraverso il raggiungimento di un punto di mediazione tra l'interesse pubblico (al contenimento della spesa pubblica, all'instaurazione di rapporti negoziali con contraenti affidabili, alla corretta esecuzione dei contratti), rappresentato per lo più dai locatori, e gli interessi di natura economica propri dei *redemptores*. Si è visto, d'altra parte, ma in ambito municipale, come la sovrintendenza del senato, esercitata in corso d'opera, potesse tradursi anche in deliberazioni condizionanti l'attività magistratuale di direzione dei lavori<sup>135</sup>. E merita ancora di essere qui menzionato il passo di Tacito (*Ann.* I.75.2), dal quale sembrerebbe risultare, per l'inizio del principato, una competenza del senato romano in ordine alle controversie sorte tra il *locator* ed il terzo che avesse subito danneggiamenti a seguito dei lavori compiuti dal *conductor*<sup>136</sup>.

Per completare il quadro, un accenno deve essere ancora fatto al terzo dei soggetti istituzionali che potevano essere in qualche modo coinvolti nelle fasi dei rapporti locativi che qui

<sup>132</sup> Cfr. *supra*, p. 246.

<sup>133</sup> Cfr. *supra*, p. 199.

<sup>134</sup> Cfr. *supra*, p. 245.

<sup>135</sup> Cfr. *Lex Puteol.*, ll. III.7 ss. (*supra*, p. 142 ss.).

<sup>136</sup> Cfr. *supra*, p. 227.

interessano: il *populus*. Ad esso, in verità, va riconosciuto un ruolo del tutto marginale: si è visto, infatti, come solo in casi eccezionali, e comunque in subordine rispetto al senato, il popolo, in considerazione delle implicazioni politiche che le *locationes* di *ultrotributa* avevano, potesse essere chiamato a revocarle<sup>137</sup>; si può, d'altra parte, osservare come non vi sia traccia nelle fonti di *leges*, che (non in contrasto per altro con i principi costituzionali repubblicani<sup>138</sup>) avessero lo scopo di modificare in senso più favorevole ai *redemptores* i contratti d'appalto relativi alle opere pubbliche, durante l'esecuzione degli stessi.

<sup>137</sup> Cfr. *supra*, p. 199 s.

<sup>138</sup> Cfr. *supra*, p. 245 s.

## BIBLIOGRAFIA

ABERSON M., *Temples = Temples votifs et butin de guerre dans la Rome republicaine*, Rome, 1994.

ALBANESE B., *Atti = Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo, 1982.

ALZON C., *Réflexions = Réflexions sur l'histoire de la locatio-conductio*, in *RHD* 41 (1963).

ALZON C., *Risques = Les risques dans la «locatio-conductio»*, in *Labeo* 12 (1966).

AMIRANTE L., *Ricerche = Ricerche in tema di locazione*, in *BIDR* 62 (1959).

AMIRANTE L., *Opus = In tema di «opus locatum»*, in *Labeo* 13 (1967).

ANDREAU J., *Vie = La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV<sup>e</sup> siècle av. J.-C. - III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.)*, Rome, 1987.

ANDRONICO E., *Viae = in AA.VV., Viae Publicae Romanae (Cat. X mostra europea del turismo artigianato e delle tradizioni culturali, Roma, 11-25 aprile 1991)*, a cura di R. Cappelli, Roma, 1991.

ANNARATONE A. - NOTTOLA U., *Lessico = Lessico greco-italiano*, Milano, 1932.

ARANGIO-RUIZ V., *Studii = Studii sulla dottrina romana del sequestro*, in *A.G.* 76 (1906).

ARANGIO-RUIZ V., *Responsabilità = Responsabilità contrattuale in diritto romano<sup>2</sup>*, Napoli, 1933.

ARCHI G.G., *Frammenti = I nuovi frammenti e il diritto criminale romano (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, in *Scritti di diritto romano III*, Milano, 1981.

ARICÒ ANSELMO G., *Ius = Ius publicum - Ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *AUPA* 37 (1983).

ASTIN A.E., *Cato = Cato the Censor*, Oxford, 1978.



ASTIN A.E., *Censorship* = *The Censorship of the Roman Republic: Frequency and Regularity*, in *Historia* 31 (1982).

ASTIN A.E., *Censorships* = *Censorships in the Late Republic*, in *Historia* 34 (1985).

ASTIN A.E., *Cicero* = *Cicero and the Censorship*, in *Class. Philol.* 80 (1985).

ASTIN A.E., *Role* = *The Role of Censor in Roman Economic Life*, in *Latomus* 49 (1990).

BACHOFEN J.J., *Pfandrecht I* = *Das römische Pfandrecht I*, Basel, 1847.

BADIAN E., *Publicans* = *Publicans and Sinners. Private Enterprise in the Service of the Roman Republic*, Ithaca, 1972.

BARDON H., *Naissance* = *La naissance d'un temple*, in *REL* 33 (1955).

BEAUJEU J., *Grammaire* = *Grammaire, censure et calendrier: quinto quoque anno*, in *REL* 53 (1975).

BECKER C., *Apologeticum* = *Tertullians Apologeticum. Werden und Leistung*, München, 1954.

BEKKER C.J., *Leges* = *Über die leges locationis bei Cato de re rustica*, in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte* 3 (1864).

BELLARDI G. (cur.), *Orazioni I* = *Le orazioni di M. Tullio Cicerone I*, Torino, 1978.

BERTINETTI M., *Viae* = in AA.VV., *Viae Publicae Romanae (Cat. X mostra europea del turismo artigianato e delle tradizioni culturali, Roma, 11-25 aprile 1991)*, a cura di R. Cappelli, Roma, 1991.

BETANCOURT F., *Recursos* = *Recursos supletorios de la «cautio damni infecti» en el derecho romano clasico*, in *AHDE* 45 (1975).

BIONDI B., *Romanità* = *Romanità e Fascismo. Discorso tenuto nell'Aula Magna della R. Università di Catania il 6 novembre 1928 (Anno VII) per l'inaugurazione dell'Anno Accademico 1928-29*, Catania, 1929.

BISCARDI A., *Concetto* = *Il concetto romano di «locatio» nelle testimonianze epigrafiche*, in *Studi Senesi* 72 (1960), Siena, 1960.

BISCARDI A., sv. 'Locatio' [v. De Ruggiero, voci del *Diz. Epigr.*].

BISCARDI A., *Fulgur* = «*Fulgur conditum*». *Nota di archeologia lunense*, in *Studi in onore di F. Rittatore Vomwiller II*, Como, 1980.

BISCARDI A., *Regime* = *Sul regime delle locazioni amministrative in diritto romano*, in *Studi in onore di A. Amorth I*, Milano, 1982.

BISCARDI A., *Subsignatio* = «*Subsignatio praediorum*», in *Studi in onore di C. Sanfilippo IV*, Milano, 1983.

BISCARDI A., *Graeci* = «*Quod Graeci 'apotelesma' vocant*», in *La-beo* 35 (1989).

BISCARDI A., *Dottrina* = *La dottrina romana dell'obligatio rei*, Milano, 1991.

BODEI GIGLIONI G., *Lavori* = *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica*, Bologna, 1973.

BODEI GIGLIONI G., *Pecunia* = *Pecunia fanatica. L'incidenza economica dei templi laziali*, in *Riv. stor. ital.* 89 (1977).

BONA F., *Preda* = *Preda di guerra e occupazione privata di 'res hostium'*, in *SDHI* 25 (1959).

BONA F., *Concetto* = *Sul concetto di 'manubiae' e sulla responsabilità del magistrato in ordine alla preda*, in *SDHI* 26 (1960).

BONA F., sv. '*Preda bellica*' (*storia*), in *ED XXXIV*, Varese, 1985.

BONA F., *Ricerca* = *Alla ricerca del 'De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione' di C. Elio Gallo*, in *BIDR* 29 (1987).

BONA F., *Societates* = *Le «societates publicanorum» e le società questuarie nella tarda repubblica*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica (Atti Conv. Soc. It. St. Dir., Erice 22-25 novembre 1988)*, Palermo, 1992.

BONETTI P., sv. '*Publicani*', in *NnDI XIV*, Torino, 1967.

BONFANTE P., *Corso II.1* = *Corso di diritto romano II.1. La proprietà* (rist. a cura di G. Bonfante e G. Crifò), Milano, 1966.

BONFIGLIO B., *Lex* = «*Lex locationis*» di Pozzuoli e supplizio della croce, in *Index* 24 (1996).

BONNEFOND M., *Transferts* = *Transferts de fonctions et mutation idéologique: le Capitole et le forum d'Auguste*, in *L'Urbs. Espace urbain et historique (I<sup>er</sup> siècle av. J.C. - III<sup>e</sup> siècle ap. J.C.). Actes coll. intern. Centre nat. rech. scient. - Éc. Fr. Rome, Rome 8-12 mai 1985 [Coll. Éc. Fr. Rome, 98]*, Paris-Rome, 1987.

BONNEFOND-COUDRY M., *Sénat* = *Le Sénat de la république romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision*, Rome, 1989.

BORSARI L., *Foro* = *Il foro di Augusto ed il tempio di Marte Ultore*, in *Atti R. Accad. Lincei*, ser. III, 13 (1883-4).

BOUCHÉ-LECLERCQ A., *Manuel* = *Manuel des Institutions Romaines*, Paris, 1886.

BRANCA G., *Danno* = *Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano*, Padova, 1937.

BRANCA G., *Considerazioni = Considerazioni sulla dommatica romanistica in rapporto alla dommatica moderna*, in *RISG* 87 (1950).

BRASIELLO U., *Unitarietà = L'unitarietà del concetto di locazione in diritto romano*, in *RISG* n.s. 2 (1927).

BRETONE M., *Pensiero = Pensiero politico e diritto pubblico*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, Napoli, 1982.

BRISCOE J., *Commentary = A Commentary on Livy. Books XXXIV-XXXVII*, Oxford, 1981.

BROMBERG B., *Temple = Temple Banking in Rome*, in *Econ. Hist. Rev.* 10 (1940).

BRUNS G., *Geschichte = Zur Geschichte der Cession*, in *Symbolae Bethmanno Hollwegio oblatae, die XII Sept. MDCCCLXVIII*, Berolini, 1868.

BRUNT P.A., *Manpower = Italian Manpower 225 BC - AD 14*, Oxford, 1971.

BRUNT P.A., *Classi = Classi e conflitti sociali nella Roma repubblicana* (trad. Calvani-Foladore), Bari, 1972.

BRUNT P.A., *Labour = Free Labour and Public Works at Rome*, in *JRS* 70 (1980).

BRUNT P.A., *Caduta = La caduta della Repubblica romana* (trad. Salvatorelli), Bari, 1990.

BUDEUS G., *Adnotationes = Adnotationes in libros Pandectarum*, in *Opera omnia* III, Basilea, 1557.

BURCKHARD C.C., *Geschichte = Zur Geschichte der locatio-conductio*, Basel, 1889.

BURCKHARD H. ET ALL., *Erläuterung = Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfried ein Commentar begründet von D. Chr. Fr. Glück fortgesetzt von D. Chr. Fr. Mühlenbruch - D. E. Fein - D. C. L. Arndts - D. B. W. Leist - D. H. Burckhard. Serie der Bücher 39-40, II Teil*, Erlangen, 1875.

BURDESE A., *Studi = Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952.

BUSTANY C., *Auguste = Auguste, les temples de Mars Ultor et les enseignes de Crassus*, in *Riv. stor. Ant.* 24 (1994).

CALABI LIMENTANI I., sv. 'Architetto', in *Enc. dell'Arte Ant. Class. e Orient.* I, Roma, 1958.

CALABI LIMENTANI I., *Studi = Studi sulla società romana. (Il lavoro artistico)*, Milano-Varese, 1958.

CALABI LIMENTANI I., *Epigrafia = Epigrafia latina*<sup>4</sup>, Milano, 1991.

CALDERINI A., *Censura = La censura in Roma antica. Appunti delle lezioni di antichità greche e romane*, Milano, 1944.

CALLEBAT L. (cur.), *Vitruve VIII = Vitruve. De l'architecture. Livre VIII, Les Belles Lettres*, Paris, 1973.

CANCELLI F., *Studi = Studi sui censores e sull'arbitratus della lex contractus*, Milano, 1957.

CANCELLI F., *Postilla = Postilla sul potere dei «censores»*, in *Labeo* 6 (1960).

CANCELLI F., *Origine = L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano*, Milano, 1963.

CANCELLI F., *Interpretazione = Per l'interpretazione del 'de legibus' di Cicerone*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* 15 (1973).

CANNATA C.A., *Studio = Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico*, Milano 1969.

CARCATERRA A., *Pignoris capio = La «pignoris capio» nel diritto pubblico romano*, in *AUBA* 5 (1943).

CARCOPINO J., *Loi = La loi de Hiéron et les Romains*, Roma-Paris, 1965 (rist. ed. Paris, 1914).

CASSOLA F., *Gruppi = I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Roma, 1968.

CASSOLA F., *Livio = Livio, il tempio di Giove Feretrio e la inaccessibilità dei santuari in Roma*, in *Riv. stor. ital.* 82 (1970).

CASSOLA F., *Templi = I templi di Marte Ultore e i «ludi martiales»*, in *Scritti di storia antica. Istituzioni e politica* II, Napoli, 1994.

CASTAGNOLI F., *Tempio = Il tempio romano: questioni di terminologia e di tipologia*, in *PBSR* 52 (1984).

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., *Regimen = Regimen juridico de las concesiones administrativas en el derecho romano*, Madrid, 1996.

CATALANO P., *Divisione = La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di G. Grosso* VI, Torino, 1974.

CAVAZZA F., *Significato = Il significato di aeditu(m)us, e dei suoi presunti sinonimi, e le relative mansioni*, in *Latomus* 54 (1995).

CAVAZZA F., *Aggettivi = Gli aggettivi in -i-timus ed il rapporto fra aedituus ed aeditumus (prima parte)*, in *Latomus* 54 (1995).

CÉBEILLAC-GERVASONI M., *Notable = Le notable local dans l'épigraphie et les sources littéraires latines: problèmes et équivoques*, in *Les «bourgeoisies» municipales italiennes aux II<sup>e</sup> et I<sup>er</sup> siècles av. J.C. (Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique N°*

609 - *Sciences humaines*, Centre J. Bérard - Institut Français de Naples, 7-10 décembre 1981), Paris-Neaples, 1983.

CENCETTI G., *Archivi* = *Gli archivi dell'antica Roma nell'età Repubblicana*, in *Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi* 7 (1940).

CERAMI P., *Controllo* = *Il controllo finanziario in diritto romano. Riflessioni metodologiche e profilo storico*, in *Studi in onore di G. Scherillo* II, Milano, 1972.

CERAMI P., *Ricerche VII* = *Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche VII. Il rapporto giuridico d'imposta: dal diritto romano ai diritti moderni*, in *AUPA* 43 (1995).

CERAMI P., *Ricerche VIII* = *Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche VIII. La «fiscalità» nell'esperienza finanziaria romana: profili terminologico-concettuali*, in *AUPA* 43 (1995).

CERAMI P., *Potere* = *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*<sup>3</sup>, Torino, 1996.

CERAMI P., *Aspetti* = *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano*, Torino, 1997.

CHAMPEAUX J., *Fortuna I* = *Fortuna. Recherches sur le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain des origines à la mort de César. Vol. I: Fortune dans la religion archaïque*, Paris, 1982.

CHAMPEAUX J., *Fortuna II* = *Fortuna. Recherches sur le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain des origines à la mort de César. Vol. II: Les transformations de Fortuna sous la République*, Paris, 1987.

CHELOTTI M., *Epigrafi* = *Epigrafi latine monumentali di Ruvo*, in *Epigrafia e territorio politica e società (Temi di antichità romane II)*, Bari, 1987.

CIACERI E., *Trattato* = *Il trattato di Cicerone De re publica e le teorie di Polibio sulla costituzione romana*, in *Rend. R. Accad. Lincei*, ser. V, 27 (1918).

CIMMA M., *Ricerche* = *Ricerche sulle società di publicani*, Milano, 1981.

CLEMENTE G., *Sviluppo* = *Lo sviluppo degli atteggiamenti economici della classe dirigente fra il III e il II sec. a.C.*, in *The Imperialism of Mid-republican Rome* (ed. W.H. Harris) [*Pap. and Monogr. of the Amer. Acad. in Rome*, 29], Roma, 1984.

CLERICI L., *Economia I* = *Economia e finanza dei romani I*, Bologna, 1943.

COARELLI F., *Building = Public Building in Rome between the Second Punic War and Sulla*, in *PBSR* 45 (1977).

COARELLI F., *Rom = Rom. Die Stadtplanung von Caesar bis Augustus*, in *Kaiser Augustus und die verlorene Republik (Eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, Berlin 7. Juni - 14. August 1988)*, Mainz am Rhein, 1988.

COLI U., *Limiti = Sui limiti di durata delle magistrature romane*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz IV*, Napoli, 1953.

CONSTANS L.A. (cur.), *Cicéron = Cicéron. Correspondance III, Les Belles Lettres*, Paris, 1960.

COPPOLA G., *Cultura = Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994.

CORBIER M., *Aerarium = L'aerarium Saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale*, Rome, 1974.

COSTA E., *Pretura = La pretura di Verre (contributo allo studio giuridico delle Verrine)*, Bologna, 1907.

COUDERT J., *Recherches = Recherches sur les stipulations et les promesses pour autrui en droit romain*, Nancy, 1957.

COULTON J.J., *Architects = Greek Architects at Work. Problems of Structure and Design*, London, 1977.

CRAWFORD M.H. (ed.), *Statutes I = Roman Statutes I (Bull. Inst. Class. Stud., suppl. 64)*, London, 1996.

CSILLAG P., *Problems = The Problems of Labour Relations in Roman Law*, in «*Oikumene*» 2 (1978).

CULHAM P., *Archives = Archives and Alternatives in Republican Rome*, in *Class. Philol.* 84 (1989).

CUQ E., sv. 'Lex' (*lex contractus*) in *Dar. Saggio (Dict. Ant. Gr. Rom.) III*, Paris, 1875-1912.

DEBRAY L., *Vadimonium = Le vadimonium sous les actions de la loi*, in *NRH* 34 (1910).

DE CASTRO N.F., *Aquaeductus = Aquaeductus novae et antiquae Romae, sive Praelectio extemporanea ad Theodosium et Valentinianum. In leg. Ad reparationem 7. Cod. de Aquaeductu lib. XI*, in *Meermannii Thesaurus Juris Civilis et Canonici II*, Aia, 1751.

DE FRANCISCIS A., *Iscrizioni = Due iscrizioni inedite dei «magistri campani»*, in *Epigraphica* 12 (1950).

DE FRANCISCIS A., *Templum = Templum Dianae Tifatinae*, in *Archivio storico di terra e di lavoro* 1 (1956).

DEGENKOLB H., *Platzrecht = Platzrecht und Miethe (Beiträge zu ihrer Geschichte und Theorie)*, Berlin, 1867.

DEGRASSI A., *Mittente = Mittente e destinatario dei rescritti imperiali riguardanti il municipio di Vardacate*, in *Athenaeum* 26 (1948).

DEGRASSI D., *Interventi = Interventi edilizi sull'isola Tiberina nel I sec. a.C.: nota sulle testimonianze letterarie, epigrafiche, ed archeologiche*, in *Athenaeum* 65 (1987).

DELLA CORTE F., *Catone = Catone censore. La vita e la fortuna*<sup>2</sup>, Firenze, 1969.

DELOUME A., *Manieurs = Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire*<sup>2</sup>, Paris, 1892.

DE MARTINO F., *Origine = L'origine delle garanzie personali e il concetto di obligatio*, in *SDHI* 6 (1940).

DE MARTINO F., *St. cost. = Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, Napoli, 1972-1975.

DE MARTINO F., *Note = Note sull'Italia augustea*, in *Athenaeum* 53 (1975).

DE MARTINO F., *St. ec. = Storia economica di Roma antica*, Firenze, 1979.

DE MARTINO F., *Considerazioni = Considerazioni introduttive su Louis de Beaufort. Con una riflessione su gli edili e la conservazione dei trattati fra Roma e Cartagine*, in *Index* 19 (1991).

DE MARTINO F., *Pubblicani = La storia dei pubblicani e gli scritti dei giuristi*, in *Labeo* 39 (1993).

DERNBURG H., *Pfandrecht I = Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen römischen Rechts I*, Leipzig, 1860.

DE ROBERTIS F., *Potere = Dal potere personale alla competenza dell'ufficio*, in *SDHI* 8 (1942).

DE ROBERTIS F., *Rapporti = I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946.

DE ROBERTIS F., *Emptio = «Emptio ab invito». Sul problema della espropriazione nel diritto romano*, in *AUBA* 7-8 (1947).

DE ROBERTIS F., *Lavoro = Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari, 1963.

DE ROBERTIS F., *Espropriazione = Sulla espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano*, in *Studi in memoria di G. Zanobini V*, Milano, 1965.

DE ROSALIA A. (cur.), *Iscrizioni = Iscrizioni latine arcaiche*, Palermo, 1972.

DE RUGGIERO E., voci del *Dizionario Epigrafico*, Roma, 1895...: 'Adsignatio' (*adtributio*) (1895); 'Aedes' (1895); 'Aedilis' (1895); 'Aedituus' [D. Vaglieri] (1895); 'Aqua' (1895); 'Architectus' (1895); 'Censor' (1900); 'Lex' [G. Barbieri- G. Tibiletti] (1957); 'Locatio' [A. Biscardi] (1964).

DE RUGGIERO E., *Stato = Lo Stato e le opere pubbliche in Roma antica*, Torino, 1925.

DE SANCTIS G., *Storia IV.1 = Storia dei Romani<sup>2</sup> IV.1 (la fondazione dell'Impero)*, Firenze, 1969.

DE SARLO L., *Alfeno Varo = Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano, 1940.

DIETRICH C.G., *Beiträge = Beiträge zur Kenntniss des Römischen Staatspächtersystems*, Leipzig, 1877.

DIETRICH C.G., *Grundlagen = Die rechtlichen Grundlagen der Genossenschaften der römischen Staatspächter*, in *Jahresbericht der Fürsten- und Landesschule St. Afra in Meissen*, Meissen, 1898.

DI RENZO F., *Sistema = Il sistema tributario romano*, Napoli, 1950.

DIRKSEN H. E., *Bemerkungen = Bemerkungen über die erste Hälfte der Tafel von Heraclea*, in *Civilistische Abhandlungen II*, Berlin, 1820.

DOMINGO R., *Estudios = Estudios sobre el primer título del edicto pretorio. I. El edicto por desacato al decreto del magistrado municipal [Cuad. Compost. de der. rom., 5]*, Santiago de Compostela, 1992.

DONDERER M., *Architekten = Die Architekten der späten römischen Republik und der Kaiserzeit. Epigraphische Zeugnisse [Erlanger Forschungen, Reihe A, B. 69]*, Erlangen, 1996.

D'ORS A., *Epigrafia = Epigrafia jurídica de la España romana*, Madrid, 1953.

D'ORS A., *Legislation = Sobre legislation municipal*, in *Labeo* 40 (1994).

D'ORS A., *Aproximación = Una aproximación al capítulo «de iure et potestate duumvirorum» de la ley municipal*, in *Iura* 44 (1993) [ma 1996].

D'ORS X., *Relaciones = Las relaciones contractuales con la administración pública a la luz de las leyes municipales en derecho romano*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (Atti Congr. intern. Soc. It. St. Dir., Torino 17-19 ottobre 1994)*, Napoli, 1997.

D'ORTA M., *Divieto = Il divieto per i senatori di possedere navi ex*



*lege Iulia de pecuniis repetundis. Nota sulla legislazione cesariana del 59 a.C.*, in *Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici* 5 (1976-78).

DÜLL R., *Rezeption = Rezeption griechischen Rechts zum Kostenvoranschlag der Architekten*, in *ZSS* 69 (1952).

DUMÉZIL G., *Religion = La religion romaine archaïque*, Paris, 1966.

ECK W., *Organisation = Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München, 1979.

ECK W., *Administration = Die Administration der italischen Straßen: das Beispiel der via Appia*, in *La via Appia, Archeologia laziale X.1 [Quaderni del centro di studio per l'archeologia etrusco-italica, 18]*, Roma, 1990.

ECK W., *Cura = Cura viarum und cura operum publicorum als kollegiale Ämter im frühen Prinzipat*, in *Klio* 74 (1992).

EDER W., *Servitus = Servitus publica. Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom*, Wiesbaden, 1980.

EGGER R., *Göttertrias = Eine syrische Göttertrias*, in *Wiener Studien* 54 (1936).

ELIACHEVITCH B., *Personnalité = La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942.

ERNST W., *Periculum = Periculum conductoris. Eine gleichlaufende Gefahrtragungsregel bei den Verträgen der locatio conductio*, in *Festschrift für H. Lange*, Stuttgart, 1992.

ESCHEBACH H., *Untersuchungen = «...laconicum et destrictarium faciund...locarunt...»*. *Untersuchungen in den Stabianer Thermen zu Pompeji*, in *Mitt. des deutsch. archaeol. Instituts. Röm. Abt.* 80 (1973).

ESMEIN A., *Baux = Les baux de cinq ans du droit romain*, in *NRHD* 10 (1886) [= in *Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain*, Paris, 1886].

FABBRINI F., sv. 'Manceps', in *NnDI* X, Torino, 1964.

FABBRINI F., sv. 'Res divini iuris', in *NnDI* XV, Torino, 1968.

FABIA PH., sv. 'Manubiae', in *Dar. Saglio (Dict. Ant. Gr. Rom.)* III.2, Paris, 1875-1912.

FALLU E., *Règles = Les règles de la comptabilité publique a Rome a la fin de la République*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris, 1979.

FEARS J.R., *Cult = The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology*, in *ANRW* II, 17.1, Berlin-New York, 1981.

FECHNER H., *Erklärung = Zur Erklärung von Cicero gegen Verres I, cap. 50-56*, in *Philologus* 16 (1860).

FERENCZY E., *Censorship = The Censorship of Appius Claudius Caecus*, in *Acta Antiqua Acad. Scient. Hung.* 15 (1967).

FERENCZY E., *State = From the Patrician State to the Patricio-plebeian State*, Budapest, 1976.

FLACELIÈRE R. - CHAMBRY É. (curr.), *Plutarque V = Plutarque. Vies V (Caton l'Ancien), Les Belles Lettres*, Paris, 1969.

FOGLIATO D., *Tavola = A proposito della «tavola di Vardacate». Note per uno studio sull'amministrazione dei municipi romani dell'Italia Settentrionale*, in *Quarto congresso di antichità e d'arte organizzato dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Casale Monferrato 20-24 aprile 1969, Casale Monferrato*, 1974.

FONTANELLA F., *Ius = Ius pontificium e ius naturae in De legibus II, 45-53*, in *Athenaeum* 84 (1996).

FORCELLINI Æ. ET ALL., *Lexicon = Totius latinitatis Lexicon<sup>4</sup>*, Patavii, 1955 (rist. ed. Patavii, 1864-1926).

FORNI G.M., *Epigrafe = Epigrafe di età repubblicana da Ruvo (Bari)*, in *Rivista storica dell'antichità* 2 (1972).

FORNI G., *Dentato = Manio Curio Dentato uomo democratico, in Scritti vari di storia, epigrafia e antichità romane*, Roma, 1994.

FRACCARO P., *Caio Gracco = Ricerche su Caio Gracco*, in *Athenaeum* 3 (1925).

FRACCARO P., *Tribules = «Tribules» ed «aerarii». Una ricerca di diritto pubblico romano*, in *Athenaeum* 11 (1933).

FRACCARO P., *Vardacate ? = Vardacate?*, in *Athenaeum* 20 (1942).

FRACCARO P., *Biografia = Sulla biografia di Catone Maggiore sino al consolato e le sue fonti*, in *Opuscula* I, Pavia, 1956.

FRACCARO P., *Ricerche = Ricerche storiche e letterarie sulla censura del 184/183 (M. Porcio Catone L. Valerio Flacco)*, in *Opuscula* I, Pavia, 1956.

FRANK T., *First = The First and Second Temples of Castor at Rome*, in *Mem. Amer. Acad.* 5 (1925).

FRANK T., *Survey = An Economic Survey of Ancient Rome I*, Paterson New Jersey, 1959.

FRASCHETTI A., *Tabula = La tabula Hebana, la tabula Siarenis e il iustitium per la morte di Germanico*, in *MEFRA* 100.2, Roma, 1988.

FREDERIKSEN M.W., *Laws = The Republican Municipal Laws: Errors and Drafts*, in *JRS* 55 (1965).

FREI-STOLBA R., *Textschichten = Textschichten in der Lex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis*, in *SDHI* 54 (1988).

FREI-STOLBA R., *Strassenunterhalt = Strassenunterhalt und Strassenreinigung in Rom: zu einigen Paragraphen der Tabula Heracleensis*, in *Labor Omnibus Unus*, G. Walser zum 70. Geburtstag, Stuttgart, 1989.

FREZZA P., *Garanzie I = Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano I*, Padova, 1962.

FRIEDLÄNDER L., *Darstellungen III = Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine*<sup>10</sup> III, Aalen, 1964 (rist. ed. Leipzig, 1923).

GABBA E., *Ceto = Il ceto equestre e il senato di Silla*, in *Athenaeum* 34 (1956).

GABBA E. (cur.), *Liber = Appiani Bellorum civilium liber primus*, Firenze, 1958.

GABBA E., *Urbanizzazione = Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centro-meridionale del I sec. a.C.*, in *Studi classici e orientali* 21 (1972).

GABBA E., *Ricchezza = Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, in *Rivista storica italiana* 93 (1981).

GABBA E., *Tendenze = Tendenze all'unificazione normativa nel diritto pubblico tardo-repubblicano*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana (Atti Pavia, 26-27 aprile 1985)*, Padova, 1987.

GABBA E., *Riflessioni = Riflessioni sulla lex Coloniae Genetivae Iuliae*, in *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, J. Gonzalez - J. Arce edd. [*An. de arch. esp. de arq.* 9], Madrid, 1988.

GABBA E., *Municipi = I municipi e l'Italia augustea*, in *Continuità e trasformazioni fra Repubblica e Principato. Istituzioni, politica, società (Atti dell'Incontro di studi, Bari 27-28 gennaio 1989)*, Bari, 1991.

GALLET L., *Essai = Essai sur le sénatus-consulte «de Asclepiade sociisque»*, in *RHD* 16 (1937).

GARZETTI A., *Appio = Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo*, in *Athenaeum* 25 (1947).

GAST K., *Bauberichte = Die zensorischen Bauberichte bei Livius und die römischen Bauinschriften. Versuch eines Zugangs zu livianischen Quellen über Formen der Inschriftensprache (diss.)*, Göttingen, 1965.

GATTI C., *Honores = Gli honores postumi a Germanico nella Tabula Hebana*, in *Par. del Pass.* 5 (1950).

GEORGESCO V., *Essai = Essai d'une theorie generale des «leges privatae»*, Paris, 1932.

GIORCELLI BERSANI S., *Periferia = Alla periferia dell'Impero. Autonomie cittadine nel Piemonte sud-orientale romano*, Torino, 1994.

GIRARD P.F., *Histoire = Histoire de l'organisation judiciaire des Romains*, Paris, 1901.

GIRARD P.F., *Manuel = Manuel élémentaire de Droit Romain*<sup>7</sup>, Paris, 1924.

GIRARD P.F. - SENN F., *Lois = Les lois des Romains (7<sup>e</sup> édition par un groupe de romanistes des «Textes de droit romain», T. II, de Girard-Senn)*, a cura di V. Giuffrè, Napoli, 1977.

GIUFFRÈ V., *Diritto = Il «diritto pubblico» nell'esperienza romana*<sup>2</sup>, Napoli, 1989.

GNOLI F., *Ricerche = Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979.

GNOLI F., *Rogatio = La «rogatio Servilia agraria» del 63 a.C. e la responsabilità penale del generale vittorioso per la preda bellica*, in *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano (12-14 giugno 1978)*, Milano, 1980.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ J., *Bronces = Bronces juridicos romanos de Andalucia (Junta de Andalucia. Consejería de Cultura)*, s.l., 1990.

GOODYEAR F.R.D. (ed.), *Annals II = The Annals of Tacitus II*, Cambridge, 1981.

GÖPPERT H. R., *Lehre = Zur Lehre von den praedes*, in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte* 4 (1864).

GRAND G., *Rôle = Du rôle des censeurs et de leurs représentants en matière de dépenses publiques (thèse)*, Paris, 1894.

GRELLE F., *Stipendium = Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli, 1963.

GRELLE F., *Struttura = Struttura e genesi dei Libri coloniarum*, in *Die römische Feldmesskunst. Interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms* (herausg. O. Behrends - L. Capogrossi Colognesi), Göttingen, 1992.

GRIMAL P., *Vitruve = Vitruve et la technique des aqueducs*, in *Revue de philologie* 19 (1945).

GROS P., *Templa = Aurea templa. Recherches sur l'architecture religieuse de Rome à l'époque d'Auguste*, Roma, 1976.

GROS P., *Statut = Statut social et rôle culturel des architectes (période hellénistique et augustéenne)*, in *Architecture et société. De l'archaïsme grec à la fin de la République romaine (Actes Coll. Intern. CNR*

et *Éc. Franç. de Rome*, Rome 2-4 décembre 1980) [Coll. *Éc. Fr. de Rome*, 66], Paris-Rome, 1983.

GROS P. TORELLI M., *Storia = Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*, Bari, 1988.

GROSSO G., *Lezioni = Lezioni di storia del diritto romano*<sup>5</sup>, Torino, 1965.

GUADAGNI L. A., *Leggi = Delle leggi censorie. Lettera all'Illustrissimo Signor Dottore Jacopo Facciolati (Pubblico Professore nell'Università di Padova)*, Firenze, 1731.

GUARINO A., *Ordinamento = L'ordinamento giuridico romano. Introduzione allo studio del diritto romano*<sup>3</sup>, Napoli, 1959.

GUARINO A., *Quaestus = «Quaestus omnis patribus indecorus»*, in *Labeo* 28 (1982).

GUIDOBALDI M.P., *Magalia = I magalia di Sinuessa e gli ostaggi cartaginesi*, in *Ostraka* 2.1 (1993).

GUIZZI F., *Principato = Il principato tra «res publica» e potere assoluto*, Napoli, 1974.

GULLINI G., *Architettura = L'architettura e l'urbanistica*, in *Principes Urbium. Cultura e vita sociale dell'Italia romana*, Milano, 1991.

GULLINI G., *Scienza = Scienza e archeologia nella Grecia d'Occidente*, in *Attualità dell'antico III* (a cura di M. G. Vacchina), Aosta, 1992.

HABEL P., sv. 'Aedituus', in *PWRE I*, Stuttgart, 1893.

HAHN G., *Censorum = De censorum locationibus (diss.)*, Leipzig, 1879.

HAINZMANN M., *Untersuchungen = Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der stadtrömischen Wasserleitungen (diss.)*, Graz 1973.

HALKIN L., *Esclaves = Les esclaves publics chez les Romains*, Roma, 1965.

HARDY E.G., *Problems = Some Problems in Roman History*, Oxford, 1924.

HARRIS W.V., *Rescript = The Imperial Rescript from Vardagate*, in *Athenaeum* 59 (1981).

HAUSER F., *Plinius = Plinius und das censorische Verzeichnis*, in *Mittel. Deutsch. Archaeol. Inst. [Röm. Abt.]* 20 (1905).

HEERDEGEN F., *Bedeutung = Über Bedeutung und Gebrauch der Wörter «sponte» und «ultro» im älteren Latein. II. T.*, in *Erlanger Universitätsprogramm*, Erlangen, 1916.

HELLEGOUARC'H J., *Vocabulaire = Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*, Paris, 1963.

HELLEGOUARC'H J.- JODRY C., *Res Gestae = Les Res Gestae d'Auguste et l'Historia Romana de Velleius Paterculus*, in *Latomus* 39 (1980).

HELLMANN M.C., *Signatures = Les signatures d'architectes en langue grecque: essai de mise au point*, in *ZPE* 104 (1994).

HENZEN W., *Inscripfen = Inscripten aus Nemi*, in *Hermes* 6 (1872).

HERZIG H.E., *Probleme = Probleme des römischen Straßenwesens: Untersuchungen zu Geschichte und Recht*, in *ANRW* 2.1, Berlin-New York, 1974.

HERZOG E., *Geschichte I = Geschichte und System der römischen Staatsverfassung I*, Leipzig, 1884.

HEUSS A., *Thematik = Zur Thematik republikanischer «Staatsrechtslehre»*, in *Festschrift für F. Wieacker zum 70. Geburtstag*, Göttingen, 1978.

HEYROVSKY L., *Grundlage = Über die rechtliche Grundlage der leges contractus bei Rechtsgeschäften zwischen dem römischen Staat und Privaten*, Leipzig, 1881.

HICKSON F.V., *Language = Roman Prayer Language. Livy and the Aeneid of Vergil*, Stuttgart, 1993.

HINRICHS F.T., *Strassenbau = Der römische Strassenbau zur Zeit der Gracchen*, in *Historia* 16 (1967).

HIRSCHFELD O., *Verwaltungsbeamten = Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian<sup>4</sup>*, s.l., 1975 (rist. ed. Berlin, 1905).

HOMO L., *Institutions = Les institutions politiques romaines. De la cité a l'état*, Paris, 1950.

HOMO L., *Rome = Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris, 1951.

HÜLSEN C., *Inscripten = Neue Inscripten vom Forum Romanum*, in *Klio* 2 (1902).

HUMBERT G., sv. 'Censoria locatio', in *Dar. Saglio (Dict. Ant. Gr. Rom.)* I.2, Paris, 1875-1912.

HUMBERT G., sv. 'Opera publica', in *Dar. Saglio (Dict. Ant. Gr. Rom.)* IV.1, Paris, 1875-1912.

HUMBERT G., sv. 'Praes', in *Dar. Saglio (Dict. Ant. Gr. Rom.)* IV.1, Paris, 1875-1912.

HUMBERT G., *Saggio = Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i Romani* (trad. D'Errico), in *Pareto-Biblioteca di storia economica V*, Milano, 1921.

HUSCHKE D., *Usucapio = Über die usucapio pro herede, fiducia und ex praediatura*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 14.2 (1847).

IVANOV V., *Societatibus = De societatibus vectigalium publicorum populi romani*, Roma, 1971 (rist. ed. Petropoli, 1910).

JHERING R. v., *Geist = Geist des römischen Rechts*<sup>4</sup>, Leipzig, 1878-1888.

JOHNSON A. - NORTON P. - BOURNE F., *Statutes = Ancient Roman Statutes*, Austin-Texas, 1961.

JOUFFROY H., *Financement = Le financement des constructions publiques en Italie: initiative municipale, initiative impériale, évergétisme privé*, in *Ktema* 2 (1977).

JOUFFROY H., *Construction = La construction publique en Italie et dans l'Afrique romaine*, Strasbourg, 1986.

KADEN E.H., *Études = Études sur l'origine du contrat d'entreprise dans le droit romain*, in *Recueil de travaux publié a l'occasion de l'Assemblée de la Société suisse des juristes a Genève, du 4 au 6 septembre 1938*, Genève, 1938.

KARLOWA O., *Rechtsgeschichte = Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1885-1901.

KAUFMANN H., *Miete = Die altrömische Miete. Ihre Zusammenhänge mit Gesellschaft, Wirtschaft und staatlicher Vermögensverwaltung*, Köln-Graz, 1964.

KIENAST D., *Cato = Cato der Zensor. Seine Persönlichkeit und seine Zeit*, Darmstadt, 1979 (rist. ed. Heidelberg, 1954).

KLEBS E., sv. 'Aemilius', in *PWRE I*, Stuttgart, 1893.

KLOFT H., *Liberalitas = Liberalitas principis. Herkunft und Bedeutung. Studien zur Prinzipatsideologie*, Köln-Wien, 1970.

KLOTZ A., *Geschichte = Zur Geschichte der römischen Zensur*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 88 (1939).

KNAPOWSKI R., *Staatshaushalt II = Der Staatshaushalt der römischen Republik II*, Frankfurt/Main, 1961.

KNIBBE D., *Legum = Legum dicendarum in locandis vectigalibus omnis potestas*, in *Jhreshefte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien* 58 (1988).

KNIEP F., *Societas = Societas Publicanorum I*, Iena, 1896.

KOBA A., *Sarta tecta* = 'Sarta tecta' in: *Cic. Verr. II.1.50.130 ff.*, in *Estudios de derecho romano antiguo y ciencias históricas. Homenaje a Teruo Kataoka*, Tokio, 1986 (in lingua giapponese).

KOCH F., *Praediatura* = *Die Praediatura. Ein Beitrag zur Lehre vom römischen Staatsvermögensrecht (diss.)*, Borna-Leipzig, 1908.

KOCZOROWSKI A., *Loco* = *De loco publico fruendo locandoque apud Romanos (diss.)*, Berolini, 1850.

KOESTERMANN E. (cur.), *Annalen I* = *Cornelius Tacitus. Annalen I* (B. 1-3), Heidelberg, 1963.

KOLB A., *Bauverwaltung* = *Die kaiserliche Bauverwaltung in der Stadt Rom. Geschichte und Aufbau der cura operum publicorum unter dem Prinzipat*, Stuttgart, 1993.

KORNEMANN E., sv. 'Locatio' in *PWRE XIII.1*, Stuttgart, 1926.

KÜBLER B., *Geschichte* = *Geschichte des Römischen Rechts*, Leipzig, 1925.

KUNKEL W., *Gesetzesrecht* = *Gesetzesrecht und Gewohnheitsrecht in der Verfassung der Römischen Republik*, in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974.

KUNKEL W. - WITTMANN R., *Staatsordnung II* = *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. II. Die Magistratur*, München, 1995.

LAFFI U., *Organizzazione* = *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik*, München, 1973.

LAFFI U., *Senati* = *I senati locali nell'Italia repubblicana*, in *Les «bourgeoisies» municipales italiennes aux II<sup>e</sup> et I<sup>er</sup> siècles av. J.C. (Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique N° 609 - Sciences humaines, Centre J. Bérard - Institut Français de Naples, 7-10 décembre 1981)*, Paris-Naples, 1983.

LAMBERTI F., *Tabulae* = «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius romanorum»*, Napoli, 1993.

LANCIANI R., *Topografia* = *Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti. Silloge epigrafica aquaria*, in *Atti R. Accad. Lincei*, s. III, 4 (1880).

LANGE L., *Alterthümer* = *Römische Alterthümer*<sup>3</sup>, Berlin, 1876-1879.

LA REGINA A., *Iscrizioni* = *Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e*



*la questione di Bovianum Vetus*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 109 (1966).

LA REGINA A., *Territori = Contributo dell'archeologia alla storia sociale: I territori sabellici e sannitici*, in *Dialoghi di archeologia* 4-5 (1970-71).

LATTE K., *Religionsgeschichte = Römische Religionsgeschichte<sup>2</sup>*, München, 1960.

LAURIA M., *Derivazioni = Le derivazioni di acque pubbliche*, in *Studi e ricordi*, Napoli, 1983.

LEBEK W.D., *Lex = Domitians Lex Lati und die Duumviri, Aedilen und Quaestoren in Tab. Irr. Paragraph 18-20*, in *ZPE* 103 (1994).

LECRIVAIN CH., sv. 'Tributum', in *Dar. Saglio (Dict. Ant. Gr. Rom.)* V, Paris, 1875-1912.

LEGER A., *Travaux = Les travaux publics les mines et la métallurgie aux temps des Romains*, Nogent-le-Roi, 1979 (rist. ed. 1875).

LE GLAY M., *Implantation = Sur l'implantation des sanctuaires orientaux à Rome*, in *L'Urbs. Espace urbain et historique (I<sup>er</sup> siècle av. J.C. - III<sup>e</sup> siècle ap. J.C.)*. Actes coll. intern. Centre nat. rech. scient. - *Éc. Fr. Rome*, Rome 8-12 mai 1985 [Coll. *Éc. Fr. Rome*, 98], Paris-Rome, 1987.

LEGRAS H., *Table = La table latine d'Héraclée*, Paris, 1907.

LEIFER F., *Herkunft = Die Herkunft von sponsio und stipulatio*, in *BIDR* 44 (1936-37).

LEIST W., *Geschichte = Zur Geschichte der römischen societas*, Jena, 1881.

LEMOSSÉ M., *Cognitio = Cognito. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, Paris, 1944.

LENEL O., *EP<sup>3</sup> = Das Edictum Perpetuum<sup>3</sup>*, Leipzig, 1927.

LENEL O., *Beiträge = Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edict-commentare*, in *Gesammelte Schriften* I (1876-1889), rist. Napoli, 1990.

LENGLE J., sv. 'Opus publicum', in *PWRE* XVIII.1, Stuttgart, 1939.

LEPORE E., *Princeps = Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli, 1954.

LEUREGANS P., *Origine = L'origine administrative du terme «locatio» dans la «locatio-conductio» romaine*, in *EOS* 65 (1977).

LEUZE O., *Geschichte = Zur Geschichte der römischen Censur*, Halle, 1912.

LEVY E., *Bedeutung = Zur Quellengeschichtlichen Bedeutung der*

*Leidener Paulussentenzen*, in *Pauli sententiarum fragmentum leidense (Studia Gaiana IV)*, Leiden, 1956.

LEVY-BRUHL H., *Études = Deux études: addicere et auctoritas*, in *Annales Univ. Lyon* s. III f. 6, Paris, 1942.

LIDDEL H.G. - SCOTT R. ET ALL., *Lexicon* (vv. 'ἔργον', 'τέλος') = *A Greek-English Lexicon*<sup>9</sup>, Oxford, 1948 (rist. ed. 1940).

LIEBENAM W., *Städteverwaltung = Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig, 1900.

LINTOTT A., *Imperium = Imperium Romanum. Politics and Administration*, London-New York, 1993.

LO CASCIO E., *Professiones = Le professiones della Tabula Heraclensis e le procedure del census in età cesariana*, in *Athenaeum* 78 (1990).

LO CASCIO E., *Tecniche = Le tecniche dell'amministrazione*, in *Storia di Roma II. L'impero mediterraneo II. I principi e il mondo* (direz. A. Schiavone), Torino, 1991.

LOJACONO V., sv. 'Amministrazione' (atti di), in *ED II*, Varese, 1958.

LORETO L., *Censura = La censura di Appio Claudio, l'edilità di Cn. Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne dello stato romano*, in *Atene e Roma* 36 (1991).

LORETO L., *Epoca = Un'epoca di buon senso. Decisione, consenso e stato a Roma tra il 326 e il 264 a.C.*, Amsterdam, 1993.

LOTTI FARAVELLI A., *Origine = Origine della censura romana*, Como, 1937.

LOZANO CORBI E., *Expropiación = La expropiación forzosa, por causa de utilidad pública y en interés del bien común, en el derecho romano*, Zaragoza, 1994.

LURASCHI G., *Lex = Sulla lex Irnitana*, in *SDHI* 55 (1989).

LURASCHI G., *Rc. a Milazzo = Recensione a Milazzo (Realizzazione cit.)*, in *Iura* 44 (1993) [ma 1996].

LUZZATTO G.I., *Problema = Il problema d'origine del processo extra ordinem I. Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*, Bologna, 1965.

LUZZATTO G.I., *Proposta = Ancora sulla proposta di legge agraria di P. Servilio Rullo*, in *BIDR* 8 (1966).

LUZZATTO G.I., *Origine = In tema di origine nel processo 'extra ordinem'*, in *Studi in onore di E. Volterra II*, Milano, 1971.

LUZZATTO G.I., sv. 'Tributum', in *NnDI XIX*, Torino, 1973.

- LUZZATTO G.I., sv. 'Vectigalia', in *NnDI XX*, Torino, 1975.
- MACDONALD W.L., *Architects = Roman Architects*, in *The Architect. Chapters in the History of the Profession* (ed. S. Kostof), Oxford-New York, 1977.
- MAC MULLEN R., *Building = Roman Imperial Building in the Provinces*, in *Harv. St. Class. Phil.* 64 (1959).
- MACQUERON J., *Travail = Le travail des hommes libres dans l'antiquité romaine*, Aix en Provence, 1964.
- MADVIG J.N., *État II= L'état romain. Sa constitution et son administration*, t. II (trad. Morel), Paris, 1883.
- MAGDELAIN A., *Loi = La loi a Rome. Histoire d'un concept*, Paris, 1978.
- MAIER F.G., *Mauerbauinschriften II = Griechische Mauerbauinschriften II*, Heidelberg, 1961.
- MANNINO V., sv. 'Garanzie dell'obbligazione', in *Digesto (discipl. privat.)*, sez. civile VIII, Torino, 1992.
- MANSUELLI G.A., *Testimonianze = Su alcune testimonianze epigrafiche per lo studio dell'architettura romana*, in *Rivista storica dell'antichità* 6-7 (1976-77).
- MARGETIC L., *Riflessioni = Riflessioni sull'iscrizione di Curicum. CIL III 13295 = DESSAU ILS II 5322*, in *Aquileia nostra* 50 (1979).
- MAROI F., *Proprietà = La proprietà sacra nel diritto ellenico e l'origine della locazione di cose*, in *Scritti giuridici I*, Milano, 1956.
- MARQUARDT J., *Staatsverwaltung II= Römische Staatsverwaltung<sup>2</sup> II*, Leipzig, 1884.
- MARQUARDT J., *Organisation = De l'organisation financière chez les Romains* (trad. Vigié) [*Manuel des Antiquités Romaines X*], Paris, 1888.
- MARQUARDT J., *Culte I = Le Culte chez les Romains I* (trad. Briaud) [*Manuel des Antiquités Romaines XII*], Paris, 1889.
- MARTIN S.D., *Reconsideration = A Reconsideration of Probatio operis*, in *ZSS* 103 (1986).
- MARTIN S.D., *Jurists = The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Republic and Early Empire* [coll. Latomus, 204], Bruxelles, 1989.
- MARTINA M., *Aedes = Aedes Herculis Musarum*, in *Dialoghi di archeologia* n.s. 3.1 (1981).
- MARTINI R., *Mercennarius = «Mercennarius». Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1958.

MARTINI R., *Lavori = Lavori pubblici e appalto nella Grecia antica*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica* (Atti Congr. intern. Soc. It. St. Dir., Torino 17-19 ottobre 1994), Napoli, 1997.

MASI V., *Ragioneria = La ragioneria nella preistoria e nell'antichità*, Bologna, 1964.

MAYER-MALY TH., *Locatio-conductio = Locatio-conductio. Eine Untersuchung zum klassischen römischen Recht*, Wien-München, 1956.

MAYER-MALY TH., sv. 'Ultero tributa', in *PWRE IX*, A.1, Stuttgart, 1961.

MAZZARINO S., *Pensiero II.1 = Il pensiero storico classico II.1*, Bari, 1966.

MAZZARINO S., *Aspetti = Aspetti di storia dell'Appia antica*, in *Helikon* 8 (1968).

MAZZARINO S., *Vico = Vico, l'annalistica e il diritto*, Napoli, 1971.

MAZZARINO S., *Rapporti = Intorno ai rapporti fra annalistica e diritto: problemi di esegesi e di critica testuale*, in *La critica del testo* (Atti II Congr. int. Soc. It. St. Dir.), Firenze, 1971.

MEIER C., *Res publica = Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, Wiesbaden, 1980.

MEIRA S., *Direito = Direito Tributário Romano*, São Paulo, 1978.

MEYER E., *Staat = Römischer Staat und Staatsgedanke<sup>A</sup>*, Zurich-München, 1975.

MICHALON L., *Lieux = Des lieux de dépôts d'objets précieux dans l'Antiquité et de la location des Coffres-Forts a Rome (thèse)*, Paris, 1910.

MILAZZO F., *Realizzazione = La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana. Munera e Ultero tributa*, Napoli, 1993.

MILLAR F., *Aerarium = The Aerarium and its Officials under the Empire*, in *JRS* 54 (1964).

MITCHELL S., *Building = Imperial Building in the Eastern Roman Provinces*, in *Harv. St. Class. Phil.* 91 (1987).

MITTEIS L., *Reichsrecht = Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891.

MITTEIS L., *Privatrecht I = Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians I*, Leipzig, 1908.

MOATTI C., *Crise = La crise de la tradition à la fin de la République Romaine à travers la littérature juridique et la science des antiquaires*, in

*Continuità e trasformazioni fra Repubblica e Principato. Istituzioni, politica, società* (a cura di M. Pani), Bari, 1991.

MOFFA G., *Evoluzione = Evoluzione storica del controllo sulla pubblica finanza*, in *I tributi e l'amministrazione finanziaria nel mondo antico*, Padova, 1960.

MOLISANI G., *Lucius = Lucius Cornelius Quinti Catuli architectus*, in *Rend. Atti Accad. Naz. Lincei*, s. VIII, 26 (1972).

MOMMSEN TH., *Scipionenprozesse = Die Scipionenprozesse*, in *Römische Forschungen II*, Berlin, 1879.

MOMMSEN TH., *Staatsrecht = Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, Basel, 1952 (rist. ed. Berlin, 1887-1888) = *Le droit public romain (Manuel des Antiquités Romaines I-VII)*, Paris, 1887-1895.

MOMMSEN TH., *Strafrecht = Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899 = *Le droit pénal romain* (trad. Duquesne), Paris, 1907.

MOMMSEN TH., *Stadtrechte = Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Gesammelte Schriften I*, Berlin, 1905.

MOMMSEN TH., *Anfänge = Die römischen Anfänge von Kauf und Mieth*e, in *Gesammelte Schriften III*, Berlin, 1907.

MOMMSEN TH., *Gesetz = Über das visellische Gesetz*, in *Gesammelte Schriften III*, Berlin, 1907.

MOMMSEN TH., *Mancipium = Mancipium. Manceps. Praes. Praedium*, in *Gesammelte Schriften III*, Berlin, 1907.

MORGAN M.G., *Portico = The Portico of Metellus: A Reconsideration*, in *Hermes* 99 (1971).

MORGAN M.G., *Villa = Villa Publica and Magna Mater. Two Notes on Manubial Building at the Close of the Second Century B.C.*, in *Klio* 55 (1973).

MORGAN M.G., *Introduction = The Introduction of the Aqua Marcia into Rome, 144-140 B.C.*, in *Philologus* 122 (1978).

MORLINO R., *Cicerone = Cicerone e l'edilizia pubblica: De officiis, II, 60*, in *Athenaeum* 62 (1984).

MORTET V., *Recherches = Recherches critiques sur Vitruve et son oeuvre*, in *Revue archéologique* 4<sup>e</sup> s., 8 (1906).

MOSCADÌ A., *Verrio, Festo e Paolo*, in *Giornale italiano di filologia* n.s. 10 [31] (1979).

MOZZILLO A., *Contributi = Contributi allo studio delle «stipulationes praetoriae»*, Napoli, 1960.

MÜNDERLOH J., *Execution = Über die ältere Execution und die Prädiatur*, in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte* 12 (1876).

MUÑIZ COELLO J., *Empleados = Empleados y subalternos de la administración romana II. Los praecones*, in *Habis* 14 (1983).

MURGA J.L., *Ganancias = Las ganancias ilícitas del magistrado municipal a tenor del C. 48 de la lex Irnitana*, in *BIDR* 39-40 (1989-90).

MUTEL A., *Réflexions = Réflexions sur quelques aspects de la condition juridique des temples en droit romain classique*, in *Mélanges offerts au Prof. L. Falletti [Annales de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Lyon]*, Paris, 1971-II.

NEGRI G., *Concessioni = Sulle «concessioni» minerarie nel diritto romano*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (Atti Congr. intern. Soc. It. St. Dir., Torino 17-19 ottobre 1994)*, Napoli, 1997.

NEGRO F., *Cauzione = La cauzione per le spese. Sviluppo storico*, Padova, 1954.

NICCOLINI G., *Tribunato = Il tribunato della plebe*, Milano, 1932.

NICHOLS F.M., *Forum = The Roman Forum. A Topographical Study*, London, 1877.

NICOLAU M.G., *Notes = Notes sur la terminologie juridique latine*, in *Revue de philologie de littérature et d'histoire anciennes* 61 (1935).

NICOLET C., *Rome = A Rome pendant la seconde guerre punique: techniques financières et manipulations monétaires*, in *Annales Économies Sociétés Civilisations* 18 (1963).

NICOLET C., *Ordre I = L'ordre équestre a l'époque républicaine (312-43 av. J.C.) I. Définitions juridiques et structures sociales*, Paris, 1966.

NICOLET C., *Polybius = Polybius VI,17,4 and the Composition of the Societates publicanorum*, in *The Irish Jurist* 6 (1971).

NICOLET C., *Institutions [103], [104], [106] = Institutions politiques de Rome*, in *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études (IV<sup>e</sup> section - Sciences historiques et philologiques)* 103 (1970-1971), 104 (1971-1972), 106 (1973-1974).

NICOLET C., *Temple = Le temple des Nymphes et les distributions frumentaires a Rome a l'époque républicaine d'après des découvertes récentes*, in *Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Paris, 1976.

NICOLET C., *Remarques = Deux remarques sur l'organisation des*

*sociétés de publicains a la fin de la république romaine*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris, 1979.

NICOLET C., *Économie = Économie, société, et institutions au II<sup>e</sup> siècle av. J.-C.: de la lex Claudia a l'ager exceptus*, in *Annales Économies Sociétés Civilisations* 35 (1980).

NICOLET C., *Table = La table d'Héraclée et les origines du cadastre romain*, in *L'Urbs. Espace urbain et historique (I<sup>er</sup> siècle av. J.C. - III<sup>e</sup> siècle ap. J.C.). Actes coll. intern. Centre nat. rech. scient. - Éc. Fr. Rome, Rome 8-12 mai 1985 [Coll. Éc. Fr. Rome, 98]*, Paris-Rome, 1987.

NICOLET C., *Augustus = Augustus, Government, and the Proper-tied Classes*, in *Caesar Augustus. Seven Aspects* (edd. F. Millar- E. Se-gal), Oxford, 1990.

NICOLET C., *Monumentum = Le monumentum ephesenum et la dé-limitation du portorium d'Asie*, in *MEFRA* 105.2 (1993).

NOCERA G., *Binomio = Il binomio pubblico-privato nella storia del diritto*, Napoli, 1989.

NOÈ E., *Fortuna = La fortuna privata del principe e il bilancio dello stato romano: alcune riflessioni*, in *Athenaeum* 65 (1987).

NOÈ E., *Nota = Nota a Cassio Dione LIII,2*, in *Athenaeum* 78 (1990).

OGILVIE R.M., *Lustrum = «Lustrum condere»*, in *JRS* 51 (1961).

OHNESSEIT L., *Gemeindeamt = Das niedere Gemeindeamt in den römischen Landstädten*, in *Philologus* 44 (1885).

OLIVIER-MARTIN F., *Divisions = Des divisions du louage en droit ro-main*, in *RHD* 15 (1936).

ORESTANO R., *Problema = Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano I*, Torino, 1968.

ORESTANO R., *Introduzione = Introduzione allo studio del diritto romano<sup>3</sup>*, Bologna, 1987.

ORLIN E.M., *Temples = Temples, Religion and Politics in the Ro-man Republic*, Leiden-New York-Köln, 1997.

ØRSTED P., *Economy = Roman Imperial Economy and Romaniza-tion. A Study in Roman Imperial Administration and the Public Lease System in the Danubian Provinces from the First to the Third Century A.D.*, Copenhagen, 1985.

PACIERA S., *Inscriptiones = Inscriptiones latinae liberae rei publicae*, in *Epigrafia. Actes du colloque en mémoire de A. Degrassi (Rome, 27-28 mai 1988) [Coll. Éc. Fr. Rome, 143]*, Rome, 1991.

PAIS E., *Storia = Storia della colonizzazione di Roma antica I. Prolegomeni. Le fonti: i libri imperiali regionum*, Roma, 1923.

PALAZZOLO N. (cur.), *Saggi = Saggi in materia di locazione. Corso di diritto romano*, Catania, 1995.

PALMA A., *Curae = Le «curae» pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1980.

PALMA A., *Derivazioni = Le derivazioni di acqua «ex castello»*, in *Index* 15 (1987).

PALMER R.E.A., *Vici = The Vici Lucei in the Forum Boarium and Some Luceii in Rome*, in *Bull. Commiss. archeol. com. di Roma* 85 (1976-77) [ma 1980].

PALMER R.E.A., *Legacy = C. Verres' Legacy of Charm and Love to the City of Rome: a New Document*, in *Rend. Pont. Accad. Rom. di archeol.* 51-52 (1978-1980).

PALMIERI E., sv. 'Praes', in *NnDI XIII*, Torino, 1966.

PANTONI A., *Editto = L'editto augusteo sull'acquedotto di Venafro e una sua replica alle fonti del Volturno*, in *Rend. Pont. Accad. Rom. archeol.* 33 (1961).

PAPE W., *Handwörterbuch = Handwörterbuch der griechischen Sprache<sup>3</sup> I*, Braunschweig, 1880.

PEKÁRY TH., *Untersuchungen = Untersuchungen zu den römischen Reichsstrassen*, Bonn, 1968.

PELTIER M., *Caution = De la caution praedibus praediisque (thèse)*, Paris, 1893.

PENNITZ M., *Enteignungsfall = Der «Enteignungsfall» im römischen Recht der Republik und des Prinzipats: eine funktional-rechtsvergleichende Problemstellung*, Wien-Köln-Weimar, 1991.

PENNITZ M., *Rc. a Milazzo = Recensione a Milazzo (Realizzazione cit.)*, in *ZSS* 113 (1996).

PENSABENE P., *Osservazioni = Osservazioni sulla diffusione dei marmi e sul loro prezzo nella Roma imperiale*, in *Dialoghi di Archeologia* III s., 1 (1983). 1.

PERELLI L., *Gracchi = I Gracchi*, Roma, 1993.

PERNICE A., *Parerga II = Parerga II. Beziehungen des öffentlichen römischen Rechtes zum Privatrechte*, in *ZSS* 5 (1884).

PEROTTI E., *Mura = Le mura di Vibo Valentia e una recente scoperta epigrafica*, in *La parola del passato* 29 (1974).

PEROZZI S., *Obbligazioni = Dalle obbligazioni da delitto alle obbligazioni da contratto*, in *Scritti giuridici II*, Milano, 1948.



- PERUZZI E., *Money = Money in Early Rome*, Firenze, 1985.
- PETER H., *Quellen = Die Quellen Plutarchs in den Biographieen der Römer*, Amsterdam, 1965.
- PETRUCCI A., *Fistulae = «Fistulae aquariae» di Roma e dell' «ager Viennensis»*, in *Labeo* 42 (1996).
- PIETILÄ CASTRÉN L., *Magnificentia = Magnificentia publica. The Victory Monuments of the Roman Generals in the Era of the Punic Wars*, Helsinki, 1987.
- PIETSCH M., *Abnahme = Die Abnahme im Werkvertragsrecht-geschichtliche Entwicklung und geltendes Recht (diss.)*, Hamburg, 1976.
- PINNA PARPAGLIA P., *Vitia = «Vitia ex ipsa re». Aspetti della locazione in diritto romano*, Milano, 1983.
- PISANI V., *Lingue = Le lingue dell'Italia antica oltre il latino<sup>2</sup>*, Torino, 1964.
- PISANI SARTORIO G., *Lapidario I = in AA.VV., Il lapidario Zeri di Mentana I [Studi pubbl. dall'Ist. ital. st. ant. 32]*, Roma, 1982.
- PLACHY A., *Contributo = Contributo alla teoria delle «leges contractus» del diritto romano pubblico*, in *BIDR* 6 (1940).
- POCETTI P., *Formulario = Sul formulario dell'epigrafia ufficiale italiana*, in *Athenaeum* 61 (1983).
- PREMERSTEIN A. v., *Tafel = Die Tafel von Heraclea und die Acta Caesaris*, in *ZSS* 43 (1922).
- PROMIS C., *Architetti = Gli architetti e l'architettura presso i Romani*, in *Mem. R. Accad. Sc. Torino*, s. II, 27 (1873).
- PUGLIESE G., *Figure = Figure processuali ai confini tra iudicia privata e iudicia publica*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli, 1948.
- PUGLIESE G., *Processo II = Il processo civile romano II. Il processo formulare I*, Milano, 1963.
- PUMA M., *Conservazione = La conservazione dei documenti giuridici nell'antica Roma*, Palermo, 1935.
- PURCELL N., *Atrium = Atrium Libertatis*, in *PBSR* 61 (1993).
- RADKE G., *Erschliessung = Die Erschliessung Italiens durch die römischen Straßen*, in *Gymnasium* 71 (1964).
- RADKE G., sv. 'Viae publicae Romanae', in *PWRE*, suppl. XIII, München, 1973.
- RAINER J.M., *Locatio conductio = Zur locatio conductio: Der Bauvertrag*, in *ZSS* 109 (1992).
- RAUH N.K., *Auctioneers = Auctioneers and the Roman Economy*, in *Historia* 38 (1989).

RAWSON E., *Architecture = Architecture and Sculpture: the Activities of the Cossuttii*, in *PBSR* 43 (1975).

RAWSON E., *Chariot-racing = Chariot-racing in the Roman Republic*, in *PBSR* 49 (1981) [ora in *Roman Culture and Society. Collected Papers*, Oxford, 1991].

REPELLINI F., *Tecnologie = Tecnologie e macchine*, in *Storia di Roma IV. Caratteri e morfologie* (direz. A. Schiavone), Torino, 1989.

RICCOBONO JR. S., *Problema = Il problema della ricostruzione delle strutture amministrative romane*, in *Syntelesia Arangio-Ruiz I*, Napoli, 1964.

RICHARDSON JR. L., *Hercules = Hercules Musarum and the Porticus Philippi in Rome*, in *American Journal of Archaeology* 81 (1977).

RICHTER W., *Bauprogramm = Zum Bauprogramm der Censoren des Jahres 174 v. Chr. (Liv. 41,27,5-12)*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 104 (1961).

RICHTER W., *Baubericht = Zum censorischen Baubericht von 184 v. Chr. (Liv. 39,44,5)*, in *Wiener Studien* 77 (1964).

RIVIER A., *Untersuchungen = Untersuchungen über die cautio praedibus praediisque*, Berlin, 1863.

ROBINSON O., *Water = The Water Supply of Rome*, in *SDHI* 46 (1980).

ROBINSON O., *Rome = Ancient Rome. City Planning and Administration*, London-New York, 1992.

RÖHLE R., *Problem = Das Problem der Gefahrtragung im Bereich des römischen Dienst- und Werkvertrages*, in *SDHI* 34 (1968).

ROLDAN J.M., *Historia I = Historia de Roma I. La república romana*, Madrid, 1981.

ROSTOWZEW M., *Geschichte = Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian*, Leipzig, 1903.

ROTONDI G., *Leges = Leges publicae populi romani*, Milano, 1912.

ROTONDI G., *Problemi = Problemi di diritto pubblico romano*, in *Scritti giuridici I*, Pavia, 1922.

RUDOLPH H., *Stadt = Stadt und Staat im römischen Italien*, Göttingen, 1935.

RUDORFF D., *Prozesseröffnung = Die Prozesseröffnung nach dem Edict*, in *Zeitschr. f. Rechtsg.* 4 (1864).

SABBATUCCI D., *Edilità = L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, in *Atti Acc. Linc., Mem. sc. mor.*, s. VIII, 6 (1955).

SAGLIO E., sv. 'Aedituus', in *Dar. Saggio (Dict. Ant. Gr. Rom.)* I.1, Paris, 1875-1912.

SALKOWSKI C., *Quaestiones = Quaestiones de iure societatis praecipue publicanorum (diss.)*, Regiomonti Borussorum, 1859.

SAMTER R., *Probatio = Probatio operis*, in *ZSS* 26 (1905).

SANESI T., *Vocabolario = Vocabolario greco-italiano*<sup>5</sup>, Pistoia, 1911.

SANTORO R., *XII Tab. 12.3 = XII Tab. 12.3*, in *AUPA* 30 (1967).

SCHANZ M. - HOSIUS C., *Geschichte I = Geschichte der römischen Literatur*<sup>4</sup> I, München, 1959 (rist. ed. 1927).

SCHIAVONE A., *Studi = Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli, 1971.

SCHIAVONE A., *Giuristi = Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Bari, 1992.

SCHLOSSMANN S., *Praes = Praes, vas, vindex*, in *ZSS* 26 (1905).

SCHNEIDER A., *Livre = Le premier livre Ad nationes de Tertullien (Bibl. Helv. Rom. 9)*, Neuchâtel, 1968.

SCHULZ F., *Law = Classical Roman Law*, Oxford, 1951.

SCHULZ F., *Storia = Storia della giurisprudenza romana* (trad. Noce-  
ra), Firenze, 1968.

SEGUIN R., *Religion = La religion de Scipion l'Africain*, in *Latomus* 33 (1974).

SERRAO F., *Frammento = Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956.

SERRAO F., *Classi = Classi, partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa, 1974.

SERRAO F., *Cicerone = Cicerone e la 'lex publica'*, in *Legge e società nella repubblica romana I*, Napoli, 1981.

SERRIGNY D., *Droit publ. II = Droit public et administratif romain II*, Paris, 1862.

SESTON W., *Chevaliers = Les chevaliers romains et le «iustitium» de Germanicus*, in *RHD* 30 (1952).

SHACKLETON BAILEY D.R. (ed.), *Cicero I = Cicero: Epistulae ad familiares I*, Cambridge, 1977.

SHATZMAN I., *Authority = The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia* 21 (1972).

SHATZMAN I., *Wealth = Senatorial Wealth and Roman Politics [Coll. Latomus, 142]*, Bruxelles, 1972.

SIBER H., *Kollegialität = Zur Kollegialität der römischen Zensoren*, in *Festschrift F. Schulz I*, Weimar, 1951.

SIBER H., *Verfassungsrecht = Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr, 1952.

SIMHAUSER W., *Iuridici = Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München, 1973.

SIMPSON C.J., *Date = The Date of Dedication of the Temple of Mars Ultor*, in *JRS* 67 (1977).

SKYDSGAARD J.E., *Building = Public Building and Society*, in *Città e architettura nella Roma imperiale (Atti del seminario del 27 ottobre 1981 nel 25° anniversario dell'Accademia di Danimarca)* [ARID suppl. 10], Copenaghen, 1983.

SMITH R.E., *Cato = The Cato Censorius of Plutarch*, in *The Class. Quart.* 34 (1940).

SORDI M., *Santuario = Il santuario di Cerere, Libero e Libera e il tribunato della plebe*, in *Santuari e politica nel mondo antico* (a cura di M. Sordi) [Contributi dell'Istituto di storia antica, IX], Milano, 1983.

SPAGNUOLO VIGORITA T. - MERCOGLIANO F., sv. 'Tributi' (*dir. rom.*), in *ED XLV*, Varese, 1992.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Lex = Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (Atti Congr. intern. Soc. It. St. Dir., Torino 17-19 ottobre 1994)*, Napoli, 1997.

SPECHT F., *Lat. manubiae = Lat. manubiae*, in *Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung* 65 (1938).

SPITZL TH., *Lex = Lex municipii Malacitani*, München, 1984.

STAMBAUGH J.E., *Functions = The Functions of Roman Temples*, in *ANRW II*, 16.1, Berlin-New York, 1978.

STEINBY M., *Edilizia = L'edilizia come industria pubblica e privata*, in *Città e architettura nella Roma imperiale (Atti del seminario del 27 ottobre 1981 nel 25° anniversario dell'Accademia di Danimarca)* [ARID suppl. 10], Copenaghen, 1983.

STEINER H., *Datio = Datio in solutum*, München, 1914.

STEPHANUS H., *Thesaurus = Thesaurus graecae linguae* (rist.), Graz, 1954.

STRASBURGER H., *Concordia = Concordia Ordinum. Eine Untersuchung zur Politik Ciceros*, Amsterdam, 1956.

STRONG D.E., *Administration = The Administration of Public Building in Rome during the Late Republic and Early Empire*, in *BICS* 15 (1968).

SUOLAHTI J., *Censors = The Roman Censors. A Study on Social Structure*, Helsinki, 1963.

SZLECHTER E., *Contrat = Le contrat de société en Babylonie en Grèce et à Rome*, Paris, 1947.

TALAMANCA M., sv. 'Fideiussione' (parte storica), in *ED XVII*, Varese, 1968.

TALAMANCA M. (direz.), *Lineamenti = Lineamenti di storia del diritto romano<sup>2</sup>*, Milano, 1989.

TESCARI O. (cur.), *Apologetico = Q.S.F. Tertulliano. L'apologetico (Cor. Patr. Sales., S.L. v. XIII)*, Torino, 1951.

THILO R.M., *Codex = Der codex accepti et expensi im römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation*, Göttingen, 1980.

THOMAS J.A.C., *Locatio = Non solet locatio dominium mutare*, in *Mélanges Ph. Meylan I*, Lausanne, 1963.

THOMAS J.A.C., *Reflections = Reflections on Building Contracts*, in *RIDA 18* (1971).

THOMAS E. - WITSCHER C., *Constructing = Constructing Reconstruction: Claim and Reality of Roman Rebuilding Inscriptions from the Latin West*, in *PBSR 60* (1992).

TIBILETTI G., sv. 'Lex' [v. De Ruggiero, voci del *Diz. Epigr.*].

TIBILETTI G., *Leges = Leges dictae*, in *Studi giuridici in memoria di A. Passerini II*, Milano, 1955.

TIBILETTI G., *Italia = Italia augustea*, in *Mélanges d'archéologie, d'épigraphie et d'histoire offerts à J. Carcopino*, Paris, 1966.

TONDO S., *Profilo I = Profilo di storia costituzionale romana I*, Milano, 1981.

TORELLI M., *Industria = Industria estrattiva, lavoro artigianale, interessi economici: qualche appunto*, in *MAAR 36* (1980).

TORELLI M., *Edilizia = Edilizia pubblica in Italia centrale tra guerra sociale ed età augustea: ideologia e classi sociali*, in *Les «bourgeoisies» municipales italiennes aux II<sup>e</sup> et I<sup>er</sup> siècles av. J.C. (Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique N° 609 - Sciences humaines, Centre J. Bérard - Institut Français de Naples, 7-10 décembre 1981)*, Paris-Neaples, 1983.

TOYNBEE A.J., *Eredità II = L'eredità di Annibale II. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* (tradd. vari), Torino, 1983.

TRISCIUOGGIO A., *Sanzioni = Sulle sanzioni per l'inadempiamento dell'appaltatore di ultrotributa nella tarda repubblica e nel primo princi-*

pato, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (Atti Congr. intern. Soc. It. St. Dir., Torino 17-19 ottobre 1994)*, Napoli, 1997.

TURLAN J., *Obligation = L'obligation «ex voto»*, in *RHD* 33 (1955).

ÜRÖGDI G., sv. 'Publicani', in *PWRE* suppl. XI, Stuttgart, 1968.

VALENTE PERRONE A., *Costituzione = A proposito della 'Costituzione mista': Polibio*, in *SDHI* 56 (1990).

VENTURINI C., *Studi = Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano, 1979.

VIARD P., *Praes = Le Praes*, Dijon, 1907.

VIDAL H., *Dépôt = Le dépôt in aede*, in *RHD* 43 (1965).

VIGNERON R., *Conception = La conception originaire de la «locatio conductio» romaine*, in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg, 1993.

VISKY K., *Qualifica = La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*, in *Iura* 10 (1959).

VITALEVI M., sv. 'Appalto di opere e lavori sì privati che pubblici', in *Digesto Italiano*, Torino, 1884.

VOGEL K.H., *Behandlung = Zur rechtlichen Behandlung der römischen Kriegsgewinne*, in *ZSS* 66 (1948).

VOGEL K.H., sv. 'Praeda', in *PWRE* XLIII, Stuttgart, 1953.

VOIGT M., *Ius naturale IV = Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer IV*, Aalen, 1966 (rist. ed. Leipzig, 1858-1876).

VOLTERRA E., *Istituzioni = Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1985.

VON BOLLA S., *Bauinschrift = Eine Bauinschrift aus Aquincum*, in *Festschr. für L. Wenger zu seinem 70. Geburtstag [Münch. Beitr. zur Papyrusf. u. ant. Rechtsg. 34]*, München, 1944.

VON LÜBTOW U., *Leges = Catos leges venditioni et locationi dictae*, in *EOS* 48.3 (1956) [*Symb. R. Taubenschlag ded.*] = in *Gesammelte Schriften I*, Freiburg-Berlin, 1989.

WALBANK F.W., *Commentary I = A Historical Commentary on Polybius I*, Oxford, 1970.

WALTZING J.P., *Étude II = Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident II*, Bologna, 1968 (rist. ed. Louvain, 1895-1900).

WALTZING J.P., *Apologétique = Tertullien: Apologétique. Commentaire analytique, grammatical et historique*, Paris, 1931.

WEBER M., *Storia = Storia agraria romana* (trad. Franchi), Milano, 1967.

WEINSTOCK S., *Honours = The Posthumous Honours of Germanicus*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol II*, Paris, 1966.

WEISS E., *Manzipationsakte = Peregrinische Manzipationsakte*, in *ZSS* 37 (1916).

WEISS E., *Rechtsschutz = Der Rechtsschutz der römischen Wasserleitungen*, in *ZSS* 45 (1925).

WEISSENBORN W. - MÜLLER H.J., *Titi Livi, VI = Titi Livi ab Urbe condita libri, VI*, Berlin, 1962.

WESENER G., sv. 'Praediatura', in *PWRE* suppl. XIV, München, 1974.

WESENER G., sv. 'Praes', in *PWRE* suppl. XIV, München, 1974.

WIEGAND TH., *Bauinschrift = Die puteolanische Bauinschrift*, in *Jahrbücher für classische Philologie*, suppl., 20 (1894).

WILCKEN U., *Ostraka I = Griechische Ostraka I*, Leipzig-Berlin, 1899.

WILLEMS P., *Sénat = Le Sénat de la République romaine<sup>2</sup>*, Paris, 1885.

WILLEMS P., *Droit publ. = Droit public romain<sup>7</sup>*, Louvain, 1910.

WILLIAMSON C., *Monuments = Monuments of Bronze: Roman Legal Documents on Bronze Tablets*, in *Class. Antiquity* 6.1 (1987).

WINKENS R., *Imago = Clipeata imago. Studien zu einer römischen Bildnisform*, Bonn, 1969.

WISEMAN T.P., *Road-building = Roman Republican Road-building*, in *PBSR* 38 (1970).

WISSOWA G., *Religion = Religion und Kultus der Römer<sup>2</sup>*, München, 1971 (rist. ed. 1912).

WOLFF H., *Rc. a Spitzl = Recensione a Spitzl (Lex cit.)*, in *ZSS* 104 (1987).

WUBBE F., *Labeo = Labeo zur Gefahrtragung im Bauvertrag*, in *L'homme dans son environnement. Mensch und Umwelt (Festgabe der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg zum schweizerischen Juristentag, Freiburg 12-14 September 1980)*, Freiburg, 1980.

WUBBE F., *Opus = Opus selon la définition de Labéon (D. 50,16,5,1)*, in *RHD* 50 (1982).

YAVETZ Z., *Policy = The Policy of C. Flaminius and the Plebiscitum Claudianum. A Reconsideration*, in *Athenaeum* 40 (1962).

ZACCARIA C., *Testimonianze = Testimonianze epigrafiche relative all'edilizia pubblica nei centri urbani delle regiones X e XI in età imperiale*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologie, strutture e funzionamento dei centri urbani delle regiones X e XI (Atti convegno Trieste, 13-15 marzo 1987) [Coll. Éc. Fr. de Rome, 130]*, Trieste-Roma, 1990.

ZIMMERMANN E., *Notione = De notione et historia cautionis praedibus praediisque (diss.)*, Berolini, 1857.

ZIOLKOWSKI A., *Temples = The Temples of Mid-republican Rome and their Historical and Topographical Context*, Roma, 1992.

ZLINSZKY J., *Kontrakte = Kontrakte des ius publicum*, in *Collatio iuris romani (Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire) II*, Amsterdam, 1995.





## INDICE DELLE FONTI

(Il numero dopo la virgola rinvia alla nota)

### A) FONTI EPIGRAFICHE

<i>Année épigraphique</i>			142,106
		I <sup>2</sup> .2537	4,9; 139,98;
1971, n. 61	85		142,106
1973, n. 220	139,98; 146	I <sup>2</sup> .2648	4,7; 139,99;
1991, n. 113	26,63; 156,147		142,106
		III.13295 (S)	139,99
<i>Cippus Abellanus</i>		VI.7	4,7; 135;
(ed. Pisani <sup>2</sup> n. 18)			142,106;
	72,99		142,108
		VI.358	4,7; 137,95;
<i>Corpus Inscriptionum Latinarum</i>			142,106
		VI.820	72,99
I.237	65,77	VI.1234	
I <sup>2</sup> .24	142,106;	= VI.31540	103,11
	142,108	VI.1299	137,95; 138,97
I <sup>2</sup> .635	132,86	VI.1314	85,27
I <sup>2</sup> .751b	146,120	VI.1316	132,86
I <sup>2</sup> .800	142,108	VI.8709	24,58
I <sup>2</sup> .808 = VI.3824		VI.5.3403	103,11; 117,41
= VI.31603	4,9; 91 ss.;	VI.37043	160,1; 165,11;
	94,53; 126,72;		243,114
	137,95; 160,1;	IX.3688	139,98
	234,87	X.844	4,7; 139,98;
I <sup>2</sup> .1506	146,120		142,106
I <sup>2</sup> .1631	4,7; 139,98	X.1614	83,22
I <sup>2</sup> .1635 = X.829	4,7; 4,10;	X.3707	83,22
	127 s.; 139,98	X.4587	82,21
I <sup>2</sup> .2198	4,10; 139,98;	X.4654	XIX,21

X.5807	139,99		62,70
X.5837-5838	139,99	28	46,29
X.6087	132,86;	35	231,77
	154,142	46	185,79
X.6242	4,7; 139,99;	74	212,23
	142,106	83 s.	212,23
XI.1827	122,55	96 ss.	168,21
XI.1831	154,142	98	173,37
XI.5276	142,108		
XI.6509	82,21	<i>Lex Antonia de Termessibus</i>	
XIV.2215	12,18	(FIRA I <sup>2</sup> n. 11)	
XIV.2864	16,32		
XIV.2922	10,13; 11,14	35	46,29
<i>Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 67)		<i>Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursorenensis</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 21)	
37 ss.	69,93	c. 69	65,77; 113 ss.;
47 ss.	27,64; 108,22		163,8; 234,87;
	170,27; 175		237 s.; 243
<i>Fragmenta de iure fisci</i> (FIRA II <sup>2</sup> p. 627)		c. 72	135,90
		c. 75	212,23
		c. 77	226,61
18	179,59	c. 82	116,39
		c. 93	60,65; 108,22
<i>Inscriptio Aquincensis</i> (ed. Egger; <i>Wiener Studien</i> 1936,183)		<i>Lex Latina tabulae Bantinae</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 6)	
	114,35	10 s.	218,40
<i>Lex Acilia (?) repetundarum</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 7)		<i>Lex municipii Iritani</i> (edd. A. e J. d'Ors)	
57	218,40; 219,44		47,30
<i>Lex agraria</i> (111 a.C.) (FIRA I <sup>2</sup> n. 8)		c. 18.4 (Lebek)	59 ss.; 66
		c. 48	43,24; 59 ss.; 67
		c. 63	59 ss.; 108,22;
25	46,29; 47,31;		140; 163,8;

	169,26; 170,27; 185,79; 213,26	III.7 ss.	142 ss.; 168,20; 221,45; 249,135
c. 64	213,26; 246,120	III.13	144; 168,21
c. 65	213,26; 246,120	III.13 ss.	144; 168,22; 214,30; 239; 239,104; 243
c. 77	61,66		
c. 79	16,33		
c. 80	64,75	III.14-15	90,40; 212,23; 220
c. 83	65,77		
<i>Lex municipii Malacitani</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 24)		III.16	145,118
		III.16 s.	205,5
c. 63	59 ss.; 108,22; 140; 163,8; 169,26; 170,27; 185,79; 213,26	<i>Lex a vicanis Furfensibus templo Iovis dicta</i> (FIRA III <sup>2</sup> n. 72)	
c. 64	213,26; 246,120	10 s.	135,90
c. 65	213,26; 246,120		
<i>Lex municipii Tarentini</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 18)		<i>Monumentum Ephesenum</i> (edd. Engelmann-Knibbe)	
1-2	61,66	73 [§ 31]	104,14
39 ss.	226,61	75 [§ 33]	104,14
		84 ss. [§ 37 ss.]	176,47
		88 ss. [§ 39 ss.]	104,14
		99-101 [§ 42]	57,57
		101-103 [§ 43]	212,23
	90; 94; 139,98; 160,1; 169,26; 214 s.	105 s. [§ 45]	234,86
I.5-6	4,11	106 [§ 45]	205,6
I.6	162,2	106-108 [§ 45]	212,23
I.6-7	215	108 [§ 45]	184,75
I.6-8	144; 168,23; 214,30	124-125 [§ 55]	212,23
I.7-8	212,23	133 ss. [§ 58]	234,86
I.9 ss.	4,11; 86,28; 144; 165,11	<i>Res Gestae divi Augusti</i>	
		4.21	154,142
III.2 ss.	143 ss.; 158,155; 221,46	21.1	XVIII,19; 132,86
		21.2	13,23; 14,27

24.2	14,27	20-77	50,36
29.2	15,30	29 ss.	106,16
		30 ss.	3,2
<i>Sc. de Amphiarai Oropii agris</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 36)		34 ss.	106,16; 183 s.
		37	184,74
		40 ss.	241 s.
	230,71	46 s.	3,2; 106,16
65 s.	179,59	49	234,87
		56 ss.	174,41
<i>Sc. de ludis saecularibus</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 40)		68 ss.	105,15
		73 ss.	12,16; 35,7; 48 ss.; 66 ss.;
61	121,52		103,11; 170,27;
63	234,87		174,41
		74	12
<i>Supplementa Italica</i>			
1994, n. 16	142,106		
<i>Tabula Hebana</i>			
			43,24
57 ss.	25 s.; 174,41	24 ss.	179,59
59	3,3		
<i>Tabula Heracleensis</i> (FIRA I <sup>2</sup> n. 13)			
			<i>Tabula Vardacatensis</i> (edd. Arangio-Ruiz - Vogliano; <i>Athenaeum</i> , 1942, 1)
20 ss.	100,3; 106,16	10 ss.	213

## B) FONTI GIURIDICHE

<i>Codex Theodosianus</i>		3.33.7	10,13
14.6.3	10,13	b) <i>Digesta</i>	
<i>Corpus Iuris Civilis</i>		1.2.2.21	105,15
		1.2.2.36	122,55
a) <i>Codex</i>		1.16.7.1	10,12
		6.1.39.pr.	192,100
10.26.2.1	10,13	7.1.7.2	10,12

7.8.18	10,13	44.7.35.1	79 s.
11.6.7.3	192,100	45.1.98.1	192,100
18.1.32	118,43	48.11.7.2	7,2; 10,13;
19.2.36	81,18		45,27; 145,118;
19.2.37	233,84		189,92; 239 ss.;
19.2.51.1	81,18		243
19.2.62	233; 233,85	48.13.11.2	23,53
20.2.1	192,100	50.2.6.2	190,95
26.1.1.1	22,51	50.10.2.1	190,96
31.77.26	23,54	50.16.5.1	77 ss.
39.2.15.6	225,57	50.16.17.1	62,70
39.2.15.8	223; 225,56;	50.16.203	179,59
	225,57		
39.2.15.9	224; 225,57		
39.2.15.10	180,62; 224 ss.	<i>Gai Institutiones</i>	
39.4	191,98		
39.4.15	179,59	4.28	179,59
41.1.65.4	XIX,20		
42.5.24.1	192,100	<i>Pauli Sententiae Fragmentum Leidense</i>	
43.5.3.3	23,54		
43.15.1.4	225,56	7-11 [§ 3]	189 ss.

C) FONTI LETTERARIE

AGENNIUS URBICUS		ASCONIUS	
<i>De controversiis agrorum</i> (ed. Thulin)		<i>In orationem in toga candida</i> (ed. Clark)	
p. 48,4 s.	16,33	p. 93	188,89
APPIANUS		AUCTORES MAGONIS ET VEGOIAE (ed. Lachmann, I)	
<i>Bella civilia</i>		p. 349,6-8	69,93
1.4.28	125,66	AUGUSTINUS	
1.23.98	137,95	<i>De civitate Dei</i>	
2.4.27	138,97	1.31	125,66; 126
<i>Illyrica</i>			
10	132,86		

CASSIODORUS		11,14; 108,22; 115,36
<i>Chronica</i>	13.50.2	10,12
<i>a.U.c. 442</i>	122,55	
CATO	<i>Ad Quintum fratrem</i> 1.1.11.33	62,70
<i>De agri cultura</i>		II. <i>Orationes</i>
2.4	100,3	
14.3	90,39	<i>De domo sua</i>
15	90,39	38.102
16	90,39	154,142
148	233,84	<i>De haruspicum responsis</i> 27.58
		130,80
CHARISIUS		
<i>Ars grammatica</i> (ed. Keil, I)		<i>De imperio Cn. Pompei</i> 7.18
p. 75,18	22,51	46,29
p. 220,27 s.	10	
CICERO (M. TULLIUS)		<i>De lege agraria</i>
		2.7.17
		138,97
		2.13.32
		82,21
		2.21.56
		184,76
		3.2.9
		69,93
	I. <i>Epistulae</i>	
<i>Ad Atticum</i>		<i>De provinciis consularibus</i> 5.12
1.17.9	103,11	62,70; 179,59
4.2.5	4,10; 4,11; 98,2; 134,87	<i>In C. Verrem (actio II)</i>
4.3.cpv.	134,87	1.40.103
4.16.8	XVIII,19	10,13; 230
4.17.7	4,7	1.49.127
13.20.1	126,72	10,13
14.15.1	4,9	1.50.130
		3,3; 10,13;
		104,14; 108,20;
		109; 111; 228;
		230,71
<i>Ad familiares</i>		1.50.130 ss.
1.9.15	130 s.; 152,135	( <i>causa Iuniana</i> )
8.6.5	138,97	14; 19 s.
13.11	7,2; 9,11; 10,13;	1.50.131
		10,12
		1.50.132
		14; 20 s.; 20,44;
		32; 45,27; 162,3;

	166,17; 230,72	5.21.53	179,59
1.51.133	20,44; 230,73	5.72.186	111,30
1.51.134	162,3; 163		
1.51.136	10,13; 230 s.	<i>Philippicae</i>	
1.54.140	247,121	9.7.16	121,52; 137,95;
1.54.140 ss.	246,119		234,87
1.54.141	98,2; 182;	14.14.38	121,52; 234,87
	184,74; 185,80		
1.54.142	4,11; 107;	<i>Pro Archia</i>	
	107,18; 141;	11.27	132,86
	212,23; 216 ss.;		
	219,42; 219,44;	<i>Pro Flacco</i>	
	220	32.80	187,87
1.55.143	4,11; 47,32; 141;		
	173,39; 174,40;	<i>Pro Fonteio</i>	
	184,72; 194,106;	8.17	145,118
	217; 219		
1.55.143 ss.	172,34	<i>Pro Plancio</i>	
1.55.144	163,8; 168,24;	14.35	246,118
	186,82; 188,90		
1.55.145	4,11; 98,2	<i>Pro Quinctio</i>	
1.56.146	87 ss.; 88,31;	4.17	14,24
	162,2; 162,3;		
	166 s.; 166,17;	<i>Pro Rabirio postumo</i>	
	180; 225; 227,62	2.4	62,70
1.56.146-147	88; 90; 94,53		
1.56.147	4,11	<i>Pro Scauro</i>	
1.56.148	89,34; 166;	22.45	29,69
	168,21; 195,111		
1.57.149	156,147; 241,108	III. <i>Philosophica</i>	
1.57.150	215		
1.59.154	111,30; 132,86	<i>De divinatione</i>	
3.7.16	10,13; 98,2;	1.45.101	103,11
	195,111	2.21.47	4,7; 98,2
3.7.18	104,14; 170,30;		
	171,31	<i>De legibus</i>	
3.71.167	62,70	3.3.7	40,18; 53; 100,3;
4.31.69	138,97		103,11
5.14.36	105,15	3.4.10	138,97





sv. 'praes' (249)	204 s.	FRONTO	
sv. 'produit' (254)	10; 45,27; 161 s.		
sv. 'Publicius clivus' (276)	135,88	<i>Ad Marcum Caesarem</i>	
		5.49	62,70
sv. 'quadranta(l)' (312)	65,77	GELLIUS	
sv. 'redemptores' (332)	45; 45,27; 47,32;	<i>Noctes Atticae</i>	
	98,2; 191 s.; 238 s.;	2.10.1	13,23; 163,6
	239,102; 243	2.10.4	24,58
sv. 'sarte' (428 s.)	3,4; 11	11.17	79,13
sv. 'tributum' (504)	67,90	12.10	22,49
sv. 'vectigal' (508)	68,92	13.25.4	151,131
		13.25.26	150,129
		16.17.2	103,11
FRONTINUS			
<i>De aquaeductu urbis Romae</i>		GREGORIUS MAGNUS	
5.1 ss.	122,55	<i>Epistulae</i>	
5.3	148,125	2.6	10,13
6.1	4,8; 128,76		
6.2-4	154,143	HIERONYMUS	
6.4	154,142; 157,152		
7.1-4	134,87	<i>Chronica</i>	
7.2	148,125	(ed. Migne, <i>PL</i> XXVII)	
7.4	148,125	<i>Olymp.</i> 114.1	122,55
8.1	117,41; 134,87		
94.2	175,43	HORATIUS	
94.3	69,93		
94.4	69,93	<i>Epistulae</i>	
94.6	74,106	2.2.72	98,2
95.1-2	105,15; 112,32		
96.1	3,1; 27 s.; 70,95;	IOSEPHUS FLAVIUS	
	109,23; 110;		
	110,26; 163;	<i>Antiquitates Iudaicae</i>	
	164,10	14.36	13,23
97.2-3	245,116		
97.3	28; 31	ISIDORUS HISPALENSIS	
97.8	105,15		
100.1	82,21	<i>De ecclesiasticis officiis</i>	
119.3	108,21	2.13.433	10,13

<i>De natura rerum</i>		10.33.9	136,92
6.6	55,48	10.46.14	4,7; 132,86
		10.47.4	136,92
IUVENALIS		22.33.7-8	137,94
		22.33.8	4,7
<i>Saturae</i>		23.48.10 ss.	236,91
3.31	193,103	23.49.1-3	170,30
3.31 s.	30,73	24.16.19	136,92
14.260	14,24	24.18.2	171,31
14.261	14,27	24.18.10	3,3; 100,3; 115,36; 171,31
LIBER COLONIARUM I		24.18.10-11	236,91
(ed. Lachmann, I)		25.7.5	12,18
p. 211 ss.	160,1	25.7.5-6	137,94
p. 212	162,2	27.10.13	235,88; 237,93
p. 212 s.	165,11	27.11.16	4,10; 117,41; 118,43
p. 213	168,20; 221,45	29.37.2	4,7; 5,12; 8,6; 10,13; 109,23; 117,41; 129,79
LIVIVS			
<i>Ab Urbe condita</i>		30.17.6	23,52
4.8.2	100,3	32.30.10	132,84
4.22.7	117,41	33.27.3	154,142
5.21.3	132,84	33.42.10	135,89
5.23.7	4,7; 132,84	34.1.3	235,89
6.32.1	4,7; 117,41;	34.6.4 ss.	236,90
	119,44	34.6.13	236,92
7.20.9	119,44	34.6.17	235 ss.; 235,88; 236,92; 237,93
7.28.5	137,94		
8.11.16	15,29	34.44.5	117,41
9.29.6-7	122,55	34.53.3	132,84
9.29.7-8	148,125	34.53.4	4,7; 135,89
9.33.4	148,125	34.53.6	41,22
9.43.25	4,7; 41,22	34.53.7	132,84
9.46.10 s.	122,58	35.9.6	41,22
9.46.11	123,60	35.10.12	13,23; 136,92
10.1.9	4,7; 41,22	35.41.10	13,23
10.23.11	136,92	36.36.4	4,7; 117,41; 129,79
10.23.12	13,23		
10.31.9	136,92	36.36.6	41,22

38.28.3	4,9; 100,3; 117,41	43.16.2	42 ss.; 166; 173,39; 194,106
39.40-44	38,14	43.16.3	45,25; 199;
39.44.5	4,7; 37,12; 40,19; 100,3; 119,45; 121,52	43.16.5	201,123 198,117
39.44.5 ss.	37 ss.; 41,22; 66; 117,41	43.16.6-7	43 ss.; 201,123
39.44.7	XVIII,19; 37; 39,17; 52; 54; 65; 67,85; 186,84; 195	43.16.7	42; 66; 199
39.44.8	194,106; 199	44.14.3	13,23
40.34.6	4,7; 137,94	44.16.9	119 s.
40.40.10	18,40	44.16.10	XVIII,19
40.44.8	41,22; 132,85	45.15.9	4,7; 5,12; 8,6; 10,13; 148;
40.44.8-10	129,77		150,127
40.44.9	18,40; 129,77		
40.46.16	119 s.	<i>Periochae</i>	
40.51.2	119,45	48.23	117,41; 121,53;
40.51.2 ss.	117,41; 121,52		125 s.; 126,70
40.51.3	17,36; 17,37	56	132,86
40.51.4-6	132,86		
40.51.7	4,7; 4,8; 120,51	NONIUS MARCELLUS	
41.27.5	4,7; 4,9; 117,41	<i>De compendiosa doctrina</i>	
41.27.5 ss.	100,3	(ed. Lindsay)	
41.27.10	4,7	IV. sv. 'mutare'	
41.27.10 ss.	118,42	(556)	10,12
41.27.11	4,8; 126,72; 127	IV. sv. 'tueri'	
41.27.11-13	123 s.	(667)	3,5
42.3.1 ss.	19,41; 129,77	V. (697,25)	150,130
42.3.7	7,1; 100,3; 102,5; 109,23		
42.3.7 s.	10,13; 11,14; 19; 31	OROSIUS	
42.3.11	98,2; 245,117	<i>Historiae adversus paganos</i>	
42.6.11	12,18	4.21.4	125,66; 126,69
42.10.5	18,40		
43.4.6-7	132,86; 153,138	OVIDIUS	
43.6.6	13,23	<i>Fasti</i>	
		5.293	135,88

PANEGYRICI LATINI		19.2	39,17; 52; 54; 66;
<i>Eumenii pro instaurandis scholis oratio</i>			100,3; 200
7.3	132,86		
PLAUTUS		<i>Flaminius</i>	
		19.3	38,13; 39,17
<i>Curculio</i>			II. <i>Moralia</i>
1.3.204	23,52		
<i>Trinummus</i>		<i>An vitiositas ad infelicitatem sufficiat</i>	
2.2.36 [317]	10,12	3 [498 E]	195,108
<i>Truculentus</i>		<i>Praecepta gerendae reipublicae</i>	
1.2.141 ss.	62,70	5 [802]	195,108
PLINIUS IUNIOR		<i>Quaestiones Romanae</i>	
		42	163,8
<i>Epistulae</i>		POLYBIUS	
2.14.4	47,31		
PLINIUS SENIOR		<i>Historiae</i>	
<i>Naturalis historia</i>		6.11.11	197,115
33.6.19	136,92	6.13.1-2	103,9
35.4.14	13,21; 17 s.; 21;	6.13.3	21,48
	66,84; 164,9	6.15	197,115
35.45.154	187,85	6.16.3	197,115; 200,
36.2.6	29 ss.; 32; 98,2		120
36.24.121	134,87	6.17	188,89
36.55.176	89; 98,2; 166,14	6.17.2	21,48; 118,42
PLUTARCHUS		6.17.2-4	43,24
		6.17.5	197,115;
			199,119; 245
	I. <i>Vitae</i>	6.18.7	197,115
<i>Caius Gracchus</i>		PRISCIANUS	
6.4	137,95		
<i>Cato maior</i>		<i>Institutiones grammaticae</i>	
19.1 s.	38 ss.; 38,13	(ed. Keil, II)	
		8.78 (p. 433,2)	120,49

PSEUDO-ACRO		p. 222	14,24; 14,27
<i>Scholia in Horatium vetustiora</i> (ed. Keller, II)		SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE	
<i>Ep.</i> 2.1.230	22,51	<i>Divus Aurelianus</i>	
<i>Serm.</i> 2.8.25	185,80	35.3	10,13
PSEUDO-ASCONIUS (ed. Stangl)		<i>Tacitus</i>	
		10.5	10,13; 11,14
<i>In M. Tullii Ciceronis orationem in Q. Caecilium quae divinatio dicitur</i>		SENECA PHILOSOPHUS	
33	187	<i>De beneficiis</i>	
50	XVIII,19	4.1.2	33,1; 73
<i>In M. Tullii Ciceronis actionis secundae in C. Verrem librum primum</i>		<i>Epistulae ad Lucilium</i>	
130	10,13; 109,25; 111 s.	11.86.10	105,15
		41.1	23,52
136	7,4	SERVIUS	
142	10,13		
143	47,32	<i>In Vergilii Aeneidem commentarius</i>	
146	88 s.	1.283	55,48
147	89,33	9.645	26,63
149	241,108		
154	100,3; 111,30	SICULUS FLACCUS	
157	153,137		
QUINTILIANUS		<i>De condicionibus agrorum</i> (ed. Thulin)	
<i>Institutio oratoria</i>		p. 110,3 s.	190,96
5.13.40	29,69	STRABO	
SCHOLIA IN CICERONIS ORATIONES BO- BIENSIA (ed. Hildebrandt)		<i>Geographica</i>	
<i>Pro Flacc.</i> 80 (p. 52)	187,87	5.4.5	83,22
		SUETONIUS	
		<i>De vita Caesarum</i>	
SCHOLIA IN IUVENALEM VETUSTIORA (ed. Wessner)		<i>Divus Iulius</i>	
p. 31	30,73	15	138,96

26.2	XVIII,19	VALERIUS MAXIMUS	
44	126,72		
54.3	13,23	<i>Facta et dicta memorabilia</i>	
		1.1.20	19,41
<i>Divus Augustus</i>		2.4.2	125,66
29.2	15,30; 132,86	4.4.7	207,10
30.2	13,23	5.6.8	236,91
		6.9.7	62,70
<i>Divus Vespasianus</i>			
1.2	62,70	VARRO	
<i>Domitianus</i>		<i>De lingua Latina</i>	
1.2	24,58	5.2.15	185,77
		5.14.81	105,15
TACITUS		5.32.158	135,88
		6.2.11	54 ss.; 63; 66; 66,84; 67
<i>Annales</i>		6.7.74	204
1.75.2	227; 249		
13.51	62,70		
		<i>De re rustica</i>	
TERTULLIANUS		1.2.2	22,49; 24,57; 105,15
<i>Ad Nationes</i>		2.1.16	179,59
1.10.22	72,98; 72,101; 182; 184,76; 185,78; 186,82	VELLEIUS PATERCULUS	
1.10.22 ss.	13,23; 70 ss.; 71,97; 193,103	<i>Historia Romana</i>	
		1.15.3	125,66
<i>Apologeticum</i>		VITRUVIUS	
13.5	70,96; 72,101; 184,76; 185,78; 186,82	<i>De architectura</i>	
13.5-6	13,23; 68,92; 70 ss.; 193,103	2.3	221,47
		2.8	149,126
42.8	72,100	5.1.2	118,43
		1.1.10	84,23; 211,21
<i>De idololatria</i>		1.3.1	XVII ss.
17	72,100	8.6.2	69 s.; 69,93;

	70,95; 73	ZONARAS	
10. <i>Praef.</i> 1-2	208 ss.		
10. <i>Praef.</i> 2	209,15	<i>Epitome historiarum (Annales)</i>	
10.2.13 s.	222,48	7.19	100,3